Feud.
79 n

Orlando

Google

Digitized by Google

Digitized by Google

IL

FEUDALISMO

IN SICILIA

Digitized by Google

Digitized by Google

IL

FEUDALISMO

IN SICILIA

STORIA E DRITTO PUBBLICO

DI

Diego Orlando.

PALERMO
DALLA TIPOGRAFIA DI FRANCESCO LAO

1847

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Proprietà dell' autore

Digitized by Google

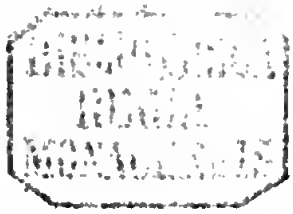

INTRODUZIONE

Il feudalismo riguardato sotto l'aspetto della sua fisonomia materiale si presenta come la più grande aberrazione dello spirito umano e come un avvenimento di sua natura ritardatario dei progressi della civiltà. Ma contemplato dalla parte morale ed in relazione degli avvenimenti che lo precessero e che lo accompagnarono, esso costituisce un fatto necessario a quei tempi, indispensabile totalmente a quell'ordine di cose, un fatto finalmente da cui può ripetere la sua origine il progresso civile dello spirito umano. Ricordiamo lo stato d'Europa nell'epoca antecedente e contemporanea allo stabilimento dei feudi.

L'impero romano consunto sotto il peso della sua grandezza divenne la preda delle conquiste e delle incursioni

Digitized by Google

dei barbari. Goti, Vandali, Visigoti, Ostrogoti, Borgognoni, Franchi e tutt' altri popoli confratelli devastarono i territorii dell' impero. Gente venuta da patrie ingratissime, senza altra avidità che quella di ottenere colle armi ciò che non potevano procurarsi coll' industria, mettendo a socquadro di parte in parte l'Europa ne occuparono diverse regioni. I loro costumi non erano che derivati dall'arte della guerra, unico mezzo saputo adoprare onde provvedere ai di loro bisogni. Individui associati per far fortuna sotto un capo di comune scelta, sempre o quasi sempre il più valoroso fra tutti, non coronavano le vittorie che colla solennità di divider fra loro gli effetti della conquista. Divisione sul campo degli oggetti mobili. Divisione sul campo dei terreni conquistati. Ma questa divisione non scioglieva nè menomava per nulla il di loro contratto. Alleati come essi erano, continuavano ad esserlo fin dopo la ottenuta ripartizione: che anzi riconoscevano dal di loro capo il premio dello usato valore e si davan l'obbligo di prender le armi e di correre alla guerra tutte le volte che si trattasse di combattere il nemico comune o di difendere i proprii alleati. Queste ed altre usanze relative e derivate da queste portarono seco i nuovi popoli occupatori dell' Europa. Quindi la gran novità nel reggimento sociale e nel sistema dei governi. Conquista, difesa e guerra. Forza, valore e guerra. Le armi, il coraggio e la guerra formarono la base del sistema politico di quelle nuove nazioni: e quel paese era meglio costituito e più afforzato degli altri ove meglio e con più bei mezzi poteasi combattere sia per difendersi sia per conquistare. L' Europa divenuta così un

teatro di guerra, di crudeltà e di sangue presentò lo spettacolo il più terribile delle umane rivoluzioni. Gli scrittori di quell'epoca descrivono questo fatto come un avvenimento di rovescio universale di cose e dello avvicinamento d'un caos inestricabile. Tale fu per alcun tempo la posizione dell'impero d'occidente.

E per vero l'occidente invaso dai barbari fu per veder vacillare la sua organizzazione sociale. La guerra desolante e la vittoria insolente agirono di concerto per ammiserire e perdere lo stato attuale delle nazioni. Indi una miscela di costumi dei vincitori e dei vinti. Incertezza di quali dovessero prevalere o prevalessero. I costumi dei vincitori avevano l'appoggio della forza e lo strumento prepotente della vittoria. I costumi dei vinti avevano per contrario la insinuazione d'un miglior vivere e di una maggiore utilità. Ecco dunque una lotta potentissima fra gli elementi sociali degli uni e gli elementi sociali degli altri. In questa lotta uno dei due dovea vincere e l'altro restar soppresso : e fra i due non si sapeva quale dovesse cedere e quale altro preponderare. Questo fu tempo in cui il sistema della società europea parve di attingere un punto nel quale non poteva per lungo tempo contenersi e da cui dovea necessariamente sortire onde avviarsi ad uno stato più durevole e meglio diretto per i vantaggi sociali, ultimo ed unico scopo di tutti i movimenti avvertiti e non avvertiti dei popoli e delle nazioni.

Due principii diversi possono guidare ed hanno sempre guidato il ben essere e la prosperità delle nazioni nella loro vita. Alcune si son destinate una carriera col principio

Digitized by Google

della industria: altre al contrario si sono indirizzate col principio della guerra. Il principio della industria fu veduto dominare nella repubblica di Cartagine, in Atene, nell'Egitto e negli altri paesi orientali che praticavano il commercio e ne ritraevano la sussistenza e la ricchezza nazionale. Il principio della guerra fu veduto adoprarsi eminentemente nella repubblica di Sparta e in quella di Roma le quali non si diedero moto e progresso se non colle prede della guerra e cogli effetti delle conquiste. Non dico già che Roma non dovesse avere la parte della sua industria sia nell'agricoltura, sia nella manifattura, sia anche nel commercio. Ma il commercio per Roma non era il principal sostegno della vita della repubblica. Praticato da pochi dei suoi cittadini, il buon risultato ne era piuttosto un felice accidente che un effetto di calcolo per la nazione. La nazione non avea speranza di risorsa e di ricchezza che dalla guerra. Una guerra felice era quella che poteva migliorare il suo stato accrescendo schiavi, tributi, terreni, metalli ed altra infinità di oggetti di utilità e di lusso. Non dico già nemmeno che la repubblica di Cartagine non faceva la guerra e non ne ritraeva all'opportunità i vantaggi della preda e della conquista. Ma per Cartagine la guerra era un caso di eccezione. Lo stato suo ordinario era quello della pace e del commercio per mezzo del quale si creava il forte della sussistenza e della prosperità nazionale. È vero che il principio della guerra non ha potuto nè potrà mai esser sì saldo a confronto del principio del commercio, poichè la conquista per qualunque siasi popolo il più guerriero a lungo andare è un mezzo che si esaurisce, e

che o presto o tardi viene a mancar di risorsa. È vero che il principio della guerra non ha potuto lusingar troppo la inclinazione degli uomini i più intraprendenti i quali stancatisi una volta hanno finito sempre per vagheggiare la tranquillità e l'agiatezza, che solo può loro offrire il travaglio pacifico dell'industria. Ma quantunque di vero possano presentare queste osservazioni, il certo si è che non meno l'industria quanto la guerra furono due principii entrambi della stessa energia per la vita e per il sostegno delle nazioni, e fecero entrambi fiorire e lottare in potenza ed in gloria popoli contemporanei. Ne sono un grande esempio le due repubbliche di Roma e di Cartagine che tanto nobilmente rivaleggiarono.

E questi due principii si trovarono precisamente a riscontro all'epoca delle incursioni dei barbari e sul vasto teatro dell'Europa invasa. I barbari invasori erano costituiti sul principio della guerra. I popoli dell'Europa si trovavano sul sentiero del principio d'industria. Qui fu veduta aver luogo la lotta potentissima a cui accennammo pocanzi fra gli elementi sociali dei popoli antichi e dei popoli nuovi. Era un problema di sapere quali costumi dovessero in tanta opposizione di principii vincere gli altri, se i primi o i secondi. I costumi dei vincitori avevano per loro l'appoggio della forza e lo strumento prepotente della vittoria. I costumi dei vinti avevano per contrario la insinuazione d'un miglior vivere e d'una maggiore utilità. Frattanto era impossibile che in tanta e sì fatta contraddizione di principii la società europea si fosse ridotta a uno dei due nella esclusione dell'altro. Sopprimere l'industria per

far rimanere la sola guerra, questo mezzo di sua natura facilmente esauribile avrebbe fatto ripiombare ben presto l'Europa nello abisso della miseria. Sopprimere al contrario la guerra per far rimanere la sola industria sarebbe stata pretesa da contraddire al genio ed all'uso di tanti guerrieri che non avrebbero così facilmente potuto divenire nè agricoltori nè commercianti: sarebbe stata pretesa da ridurre l'Europa a non poter fare argine al resto delle invasioni che minacciavano per altri più secoli altri popoli conquistatori. Senza la guerra difatti Clotario e Dagoberto non avrebbero potuto arrestare i Turingi, i Danesi e i Sassoni sotto il Reno: senza la guerra Carlo Magno non avrebbe potuto combattere e respingere gli Arabi che dopo la predicazione del Corano divisavano di conquistare il mondo: senza la guerra Carlo il semplice non avrebbe potuto confinare i valorosi ed incontentabili Normanni dentro il perimetro della sola Neustria.

In tanto pericolo di sinistro però e in tanta lotta dei due opposti sistemi che minacciavano l'un l'altro a bersaglio l'Europa, una intelligenza superiore di cose volle disporre nel migliore degli esiti possibili la controversia. In vece dunque che avvenisse una prevalenza assoluta o dell'uno o dell'altro sistema nella esclusione di un di loro, fu veduta concretarsi una specie di transazione. Non fu soppresso l'elemento della guerra: non fu soppresso l'elemento della industria. Ma sussistendo entrambi dentro i limiti più ristretti del di loro potere si ridussero e si amalgamarono. I barbari abbenchè stabilitisi nelle nuove contrade e fissatavi loro residenza pure non poterono abbandonare l'uso

Digitized by Google

della guerra. Ma la guerra rimase per loro più come principio e come mezzo di difendere i territorii occupati anzichè come mezzo di conquista. Ogni capitano quindi conservando la fede dei suoi commilitoni li ritenne anche per l'avvenire a se vicini. La distribuzione fra loro dei vasti terreni conquistati secondo il costume e giusta il grado del merito e del valore formò il legame d'ogni loro rapporto. Sì fatta proprietà territoriale frattanto in potere di valorosi guerrieri che non potevano e non sapevano troppo bene utilizzarla ingenerò le colonizzazioni d'ogni specie. Le colonizzazioni sospinsero l'agricoltura e la pastorizia. Così da una industria si passò all'altra, e in questo transito di fatti si diedero la mano la guerra ed il commercio e si coalizzarono entrambi per proteggersi scambievolmente. Ecco come amalgamandosi i due principii che venivano pocanzi alla lotta ne formarono un terzo quale fu il feudalismo che dovea essere il vessillo per guidare l'Europa, attraverso di tutti gli ambagi, nella via della conservazione e del miglioramento.

Clodoveo re dei Franchi conquistando le Gallie sul finire del secolo quinto avvalorava il primo col suo genio cooperatore tal nuova costituzione di cose. Le innumerevoli concessioni di territorii che ei prodigò ai valorosi campioni che lo avevano assistito e che lo assistevano nelle di lui imprese formarono la più salda colonna del suo regno e di quello dei suoi successori. E vollero gli avvenimenti che questo sistema meglio si consolidasse per la necessità che quei primi occupatori ebbero di prender le armi contro le pretese di altre e nuove orde di avventurieri. Le due in-

Digitized by Google

vasioni germanica ed araba costernando per lungo tempo e successivamente la Francia misero i suoi re nella necessità di meglio afforzare il lor nuovo sistema: e l'istancabile Carlomagno non avrebbe potuto respingere la formidabile invasione dei Musulmani se non si avesse procurato tanti vassalli e fedeli per mezzo delle concessioni territoriali.

Tanto e sì fatto corso di tempo da Clodoveo sino a Carlomagno fu sufficiente per maturare quel nuovo ordine politico e per rendergli quelle forme che poi lo sostennero lungo tempo. Dopo questo imperadore furon vedute le concessioni dei feudi ottenersi coll'obbligo del giuramento di fedeltà al concedente, della riconoscenza in lui del dominio eminente e del servizio militare quando vi si fosse chiamato. Furon vedute anche le concessioni cominciarsi a conferire per il beneficiato e pei suoi successori, mentre prima lo erano stati per la sola vita ed anche revocabili a tempo. Fu veduto finalmente il numero sterminato dei beneficiarii ossia feudatarii professar tutta la loro dipendenza dal sovrano concedente, ciò che cominciò a formare il vero legame del nuovo sistema di organizzazione, senza del quale non avrebbe potuto essere nè prolungarsi. Fissato così bene il principio feudale nella Francia, Carlomagno lo sparse nelle altre parti d'Europa a lui soggette. Concorse anche a generalizzarlo la sembianza d'un vantaggio reale che allora vi si scorgeva. Concorsero finalmente ad estenderlo i Normanni che conquistata la Neustria nel secolo nono da potere dei Franchi, uscirono nel secolo undecimo da quella regione e portarono il sistema feudale alcuni in Inghilterra sotto la guida di Guglielmo il conquistatore, alcuni nella

Digitized by Google

bassa Italia ed in Sicilia sotto la scorta dei figli di Tancredi di Altavilla. Così fu veduto il sistema feudale stabilirsi in una gran parte degli stati d'Europa e durarvi per tanti secoli, finchè lo sviluppo della civiltà scuotendolo come una vecchia spoglia lo rigettò.

Il feudalismo dunque generato dai due principii coalizzati di guerra e d'industria fu il mezzo onde la società europea da uno stato di disordine che minacciava di far vacillare il suo essere, pervenisse ad uno stabilimento di tranquillità. È vero che quello stabilimento di tranquillità che si diede ad attingere per allora il sistema feudale non era nemmeno quello stato a cui tendeva ed al quale si dirigeva la società europea. Ma senza di questo, esso bisogna riguardarsi come uno stato di transizione il quale dovea condurre come condusse col correr del tempo ad un grande miglioramento sociale. Così un giro di secoli dalla caduta dell'impero romano sino a noi ha condotto l'origine e lo sviluppo della civiltà. Il sistema feudale adoprato da una provvidenza muta e superiore agli uomini stessi che l'adopravano ne fu il mezzo, come quello che mettendo in salvo lo stato materiale della società lasciò correre il tempo per lo sviluppo dei suoi interessi morali.

Lasci pur dunque una volta il volgo dei pensatori di detestare il sistema feudale come un fatto di triste rimembranza e ritardatario della civiltà europea. Per poco che ci mettiamo davanti gli occhi il caos inestricabile in cui piombava l'Europa colla venuta dei barbari, noi non possiamo fare a meno di conchiudere che il sistema feudale fu il più bello dei mezzi onde risorgere da quello abisso.

Digitized by Google

Per poco che rivolgiamo il pensiero al grave danno che sarebbe stato per ricorrere da un avvenimento di cose diverso da quel che avvenne, noi non possiamo dispensarci di riconoscere nel sistema feudale l'unico mezzo di liberare l'Europa da uno stato di abbiezione che la minacciava e di ricondurla sopra un sentiero che la guidasse al suo miglioramento. Dolersi quindi dei feudi e della loro esistenza è lo stesso che sconoscerne l'origine e la importanza della loro origine. Spiriti superficiali o poco avveduti non debbono riportare il suffragio di un solo eco. Il feudalismo riguardato sotto questo punto di veduta non può non aver la considerazione di un fatto indispensabile e per di cui mezzo la società europea potè pervenire da uno stato di barbarie nel sentiero della civiltà.

In un solo riguardo può forse il sistema feudale considerarsi come di ritardo al corso dei progressi sociali, ed è sotto quello della sua longevità. Ma qui bisogna dire che i fatti degli uomini si sviluppano per anni, ma i fatti delle nazioni e dei popoli si maturano per secoli. L'Europa incardinata sul sistema feudale non potea svincolarsene che col progresso dei lumi, l'opera dei quali dovea ricondurre lo spirito sociale al suo sviluppo. È vero che gli avvenimenti del secolo decimoquinto animando un vasto e considerevole commercio colla scoperta dell'America, facendo indipendente dal valore individuale la condizione delle guerre colla invenzione della polvere, e diffondendo la istruzione greca colla presa di Costantinopoli, avrebbero dovuto operare in guisa da scuotere quel sistema: ma nè i progressi di questo secolo nè quelli degli altri due che seguirono

Digitized by Google

ebbero tanta forza e siffatta energia. Bisognavano i lumi del secolo decimottavo per maturare la grande opera della abolizione della feudalità. In quel secolo di fatti si prepararono gli elementi necessarii alla impresa: allora ebbe sviluppo la conoscenza dei veri principii che potevan costituire un sistema sociale più consentaneo ai tempi in cui si desiderava: allora fu compiuto il giro dei fatti che per sì lungo corso di secoli doveano venire a maturità: allora fu decretato per sentenza comune di tutte le teste pensanti che i feudi fossero aboliti e se ne cominciò a pronunciare la solenne abolizione.

Ma se nel secolo decimottavo era cotanto necessario anzi indispensabile che il sistema feudale fosse soppresso, altrettanto ne sarebbe stata imprudente e dannosa l'abolizione in alcun secolo precedente. Se ora fu rinvenuta in gran parte degli stessi feudatarii la volontà di associarsi ai nuovi principii del secolo e di rinunziare tutti i loro dritti in olocausto al desiderio comune ed al corso della civiltà, allora per contrario non si sarebbe trovato un feudatario sì generoso della sua fortuna, ed avrebbero tutti a corpo sostenuto le ragioni dei loro titoli forse non senza fondamento di dritto e non senza speranza di ottenerne violenti risultati.

Che si deponga adunque ogni idea di cordoglio sulla lunga durata dei feudi e del sistema feudale quando sotto l'osservazione degli avvenimenti che lo prolungarono non v'è risorsa ad opporre. Il male deriva dal volere che i fatti sieno per come avrebbero dovuto essere e non per come sono. Ma questo è un inganno delle menti che vo-

Digitized by Google

gliono elevarsi insino al troppo e al di sopra delle loro stesse idee. Se si volesse sospirare che i feudi si fossero cominciati ad abolire prima dell'epoca in cui si abolirono, bisognerebbe desiderarsi parimenti che il progresso dei lumi e della civiltà, unico mezzo di pervenire a quello scopo, fosse arrivato anche prima e molto prima. Allora per non limitare il desiderio si potrebbe aver voluto che i barbari non fossero venuti ad inondare l'occidente ed a metterlo in quello stato di barbarie da cui bisognò tanto per uscirne. In questa guisa certamente il corso della civiltà marciando sui lumi dei Romani si sarebbe sviluppato assai ben presto. Anzi a questo modo i feudi non si sarebbero introdotti e non avrebbero mai avuta origine. Ma quanta illusione! Allora si potrebbe desiderar meglio che l'impero romano non si fosse così generalmente esteso e non avesse ristretto i territorii di tanti popoli che rimasero finalmente ad agguato. Anzi si potrebbe dire che sarebbe stato più vantaggioso se i Romani avessero perduto l'ultima delle tre guerre puniche e la vittoria sarebbe rimasta pei Cartaginesi, che riconoscendo il vero principio della ricchezza delle nazioni nell'uso del commercio, avrebbero potuto innalzare l'Europa sull'asse della civiltà tanti secoli prima dell'epoca in cui vi è arrivata. Così passando di avvenimento in avvenimento sempre a risalire, il tema della civiltà europea si potrebbe portare sino all'infinito. Ma questi son sogni e vaneggiamenti. I fatti nella storia debbono essere riguardati per come sono non per come avrebbero potuto essere. Se il sistema feudale governò l'Europa e durò tanto, bisogna esser persuasi che dovea governar l'Europa e durare al-

Digitized by Google

trettanto. Fu questa la necessità delle cose. Il feudalismo, ripetiamo finalmente, è da riguardarsi come un fatto per mezzo del quale e sotto il di cui impero ebbe luogo lo sviluppo degli elementi della civiltà.

Sotto questa veduta è bello adunque il conoscere i singolari di questo grande avvenimento, che formò per più di dieci secoli il sostegno della società europea. È perciò che noi ci animiamo ad una ricerca storica e politica sui feudi di Sicilia.

Digitized by Google

Digitized by Google

IL FEUDALISMO IN SICILIA

CAPITOLO I.

DEI FEUDI IN GENERALE.

I. Idea dei feudi. — II. Definizione del feudo. — III. Etimologia della parola feudo.

I. Son tanti gli autori, sì stranieri che siciliani, i quali hanno scritto dei feudi, che le biblioteche ne son piene e pare una materia per quanto vasta altrettanto esaurita. Fu questo per vero il tema di una gran parte della proprietà territoriale d'Europa per il corso di più e più secoli. Ma per quanto questi autori diffusero i loro scritti negli articoli quistionabili della materia o soggetti ad alcun dubbio, altrettanto furono ritrosi di illustrarne gli articoli che forse un tempo di conoscenza comune e tramandatisi facilmente coll'uso son poi dopo l'abolizione dei feudi rimasti nella oscurità. È questo il danno di chi scrive pei soli contemporanei senza interessarsi dei posteri. Chi voleva dire a molti scrittori di volumi intorno ai feudi che oggi nei loro libri non vi ha modo di rinvenire la definizione della parola *feudo* che è la prima delle curiosità sulla materia? Eppure è vero e pur troppo dolente (1). Mille quistioni di

(1) Dopo d'aver superato gli ostacoli che ci presentò il nostro lavoro sui feudi di Sicilia, qualunque esso si sia, raccogliendone i ma-

Digitized by Google

dritto, mille dettagli per gli interessi fiscali, ma poche e povere notizie di tutt' altro che parendo allora d' intelligenza comune ed universale è stato bisogno di frugare oggi con troppa ingente fatica e con molto gran pericolo d'incorrere in equivoci ed in errori. Non già che nessuno di questi scrittori non presti gli elementi necessarii onde raccoglier l' idea di ciò che significa *feudo*. I più, sebbene con poca esattezza, lo han fatto: pochi tra questi hanno adoprato una precisione sufficiente: pochi altri son venuti sinanco alla definizione. Ma definizioni monche, imperfette e difettose (2). È ben difficile che una ricerca sugli antichi li-

teriali con uno stento che non ci attendevamo al punto dell' intrapresa, ci era indispensabile di manifestare il nostro risentimento contro un buon numero di libri. Ciò nonostante noi vogliamo risparmiare i nomi di quegli autori dal carico d'un'accusa diretta, poichè il di loro merito è bene spesso superiore alle di loro imperfezioni.

(2) Wesembecio, *Perioche feudalis cap. 1, n. 11*, definisce il feudo una concessione *perpetua*, con investitura, di una cosa immobile o equivalente ad immobile per la quale se ne trasferisce il *dominio* nel vassallo e nei suoi *eredi maschi*, li quale ed i quali promettono al domino fedeltà e servizio con sacramento di prestarlo ad ogni richiesta. Quanto sia difettosa questa definizione si scorge prontamente. Cade una prima osservazione sulla parola *perpetua*, poichè non sempre le concessioni feudali sono state fatte per la perpetuità. Nei primi secoli di quel sistema erano tutte fatte per la sola vita del concessionario. Cade una seconda osservazione sulla parola *dominio* la quale è equivoca e non specifica se tocca il solo dominio utile, come è ben ragionevole, lasciando il diretto presso il concedente, o pure l'intiero dominio pieno. Finalmente bisogna osservare che le parole *eredi maschi* contengono due errori. Un primo perchè, come già si è detto, non sempre le concessioni feudali furon fatte anche per gli eredi: un secondo perchè non sempre nè in tutti i paesi le successioni feudali sono state deferibili ai soli eredi maschi in esclusione delle femine. Vedi il cap. 9 di quest' opera. Anche Molineo e Cujacio nelle loro definizioni del feudo incorrono nell' errore che la concessione debba essere a titolo perpetuo. Duareno *in Consuet. feudales cap. 2, n. 1*,

Digitized by Google

bri possa prontamente fornire a chiunque la vera idea del *feudo:* a questa non arriverà che dopo un tal quale studio sui dati principali che lo costituiscono, non lasciando di tenersi vigilante contro le insidie di un giudizio equivoco o di una falsa illazione.

Nella idea del feudo bisogna pria di tutto riconoscere tre dati fondamentali: 1° un concedente; 2° un concessionario; 3° finalmente una proprietà immobiliare o riputata immobiliare (3) che si concede in feudo. Senza questi tre elementi e tutti tre non può esservi feudo. Ma se questi elementi sono indispensabili per formarsi la prima idea del feudo, non sono essi però che costituiscono l' essenza del suo contratto. Due altri dati fa d' uopo ancora fissare a

definisce il feudo una cosa immobile che si concede altrui a prezzo di fedeltà e di ossequio *per fruirne in certo modo*. Quanto equivoco e quanta generalità in quest'ultime espressioni. Hervé nella sua *Teorica delle materie feudali* definisce il feudo una concessione fatta coll'obbligo di una ricognizione sempre sussistente la quale deve manifestarsi nella maniera convenuta. In questa definizione la povertà e la generalità sono al maggior segno. Cosa mancherebbe ad un contratto feudale, secondo questa definizione, per esser confuso con un contratto di enfiteusi? Concessione è il feudo e concessione egualmente è l' enfiteusi. Obbligo di ricognizione sempre sussistente da manifestarsi nel modo convenuto nel feudo, ed un obbligo di ricognizione perfettamente simile nell'enfiteusi. L'autore doveva evitare questo equivoco caratterizzando ancor meglio il feudo e i modi in che potesse consistere la ricognizione da convenire per contratto feudale. È questo uno squarcio dei disagi che offrono le definizioni anche dei più accreditati scrittori. Noi abbiamo voluto sottometterlo ai lettori per legittimazione del nostro dire.

(3) Nella massima estensione del sistema feudale furono visti infeudati non solo gl'immobili per loro natura, ma benanco gl'immobili reputabili, i quali d'altronde si avvicinerebbero più alla natura di mobili. Abbiamo in Sicilia, senza prestarci esempii stranieri, feudi consistenti in tonnare, saline, rendite, uffici ed anche proventi straordinarii. Vedi il cap. 3 di quest' opera, ove ne è ricordato un buon numero.

Digitized by Google

questo riguardo: uno sulla continenza di ciò che si va a concedere: l'altro sulla retribuzione di ciò a cui di riscontro si rende obbligato il concessionario. Il primo è quello in virtù del quale l'immobile infeudato lungi di concedersi in piena ed assoluta proprietà bisogna esser dato nella parte del solo dominio utile e del godimento, da non potersi alienare o trasmettere che a volontà del concedente o giusta le sue leggi, e da non potere sfuggire da un obbligo di restituzione allo stesso concedente quando il patto o le leggi lo volessero. Questo primo dato è essenziale alla costituzione del feudo, poichè senza di esso la concessione avrebbe più l'aria di un contratto traslativo di proprietà anzichè di tutt'altro. E se potesse darsi nella concessione feudale un trasferimento di proprietà piena ed assoluta mancherebbe l'idea fondamentale del suo contratto il quale tende a mantenere rapporti sempre vivi e palpanti tra concessionario e concedente che continua ad essere e ad intitolarsi *signore* del feudo e *signore* del feudatario (4). Il secondo dato è quello in virtù del quale il concessionario si obbliga di riconoscere sempre la concessione dal concedente, ad essergli fedele e a prestargli il servizio militare. Questo secondo dato è anche essenziale per la costituzione del feudo, poichè scopo diretto del sistema dei feudi sono la guerra e la facilitazione di provvedere ai bisogni della guerra per mezzo d'individui attaccati in rapporti di fedeltà col sovrano verso il quale conservino interessi morali e materiali (5). A questi dati fondamentali e di essenza sie-

(4) Il gran Molineo riguarda la ritenzione che fa il concedente del dominio diretto come essenzialissima al feudo. Egli lo definisce così: » benevola, libera et perpetua concessio rei immobilis vel aequipol- » lentis *cum traslatione dominii utilis, proprietate retenta*, sub fide- » litate et exhibitione servitiorum. » Con Molineo tutti gli altri autori che non han saputo appartarsi da un'idea così giusta.

(5) A questa idea, professata universalmente, che il servizio mili-

guono finalmente alcuni altri dati accidentali che non aggiungendo nulla alla sostanza del feudo lo variano nella sola forma senz'altro. Tali dati accidentali sarebbero per esempio che il feudo sia concesso a tempo o per la sola vita

tare sia essenziale nei feudi, si rende contraddittore Hervé nella sua *Teorica delle materie feudali*. Egli annunzia che il servizio militare non dee riguardarsi come essenziale ai feudi, poichè venne un tempo in cui esso cominciò ad abolirsi e pur tuttavia i feudi rimasero. Che al contrario bisogna riguardare solo dell'essenza dei feudi l'obbligo di render l'omaggio, il quale non ha lasciato di accompagnare i feudi dall'origine sino alla fine. Ma negare il servizio militare nella essenza dei feudi è lo stesso che sconoscere l'origine e la necessità nella quale i feudi stessi furono costituiti. Considerare il servizio militare come straniero alla esistenza dei feudi è la rinnegazione dell'evidenza. Consultate la storia sul perchè furono concessi i primi feudi: risponderà per ricompensa di servizii di guerra. Interrogate la storia a quale oggetto fu proseguita la concessione dei feudi: risponderà per aver fedeli campioni alla guerra. Interrogate i diplomi e i monumenti dell'epoca per sapere quale era la prima condizione che si inseriva nei titoli di concessione: risponderanno il servizio militare. Come dunque negare al servizio militare la qualità di elemento costitutivo ed essenziale del feudo? È vero che ad una certa epoca il servizio militare cominciò a disusarsi, e i feudatarii che dovevano corrisponderlo, immersi nell'agiatezza e nel lusso, a tutt'altro avrebbero pensato fuorchè a prender l'armi e a volare sul campo per offrire il petto al nemico. Ma questo fatto invece che menomare l'essenza militare nei feudi segna l'epoca della di loro decadenza. Del resto anche secondando l'autore nel suo grezzo concetto, per una contraddizione in cui egli s'imbatte, vi scorgiamo la prova del suo errore. Egli vuole attribuire l'essenzialità, invece che al servizio militare, all'*omaggio*. Ora che cosa è l'omaggio se non che la protestazione in forma solenne degli obblighi del feudatario fra i quali si comprende il servizio militare? Il dire dunque essenziale il mezzo come ottenere l'adempimento d'un obbligo, e non essenziale l'obbligo stesso, questo significa in primo luogo annunziare una contraddizione, in secondo luogo consentire implicitamente l'idea che si vuol combattere. Vedi il cap. 6 di quest'opera ove si parlerà dello *Omaggio*.

Digitized by Google

del concessionario o anche dei suoi discendenti o sino ad un grado o perpetuamente: o che il feudo sia reversibile al fisco ora per una causa ora per un' altra: o che si possa concedere in feudo un immobile superiore ad un dato valore o ad un altro o di qualunque siasi continenza (6). Questi ed altri dettagli di simil genere nei quali differiscono i diversi feudi dei diversi regni d'Europa e precisamente delle numerose regioni della Germania e della Francia (7), formano condizioni accidentali del feudo che ne variano la forma senza alterarne la sostanza. Purchè si rinvengano però i tre dati fondamentali e i due dati essenziali di cui abbiamo parlato, v' è concessione feudale: senza di questi non esiste e non si riconosce feudo.

II. Con queste idee preliminari sulla materia passiamo a definire il *feudo* per quanto più precisamente è possibile. La voce feudo indica una proprietà immobiliare o riputata immobiliare, concessa dal sovrano nella parte del solo dominio utile e del godimento, coll'obbligo al concessionario di riconoscerla dal concedente e di prestargli omaggio, fedeltà e servizio militare. Bisogna dire *concessa dal sovrano,* poi-

(6) In Inghilterra come scrive Blackston tom. 2, pag. 311, Guglielmo il conquistatore fissò che un feudo fosse costituito del valore di venti lire sterline annuali: questo nel senso che ogni venti lire sterline annuali di valore dovessero prestare il servizio di un intero feudo. Anche in Sicilia fu introdotto dai Normanni che un feudo fosse costituito di un valore di onze 20 annuali. Gregorio Considerazioni sulla storia di Sicilia lib. 2, cap. 4. Iserniis sulla costituzione *Honorem nostri diadematis* scrive: « A principio enim statutum fuit quod feudum esset integrum scilicet viginti unciis. » Anche in un diploma del re Pietro II dato all'anno 1338 si vuole che il feudo consista di un valore di venti onze. Vedi Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 501.

(7) Si può essere istruito dei particolari dei feudi di Germania nelle opere giuridiche dello Stryckio, come anche di quelli della Francia nel Repertorio di giurisprudenza di Merlin V.° Fief.

chè essendo scopo del sistema dei feudi il servizio militare, nessun'altri che un signore costituito in una sovranità coll'annessione del dritto di pace e di guerra potrebbe concedere a questo titolo. Ciò è facilissimo ad intendere dacchè niuno fuorchè colui che ha il dritto o il potere di guerra può provvedersi dei mezzi di farla. Sarebbe oltremodo bizzarro, se un suddito di uno stato o un cittadino di un paese si arbitrasse di concedere la sua proprietà in feudo e si mettesse nel dritto di esigere un servizio militare di cui egli non potrebbe fare alcun uso (8). È vero che durante il sistema feudale anche i sudditi già feudatarii potevano concedere in feudo. Ma questo dee riguardarsi come un dritto di promanazione dal sovrano primo concedente: difatti non poteasi concedere a questo titolo che una parte del feudo stato concesso: la concessione si chiamava *subinfeudazione:* e il feudo emanato *suffeudo.* Il servizio militare che se ne esigeva era intanto per contemplazione delle occasioni di guerra del sovrano, e non altrimenti (9). Possiamo dunque dire e ben dire che il feudo deve essere la concessione di un sovrano, e che questo è un dato così

(8) Un contratto simile a quello feudale ammesso dalle leggi civili, e che potrebbero e possono fare i particolari è il contratto di enfiteusi. Esso consiste nella concessione di una proprietà immobiliare nella parte del solo dominio utile coll'obbligo di doverla riconoscere sempre dal concedente, e del pagamento di una prestazione periodica o in denaro o in genere. La differenza importante consiste nella prestazione, poichè in questo contratto dev'essere o in denaro o in genere, e nel contratto feudale dee consistere nella fedeltà e nel servizio militare. Del resto anche nel modo come adempire l'obbligo della ricognizione questo contratto offre un che di simile all'omaggio dei feudi. Questo è nell'atto recognitorio che è obbligato di fare qualunque successore dell'enfiteuta al domino diretto, ove protesta solennemente i suoi obblighi verso il medesimo.

(9) Vedi i cap. 3 e 5 di quest'opera, ove si parlerà dei *Suffeudi.*

Digitized by Google

costitutivo della definizione che senza di esso la parola *feudo* non ha il suo vero senso.

III. L'etimologia della parola *feudo* ha diviso le opinioni degli scrittori. Alcuni la fanno derivare da *foedus,* dacchè colla concessione del feudo si fa un' *alleanza* tra signore e vassallo. Altri la deducono dalla parola *foeld* che significa *terra*. Altri ancora dalla parola *foden* che significa *nutrire*. Cujacio la fa provenire dalla parola latina *fides* o dalla parola *fè* o *fiè* che vale a dire *fede* perchè il legame tra il feudatario e il suo signore è riposto nella fedeltà. Bodino scrive che la espressione *feodum* è composta dalle lettere iniziali delle parole *fidelis ero domino vero meo* che formavano una antica formola di omaggio. Hottmann la fa derivare da una parola alemanna che significa *guerra*. Pontano dalla parola danese *feid* che vale *servizio militare*. Ma fra tutte queste opinioni la più accreditata e la più generalmente seguita nei tempi moderni è quella di Seldeno. Secondo questo dotto autore la parola *feudo* trae la sua etimologia dalla espressione sassone *feod* che significa godimento e possesso del soldo, perchè in effetto dalla loro origine i feudi furono concessi per ricompensa di servizio militare e col peso di doverlo prestare sempre e gratuitamente (10).

Queste ed altre simili sono le etimologie speculate dai tanti scrittori dei feudi. Ma qualunque esse si sieno nessuna può offrire abbastanza certezza in suo favore. Noi sappiamo che non tutte le parole di una lingua hanno un'origine ragionata e che non ostante gli sforzi dei dotti bene spesso rimanghiamo in perfetto buio per talune. Lasciamo dunque a chi ne abbia voglia il peso e la responsabilità di attenersi più ad una etimologia che ad un'altra. Secondo noi non bisogna sacrificare una credenza assoluta

(10) Vedi De Felice Code de l'Humanitè V.° Fief.

Digitized by Google

ad alcuna di esse. Per altro la parola *feudo* non fu sempre la sola adoprata per indicare questa sorta di concessione. Sino al secolo decimo i feudi si chiamarono *beneficii* (11) e giusta le profonde ricerche dell'istancabile Muratori (12) non si cominciarono a denominare *feudi* che dopo l'anno mille, prima del quale questa voce era probabilmente sconosciuta.

Dopo d'esserci occupati dei *feudi* in generale tracciandone la idea, la definizione e la etimologia della parola, passiamo all'origine dei feudi in Sicilia che formano il tema del nostro lavoro.

(11) Dragonetti Origine dei feudi nei regni di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 3, n. 19.

(12) Muratori Antichità italiane Dissertazione XI.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO II.

ORIGINE DEI FEUDI IN SICILIA.

I. Si ripete l'origine dei feudi in Sicilia dalla venuta dei Normanni — II. Si rigetta l'opinione dell'esistenza dei feudi all'epoca saracena — III. Si espone la quistione di sapere se il conte Ruggiero abbia concedato i feudi per sola generosità, ovvero per obbligo di ricompensa.

I. La spada del conquistatore trasporta sempre i costumi del suo paese nel paese conquistato: l'orma del suo furore si cancella, ma l'insolenza della sua vittoria rimane. Questa verità osservata nella storia di tutte le conquiste in generale è più rilevante nelle imprese di quei popoli che invadono per bisogno di spatriare. Se essi migrano a nuovo cielo non lo fanno che per cercar ventura: ed essendo più una necessità che un capriccio quello di abbandonare la terra dei loro avi, dove poi la fortuna o il lor coraggio li arresta, ivi al dolce ricordo delle illusioni domestiche e pubbliche della loro patria, ne trapiantano i costumi, gli usi, i sistemi e le leggi. In tal guisa i barbari del settentrione quando lasciarono le loro selve per infestare le belle contrade dell'Europa: così fecero i Franchi quando invasero le Gallie: così i Longobardi quando inondarono l' Italia: della stessa guisa i Normanni quando conquistarono la Si-

Digitized by Google

cilia. Da sì fatta osservazione possiamo noi riconoscere la origine dei feudi nella nostra isola al secolo undecimo quando fu conquistata dai Normanni (1).

Fra i costumi, le leggi, gli usi e i sistemi del proprio paese che i Normanni introdussero nella nostra isola, il primo ed il più importante fu quello dei feudi. Il conte Ruggiero quantunque dovesse ripetere dal suo genio intraprendente e dal suo valore la conquista della Sicilia, pure non potea non riconoscere nel suo esercito buona parte del felice esito della impresa. Fu perciò che venuto a capo di varie vittorie e giunto indi ad assicurarsi il dominio dell'isola volle far parte ai diversi campioni che vi si erano distinti dei profitti della guerra.

I primi che egli ebbe a riguardare anche pria di recare a fine l'intiera conquista furono Serlone suo nipote ed Arisgotto da Pozzuoli altro suo parente, il valore dei quali gli era stato tanto utile. A questi concesse delle vaste e ricche possessioni, forse le migliori che sino a quel punto avesse incontrato in Sicilia (2). Passando poi da Palermo a Trapani concesse dodici territorii ad altri dodici suoi capitani (3). Compiuta finalmente l'impresa, si diede a premiare di altre possessioni altri distinti guerrieri, dalla gratitudine dei quali avea ancora da sperare (4). La storia ci tramanda i nomi di Goffredo Borrello signore della valle di Melazzo, di Guglielmo Malaspatario signore di Argirò, di Ruggiero di Bernabilla signore di Geraci dopo la morte di Serlone e la fellonia di Angelmaro, di Amelino Gasti-

(1) La storia della conquista dei Normanni fu scritta per ordine del conte Ruggiero dal monaco Goffredo Malaterra. Caruso Biblioth. historica tom. 1, pag. 157.

(2) Malaterra lib. 2, cap. 46. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pagina 201.

(3) Malaterra lib. 3, cap. 20. Caruso Bibl. histor. tom. 1, pag. 214.

(4) Malaterra lib. 4, cap. 15. Caruso Bibl. histor. tom. 1, pag. 235.

Digitized by Google

nello signore di Castronovo, di Goffredo Saggejo signore di Caccamo, di Ridolfo Bonello signore di Carini, di Rinaldo e Roberto Avenello signori di Partinico, e di tanti altri che sarebbe qui lungo inserire (5). Questi territorii, ad esempio di quel che aveano fatto i Normanni nella Neustria, e di quel che avea fatto Guglielmo il conquistatore in Inghilterra (6), concesse il conte Ruggiero in feudo ai suoi militari coll' obbligo di doverli da lui riconoscere, e di accompagnarlo alla guerra tutte le volte che se ne

(5) Vedi Gregorio Considerazioni sulla storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 15 ove è citato Pirri in diversi luoghi della Cronologia e della Sicilia Sacra.

(6) I Normanni usciti nel secolo nono alla conquista della Francia vi combatterono tanto che re Carlo il semplice, onde evitare la desolazione del suo regno, all'anno 900 ultimò un trattato di pace col di loro capo Raoni, in virtù del quale gli concesse il dominio della Neustria che corrisponde alla parte settentrionale della Francia. Subito che questo capitano fu costituito nel suo nuovo dominio cominciò a concedere in feudo la maggior parte dei territorii, riserbandone per se quanto dovea servire ai bisogni dello stato. Dudon. Decan. San Quintin. De Moribus Normannorum lib. 2. Willelm. Calcul. Histor. Normannorum lib. 1, cap. 18. Henry Basnage Segn. de Franquesney la Contum. reform. du pays et duchée de Normandie. Order. Vital. Historia Normannorum. Cronic. Norman. pag. 1069 e 1070. Nel secolo undecimo, poco prima di uscire i figli di Tancredi d' Altavilla per l'Italia, Guglielmo soprannominato il conquistatore era pervenuto alla conquista dell' Inghilterra. E Guglielmo non fece meno dal suo predecessore Raoul per introdurre nel nuovo regno il sistema dei feudi. « Imitò (scrive Basnage ove sopra) l'esempio di Raoul dopo la conquista dell'Inghilterra. Ai Normanni che lo aveau seguito egli distribuì le contée e le più grandi signorie in pura proprietà. La verità di ciò si deduce dacchè molti dei loro discendenti ancora le posseggono. Duchesne nella sua appendice alla storia di Normandia ha aggiunto un catalogo fatto all'epoca di Guglielmo, ed estratto dalla cancelleria della Torre di Londra, il quale contiene i nomi dei gentiluomini normanni e i nomi delle contée e terre che furono loro date. »

presentasse l'occasione. Di qui l'origine dei feudi e del sistema feudale in Sicilia, che s'andò mano mano perpetuando colla concessione di nuovi feudi, o colla riconcessione degli stessi a nuovi militari dopo d'essere morti o decaduti i primi (7).

II. Quest'origine dei feudi riconosciuta nella conquista dei Normanni è uno di quei punti storici che non van soggetti a dubbio. I diplomi, i monumenti, gli scritti, le storie di ogni sorta, tutto contribuisce ad assicurarlo (8). Ciò non ostante però non son mancati dei pubblicisti, che per vedere sempre oltre di quello che è nelle loro idee, han voluto ripetere l'origine dei feudi sin da un' epoca anteriore.

Il messinese Pietro De Gregorio celebre giureconsulto e feudista del secolo decimosesto (9) si dà a spacciare colla più gran sicurezza, che sul principio del secolo nono essendosi recato in Sicilia Maniace nipote di Emmanuele im-

(7) La caducità per inadempimento degli obblighi feudali o la morte quando i feudi erano concessi per la sola vita del feudatario, come fu nei primi tempi, davano luogo a che il sovrano potesse riconcedere i feudi ricaduti. Noi parleremo di questi casi di ricadimento in progresso dell'opera cap. 10.

(8) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, capitolo 2.

(9) Il nome di Pietro De Gregorio in Sicilia suona un merito eminente. La sua patria fu Messina. Fiorì nella prima metà del secolo decimosesto. Occupando in tanti e varii anni la carica di giudice della Corte Straticoziale di Messina seppe così ben distinguersi che guadagnò la stima del governo tanto sotto re Ferdinando II che sotto l'imperator Carlo V. Fu perciò Vice-protonotaro del regno e indi Vicario generale di Sicilia. La sua patria riconoscente nel 1516 l'onorò della commissione di oratore a Carlo V in Bruxelles ove egli il 15 di dicembre in pieno consiglio rappresentò una orazione conservata poi nell'archivio della città di Messina. Le opere di questo scrittore, tra le quali quella *De Concessione feudi*, vennero così stimate daperfatto che se ne trovano edizioni più straniere che patrie. Vedi Mongitore Bibliotheca sicula V.° *Petrus De Gregorio*.

Digitized by Google

perator di Costantinopoli a governar questa provincia dell'impero, che poi usurpò per se, vi costituì feudi, baronìe e contadi, e distribuendo tanti beneficii in suo nome introdusse nell'isola il sistema feudale. Scrive quest'autore in dimostrazione del suo assunto aver trovato ciò nelle cronache e negli antichi documenti (10).

Ma per quanto sia venerabile il nome di questo scrittore, altrettanto riesce spregevole questa strana erudizione. Le cronache e gli antichi documenti, cui intende accennare quel feudista, non sono certo contemporanee al fatto che egli attesta. Le memorie contemporanee non ne parlano. Le posteriori son piene di mendacii e di errori degni dell'epoca d'ignoranza in cui furono scritte (11). A queste memorie non v'ha risposta che il disprezzo nel quale le tenne il canonico Rosario Gregorio che volle chiamarle *racconti favolosi* (12).

(10) « Unde autem originem habuit constitutio et concessio feudorum in hoc Siciliae regno, reperio in cronicis et antiquis documentis, quod olim in anno D. I. 822 Monachins nepos Emmanuelis Imperatoris Costantinopolitani uti Vicarius ejus ab eo transmissus fuit ad hoc Siciliae regnum gubernandum, qui cum ipsam Siciliam gubernaret, cupiditate dominandi eamdem Siciliam occupavit et eam sibi occupatam detinuit per annos quinque, qui ut siculorum procerum et universitatum animos sibi conciliaret, introduxit fenda in hoc regno, et constituit comites barones et feudatarios, quibus dedit in feudum territoria Siciliae quae prius erant ipsius Curiae et ad jus decimae fructuum animalium et terragiorum antea concedebantur, et deinde mortuo eodem Monachio, eadem territoria in feudum concessa remanserunt sub dominio Musac Maurorum regis, cui Michael filius ejusdem Monachii, mortuo patre, Siciliam subjecit, sub quibus Mauris eadem Sicilia remansit per annos circiter ducentum triginta usque quo Rogerius etc. » Petrus De Gregorio *De Concessione feudi* p. 1, quaest. 1, num. 12, 13 e 14.

(11) Gregorio Bibliotb. Aragon. tom. 2, pag. 113.

(12) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 42. Il canonico Rosario Gregorio nato sulla metà del secolo de-

L'opinione però di Pietro Gregorio, abbenchè sì sfornita di appoggio, non lascia di esser divisa da qualche scrittore posteriore (13) e precisamente da un tal Dragonetti (14) nel secolo decimottavo. Quest'autore rese anche più forte l'assunto del suo predecessore per una espressione rinvenuta nella storia Saraceno-sicula di Abulfeda, esistente nella famosa biblioteca dello Escuriale e pubblicata da G. B. Caruso nella sua *Biblioteca storica*. Ivi è scritto che nell'anno 947 il re Almansor diede all'emiro Alassan quest'isola in feudo: *Anno egirae 336 inchoato die 23 julii rex Almansur dedit insulam Siciliae in feudum Alassano filio Ali* (15). Ma noi non sappiamo quanto buon significato potrebbe avere questa parola *feudo* intrusa in questo solo passo della traduzione di Marco Dobelio, e che non si trova in nessun altro di Abulfeda, nè di qualunque altro scrittore contemporaneo. Il certo si è che la traduzione del Dobelio è stata criticata per molti errori che essa contiene: che quella pubblicata dal dottissimo Adler nel 1792 porta solamente

cimottavo e morto sul principio del decimonono ha dritto ad una forte riconoscenza per parte della storia siciliana. Basterebbero i suoi lavori sulla storia araba per dirsi d'aver portato un ramo di conoscenze tutto nuovo. Ma i suoi lavori di dritto pubblico non presentano meno novità di quegli altri, imperocchè nei suoi sette volumi delle *Considerazioni* rese il servizio di raccogliere, per la prima volta sotto una veduta, tanti diplomi, documenti, scritti e idee che formano un tesoro per chi vorrebbe perfezionar quello studio.

(13) Vedi Cumia Commentaria in cap. *Si aliquem* regis Jacobi, Praeludia num. 14.

(14) Il consigliere Giacinto Dragonetti napolitano sul finire del secolo decimottavo fu autore di un'opera intitolata: *Origine dei feudi dei regni di Napoli e Sicilia loro usi e leggi feudali relative alla prammatica dell'augusto Ferdinando IV, per la retta intelligenza del capitolo Volentes.* La gran dottrina spesa in quest'opera forma l'elogio dello autore. L'opinione di cui parliamo è spacciata nel capitolo 7, della parte prima num. 22.

(15) Ismaelis Abulfedae *Annales Moslemici* anno Egirae 336.

Digitized by Google

che Alassan fu eletto a governar la Sicilia: e che nella lingua araba, come ne assicura il nome autorevole del canonico Gregorio, non esiste parola che corrisponda a quella di *feudo* nel suo vero senso (16).

Pretende ricalcare ancora il suo assunto lo stesso Dragonetti (17) con un'altra illazione non meno vana della prima, tratta da un passo di Malaterra, ove, parlandosi del saraceno Beco signore di Castronovo, gli abitanti di quel castello son chiamati *suoi fedeli: suos fideles* (18). E siccome la fedeltà è uno degli obblighi feudali, così egli ne argomenta il sistema dei *feudi*. Ma se la fedeltà è uno degli obblighi feudali, non è certamente questo il tutto dei significati che quella parola può avere. La parola *fedeli*, se qualche volta si usa per vassalli feudali, nel suo vero senso significa *sudditi*, *aderenti*, *soggetti*, *governati* (19). Che mette dunque nella quistione una parola in un senso così ambiguo? Nulla. Ecco il tratto del Malaterra, dal quale non vi è nulla di preciso da scorgere: *Erat autem idem vir Bechus magnae superfluitatis et arrogans unde et ipsos suos*

(16) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 42. Vedi pure dello stesso autore *Rerum Arabicarum ampla collectio pag. 65 e seguenti* ove è tradotto l'*Abulfeda*.

(17) Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia part. 1, cap. 7, n. 23.

(18) Malaterra lib. 2, cap. 12. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pagina 209.

(19) « *Fideles* Interdum dicuntur qui in Principis *potestate ac ditione* sunt, qui vulgo *subjecti* appellantur. Gregor. Turon. lib. 10, cap. 3. Nos, piissime rex, *subjecti* atque *fideles* vobis gentique vestrae esse desideramus. *Interdum* vero specialiter dicuntur iidem qui *vassalli*, qui, feudo accepto, in patroni fide et clientela sunt: vicissimque suam et certi obsequii nomine fidem adstrinxerunt. Quare in cujus fide sunt et clientela liber feudi 1, tit. 14, § 3. Si ergo domino et fideli placuit ut paciscantur de filia etc. Et lib. 1, tit. 4, § 6. Tunc oportebit fidelem incrementi investituram probare Prat. » Così scrive il Kahl nel suo Lexicon juridicum tom. 1, pagina 629.

Digitized by Google

fideles *levitate sua interdum diversis contumeliis afficiens sibi infideliores reddebat* (20).

Son queste le due espressioni, anzi le due illusioni tratte una dalla storia d'Abulfeda e l'altra dalla storia di Malaterra, dalle quali si pretende dedurre che all'epoca saracena in Sicilia esisteva il sistema dei feudi. Ma è troppo risibile che con argomenti di tal fatta tirati da parolette che forse sbadatamente lo storico ed il traduttore intrusero nei loro scritti si voglia assicurare un punto storico di tanto rilievo. È vero che il Dragonetti a quei due argomenti aggiunge l'autorità del *Codice saraceno-siculo* tradotto da Vella, il quale parla di feudi all'epoca saracena come di un sistema già costituito (21): ma Vella fu dichiarato impostore e la sua traduzione una favola (22). Fu questa la

(20) Malaterra ubi supra lib. 2, cap. 12. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pag. 209.

(21) Vedi il Codice diplomatico di Sicilia sotto il governo degli arabi, pubblicato per opera e studio di Alfonso Airoldi arcivescovo di Eraclea, giudice dell'apostolica legazione e della regia monarchia del regno di Sicilia. Pal. nella reale stamperia 1789-1792, vol. VI in 4°.

(22) L'abate Giuseppe Vella d'origine maltese dopo aver formato dinanzi ai suoi contemporanei un tema di semplice curiosità, si presenta ai suoi posteri come un soggetto di conoscenza necessaria per la Storia letteraria di Sicilia del secolo decimottavo. L'abate Domenico Scinà, nel suo *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, ha consacrato quasi cento pagine sul racconto della impostura di Vella (tom. 3, pag. 296). Le famose opere date fuori da costui furon due. Il *codice diplomatico di Sicilia* stampato dal 1789 al 1792, e il *Consiglio d'Egitto* stampato al 1793 in un volume in foglio. Queste opere si supponevano tradotte da testi arabi, dei quali il primo esisteva nella Biblioteca del monastero di s. Martino, e fu a lui consegnato da monsignore Airoldi per la versione: il secondo diceva di essergli stato inviato in regalo da Marocco. Ma l'autore il meno che conosceva era la lingua araba. Ciò nonostante, per la penuria allora in Sicilia dei conoscitori della materia, egli ebbe tanta audacia e tanta sfrontatezza da fingersi e spacciarsi per un pro-

Digitized by Google

meritata pena dello scrittore dell'origine dei feudi che vidde mancare il più bel testimonio alla sua stolta asserzione. Del resto o con questo o senza di questo quel pazzo assunto, ripetiamo, non trova modo da dimostrarsi con quelle frivolezze di argomenti che si son messi finora avanti. Quello che si può ritener per certo coll'ajuto dei lumi sinora avuti è che i feudi vennero recati in Sicilia dai Normanni, e che questi furono i primi ad introdurre nella nostra isola il sistema feudale.

fondo arabista. Fu tradito però dalla sua ignoranza e dalla furberia allo stesso tempo. Nella sua ignoranza non seppe conservare i dati già conosciuti della storia araba, e si tirò addosso la perspicacia dei dotti. Nella sua furberia pretese farsi un merito appresso il governo e si lucitò d'incontro gli interessi di un gran numero di privati. Questo fu nel Consiglio d'Egitto ove supponendosi un carteggio tra il duca Roberto Guiscardo e i due Ruggieri conte e re, si parla di tante regalie riserbate sopra molini, fiumi, salti d'acqua, boschi, caccia e tante altre cose a danno dei possessori dei feudi, ciò che per prima gli attirò la benivoglienza del governo nell'avergli scoperto un tesoro nascosto dentro la feudalità, e nello stesso tempo l'odio dei feudatarii che si videro sul punto di perdere non poche lor proprietà col mezzo di una vecchia scrittura venuta fuori dopo tanti secoli. Se il Vella però potè illudere l'appassionato Mr. Airoldi che s'inebriò del piacere di veder arricchire la letteratura siciliana, non giunse ad abbacinare il sagacissimo canonico Gregorio il quale per lo zelo di scoprir la verità si diede, abbenchè provetto, allo studio della lingua araba e vi divenne dotto. In Sicilia dunque l'opinione del Vella fu divisa. Divisa fu anche fra i dotti d'Europa i quali furono interessati nella scoperta di siffatti documenti, ed è meraviglia come il celebre Tychsen abbia parteggiato per il Vella. Intanto il tempo veniva a maturare il fatto. I punti d'inverosimiglianza elevati dai contradditori giunsero se non a convincere almeno a penetrare Mr. Airoldi e il governo. Furono chiamati esami e perizie. Il professore Hager di Vienna manifestò una opinione simile a quella del Gregorio. Intanto Vella ebbe l'arte, finchè potè, di non far vedere gli originali tanto del Codice Martiniano che del Consiglio d'Egitto, entrambi in suo potere. Ma finalmente il governo insistè nella scoperta della verità, e Vella sottoposto

III. Qui sorge una quistione tra i pubblicisti, quella di sapere se le prime concessioni di *feudi* contemporanee o posteriori alla conquista furon fatte per sola munificenza e generosità del conte Ruggiero, o pure ebbero luogo a titolo d'una ricompensa che il conquistatore fu obbligato di fare ai capi del suo esercito per mezzo del quale avea superato tanti pericoli ed era pervenuto al buon esito della sua impresa. Il celebre Carlo Napoli (23), uomo di alti meriti, profondo giureconsulto e dottissimo sulla storia di Si-

ad una processura fu trovato impostore. In quanto al *Consiglio di Egitto* confessò che era stato da lui inventato. In quanto al *Codice arabo* si sostenne. Ma questo codice fu trovato tutto interpolato di segni e di punti, non ad altro tendenti che a non farlo più comprendere ad altri. Questa fu una sagacità per non dare a scorgere quanto era lontano il testo dalla traduzione. Il Vella dunque fu dichiarato impostore e condannato a quindici anni di reclusione, ebbe confiscati tutti i beni colla sola deduzione degli alimenti. Ecco la sentenza: « Die 29 augusti 14 Ind. 1796 — Jesus — Facta relatione in causis fiscalibus stante supplicatione adhaesionis quae cum visa nostra suatur: Asserti Codices, nempe *Martinianus* cum supplementis suis ac *Normannus*, de quibus agitur declarentur falsi et commentitii, et iste rev. de Vella declaretur impostor, et detrudatur in castro E. S. beneviso quindecim annis. Beneficium Divi Pancratii, pensio, aliaque ejus bona fisco addicantur, deductis alimentis unciarum 36 annualium, donec quantum regii aeris in sumptum restauratur. » In virtù di questa sentenza l'impostore fu rinchiuso nel castello di Palermo. Al 1799 domandò grazia al re, ed il re si compiacque di commutargli il castello per una sua casina a Mezzomorreale. Nel 1803 gli furono restituiti i beni. Finalmente nel 1814 morì in età di 65 anni.

(23) La memoria di Carlo Napoli rimarrà perpetua nel foro di Sicilia. Invitato egli a scrivere un'allegazione a favore del principe del Cassaro contro la comune di Sortino, che voleva ridursi a Demanio, egli pubblicò la *Concordia dei dritti baronali e demaniali*. In quest'opera di un grosso volume in foglio, sostenendo egli i dritti del suo cliente, svolse così dottamente tutte le conoscenze di dritto e di storia attinenti alla materia, che raccolse di se universalmente la più lusinghiera opinione, coronata poi dalla decisione favorevole del Tri-

Digitized by Google

cilia, nella sua *Concordia fra i dritti demaniali e baronali*, sostiene che gli individui cui il conte Ruggiero concesse dei feudi per averlo ajutato nella conquista, non furono dei soldati stipendiati dal suo tesoro, ma commilitoni compagni di guerra e di fortuna che militarono a proprie spese sotto le sue bandiere, imperocchè la povertà del conquistatore prima di recare a fine la sua impresa era tale che non poteva stipendiare quell'esercito. Questo punto di fatto è corredato della testimonianza della storia contemporanea (24). Sostiene in secondo luogo che quando l'esercito di un conquistatore è composto, non di soldati mercenari, ma di commilitoni senza stipendio, che militano a proprie spese, allora essi hanno dritto ad aver parte nel frutto della vittoria. Quest' altro punto corredato dalle autorità di tutti i giureconsulti pubblicisti e scrittori di dritto delle genti (25).

bunale del real Patrimonio. I baroni del regno di Sicilia furono così grati al Napoli dell'energia colla quale, difendendo il principe del Cassaro, avea difeso i dritti di tutti, che in segno di riconoscenza gli levarono una statua di marmo dentro il palazzo senatorio di Palermo. E tanto fu l'amor proprio in cui egli venne a montare, che fece scrivere a caratteri cubitali sul portico di una sua casina di campagna sita in Palermo a Mezzomorreale queste parole: *De patria deque tota Sicilia Carolus de Neapoli patritius benemerentissimus.* A lungo andare, quando le quistioni fiscali che avea agitato il Napoli vennero sovranamente decise, la sua statua del palazzo senatorio fu abbattuta.

(24) Vedi Concordia fra i dritti demaniali e baronali cap. 3.

(25) Vedi Concordia fra i dritti demaniali e baronali ibidem capitolo 3. « Et hinc receptam, ut sua faciant, quae capiunt, aut socii, aut subditi, qui sine stipendio et *suo sumptu, suoque periculo bellum gerunt.* » Vitriarii Instit. de Jure natur. et gentium lib. 3, cap. 6, § 11. « Neque vero haec juris translatio, quae lege aut consensu fit, semper mera donatio est, sed interdum contractus, interdum aut solutio ejus quod debetur, aut remuneratio ob damna, quae quis passus est, aut ob id quod ipse bello impendit, *sive sumptu sive opera, ut cum socii aut subditi nullo stipendio militant, aut non tali quod operae respondeat.* Nam ex his causis praedam, aut omnem aut ejus partem concedi solitam videmus. » Grotius de Jure belli ac pacis l. 3, c. 6, § 22, n. 2.

Digitized by Google

Da queste due proposizioni deduce la conseguenza che la concessione dei feudi fu una ricompensa che il conte Ruggiero diede a coloro i quali per aver militato senza soldo e a proprie spese sotto le sue bandiere, avean dritto di partecipare al frutto della vittoria. Indi l'autore passa a corredare dei passi analoghi degli storici contemporanei queste idee di dritto e di ricompensa.

A quell'assunto si fe' contradditore il Dragonetti nella sua memoria sulla *Origine dei feudi*. E non fidandosi forse di contrastare la proposizione di dritto delle genti, cioè che quando si fa la guerra coi commilitoni, questi debbono partecipare ai frutti della vittoria, diede la sua presa alla proposizione di fatto, e volle sostenere che il conte Ruggiero non era un povero, come piacque al Napoli di descriverlo (26); che quindi poteva egli benissimo stipendiare quell'esercito col quale conquistò la Sicilia; e che perciò le concessioni dei feudi furono l'effetto della sua semplice e nuda munificenza e generosità senza che quei guerrieri vi avessero potuto aver dritto.

Fin qui abbiamo esposto la quistione animata fra questi due scrittori. Per il resto ci contentiamo di rinviare alle loro opere. Solo ci permettiamo di esprimere il nostro risentimento in ciò che il Dragonetti avendo scritto dopo la morte di Carlo Napoli, si fa lecito di trattarlo con espressioni del tutto indecorose e di accusarlo d'aver mutilato i passi storici da lui prodotti in prova della impossibilità di Ruggiero a stipendiare un esercito, mentre era egli che ne sopprimeva tali e così apertamente da scandalizzare chi ne farebbe il confronto.

Ecco quel che scrive della povertà del conte Ruggiero, prima di far la conquista di Sicilia, il suo storico Malaterra per ordine espresso dallo stesso Conte, acciocchè fosse a

(26) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 8.

Digitized by Google

tutti noto da quanta miseria egli seppe elevarsi. « Plurimum penuriarum passus est, sed latrocinio armigerum suorum in multis substentabatur, quod quidem ad ejus ignominiam non dicimus, sed ipso ita praecipiente, adhuc viliora et reprehensibiliora de ipso scripturi sumus, ut pluribus patescat, quam laboriose et cum quanta angustia a profunda paupertate ad summum culmen divitiarum vel honoris attingerit. Habebat si quidem armigerum quemdam Blettiva nomine, coram quo nil tuebatur ad quod furandum intendebat. Hic ipse penuriosus adhuc juvenis postmodum ditissimus futurus Comes, cum esset cupiens quosdam equos, quos apud Melpham in ejusdem domo viderat, ad haec persuasit, ut secum vadens, nocturno furtu abstractos abduceret (27). » L'istesso Malaterra rapporta una celebre preda fatta dal Conte con otto dei suoi compagni in danno di certi mercanti amalfitani. « At dum illos, quos praedari miserat, apud Scaleam praestolatur, Berver quidam a Melfa veniens nuntiat malfitanos negotiatores a Malfa versus Melfam, haud procul castro transire. Quo audito non minimum gavisus equum insiliens gisenualdum et carbonariam cum octo tantum militibus mercatoribus occurrit: captosque Scaleam deduxit, omniaque quae secum habebant diripiens, ipsos etiam redimere fecit. Hac pecunia roboratus largus distributor centum sibi milites alligavit (28). »

Era tale la povertà di Ruggiero prima d' imprendere la conquista della Sicilia, e ciascun può imaginare come era ben difficile che si fosse determinato a stipendiar quei compagni di guerra che gli offrirono e diedero il loro braccio. Nè la di lui condizione migliorò mai in sul principio della stessa conquista. Malaterra ci riferisce anche

(27) Malaterra lib. 1, cap. 25. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pagina 171.

(28) Malaterra ubi supra cap. 26. Caruso ibidem.

Digitized by Google

lo stato dei penosi bisogni in cui egli si trovava anche in quella epoca. « Nam cum diu taliter impugnando, nunc autem seipsos defendendo, jugi incursione detenti, dum per diversa loca praedando, victum quaerere, ut soliti erant, impediuntur famis angustia, et assidui certaminis et vigiliarum aestu, quae minime sibi pariter conveniunt, per plurimum deficiebant. In tantum enim quisque sibimet intentus erat, ut etiam ipse Comes vix aliquem haberet, qui sibi cibum, excepta uxore et armigeris appararet. Nam cum infra urbem nec extra predatum iret, jugi defensione interim detinerentur, extra autem omnium oculi ad hoc intenderent, ut si cum paucis latrocinari tentaret, deprehenderentur, quodvis horum agere imminens periculum dehortabatur. Unde et tanta penuria inter eos fuit, ut neque rapere, neque gratia largiente alter ab altero impetrare vel mutuo aliquid accipere possent: omnibus poene ab ipso Comite usque ad ultimum clientem aequo pendere indigentibus. Vestium etiam tanta penuria illis erat ut inter Comitem et Comitissam non nisi unam capam habentes, alternative, pro ut unicuique major necessitas incumbebat, ea utebantur. Greci vero et Saraceni..... Nostri autem quamvis tanta penuria affecti famis et laboris, vigiliarumque aestu inter seipsos flebiliores anhelarent, viriles animo, alter alteri flebilitatem suam, ne ad invicem dehortarentur, occultantes, quadam hilaritate, vultu et verbis simulare tentabant. Sed juvencula Comitissa sitim quidem aqua extinguebat: fames vero non nisi lacrymis et somno aliquid unde non habens, refrenare sciebat etc. (29). »

Questo scrive Malaterra nella sua storia contemporanea al conquistatore. Or se Ruggiero avesse avuto un tesoro da spendere, avrebbe certamente lasciato la sua sposa in Ca-

(29) Malaterra lib. 2, cap. 29. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pagina 188.

Digitized by Google

labria e non l'avrebbe esposto ai disastri della guerra in un paese nemico. Se poi avesse voluto recarla in Sicilia per esserle vicino, avrebbe dovuto provvederla di tutto il bisognevole e non farle soffrire la fame ed il freddo. Ma tanto è vero che Ruggiero in quell' epoca era vittima di continuati bisogni. Basti per ultimo il sapere che egli non potè costituir dotario alla Contessa sua moglie, della qual cosa ei n' era abbastanza crucciato.

Questo si legge similmente nel Malaterra: « Castrum itaque nullum in sua, a fratris potestate, excepto solo Melito, habens, a fratre, ut quod sibi promiserat, quando ab Scalea ab ipso invitatus ad invicem reconciliati sunt, medietatem videlicet totius Calabriae impartiatur, *maxime quia juvenculam uxorem utpote puellam, tam praeclaris ortam natalibus decenter dotare volebat, requirit* (30). » È dunque una freddura del Dragonetti lo scrivere che Napoli colla sua eloquenza esagerando la pretesa miseria di Ruggiero giunse a dire che questi non avea come assicurare il dotario e la dote della sua consorte. Napoli non era scrittore da inventare un fatto che asseriva come storico: ne basti per prova la testimonianza d' un contemporaneo e del celebratore delle gesta di Ruggiero. È dunque una freddura, ripetiamo dopo tante irrefragabili autorità, il sentire da Dragonetti che fu un tratto di sfrenata eloquenza il voler provare con tante monche ed affettate narrative la pretesa miseria del Conte (31). Le narrative del Napoli non son monche, non sono affettate, sono al contrario intiere e troppo semplici.

È vero che il Dragonetti per dimostrare inverosimile lo assunto del Napoli s' industria di provare che la guerra di Sicilia fu fatta da Ruggiero coll'ajuto del di lui fratello Ro-

(30) Malaterra lib. 2, cap. 21. Caruso Biblioth. histor. pag. 183.
(31) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 8.

Digitized by Google

berto, anzi talvolta dice nella sua opera da Roberto solo: e che essendo Roberto ricco possessore di tanti stati in Calabria ed in Puglia, non è credibile che non avesse stipendiato l'esercito coll'ajuto del quale dovea venire a capo della conquista. È vero che poi prosiegue dicendo in prova di ciò, che Roberto venuto la prima volta in Italia esternò al Papa i suoi pensieri sulla Sicilia. È vero che poi aggiunge che Roberto lasciò in Sicilia Ruggiero soltanto per governarla, cosa evidentemente contraria al fatto: e che nel corso della conquista ebbe egli, Roberto, a costringere di andare alla guerra i conti di Trani e di Conversano, caso a cui non avrebbe dovuto venire se fosse stato vero che i commilitoni facevano la guerra a spron battuto (32). Ma questi sembrano degli argomenti in aperta opposizione col fatto. Se i conti di Trani e di Conversano per andare alla guerra ebbero bisogno d'esservi costretti, ciò fu perchè vi erano obbligati come già feudatarii di Roberto, e non erano fra quelli ch'eransi associati a Ruggiero (33). Che Roberto avesse lasciato in Sicilia Ruggiero soltanto per governarla è una favola senza fondamento, perchè egli se n'era reso signore nel nome proprio, e il dominio di Roberto si limitava allora alla sola città di Palermo (34). Che Roberto abbia espresso al Papa suoi pensieri sulla Sicilia non influisce sulla quistione del fatto. Che finalmente Roberto avesse ajutato Ruggiero nella conquista non è vero che sino ad un certo punto.

Bisogna sapere che, quantunque Roberto fosse stato un ricco possessore di stati, pure non fu mai col di lui fra-

(32) Dragonetti ibidem.

(33) Questa verità è confessata dallo stesso Dragonetti ibidem numero 62, ove dice, che i due Conti doveano a Roberto il servizio militare come suoi feudatarii.

(34) Malaterra lib. 2, cap. 45. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pagina 201. Vedi pure Inveges Palermo nobile pag. 81.

Digitized by Google

tello nè generoso nè giusto. La prima prova di valore che diede Ruggiero al di lui fratello quando venne a trovarlo in Italia, non gli fu ricompensata che con un solo cavallo (35). Ed ei fu così crucciato di tanta ingratitudine e di non aver potuto rimunerare i compagni che l'aveano assistito, quanto se ne dichiarò offeso, gli scambiò alcune parole di risentimento, sciolse la sua alleanza, e abbandonando gli stati di Roberto passò al castello di Scalea, già statogli donato dall'altro fratello Guglielmo tempo prima. Ivi non potendo vivere colla sua proprietà, si affidò al suo coraggio ed alla sua forza (36). Intanto per vendicarsi di Roberto gli mosse aspra guerra in tutti i suoi dominii, e gli fe' tante ostilità che lo costrinse non solo a sospendere le sue conquiste in Calabria, ma quasi a perdere ciò che avea acquistato nella Puglia (37). A questo punto Roberto procurò una pace col fratello, e convenuta una nuova alleanza gli promise la metà delle conquiste che si fareb-

(35) « Curriculo itaque mentium duorum fratris servitium studiose perageus, cum ab ipso, nil inter se, et omnes suos, causa remunerationis, uno tantum equo excepto, accepisset, quamvis non legerat, tamen quasi naturaliter sciens illud Sallustianum proverbium: frustra niti, et ad extremum nil, nisi odium fatigando quaerere, jam demum extrema dementia est, et quod bene servienti fortuna necessaria est, sibi vero eam minus favere, cum fratre plurimum verbis altercatus, foedere quod inter se ad tempus habebant, reddito, Scaleam reversus est: statimque in eodem vespere apud Castrum, quod Narencium dicitur, milites suos super Guiscardum praedatum mittens, provinciam spoliavit. » Malaterra lib. 1, cap. 26. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pag. 171.

(36) Malaterra nella nota precedente ed in seguito.

(37) « Hac pecunia roboratus (Rogerius) largus distributor centum sibi milites allegavit: quibus totam Apuliam crebris et diversis incursionibus lacerans, Guiscardum in tantum sollicitum reddebat, ut adquirendae Calabriae oblitus, jam quod acquisierat poene amitteret. » Malaterra ibidem. Caruso ibidem pag. 172.

Digitized by Google

bero in Calabria (38). Ma la Calabria fu conquistata coll'aiuto di Ruggiero ed ei non ne ebbe che il solo castello di Mileto in contea (39). A quest'epoca osservando che non avea nulla a sperare dal fratello, concepì il disegno della impresa di Sicilia (40). Ed invitando alla conquista alquanti guerrieri, altri suoi parenti, altri amici, colla intelligenza del saraceno Becumeno e con pochi soldati eseguì un primo sbarco in Messina (41). Da Messina passò in Milazzo: da Milazzo s'introdusse nell'isola sino a Troina, ove fece quartier generale (42). In Troina ebbe notizia che si era conchiuso il suo matrimonio con Giuditta figlia del conte di Normandia: corse perciò in Mileto a sposarla, e tornò in Sicilia colla sposa (43). Ma questo suo matrimonio fu nuova causa di dissensione fra Roberto e lui, il quale sentendo allora più che mai

(38) « Quod cum Guiscardo nuntiatum fuisset, videns se versus in Calabriam perdere, et Apuliam totam turbari, fratrem per legatos accersiens pacem cum eo fecit; concedens ei medietatem Calabriae a jugo montis Intefoli, montis Scyllatii, quod acquisitum erat vel usque Rhegium essent acquisituri. » Malaterra lib. 1, cap. 29. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, p. 173.

(39) « Castrum itaque nullum in sua, a fratris potestate, excepto solo *Melito*, habens a fratre, ut quod sibi promiserat, quando ab Scalea ab ipso invitatus ad invicem reconciliati sunt, medietatem videlicet totius Calabriae impertiatur, maxime quia juvenculam uxorem exinde, utpote puellam, tam praeclaris ortam natalibus, decenter dotare volebat, requirit. » Malaterra lib. 2, cap. 21. Carus. Bibl. hist. tom. 1, p. 183.

(40) Malaterra lib. 2, cap. 1, 2, 3 e seg. Caruso Bibl. histor. t. 1, pag. 178, 179 e seg. Che all'epoca in cui Ruggiero concepì il disegno della conquista di Sicilia non aveva avuto dal fratello che il solo castello di Mileto, si scorge dacchè lo stesso storico Malaterra ricorda questo fatto quando già Ruggiero si trovava introdotto sino a Troina. Vedi la nota precedente.

(41) Malaterra lib. 2, cap. 4. Caruso Bibl. histor. tom. 1, p. 179.

(42) Malaterra lib. 2, cap. 18, 19 e 20. Carus. Bibl. hist. t. 1, p. 183

(43) Malaterra ibidem.

Digitized by Google

il bisogno d'una proprietà per costituire un conveniente dotario alla moglie domandò al fratello la metà della Calabria che gli avea promesso e non gli avea dato (44). Qui si animò una guerra tra i due fratelli. Roberto fu fatto prigioniero e dopo varie vicende fu convenuta pace mercè la promessa di tutto ciò che era dovuto (45). Dopo la pace Ruggiero ritornò in Troina ove proseguì la sua conquista quasi sino alla capitale, e Robertò continuò le sue imprese in Calabria (46). Ma avendo saputo che il di lui fratello in Sicilia avea avuto dei disastri si deliberò finalmente ad

(44) Malaterra lib. 2, cap. 21. Carus. Bibl. histor. tom. 1, p. 183.

(45) « Talibus verbis faventibus sibi sapientioribus urbis, ignobile vulgus tumultu sedato, Ducem *in captione*, donec quid de ipso faciendum sit, consilium capiunt, ponunt. Exercitus itaque Ducis, qui extra portam tentoria fixerat, audito Ducem tali infortunio in captione detrusum, undique turbati, dum quid faciendum sit, dubitantes inter se disputabant, tandem meliori consilio accepto per legatos comiti rei eventum intimare accelerant. » Malaterra lib. 2, cap. 24 e 25. Indi lo stesso autore al cap. 27 prosiegue: « Dux igitur et Comes sese mutuo cospicientes, ut quondam Joseph Beniamin inviso praedulcedine in aspero, in prosperum cedentis fortunae in lacbrymas prorumpentes, mutuis amplexibus fruuntur. Dux Comiti, quae promiserat, se amodo non retenturum promittit. Comes Ducem usque s. Martinum prosecutus, inde Melitum vadit. » Malaterra ibid. c. 27. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pag. 186 e 187.

(46) Dux vero Robertus cum in Apulia esset, sciens fratrem suum apud Siciliam multiplici incursione ab hostibus lacessiri, plurimo exercitu ab Apulia et Calabria congregato, noleus expers esse quaestus, laboris etiam particeps fieri, versus Siciliam intendit. Comes vero fratrem adventare audiens, cum gaudio magno, festinus illi apud Cusentum Calabriae urbem occurrit. Sicque progredientes anno dominicae incarnationis 1064 cum quingentis tantummodo militibus apud pharum mare transmeantes, tota Sicilia, nullo adversus eos aliquid praesumente impune peragrata, Panormum usque perveniunt; atque in monte, qui postea Tarantinus, ab abundantia tarantarum, a quibus ibidem exercitus eorum plurimum vexatus est, jubente Duce, quem postea poenitnit, tentoria fixa sunt. » Malaterra lib. 2, cap. 36. Caruso Bibl. hist. tom. 1, pag. 194.

Digitized by Google

ajutarlo, e lo associò nella presa di Palermo, mentre Serlone e gli altri compagni di Ruggiero vincevano Cerami, Castrogiovanni e tutte le altre città vicine (47).

Ora se Roberto ebbe tante e tali dissenzioni col fratello che non si determinò ad ajutarlo se non quando già aveva spinto a buon punto le sue imprese, come si può argomentare con quel lavoro di fatti inventati che la conquista si fece per nome e parte di Roberto? Se Ruggiero avesse avuto dei guerrieri stipendiati dal suo tesoro o da quello del fratello, non avrebbe certamente lor concesso dei feudi a titolo di *ricompensa* come coloro dal *valore dei quali* riconosceva tanto bene, ma li avrebbe beneficiati a solo titolo di generosità. Ecco come scrive Malaterra: « Militibus itaque suis *quorum auxilio* tanti honoris culmen adeptus fuerat arcessitis, *gratias* cum omni *mansuetudine* referens, quibusdam terris et largis possessionibus, quibusdam vero aliis diversis praemiis laboris sui sudores *recompensat* (48). » Se Ruggiero avesse creduto che i suoi guerrieri non avean dritto alla conquista, non avrebbe gridato nel forte degli assalti, che la fortuna offriva loro una preda desiderata per compenso alle loro fatiche, che quella preda era lor concessa da Dio, e che se l'avrebbero divisa in comune con esso ed all'*apostolica*, secondo i bisogni di ciascuno. Ecco come scrive lo stesso storico: « Eja inquit nobilium predecessorum nobilitas *fortuna* vobis *favens praedam*, quam *longius disposueratis quaerere, labori vestro parcens*, ultro vobis *obviam*, ne plus in conficiendo itinere *fatigemini adducit*. Ecce praeda *a Deo vobis concessa*. Auferte iis qui ea indigni sunt. *Utamur ea dividentes apostolico more prout cuique opus est* (49). »

(47) Vedi la nota precedente. Vedi pure lo stesso Malaterra lib. 2, cap. 32 e seg. Carus. Bibl. histor. tom. 1, pag. 190 e seg.

(48) Malaterra lib. 4, cap. 15. Caruso Bibl. hist. tom. 1, p. 235.

(49) Malaterra lib. 2, cap. 41, Caruso Bibl. hist. tom. 1, p. 197.

Digitized by Google

Ed a tal proposito è una puerilità di Dragonetti oltremodo risibile il dire che il nostro Napoli *dovea riflettere che quei valorosissimi campioni se tanto erano benemeriti della Sicilia non meritavano d'essere oltraggiati con tante affettate e monche narrative le quali per altro ben comprendere egli potea che tutte in di lui vitupero ridondate sarebbero*. Il vitupero sa Dio di chi è: non è certo del Napoli. L'aver detto questo illustre pubblicista che Ruggiero prima di insignorirsi della Sicilia era così povero da non poter far la guerra a proprie spese, non fa che accrescer gloria a quell'eroe, che seppe colle sue virtù e coi suoi meriti elevarsi tant'alto, come scrissero Caruso (50), e Carlo Napoli: e quell'eroe fu così persuaso di questa verità che ordinò espressamente al suo storico Malaterra di scrivere la di lui miseria (51), onde far meglio risultare

(50) « Tale fu il fine della vittoria e prosperità e vita del gran Ruggiero. Non dovette egli che al suo merito ed al suo valore l'avere dal grado di semplice cavaliero sublimatosi a quello di principe sovrano, e dei più temuti e dei più rispettati d'Europa, essendo nata dalla adulazione del scrittori dei più bassi tempi la favolosa genealogia che fa discendere Tancredi d'Altavilla dal tronco istesso dei Duchi di Normandia, del che non fanno motto alcuno i contemporanei, anzi apertamente il contrario asseriscono non solo i loro nemici, ma gli stessi lor parziali. Ed invero oltrechè non poteano eglino tradire una verità a tutti nota, l'asserire il contrario piuttosto che accrescere era un offuscare la gloria di quegli eroi, che anche senza l'appoggio, e l'autorità di una nascita eminente e sovrana, seppero col solo mezzo della loro virtù e di un merito straordinario, di cui furono dotati, acquistarsi non solo miglior fortuna di quella in cui nacquero, ma immensa ricchezza ed amplissimi principati. » Così scrive il Caruso nelle sue *Memorie storiche della Sicilia* parte 2, lib. 1, p. 60.

(51) « Quod quidem ad ejus ignominiam non dicimus; sed ipso ita praecipiente adhuc viliora et reprehensibiliora de ipso scripturi sumus, ut pluribus patescat quam laboriose, et cum quanta angustia, a profunda paupertate, ad summum culmen divitiarum vel honoris attingerit. » Malaterra lib. 1, cap. 25. Caruso Bibl. hist. t. 1, pag. 171.

la sua gloria: anzi non contento di ciò, ne perpetuava la memoria egli stesso in un diploma dell'anno 1091 che si conserva tuttora nei nostri archivii. Ivi si legge: « Ego (Rogerius) cum exercitibus militum meorum fortiter laboravi ad hoc opus Dei perficiendum videlicet, ad acquirendam terram Siciliae ad Dei opus, patiendo diversa pericula in terra et in mari et immensam famem et nimiam sitim ad invicem: numerus autem illorum meorum militum, qui in acquisitione terrae Siciliae mortui sunt, soli Deo et Sanctis ejus cognitus est, mihi vero cum omnibus aliis hominibus incognitus (52). » Se dunque fu volontà dichiarata di Ruggiero che fosse a tutti noto in futuro lo stato dei suoi bisogni anteriori alla conquista, non solo è lecito a qualunque scrittore tenerne conto, ma è pure un obbligo, se si vuol fare risultare la sua gloria, di celebrarlo, poichè l'essersi prodotto quest'eroe per mezzo del proprio valore da una nullità, è assai più d'aver potuto ereditare tanta potenza dagli avi suoi. È dunque, noi ripetiamo, una puerilità il volere ascrivere a delitto il cenno sulla povertà di Ruggiero, una puerilità che tradisce al suo autore il merito di esser venuto a capo del suo assunto.

Che se egli avesse voluto dimostrare che i feudatarii non furon mai condomini del conte Ruggiero, ciò che era il suo scopo finale, poteva senza bisogno di negare un fatto di tanta evidenza, pervenirvi direttamente provando che i feudatarii furono sempre i sudditi e non i condomini di Ruggiero, e che tali furono i feudatarii dei tanti conquistatori stranieri i quali ebbero un'origine perfettamente simile a quella dei nostri. Con questo mezzo sarebbe riuscito certo più facilmente e più onorevolmente nella sua impresa. Del resto tal quistione, dopo abolita la feudalità, non interessa

(52) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notit. Ecclesiae Catanensis anno 1091, tom. 1, pag. 521.

se non come storia che non può nè nuocere nè giovare a nessuno di quelli che vi furono un tempo interessati. Noi crediamo quindi che per quanto riguarda la storia ne abbiam detto troppo, e quindi conchiudiamo.

L'origine dei *feudi* si dee ripetere dunque dalla prima distribuzione di terre e di castella che fece il conte Ruggiero a quei prodi che gli erano stati compagni nella conquista: distribuzione e concessione che egli fece a titolo feudale ad esempio di quel che avea fatto il suo antecessore Raoul in Francia, quando i Normanni vi conquistarono la Neustria, ad esempio di quel che avea fatto il suo compatriotta Guglielmo il conquistatore in Inghilterra, e ad esempio di quel che si facea contemporaneamente in Italia.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO III.

PROGRESSO DEI FEUDI.

I. Il conte Ruggiero concede feudi ai suoi commilitoni, alle chiese ed ai membri della sua famiglia — II. Questi feudatarii fondano vassallaggi ed introducono i suffeudi — III. I feudi si moltiplicano di tempo in tempo — IV. Regine feudatarie — V. Infanti reali feudatarii — VI. Nuove e numerose concessioni di feudi — VII. Quadro di grandi feudatarii del regno — VIII. Sono infeudati palazzi — IX. Saline — X. Tonnare — XI. Rendite, decime, proventi — XII. Ufficii.

I. Ma se il sistema dei feudi nasceva allora in Sicilia colla conquista di Ruggiero, era nondimeno pur troppo adulto in Europa e precisamente nell' Italia. Furon perciò nella nostra isola veduti ben presto in tal rincontro quei progressi che altrove avea dovuto maturare il corso di secoli.

Il primo passo che diedero i *feudi* in Sicilia fu quello della di loro generalizzazione. Il conquistatore stesso che avea tante terre distribuito ai suoi compagni di guerra, non avea finito di ricompensare il merito che cominciava ad arricchir le chiese : e non avea cominciato ad arricchir le chiese che provvedeva di convenienti patrimonii i membri della sua famiglia. Indi furon vedute concessioni di feudi non solo a personaggi distinti nell'aringo militare, ma ancora a

Digitized by Google

chiese, vescovi, abati, monasteri e prelati d'ogni sorta (1): indi furon vedute concessioni di feudi a tutta sorta di congiunti della casa del Conte. Nel 1086 l'Arcivescovo di Palermo ebbe in feudo il casale di Gallo: nel 1093 il vescovo di Girgenti ebbe il casale di Cathal con cento villani: nello stesso anno il vescovo di Mazzara ebbe il casale di Bizir con altrettanti villani: nel 1096 furon conceduti all'Arcivescovo di Messina il castello di Alcarìa ed il casale di Rahalbur colle loro pertinenze e tenimenti, abitati allora da soli saraceni: ai monasteri di Mandanici, di Gala e di Agrilla furono conceduti i territorii dei quali portavano i nomi (2). Queste concessioni ci limitiamo a ricordare per non diffonderci in tante altre che sarebbe lungo ed inutile qui tutte riferire, tanto per quella stessa epoca che per l'epoche posteriori (3). Della stessa guisa i figliuoli del conquistatore ebbero formati i loro patrimonii. A Giordano furono concesse le due città di Siracusa e di Noto (4): Goffredo ebbe Ragusa (5): Malgerio alcune altre terre di cui s'ignora il nome (6): Arrigo figlio di Manfredi marchese di Lombardia e fratello della contessa Adelasia, ebbe concessi Butera, Piazza ed altri villaggi vicini pure lombardi (7). Tancredi nipote dello

(1) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2.

(2) Idem ibidem.

(3) La *Sicilia Sacra* di Rocco Pirro abbonda di innumerevoli diplomi che contengono concessioni di simil genere. Dobbiamo a questo diligentissimo scrittore il tesoro di tante conoscenze diplomatiche.

(4) Malaterra lib. 4. Carnso Bibl. hist. tom. 1, p. 235 e 238. Anonimi Vaticani in Carnso ibid. tom. 2, pag. 853.

(5) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Ecclesiae Catanensis t. 1, pag. 525. Dipiom. ann. 1120.

(6) Diploma dell'anno 1094 in Tabulario Ecclesiae Messanensis, che si conserva nella Biblioteca del Senato di Palermo, Mst. 99, H. 15, come attesta Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 10.

(7) Il can. Gregorio *ubi sopra* nota 12 porta le seguenti osserva-

stesso Ruggiero dopo la morte di Giordano ebbe da lui concessa la città di Siracusa (8). Queste e tante altre simili concessioni, che qui sarebbe lungo tutte riferire, di terre, castelli, villaggi, casali e financo di città ragguardevoli, come ne abbiamo esempii per Siracusa, Sciacca ed Agrigento (9), fecero trovare in poco tempo la Sicilia sparsa di feudi, e quasi generalizzato in tutta l'isola il suo sistema (10).

II. Intanto siccome alcuni feudi sin dalla loro origine ebbero annesse delle popolazioni, ed altri non ne ebbero, e perciò i possessori dei primi godevano maggior dignità e maggiori dritti che non godeva la classe dei secondi (11), non

zioni. In un diploma del 1094. Arrigo è sottoscritto a questo modo: (teste) *Henrico fratre Comitissae.* Apud Pirrum tom. 2, pag. 771. Nella pagina 1156 così: *Ego Henricus Dei gratia et regia Comes et Marchio pro anima domini gloriosi Comitis Rogerii et dominae Adelasiae Reginae meae sororis* — Tertiam autem post illum Simon Comes Sancti Angeli Montis Gargani... qui Simon consobrinus frater regis Rogerii secundi erat, scilicet valentissimus miles filiusque Henrici Comitis ejusdem regis avunculi. Abb. Teles. apud Caruso tom. 1, pag. 293. Ego Simon Comes Buterae dono trado et assigno pro anima patris mei Comitis Henrici. Apud Pirrum tom. pag. 1137. Rogerium Sclavum filium Comitis Simonis spurium. Rogerius Sclavus....Buteriam, Placiam, caeteraque Lombardorum oppida, quae pater ejus tenuerat, occupavit. Falcandus in Caruso Biblioth. histor. pag. 438 e 440. Il canonico Gregorio ibidem lib. 1, cap. 5, not. 20, riferisce due diplomi attinenti allo stesso Arrigo.

(8) Un diploma del conte Ruggiero dato all'anno 1096 riferito da Ughello tom. 8, p. 2, pag. 423 porta queste parole: « Quod factum est consilio et testimonio omnium sicnlorum episcoporum et quorumdam de Calabria, et teste communi capitulo Sanctae Melitensis ecclesiae, teste Goffredo filio meo, Malgerio filio meo, Ruberto Burrello, Goffredo de Lnciaco, *Tancredo nepote meo comite de Syracusia.* »

(9) Vedi la nota precedente. Vedi pure un diploma del conte Ruggiero confirmato dal re Ruggiero al 1142 riferito da Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Ecclesiae Agrigentinae tom. 1, pag. 696.

(10) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2.

(11) Quali sieno stati questi dritti si può vedere al capitolo 7 di questa opera.

Digitized by Google

che maggiori vantaggi per l'agricoltura (12), così s'invogliarono facilmente questi a fondare dei villaggi vicino ai loro castelli, invitandovi ora con dei stipendii, ora con altre utilità, nuovi abitanti, colla condizione di rimanervi e di non proseguire a godere degli offerti vantaggi se non fino a che vi fossero rimasti (13). Fu a questo modo che si videro aumentare e diffondersi le popolazioni in Sicilia, tanto

(12) È un'idea ben facile a comprendere che un terreno quanto è più vicino all'abitato tanto più è suscettibile di coltivazione.

(13) Il can. Gregorio nelle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 5, nota 4, riferisce un diploma esistente nello archivio vescovile di Patti con queste parole: « Tale fu Patti conceduta ad Ambrosio Abate del monastero di Lipari, nella qual città avendo egli raccolti di quegli uomini specialmente che dicevansi di *linguaggio latino*, che è quanto a dire naturali Siciliani, Lombardi e Normanni, stabilì egli da principio alcuni statuti, che ridusse in un atto pubblico, chiamato allora *carta di memoria*, e fattene due copie autentiche simigliantissime, una ne ritenne per se, e consegnò l'altra ai Pattesi. Era in quella disposto e scritto: Che Ambrosio primo Abate del monastero di Lipari, regnando lo stesso conte Ruggiero conquistatore della terra, aveva nel castello di Patti ragunati uomini di linguaggio latino, e fatta con essi tal convenzione, che quanto di terra e d'altro avrìa lor dato il monastero, lo possedessero come bene lor proprio, e potessero anche lasciarlo ai loro eredi, purchè in Patti abitassero: se però alcuno ne dovesse partire, dovea in prima restituirlo al monistero, tanto per se ritenendone quanto aveavi fatto di miglioramenti o di benefizio: dopo tre anni potea assolutamente vendere la sua eredità a qualunque uomo che ivi abitasse, ma dovea esserne anticipatamente prevenuto l'Abate e preferito al prezzo stesso. I pascoli delle ghiande doveano esser comuni tra i terrazzani e l'Abate, eccetto che quanto ne avea questi per se chiuso e riserbato. In caso d'invasione di nemici sopra Lipari erano tenuti i Pattesi di andare in quella isola a difendere i dominii del monistero, ma dovea lo Abate, senza alcun prezzo, portarveli e riportarveli, ed ivi ancora dovea lor procurare e tetto e vitto, le quali cose però doveansi procurare essi stessi in ogni altro luogo. » Così Gregorio ubi supra.

Digitized by Google

nei primi tempi della feudalità che nei secoli susseguenti e sino agli ultimi (14).

La fondazione di questi vassallaggi però non arrestava a quel solo punto le sue conseguenze: essa dovea portare nei *feudi* un nuovo genere di specialità che tendeva a moltiplicarli sempreppiù del loro numero naturale. I grandi feudatarii perchè meglio e più fondatamente stabilissero una popolazione ed un maggior numero di ligii e di aderenti si procurassero, specularono, ad esempio di quel che si faceva in Italia ed in Francia, di succoncedere ad altri ta-

(14) Nondimeno non poteva stabilirsi una popolazione che dopo ottenutone il regio permesso. Vedi Pirro *Sicilia Sacra* t. 2, pag. 1047, ove si riferisce un diploma in cui Ruggiero concesse la terra di Mandanici con facoltà di potervi chiamare abitanti. Ecco pure il tenore di un diploma dato, sotto il re Filippo IV, dal Vicerè conte di Castro a D. Vincenzo Gailetti barone di Fiumesalato. « Exc. Dominus Don Franciscus De Castro Comes Castri Prorex et Generalis Capitaneus pro sua Catholica et regia Majestate in hoc Siciliae regno, vi praesentis actus, cum interventu, voto, deliberatione et consensu infrascriptorum Ili. et Spect. regiorum Consiliariorum Patrimonialium D... etc. cum interventu praedicto ac nomine et pro parte praefatae suae regiae et Catholicae Majestatis regia Philippi IV, regis et Domini nostri, ejusque R. C. hujus regni, ejusque haeredum et successorum in hoc regno praedicto Siciliae, coram Nob; p. de ejus conscientia et deliberatione et consulto, auctoritate regia, ex plenitudine potestatis qua in hac parte fungitur, et stantibus calendatis regiis literis earumque executione in quibus inter alia arbitria adest licentia *faciendi habitationem*, prout in eis et omni meliori modo confirmavit et confirmat, ac de novo concessit et concedit Baroni Fluminis Salati D. Vincentio Galletti suo fidelissimo vassallo, praesenti et stipulanti, et e dicta E. S. nomine suae praefatae R. C. acceptanti et recipienti, pro se et suis haeredibus et successoribus in perpetuum licentiam praedictam *auctoritatem et potestatem completam liberam absolutam populandi et habitandi in dicta terra S. Cataldi, de membris et pertinentiis dictae Baroniae, et in ea faciendi habitationem sine reserva aliqua* etc. » Diploma copiato dall'archivio dei principi di Fiumesalato.

Digitized by Google

luni o parte dei loro feudi (15). Noi ne abbiamo esempii per tutta la Sicilia ed in tutte l'epoche. A tal'uopo conserviamo ancora nei nostri archivii memorie di questo fatto sin dai primi tempi dei *feudi*. Un diploma dell'anno 1104 dimostra che Tancredi conte di Siracusa avea succoncesso ad altri alcune terre della sua Contea (16). Un altro diploma dell'anno 1133 dimostra parimenti che un milite teneva un *feudo* dalla concessione del signore di Partinico (17). Altri diplomi di altre epoche che si rinvengono nella raccolta che presenta la *Sicilia Sacra* di Rocco Pirro, confermano sempre meglio questo fatto, di cui altronde troviamo speciali documenti (18). Di qui l'origine dei suffeudi conceduti cogli stessi patti di omaggio fedeltà e servizio al feu-

(15) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 24 e lib. 2, cap. 4.

(16) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Ecclesiae Syracusanae t. 1, pag. 619.

(17) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Ecclesiae Pactensis t. 2, pag. 774.

(18) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 24 e lib. 2, cap. 4, nota 56. « Nos Bartholomeus de Lucy Dei et regia gratia Comes Paternionis, et domini regis consanguineus et familiaris, donavimus filiae nostrae Margheritae et haeredibus suis, in tenimento terrae nostrae Minei, feudum unius militis, quod fuit quondam Henrici de Monsiliara cum omnibus justis pertinentiis suis, salvo tamen servitio unius militis, quod nobis et haeredibus nostris praefata Margherita et haeredes ipsius perpetualiter facere teneantur. » Diploma ann. 1199 apud Pirrum tom. 2, pag. 934. « Vos autem de unina militis feudo nobis servire debetis ad quaelibet loca, quae ipsa persona nostra praeceperit: de persona autem vestra nobis nec haeredibus nostris usque cogamini inservire foris. Facta vero hominum ejusdem casalis vestri vos in Curia vestra judicetis ad placitum vestrum, nec nos, nec bajulus noster, nec ullus ex parte nostra vobis curiam vel judicium auferre praesumat. Diploma ann. 1195 Pagani de Parisio Comitis Buterae, ex Archivio Templariorum Messanae cujus adservatur exemplar in publ. Sen. Pan. Bibl. Mst. Qq, H. 60, f. 97.»

datario concedente (19). Di qui l'origine d'un gran numero di suffeudi ossia di feudi succoncessi che riconoscevano il principal dominio nei grandi feudatari che l'avevano succonceduti, a differenza d'un altro numero di feudi stati concessi unicamente dal principe e che riconoscevano da lui solo il di loro dominio diretto (20).

III. A questo modo il progresso dei feudi ebbe lo sviluppo dei rapidi incrementi che lo spingevano avanti. E la sua grande base si fondava nell'essersi riconosciuto che la forza e la potenza degli stati consisteva nei feudatarii. Così furon veduti i feudi moltiplicarsi in tal guisa per tutti i tempi dai re Normanni sino a Federico imperadore, e da questi sino a Pietro d'Aragona e re Giacomo, che sotto Federico II l'aragonese attinsero quel grado di estensione che poi recò in Sicilia la più alta generalizzazione del sistema feudale (21).

IV. In quell'epoca si giunse financo a costituire il dotario e la camera (22) delle regine di Sicilia in feudi. La regina

(19) Vedi il cap. 5 ed il cap. 6 di quest'opera.

(20) Il can. Gregorio nelle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, scrive che si fecero sinanco succoncessioni di feudi succoncessi. Vedi ivi nota 55. Vedi il cap. 5 di quest'opera.

(21) Questo punto sarà dimostrato di seguito.

(22) La parola *Camera* significa in linguaggio diplomatico lo stesso che *fisco* o *patrimonio*. Vedi Muratori Antichità Italiane Dissert. 17. La usò in questo senso precisamente l'imperator Federico nella sua Costituzione *Cum concessiones et privilegia* lib. 2, tit. 29 ove dice: « Jubemus praedictos omnes in tanta extimatione damnari nostrae *Camerae* applicanda, quanta etc. » In questo senso fu chiamata *Camera reginale* il patrimonio assegnato dal re alle regine di Sicilia per loro mondo muliebre, o per loro peculio particolare, e consisteva nell'usufrutto ossia nel godimento utile di alcune città e luoghi del regno. Abbenchè sia facile a comprendere che ogni monarca di Sicilia potè assegnare alla sua consorte un congruo patrimonio, pure la più antica memoria e i primi documenti che abbiamo d'un tal fatto sono dell'epoca di re Federico d'Aragona, di cui il can. Gregorio nella

Digitized by Google

Eleonora d'Angiò moglie di Federico ebbe concessi in feudi nientemeno che Siracusa, Lentini, Avola, Mineo, Vizzini, Paternò, Castiglione, Francavilla coi casali di s. Stefano

sua Biblioteca Aragonese (tom. 2, pag. 536,) riporta un diploma del 1305. È vero che il citato can. Gregorio nelle sue Considerazioni (lib. 4, cap. 4, nota 2) assicura che ebbiano assegneto *Camera reginale*, ancor prima, l'imperetor Federico e più anticamente re Guglielmo II; me dai documenti che egli cita ei vede chiaro che questo è un errore, perocchè ivi non si tratta di *Camera* me di *dotario* ossie di assegnezione in caeo di eoprevvivenza dopo le morte dell'assegnante: ciò che è ben diverso della *Camera*, che era un assegnamento durante la vita dell'assegnateria a cominciare dal giorno dell'assegnezione. Questo errore per cui il can. Gregorio confuse il *dotario* colla *Camera*, ingenerato certemente da ignoranze di dritto civile, lo indusse anche in un altro, quando nelle sua Bibliotecа Aregonese (t. 2, pag. 536) chiamò *patrimonio dotale* delle regine quello etato assegnato per donazioni a causa di nozze o per altre cause dai loro mariti, mentre le parola *dote* o *dotale* non può indicare in queeto senso se non ciò che è recato della moglie al marito. Ma ritorniamo el nostro proposito.

La *Camera reginale* sin dalla sua ietituzione, come scrive il Surita (Testa cap. regni tom. 1, pag. 473) comprendeva le città e luoghi di Sirecusa, Paternò, Mineo, Vizzini, Lentini, Castiglione, Francavilla, valle di s. Stefano, Avola, ed altri luoghi e castelli. In tempi posteriori vi fu unita l'ieola di Pantellaria. In tempi anche posteriori ne furono avulsi Paternò, Cestiglione, Francavilla, Avole e le terra di s. Stefeno. In eltri tempi vi furono aggregati Carlentini e s. Filippo d'Argirò. Queste città e luoghi erano nell'usufrutto e nel godimento delle regine. E perchè il di loro godimento fosse pieno e non menomato di nulla, avuto riguardo alla dignità delle regine, esse ne aveano financo il governo e la pubblica amministrazione, che faceano esercitare a magietrati ed uffiziali da loro stesse eletti, come si scorge dai documenti inseriti nella Biblioteca Aragonese; di guisachè poteva direi che le città e luoghi delle *Camera reginale* formassero tutti una signorìa preesochè assoluta delle regine. Questo patrimonio così fatto, oltre d'esser decoroso per le stesse regine, contribuiva non poco allo splendore della nezione. Sotto questa veduta è da argomentare perchè il parlemento tenuto in Siracuse all'anno 1398 supplicò re Mar-

Digitized by Google

e l'isola di Pantellaria. E questa fu la prima volta che si videro le regine siciliane feudatarie dei loro mariti. Noi diciamo la prima volta, perchè sebbene il can. Gregorio nelle

tino acciocchè assegnasse alla regina di lui moglie un conveniente patrimonio. « Item quod de suo justo et legitimo patrimonio provideat et ordinet domum suam, et dominae reginae, cui costituat *debitum patrimonium*, de quo possit honorifice vivere » (cap. 9 di Martino). È celebre nelle memorie della *Camera reginale* la contesa avvenuta tra i due famosi antesignani Bernardo Caprera conte di Modica Gran Giustiziere del regno e Sancio Ruiz da Lihori Grande Ammiraglio, che si disputavano entrambi l'amministrazione della *Camera* della regina Bianca. (Testa cap. regni tom. 1, pag. 473). Intanto fra tutte le città della *Camera reginale* la sola Siracusa era quella che non soffriva sempre troppo di buon'animo il governo delle regine. Forse per la sua celebrità avrebbe meglio desiderato di appartenere al Demanio come le più grandi città del regno. Difatti sotto re Alfonso al 1448 si ribellò dal governo della regina, ed il vicerè Lupo Ximenes Durrea fu obbligato di spedirvi, per sedarla, Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci, il quale pervenne al suo scopo cominciando per simulare tutta sorta di promesse, e conchiudendo col troncare le teste a quasi venti patrizii del paese in un convito ch'egli lor diede nel castello della città. (Fazzelio Dec. 1, lib. 4, cap. 1). A questo fatto si rannoda la storia dei due famosi arieti di bronzo che si dicono (Amico nota 11 a Fazzello ibidem) opera di Archimede, e che oggi si trovano nel palazzo reale di Palermo: i quali avendo portati il Ventimiglia come trofeo di vittoria al Vicerè, questi li regalò al medesimo, che poi li tenne sulla sua tomba in Castelbuono, finchè furono confiscati ad Errico di lui nipote.

Dopo questi avvenimenti però la città di Siracusa ottenne una solenne promessa dallo stesso re Alfonso che subito dopo la morte della regina Maria, che ne era già in possesso, l'avrebbe restituita al Demanio. (Cap. 84, di re Giovanni). Ma questa promessa non fu adempita. Dopo la morte di Maria passò all'altra regina moglie di re Giovanni. Il Parlamento quindi all'anno 1458 supplicò il re Giovanni per adempire la promessa di Alfonso, e con questa occasione domandò pure che fossero restituite al Demanio anche le altre città e terre della *Camera reginale*. Il Re rispose che non avrebbe ciò permesso mentre vivea la regina di lui moglie, che ne aveva il godimento, ma che lo

Digitized by Google

sue Considerazioni sostenga che le regine di Sicilia ebbero feudi tanto sotto Guglielmo II, quanto sotto l'imperador Federico, pure la prova che ne abbiamo è soltanto di avere avuto assegnate delle terre delle città e dei castelli, ma non già di averle avuti per doverle riconoscere a titolo feudale. Di questo finora non ne esiste prova (23). La pri-

avrebbe consentito dopo la di costei morte: ed anzi che nessuna delle dette città sarebbero mai più alienate dal Demanio. (Cap. 84, di re Giovanni). Dopo questa promessa passò quasi un secolo, quando nel 1537 il Parlamento supplicò di ritorno l'imperator Carlo V, e l'imperator Carlo V, nel capitolo del regno 84 svincolò le terre e città allora soggette alla *Camera reginale*, non ostante che l'imperatrice Germana de Foix, figlia di Luigi XII re di Francia, ne era in possesso. Il cennato capitolo assicura la proposta d'esserle date in contracambio altre rendite, ciò che è probabile.

Le città e luoghi che componevano la *Camera reginale* non rimanevano sempre le stesse, perchè nei diversi tempi allo avvenimento di ogni nuova regina soffrivano delle novità o in aumento o in decremento. Al 1537 quando ebbe luogo il capitolo di Carlo V, si trovarono quali siegue: Siracusa, Mineo, Vizzini, Lentini, Carlentini e s. Filippo. Così si vede dagli atti conservati nel grande archivio di Palermo. Questi luoghi e città dunque della *Camera reginale* furono restituiti al Demanio. Ma ciò non ostante rimase loro il privilegio di essere amministrati da magistrati ed uffiziali particolari. Essi erano amministrati da un Protonotaro e da un Cancelliere proprii ed eccezionali, che si chiamavano Protonotaro e Cancelliere della *Camera reginale*: e furono così amministrati nell'epoche posteriori, inclusa anche quella del 1812, quando avea termine la feudalità in Sicilia. (Vedi Siculae Sanctiones tom. 3, pag. 92. Candini Codex Siculus lib. 19, tit. 1, definit. 7).

(23) Il can. Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4, nota 2, produce due documenti: 1° una carta di re Guglielmo II; 2° un'epistola di Innocenzio III. Ma nella carta di re Guglielmo si parla di assegnazione in Calabria e non in Sicilia. Resta dunque l'epistola d'Innocenzio che tratta di assegnazione di luoghi in Sicilia: ma in essa non è troppo chiaro che le regine l'abbiano avuti col peso degli obblighi feudali.

Digitized by Google

ma volta perciò, ripetiamo, che si osserva questo fatto è sotto il regno di Federico di Aragona, dopo il quale secondo si giunge a giustificare pare che sia ancora continuato (24).

V. Nè furono in quell'epoca concessionarie di feudi soltanto le regine, ma ancora gli infanti reali (25). Il re Federico oltrechè avea assegnato al suo secondo-genito, che prima fu Manfredi, e che poi per la morte di questi fu Guglielmo, il ducato di Atene e di Neopatria (26), allora soggette alla Sicilia, non lasciò di formargli un conveniente appannaggio (27) in feudi del regno. Egli infatti creò il cennato Guglielmo conte di Calatafimi e signore di Salemi, di Noto e di Spaccaforno non che di tutte le pertinenze di Capo Passaro (28). Assegnò in feudo all'altro suo figlio Giovanni la signorìa di Randazzo, e dopo la morte della di lui madre Eleonora gli concesse anche Castiglione, Francavilla, Troina, il contado di Mineo ed altre terre già appartenenti alla camera reginale (29). Investì anche di feudi i suoi tre figli naturali Sancio, Alfonso ed Orlando (30), al primo

(24) Vedi la nota 22 di questo capitolo.

(25) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4.

(26) Anonimi Chronicon siculum Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 241.

(27) La parola *appannaggio* è un termine d'origine francese, usato per esprimere quel tanto di beni che i re di Francia davano ai di loro figli per proprio mantenimento. Era di natura dell'appannaggio che gli assegnatarii ne ritenevano il godimento per loro e di loro discendenti, ma che il re in mancanza di discendenti avea dritto di avocarlo come domino diretto. Vedi Kahl Lexicon Juridicum *V.° appannagium.*

(28) Anonimi Chronicon siculum Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 249.

(29) Anonimi Chronicon siculum Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 241. Vedi la nota 22 di questo capitolo.

(30) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4.

Digitized by Google

dei quali Rocco Pirro ci conserva memoria d'essere state concesse le baronie di s. Marco e di Militello (31).

VI. Ma non fu questo il solo movimento e progresso che ebbe il sistema feudale in quel tempo. I feudi che concessero i due re Giacomo e Federico furono numerosissimi. I re aragonesi ebbero bisogno di convalidare il nerbo della nazione contro le audaci pretensioni di re Carlo d'Angiò il quale per suo disegno avea un tempo spogliati dei feudi aviti i baroni siciliani e ne aveva investito gli stranieri (32). Fu in fatti il giorno della coronazione di re Giacomo che si videro creati tutti in una volta quattrocento militi (33). Fu il giorno della coronazione di re Federico che se ne videro elevati trecento (34). Le concessioni di feudi aveano in somma impinguato in sì fatta guisa le famiglie e le aveano fatto ascendere a tanto lustro, che re Federico non disdegnò d'apparentarsene talune. La sua figlia Eleonora fu perciò moglie a Guglielmo Peralta conte di Caltabellotta (35), altra sua figlia naturale, di cui s'ignora il nome, fu sposa di Giovanni Chiaramonte conte di Modica (36), ed il di lui figlio Giovanni tolse in matrimonio una figlia di casa Lancia (37).

VII. Onde presentare una idea dello stato dei feudi di

(31) Rocco Pirro Chronologia Regum Siciliae pag. 44.

(32) « Atque ille (Carolus Andegavensis) inter sequaces suos pheudalia bona et singulas quoque tuorum fidelium baronias Siciliae jam concessit aliis possidendas. » Bartholomeus de Neocastro Historia Sicula, Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 236.

(33) Bartholomeus de Neocastro Historia Sicula cap. 102. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 144.

(34) Nicolai Specialis Historia Sicula lib. 3, cap. 1. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 354.

(35) Rocco Pirro Chronologia Regum Siciliae pag. 43. Surita Annali d'Aragona lib. 6, cap. 12.

(36) Surita Annali d'Aragona lib. 7, cap. 25.

(37) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4.

quell'epoca eccone uno squarcio nel ricordo delle principali famiglie che fiorivano allora. Un Francesco Ventimiglia conte di Geraci aveva sotto il suo dominio non meno che venti popolazioni, le quali essendo quasi tutte tra loro confinanti costituivano un corpo unito di più signorie (38). Era conte di Geraci, signore di Pollina, Castelbuono, Golisano, Grattieri, Sant'Angelo, Malvicino, Tusa, Caronia, Castellaccio, s. Mauro, Petralìa Soprana, Petralìa Sottana, Ganci, Sperlinga, Pettineo, Bilicio, Fisauli, Lagristia e Regalgiovanni (39). Dei Palizzi di Messina Matteo solo aveva Noara, Tripi, Militello, Caronia e Palizzi, ossia Saponara. Francesco il nipote di questo Matteo aveva Capizzi, Cerami, s. Pietro sopra Patti, Bavuso, s. Andrea e Monasteri (40). Matteo Sclafani era signore di Adernò, Centorbi, Chiusa, Sclafani e Ciminna (41). La famiglia Barresi aveva Naso, Pietraperzia, capo di Orlando, e i casali di Caliruni e di Nixima (42). Ruggiero Passaneto possedea il contado di Garsiliato, le terre di Pa-

(38) Michael Platiensis Historia Sicula p. 1, cap. 5 in fine. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 532. Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4.

(39) « Omnia loca et terrae dicti Comitis Francisci contra dictum regem Petrum se rebellaverunt, quae terrae sunt hae subscriptae videlicet: Girachium, Pollina, Castrumbonum, Gulisanum, Gratterium, Mons sancti Angeli, Malviciuum, Tusa, Caronia, Castellacium, Sanctum Maurum, Petralia superior, Petralia inferior, Gangium, Sperlinga, Pictineum, Bilichium, Phisauli, Lagristia, et Regal Joannis. » Michael Platiensis Historia Sicula p. 1, cap. 5. Gregorio Biblioth. Arag. ubi supra.

(40) Anonimi Chronicon siculum cap. 110. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 258.

(41) Descriptio feudorum sub rege Federico. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 476.

(42) Nicolai Specialis Historia Sicula lib. 4, cap. 6. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 390. Vedi pure Capibrevium vallis Neti de feudis Nixima et Chaliruni.

lagonia e di Passaneto, e il castello di Tavi (43). Manfredi Chiaramonte era conte di Modica e signore di Ragusa, Scicli, Chiaramonte e Caccamo. Federico Chiaramonte era signore di Ragalmuto, Siculiana e Favara (44). Federico di Antiochia aveva Mistretta, Capizzi, Serravalli, Guzzetta e Caltavuturo (45). Bartolomeo Montaperto avea i casali di Libiggini, Raalchiraci, Contessa, Guastanella, Raffadali ed Auricella (46). Nicolò Lanza aveva il dominio della terra di Giarratana, del casale di Orsino, della terra di Ferla, e del casale di Murchiella. Blasco Lanza avea Mongiolini, Ficara, Galati e Longi. Manfredi Lanza avea il casale di Sinagra (47). Andrea Rubeo di Messina possedeva i casali di Piedachi, Sciruni e Randachini. Il di lui fratello Rosso Rubeo aveva Scordìa inferiore, Luppini ed alcuni dritti già a titolo feudale sopra le terre di Noto e d'Aidone (48). Nino di Tagliavia era signore di Castelvetrano, Summaci e Pietra di Belici. Nicolò ed Andrea Tagliavia altri fratelli possedevano il casale di Ravinusa e i Giardinelli (49).

Nè furono in quell'epoca arricchite di feudi le sole famiglie di Sicilia, ma ancora le straniere che vennero a stabilirsi nella nostra isola. Fra queste si distinsero principalmente gli Alagona, i Moncada e i Peralta venuti di Catalogna.

(43) Descriptio feudorum sub rege Federico. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 464.

(44) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4.

(45) Michael Platiensis Historia Sicula p. 1, cap. 6. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 532.

(46) Descriptio feudorum sub rege Federico. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 468.

(47) Descriptio feudorum sub rege Federico. Gregorio ubi supra pag. 465, 468 e 469.

(48) Descriptio feudorum sub rege Federico. Gregorio ubi supra pag. 464.

(49) Descriptio feudorum sub rege Federico. Gregorio ubi supra pag. 469.

Digitized by Google

Blasco Alagona ebbe sin dal primo suo arrivo molte terre confiscate ai ribelli Barresi (50) : indi fu investito della Contea di Mistretta. In prosieguo di tempo fu veduto il di lui figlio, oltrechè conte di Mistretta, signore di Pettineo, Raitano, Sparti, Butera, Naro e Delia (51). I Moncada ebbero da Federico l'isola di Malta in Contea e Guglielmo Raimondo Moncada fu veduto anche conte di Agosta, e signore di Curcuraci, Melilli e Scordìa superiore (52). Raimondo Peralta Grande Ammiraglio del regno ebbe la Baronia di Caltabellotta, Castello-a-mare del Golfo, e i casali di Calatajub e Burgetto che poi furono elevati in Contea (53). Queste famiglie straniere furono arricchite di feudi, oltre a tante altre, di cui sarebbe lungo in dettaglio trattenere la nostra opera, e che si possono riscontrare nella descrizione generale dei feudi fatta sotto il re Federico, riportata dalla Biblioteca Aragonese del can. Gregorio (54).

In sì fatta guisa e da quest'epoca in poi cominciarono i feudi in Sicilia ad attingere il lor massimo grado di estensione. I sovrani veduto finalmente con prova quanta importanza e potenza acquistava sempre più il regno per mezzo dei feudi, non si stancarono mai in seguito o di concederne dei nuovi, o di far la riconcessione di quelli già tolti ai felloni o ricaduti per reversione legale alla corona. Vennero infeudate sinanco le isole di Pantellaria, di Lampedusa, e come sopra ad altro proposito è stato ac-

(50) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib 4, cap. 4.

(51) Diploma del re Federico dell'anno 1297. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 521. Testamento di Blasco Alagona del 1346 ibidem pag. 434.

(52) Descriptio feudorum sub rege Federico. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 464.

(53) Diploma del re Pietro del 1338. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 501.

(54) Tom. 2, pag. 464 e seg.

cennato, l'isola di Malta (55). A questo modo si videro, oltrechè nuovi feudatarii nelle famiglie trasferitesi in Sicilia dall'estero, che ogni nuova dinastia recava seco, antichi possessori di feudi che avendo riscosso replicate volte la gratitudine del sovrano vedevano sempre aumentare i di loro dominii. Ed all'aumento dei dominii in una stessa famiglia, ed anche in una stessa persona, concorrevano non poco, bisogna dire, i matrimonii, per effetto dei quali si riunì sempre in corso di tempo in una stessa persona tanto numero di feudi da costituire delle fortune molto importanti e troppo ragguardevoli. La sola Contea di Modica costava di territorii e città che avrebbero potuto formare isolatamente altrettante signorie: appartenevano a questa Contea Modica, Ragusa, Chiaramonte, Monterosso, Scicli, Comiso, Spaccaforno, Giarratana, Biscari, Odogrillo e Dorillo, e tante altre terre (56). La Contea di Geraci costava anche essa di molti territorii (57). La signoria di Butera contava sino a diciannove feudi riuniti che facevano un corpo (58), ed assumevano il titolo. La Contea di Malta data prima ai Chiaramontani, e poi alla famiglia Moncada, consisteva in tutta l'isola (59). Nel secolo XVIII, che fu

(55) Pantellaria fu di Federico d'Aragona duca di Atene, indi di Bernabone e finalmente della famiglia Requisens. Lampedusa fu della famiglia Dicaro e Tomasi. Malta fu della famiglia Chiaramonte e Moncada. Vedi Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 152 e 48 e p. 1, tom. 1, pag. 4.

(56) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 4, tom. 3, pag. 5.

(57) Vedi Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 257 e seg.

(58) I nomi di questi feudi erano Diliella, Lisavo, Faino, Carrubba, Turco, Turcotto, Magaluffa, Millone, Castelluccio, Delera, Pernice, s. Giacomo, Pozzo Soprano e Sottano, Marchetta, Verginl, Ineri, Faccilestri e s. Nicolò. Per questi feudi il principe di Butera prestava un servizio militare di 109 cavalli. Vedi Villabianca Sicilia Nobile p. 2, tom. 1, pag. 15.

(59) Villabianca Sicilia Nobile tom. 1, p. 1, pag. 4.

Digitized by Google

l'ultimo della feudalità, non valeva nulla di straordinario che una famiglia o uno stesso individuo possedesse otto o dieci titoli di signorìe differenti. La *Sicilia nobile* di Villabianca ne fa testimonianza ad ogni pagina (60). V'era poi un numero di baroni che ne riunivano sulle loro teste il doppio il triplo ed anche qualche cosa dippiù. Negli annali della feudalità si possono ricordare principalmente a questo riguardo un Luigi Ruggiero Ventimiglia conte marchese di Geraci (61), un Domenico Alliata Paruta e Digiovanni principe di Villafranca (62), un Fabrizio Pignatelli Aragona e Cortes signore di Castelvetrano (63), un Giuseppe

(60) Vedi precisamente la parte 2, dell'opera.

(61) Si legge il titolare di questo signore come siegue: « Luigi Ruggiero Ventimiglia e Sansaverino dei Normanni degli Svevi e d'Aragona, il quale per la grazia di Dio è l'attuale XXII conte di Ventimiglia, marchese di Lozana, delle Alpi marittime, conte d'Ischia maggiore, Procida, Lementini, XVIII conte marchese di Geraci, principe di Castelbuono e di Belmontino, marchese di Malta e di Montesarcio, duca di Ventimiglia, barone di s. Mauro, di Pollina, Bonanotte, Rapa, Calabrò, Rovitella, Miano, Tavernola, Placabiana e Mill: primo conte in Italia e primo signore nell'una e nell'altra Sicilia, Grande di Spagna di prima classe, principe del Sacro Romano Impero, Gentilnomo di Camera di S. R. M. con esercizio. » Vedi Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 32.

(62) Principe di Villafranca, di Buccheri, Trecastagne, Castrorao, Ucria, Montereale, duca della Salaparuta, di Saponara, barone e signore della Pedara, Viagrande, dei Mirii della Forìa di Salerno, Moarta, Graziano, Grasta, Gebbiarossa, Tavernola, Miano, Corvitello, Gotta, Consorto, Mastra, Floristella, Girgia, S. Anna e S. Adriano, principe del S. R. I. Corriere maggiore del regno, Grande di Spagna di prima classe ec. Vedi Villabianca Sicilia Nobile part. 2, lib. 1, tom. 1, pagina 38.

(63) Principe di Castelvetrano e di Noja, duca di Terranova, di Monteleone e di Belguardo, marchese della Valle delle Indie, Oxoca, Tolaca, Caronìa, Avola, Favara e Cerchiara, conte di Borrello e del Borgetto, barone di Menfris, S. Angelo, Casteltermine, Montedoro, Mon-

Digitized by Google

Emmanuele Ventimiglia principe di Belmonte (64), un Ercole Michele Branciforti e Gravina signore di Butera (65), un Ferdinando Aragona Moncada e Moncada principe di Paternò (66), e non pochi altri possessori di numerosi feudi e signorie, in buona parte delle principali che presentava il regno di Sicilia.

VIII. Intanto mentre il sistema dei feudi s' ingrandiva sino questo punto e s'ingigantiva in tutto il regno a modo che questi erano divenuti l'unico mezzo il più lusinghiero per rimeritare i servizii resi alla Corte, ed il bisogno di tutti coloro che aspiravano ad una nobiltà, esso cominciò ad elargare la sua estensione sopra diverse altre specie di beni

tessorio, Castrominardo, Montcrosso, Polia, Poliolo, Beiice e Pietra Beiice, signore deiia città di Briatico, di Rosarno, Mesiano, Motta, Filocastro e Forlito, Grande di Spagna di prima classe ec. Vedi Viilabianca Siciiia Nobiie parte 2, lib. 1, tom. 1, p. 22 e 23.

(64) Barone di Grattieri, conte di Ventimigiia, Coilesano e di Santa Eufemia, principe di Belmonte, e signore degii atati e terre di Santo Stefano alia Quisquina e di Lascari, signore delle Rosselie, dei Menaagno, di S. Biaggio, deiia Baronia di Suro, Pnrace, Carbone, Chianetti, Purato, Rappadi, Magagirafi, Amizzo, Contuberno, Finocchiara, Misita, Noro, Castagna, Donna, Margiamnto, Norazzio, Prato, Fontanaiii, Bosco, Canneti, S. Pietro, marine del Piieto e deila Romana ec. Vedi *Governo Generale di Sanità* atampato al 1749, in Pai. in foglio.

(65) Principe di Pietraperzia, duca di S. Lncia, marchese di Miiitelio Vai di Noto e Barrafranca, conte dei Mazzarino, Grassoliato, Raccnja, barone di Radaii, Belmonte, Pedagaggi, Randazzini coi suoi caaali e pertinenze, signore delle terre di Niscemi, Gran Micheie, del lago detto Biviere di Lentini, dei fendi di Braccaleri, Gibiiixeni, Siinni colia torre della Falconara. Viiiabianca Siciiia nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 17 e 18. A qnesti bisogna agginngere i diclannove feudi, che componevano il vaato principato di Butera, i di cui nomi sono riferiti aiia nota 58 di qnesto capitolo.

(66) Vedi Terrana *Discursus* pro domina Catherina de Moncada Aragona et Toledo snper succeasione comitatus Caltanissettae ec., un voluma in 4.° Vedi Viliabianca Sicilia nobile p. 2, lib. 1, t. 1, pag. 28.

Digitized by Google

che non aveva sin allora toccate. E o che fosse stata la necessità di cercar sempre nuovi beni da infeudare, o che fosse stato un lusso di estendere l'influenza dei feudi quanto più era possibile, cominciarono ad una certa epoca a vedersi infeudare non solo terre e castelli, ma benanco dei palazzi. Noi ne abbiamo un esempio nel palazzo della Zisa in Palermo, di cui fu investita la famiglia Sandoval, ed in di cui considerazione ebbe concesso da re Carlo II il titolo di principe di Castelreale (67). Ne abbiamo un altro esempio nel palazzo della Cuba anche in Palermo, di cui furono investite le famiglie Rao e Landolina, e che finalmente pervenne alla famiglia Monroy (68). L'Imperatore Carlo VI con diploma del 26 aprile 1730 concesse ai possessori di questo palazzo il titolo di *Principi della Cuba* (69).

IX. Oltre dei palazzi poi si videro infeudate anche le saline. Vi fu la salina di Altavilla feudo della famiglia Sabbea: la salina di Fratigiovanni della famiglia Cardinale: la salina di Villadimare presso Marsala della famiglia Emmanuele: la salina del Pantano ossia Rovetto feudo della famiglia Deodato e poi della famiglia Landolina: la salina di S. Todaro feudo della famiglia Fardella e poi della famiglia Stella. Più tante altre che noi passiamo sotto silenzio (70).

X. Nè furono infeudate le sole saline, ma anche le tonnare. Vi fu la tonnara dell'Arenella vicino Palermo feudo della famiglia Valguarnera col titolo di Ducato: vi fu la tonnara di Bonagìa feudo della famiglia Stella de' duchi di Casteldimirto: vi fu la tonnara Magazzinazzi feudo della famiglia Lo Giudice: vi fu la tonnara di Capopassaro feudo della famiglia Rao col titolo di Baronia: vi fu la tonnara di Oli-

(67) Villabianca Sicilia nobile parte 2, lib. 1, t. 1, pag. 165.

(68) Villabianca ubi supra pag. 203.

(69) Idem ibidem.

(70) Villabianca Sicilia nobile parte 2, lib. 2, t. 2, pag. 214, lib. 5, tom. 3, pag. 332, e nello stesso lib. 5, vedi l'indice.

Digitized by Google

veri feudo della famiglia La Grua: la tonnara di s. Giorgio feudo della famiglia Amico: e tante altre che sarebbe lungo qui tutte enumerare (71).

XI. Nè furono infeudati solo beni di questo genere di importanza, ma benanco censi, rendite, decime e proventi di ogni specie. Noi troviamo registrate nella *Sicilia nobile* di Villabianca diverse investiture consecutive delle famiglie Pistoja, Palumbo e Summa per la Baronia dei *Censi del regio Demanio di Messina*. Troviamo pure una investitura presa il 1° aprile 1751 da un tal Gaetano Milana della Baronia della *Rendita di onze trentasette sulla Segrezia di Palermo*. Troviamo un' investitura presa il giorno 8 settembre 1634 da Ippolito Furnari e Marullo della Baronia della *Decima di agnelli, pecore* e *capre*. Troviamo pure registrata in Villabianca la Baronia del *Pontaggio* ossia del Ponte di Termini costituita nella famiglia Caracciolo, la quale consisteva in un dritto che esigea il Barone sopra la estrazione dei frumenti ed altri generi di vettovaglia dal Caricatore di quella città. La famiglia Buongiovanni godea la Baronia del *Grano uno* consistente in un dritto sopra la estrazione dei frumenti dai Caricatori di Girgenti, Siculiana e Montechiaro : l'ultima investitura che resta è del 15 settembre 1722. Le famiglie Guascone e Agraz ebbero una Baronia detta del *Grano* che consistea nel dritto di esigere un grano sopra ogni salma di generi di vittuaglia che si estraevano per l'estero : l'ultima investitura è del 15 ottobre 1749. Un'altra Baronia di *Grano* ebbe una certa Giovanna Crispo e Villaraut sull' estrazione del grano per l' estero. Ebbe anche una Baronia del *Grano* la famiglia Algarìa sull'estrazione dei frumenti e legumi dai Caricatori di Castellamare ed Alcamo. Fu anche barone del *Grano* un certo Alfonso Conti e Valguarnera (72).

(71) Villabianca Sicilia nobile part. 2, lib. 2, t. 2, pag. 81 e 255, vedi pure l'indice del tom. 3.

(72) Vedi lo stesso autore all'indice del tom. 3.

Digitized by Google

Nè questo è tutto. La famiglia Sandoval e Platamone ebbe una Baronia col titolo di *Mezzigrani* che consisteva in certi dritti sulle tonnare di Arenella, Solanto, s. Elia e i mari di Palermo. Giuseppe Bologna marchese della Sambuca in data del giorno 8 luglio 1682 prese l'investitura feudale della Baronia di *Mezzigrani* che consisteva in certi dritti sulla tonnara della Arenella, e sulla gabella del biscotto, canape, salume ed altri generi di Messina. Fu Barone del *Mezzograno* un certo Ignazio Tramontana e Tancredi per un dritto che esigea sulle estrazioni di frumento dal Caricatore di Sciacca. Un Antonino Romano Colonna a 2 maggio 1637 prese l'investitura della Baronia del *Biscotto* che consisteva in un dritto sulla gabella del medesimo in Palermo. Un Biagio Drago e Manzone a 6 aprile 1703 prese l'investitura della Baronia intitolata *Scannatura di Trapani* che consistea in un dritto sulla medesima (73).

XII. Nè fu questo solo genere di proventi infeudato, ma lo furono anche quelli provenienti dagli uffizii pubblici. Un Francesco Rizzari fu barone dell'*uffizio di Luogotenente di Protonotaro*, e ne prese l'investitura il 20 ottobre 1660. Un Ferdinando de Toledo e Sylva insieme con una Lionora Quintanaduegua prese l'investitura, il 6 ottobre 1637, dell'*uffizio di Maestro Notaro del R. Patrimonio*. Il 23 luglio 1749 ne prese l'investitura un certo Pietro Arduino e La-Rocca. L'uffizio di Maestro Notaro della Corte Capitaniale di Nicosia fu feudo prima della famiglia Goffio e poi della famiglia Lavia. Financo venne elevato a feudo l'uffizio di *Archivario* del Pubblico Banco di Palermo ed ebbe il titolo di Baronia. Fu autore di questo privilegio il re Filippo IV nel 1639, attesa la fede di cui era degno colui che amministrava quell'uffizio dal quale dipendeva la sorte di tanti capitali in depo-

(73) Vedi Villabianca Sicilia nobile tom. 3, all'indice dei nomi delle famiglie.

Digitized by Google

sito. Perciò si chiamò Baronia della *Fede*, ed anche Baronia della *Tavola*, nome che allora si dava e si dà tuttora al Banco pecuniario del Senato di Palermo. Il titolo di *Barone della Tavola* sin dal 1639, quando fu costituito, è stato posseduto sempre dalla famiglia Forni (74).

Ecco in un quadro la estenzione nella quale si diressero i feudi riguardo ai beni che investirono: ecco l'estensione che attinsero riguardo alle persone nelle quali gli stessi feudi furono concessi e succonceessi: ecco lo sviluppo e i gradi di generalizzazione a cui essi pervennero. È questo, delineato nello stretto spazio che la nostra opera ci permette, il progresso che ebbero i feudi in Sicilia dalla prima concessione che fece il conte Ruggiero al di lui nipote e commilitone Serlone della Contea di Geraci, sino all'ultima, degna di attenzione, che fece il re Ferdinando III del Ducato di Bronte all'Ammiraglio Nelson (75). Immezzo a queste due concessioni si frappone un corso di più di sette secoli, corso in cui ebbe origine, progredì e fu abolito, come si vedrà appresso, il sistema dei feudi.

(74) Vedi Villabianca Sicilia nobile tom. 3, all'indice dei nomi delle famiglie.

(75) Questa celebre concessione si legge nei registri della Conservatoria esistenti nel grande Archivio di Palermo, in data del 10 ottobre 1799, confermata a 13 febbraro 1801, ed esecutoriata in Palermo a 1 marzo 1801. Abbiamo detto che questa concessione fu l'ultima degna di attenzione, poichè quantunque fra le scritture esistenti nel grande Archivio se ne osservassero delle altre posteriori, pure nessuna di esse richiamava la celebrità con cui quella dell'Ammiraglio Nelson potea dignitosamente conchiudere questo capitolo.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

POSSESSORI DEI FEUDI.

I. Condizione dei possessori del feudi ossia dei feudatarii — II. Loro titoli di *Conte*, *Barone* e *Milite* — III. Differenza fra questi titoli — IV. Nuovi titoli di Marchese, Duca, Principe e Visconte — V. Differenza fra questi titoli.

I. I possessori dei feudi ossia i feudatarii del regno nel di loro rapporto col Sovrano loro *Signore* e concedente venivano tutti compresi sotto l'unica denominazione di *Vassalli* (1). Questa parola era derivata dal termine barbaro *Vasso* o *Vassus* che in Italia significava essere al servigio del re (2). Un uso antichissimo poi chiamava nella stessa Italia *Vassalli* i possessori dei feudi, per causa della obbligazione al servigio in favore del di loro concedente (3). Un *Vassallo* nello stesso rapporto col suo signore concedente si chiamava anche *uomo* (4), da *homo, homo ligius*

(1) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.
(2) Muratori Antichità Italiane Dissertazione XI.
(3) Muratori ubi supra.
(4) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 6 e 7, e lib. 2, cap. 6.

Digitized by Google

legius, ligius legius da ligare quasi domino suo ligatus (5). È quindi che *uomo* e *vassallo* in linguaggio feudale suonano lo stesso per indicare un feudatario.

Alla stessa guisa che il sovrano verso i suoi feudatarii assumeva il titolo di *Signore*, il titolo di *Signori* parimenti assumevano i feudatarii nei rapporti coi loro suffeudatarii o cogli abitanti dei loro feudi popolati. In questo senso usa la parola *signore* ossia *dominus* correlativa a *vassallo* l'imperador Federico nelle Costituzioni del regno. In una è detto: *Ut nullus dominorum vassallos suos opprimat.* Nella seconda è detto: *Si dominus vassallum suum fidejusserit* (6). Così un feudatario era nello stesso tempo *vassallo* e *signore: vassallo* nei suoi rapporti col re suo signore: *signore* nei suoi rapporti coi di lui vassalli (7). Del resto i feudatarii come erano allora la classe la più elevata della società si chiamavano anche *nobili* espressione che corrisponde a quella dei patrizii dei Romani (8). Si chiamavano anche *magnati, magnates,* come si legge ad ogni passo delle antiche scritture e titolari di feudatarii (9).

(5) Kahl Lexicon Juridicum V.° *Homo.* Vedi la nota 4 del cap. 6, di quest'opera.

(6) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, Const. 12 e 14.

(7) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.

(8) La Costituzione *Ut de successionibus* dell' imperator Federico, che tratta delle successioni feudali porta per sommario *De successione nobilium in feudis.* Il titolo di *nobile* poi s'incontra nella maggior parte degli antichi diplomi riguardanti i possessori dei feudi. Se ne riscontrano una quantità nella Biblioteca Aragonese del Gregorio tom. 2, in fine.

(9) *Magnate* significa un *grande* del regno. I sovrani di Sicilia riconoscevano la grandezza dei feudatarii conferendo loro financo il più onorevole dei titoli, quale era quello della lor propria consanguineità. Un tal Bartolomeo de Lucy in un diploma del 1199 riferito da Pirro, *Sicilia Sacra*, tom. 2, pag. 934, s' intitola così: « *Nos Bartholomeus de Lucy Dei et regia gratia Comes Paternionis et Domini re-*

II. Sin dalla prima istituzione del sistema feudale i possessori di feudi furono divisi in tre classi: la prima e la più dignitosa era quella dei *Conti*, la seconda quella dei *Baroni*, la terza quella dei *Militi* (10). Militi (11) si chiama-

gis consanguineus *et familiaris* etc. » In un altro diploma del 1672 dato dal re Carlo II a D. Vincenzo Galletti, nel quale gli si conferisce il titolo di principe di Fiumesalato si legge così: « De certa scientia regiaque auctoritate nostra deliberata et consulto ac ex gratia speciali *Te praedictum Illustrem Consanguineum nostrum D. Vincentium Galleti*, tuosque haeredea et successores principes de Fiumisalati creamus, ornamus, insignimus, facimus, constituimus, atque in perpetuum reputamus etc. » Diploma copiato dall'archivio dei principi di Fiumesalato. Questo oltre a tante altre testimonianze di tempi intermedii che noi tralasciamo. Vedi la nota 12 di questo capitolo in fine.

(10) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 7.

(11) La parola *Milite* proviene dal latino *Miles*, *militare*, e significa un uomo dedicato alle armi per il servizio della guerra. È precisamente perciò che un milite come militare era feudatario e come feudatario era similmente un militare. Frattanto i molti feudatarii non erano l'unica specie di militi che noi dobbiamo riconoscere nel nostro dritto pubblico antico. Ve n'era ancora una seconda specie, e questa era composta dei figli dei conti, baroni e di altri feudatarii, i quali non succedendo tutti nel feudo paterno, si dedicavano alla milizia come la professione la più nobile di quei tempi. In prova di ciò abbiamo la costituzione *Quamplurium regni nostri* del re Guglielmo, ove è prescritto che uno dei casi in cui i baroni e feudatarii del regno avessero dritto di riscuotere gli adjutorii dai loro vassalli era quello di dovere armare *Milite* ossia *Cavaliere* il proprio figlio: « *pro faciendo milite filio.* » Abbiamo pure la costituzione *Comitibus baronibus ac universis militibus* dello imperator Federico, colla quale è permessa la esazione degli adjutorii per armare cavaliere il fratello « *pro faciendo fratre milite.* » Ecco dunque due specie di Militi: feudatarii e non feudatarii, ma che entrambe faceano unica classe ed avevano in società una stessa importanza gerarchica.

Fra tutti i militi però erano i più onorati quelli detti propriamente *Militi regii* o *Militi aurati*, *Milites regii* o *Milites aurati*. Si chiamavano *regii* perchè erano investiti personalmente dal re: *aurati* perchè gli oggetti principali del di loro corredo erano d'oro o dorati.

Digitized by Google

rono i possessori di uno o più feudi semplici, senza nessun titolo annesso al diploma di concessione. *Baroni* fu-

Il primo Milite o Cavaliere aurato che ci presenta la nostra storia è Ruggiero, il figlio del gran Conte, quello stesso che poi fu primo re di Sicilia, il quale assunse quell'onore al 1112. (Inveges Pal. nobile pag. 163 e seg.). Il medesimo re Ruggiero al 1135 fece cavalieri due suoi figli e quaranta dei principali feudatarii del regno. (Celesino lib. 4) Re Giacomo nel giorno della sua coronazione al 1287 ne creò 400, dai personaggi i più distinti. (Neocastro cap. 99). Federico II nella stessa solennità della coronazione sua ne istituì altri 315. (Surita libro 5, cap. 38) Il re Ludovico anche nella sua coronazione nel 1342 elevò a *Cavaliere aurato* Simone Chiaramonte conte di Caccamo *(Aprile Cronol. pag. 178, C. 1.)* Non pochi altri *Cavalieri aurati* creò il re Martino al 1392, (Inveges Carthago lib. 2, cap. 6, § 16) tra i quali furono il conte di Cammarata, ed il conte di Geraci, non che alcuni altri personaggi delle famiglie Santapau, Valguarnera, Ventimiglia, ed altre. Così seguirono ad esser creati simili cavalieri a tutto il secolo XV, epoca sino alla quale, e non oltre, abbiamo memoria di un Giulio Staiti istituito *Cavaliere aurato* nello anno 1497, come attesta Baronio *de Majestate Panormi* (§ D. Franciscus Staiti).

Il ceremoniale con cui si facea la solennità di creare un *Cavaliere aurato* o *regio* era il seguente. Il Re o il Vicerè immezzo ad una corona di signori del regno, tutti intervenienti a maggior pompa della solennità, si recava al Duomo di Palermo. Ivi secondo le debite formole si cantava il vangelo e si profferivano tutte le benedizioni solite per la inaugurazione delle persone. Indi il Re o il Vicerè faceva alto alla funzione, e facendosi dinanzi il novello cavaliere gli metteva in testa un elmo, e gli cingeva colle proprie mani al fianco una spada dorata. Intanto una quantità dei cavalieri destinati al cortèo si staccavano dal loro posto ed affibbiavano ai piedi del candidato un pajo di sproni dorati. Eseguito tutto questo il Re o il Vicerè tirava la spada dal fodero del novello cavaliere, gli percuoteva l'elmo quasi per richiamarlo ad attenzione, e nell'atto di presentargliela nelle mani gli dicea queste parole: « Nostro Signore e Messere San Giorgio vi facciano buon cavaliere. » Dopo ciò il Re o il Vicerè finiva per decorare il nuovo cavaliere di una collana d'oro. A questo punto cominciavano a suonare a gran gioia organi e trombe. Tutti facean corteggio al Re o al Vicerè per lasciarlo al real palazzo, e quindi ac-

Digitized by Google

rono chiamati i possessori di uno o più feudi continenti uno o più castelli, uno dei quali nella concessione ebbe an-

compagnavano per la città il nuovo *cavaliere aurato* il quale fra lo squillo delle trombe era accolto da una gioja universale. Questa solennità si trova descritta nel *Regio Tabulario* anno 1496. Amato (de principe Templo pag. 21) asserisce che quel Tabulario contiene anche altre formalità. Abbiam trovato pure la descrizione di tutto l'apparato militare di questa occasione nella *Cronica Sicula* cap. 92. (Gregorio Bibl. Aragon. tom. 2, pag. 215) Se il cerimoniale dei tempi più antichi sia stato diverso non sappiamo, ma bisogna supporre che debba essere stato lo stesso, poichè questo corrisponde molto ai costumi delle prime epoche della cavalleria, come si scorge dalla dissertazione 53 di Muratori, Antichità Italiane. La creazione di un sì fatto cavaliere si chiamava *decorazione di cingolo militare:* ciò che si legge nell'Abate Telesino. (lib. 4, cap. 5, Caruso Bibl. hist. pag. 295) « Ipse autem rex, Natalis Dominici subsequente die advenente, duos liberos suos ad militiam promovit, Rogerium scilicet ducem, et Tancredum barensem Principem, ad quorum videlicet laudem et honorem quadraginta equites cum eisdem ipsis *militari cingulo decoravit.* » Noi abbiamo la formola del diploma, che si spediva in questa occasione, nella Biblioteca Aragonese di Gregorio. (tom. 2, pag. 527) Le parole son queste: « (Anno Domini 1377). Fridericus etc. etc. Quapropter vos nobilem F. de G. tenore praesentis regii nostri privilegii, caput vestrum nostro regio ense tangentes, in *regium militem* elegimus et deputamus, ad militarem dignitatem extollimus, militari cingulo decoramus, et in numero aliorum nostrorum regiorum militum aggregamus, volentes ut deinceps sitis miles, militaribus tituiis, et ornamentis gaudentis, calcaria, arma, et alia militaria insignia deferre volentes, omniaque et singula ubique facere possitis etc. etc. » Queste e tante altre cose simili si leggono nel succennato diploma.

Del resto parlano di *militi* i nostri documenti sino ai secoli decimoquarto e decimoquinto, come si scorge da quelli addotti qui e nella Biblioteca Aragonese del Gregorio tom. 2 in fine. Dopo quell'epoca nè la storia nè i diplomi presentano più memorie di militi feudatarii. Forse è a credere che da quel tempo in poi essendo stati introdotti nel regno diversi altri titoli di nobiltà, come di Marchese, Duca, Principe ec. ed essendo stati gli antichi Conti e Baroni elevati a questi altri titoli, ed aumentati a dismisura tutti, non dif-

nesso il titolo di *Baronia* (12). *Conti* vennero chiamati finalmente i possessori di uno o più castelli, uno dei quali

ficilmente i militi, che avean feudi, abbiano ottenuto qualche titolo sui medesimi e da quella condizione si sieno elevati alla classe degli altri titolati. I soli militi che rimasero dopo quelle novità furono gli ultrogeniti dei feudatarii. Ma il loro titolo venne a trasmutarsi ossia a tradursi in quello di *cavalieri*, e tale passò negli atti pubblici e privati dei tempi nelle famiglie e nel linguaggio comune. Si chiamarono *cavalieri* tutti gli ultrogeniti dei titolati, ancorchè poi non esercitassero più l'uffizio della cavalleria nè mai vi si dedicassero.

(12) La parola *Barone* nel nostro dritto pubblico ha indicato un possessore di feudo cui fu annesso questo titolo, a differenza dei Conti, Marchesi, Duchi ec. La voce *Baroni* in senso complessivo è stata usata anche in Sicilia per significare l'intiero corpo dei feudatarii del regno in generale, qualunque sieno i titoli di cui fossero individualmente onorati. Diede il primo esempio di questa espressione complessiva l'Imperator Federico nelle Costituzioni del Regno lib. 3, tit. 13. Cost. *Si quis baro vel miles*, ove sotto l'espressione *baro* comprende anche il conte. L'indicato senso è poi più marcato nei capitoli del regno e nelle prammatiche. Nel Parlamento si chiamava *Braccio baronale* quello composto di tutti i feudatarii titolati del regno in generale.

L'origine della parola *barone* è stata fra i dotti occasione di ricerche. Il celebre Cambdem scrive e sostiene che essa significa un soldato mercenario. Alcuni han cercato di trovarne l'etimologia nella lingua greca da Βάρος che vuol dire peso o autorità, o da ἀνηρ che, secondo l'antico glossario di Philomenes, si traduce *uomo*. Altri l'han trovato nella lingua latina da *heros eroe* o da *baro* propriamente che Cicerone usa ed intende per uno *stupido* e *brutale*. Non han mancato poi di coloro che si sono studiati di riportarla dalla lingua ebraica, dalla lingua celtica e dalla lingua dei Galli. Il significato ordinario della espressione *barone* o *baro* in Italia è stato quello di un *tristo* e di un *imbroglione*. Ma checchè ne sia di queste notizie noi opiniamo che sono tutte inutili e che se si voglia rinvenire la vera origine di questa parola nel senso del nostro dritto pubblico, si debba ricercare nelle lingue di quei popoli che ebbero come noi il sistema feudale, anzi più precisamente, di quei popoli presso i quali il sistema dei feudi ebbe nascimento. In questa guisa potremmo lusingarci di non

fu concesso col titolo di *Contea* (13). Queste tre classi di feudatarii vennero riconosciuti in Sicilia sin dalla prima istituzione dei feudi.

III. Il can. Gregorio nelle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia (14) dà a divedere d'esser persuaso che la differenza da interporre tra un Milite ed un Barone non era del solo titolo, ma che consistesse principalmente nella possidenza reale rispettiva, di guisachè egli dice che un Barone era il possessore di più feudi, ed il Milite d'un solo.

errare. Ora fissando l'attenzione nelle accennate lingue si trova precisamente in quella degli Alemanni una parola dalla quale si può cavare la ricercata etimologia. La parola *bar* in lingua alemanna significa *uomo*: la parola *baron* nelle leggi saliche è usata anche per *uomo*: *uomo* già nel senso feudale, cioè d'un vassallo, ossia di un feudatario in rapporto al suo signore. Ecco dunque la vera etimologia della parola *barone*. Secondo noi essa proviene dal *bar* degli Alemanni e non altrimenti. E questa nostra opinione è uniforme al divisamento del can. Gregorio (Consid. lib. 2, cap. 7), il quale scrive che il *barone* nel senso feudale in riguardo ai suoi vassalli era un signore, ed in riguardo al suo principe era un *uomo* ossia un vassallo: ed a questo proposito egli (ivi nota 13) riporta un tratto di un diploma del 1171 ove un certo Anfuso di Lucci si sottoscrive al seguente modo: « Ego Anfusius de Lucci filius Philippi de Lucci Dei gratia domini regis *baronus* et consanguineus. »

(13) La parola *Conte* significa nel linguaggio feudale un possessore di feudo cui fu annesso questo titolo di onore. Essa deriva dalla voce *counts* o *countees* dei Normanni, che così chiamavano precisamente alcuna classe dei di loro feudatarii. Questa espressione generalizzata in Francia dal linguaggio dei Normanni fu recata in Italia ed in Sicilia. Vedi De Felice Code de l'Humanitè V.° Comte. Alcuni fanno provenire la parola *Conte* dal latino *Comes*. Ma noi non siamo di questa opinione, poichè il *Comes* dei tempi bizantini indicava il titolo di un uffiziale di Corte o di un governatore di provincia, come per esempio *Comes auri*, *Comes vestiarii* o *Comes Britanniae*, *Comes Egypti* etc., mentre il *Counts* dei Normanni indica precisamente un feudatario, nel di cui senso è lo scopo della nostra ricerca.

(14) Lib. 2, cap. 7.

Digitized by Google

Ma questo è un errore che si smentisce coi documenti più autentici che possa avere la nostra storia.

Da una Costituzione del re Ruggiero è manifesto che un Milite potea posseder tanti feudi quanti ne possedeva un Barone. Essa è la costituzione *Si quis Baro vel Miles* (15). « Si quis *Baro* vel *Miles* uxorem duxerit et *tria feuda habuerit* liceat ei unum dotarium uxori suae de *tribus feudis* constituere. Si autem *pauciora* habeat, secundum qualitatem feudorum, dotarium ei in pecuniam constituere permittimus. Ceterum si *solum tribus habeat*, proportione, quae superius statuta est, habita, dotarium ipsum constituere licebit. » Se dunque per testo di legge si suppone che tanto il Milite che il Barone indistintamente potevano trovarsi a possedere o tre feudi o più o meno, è una conseguenza necessaria a trarre che la quantità dei feudi non era tra loro costitutiva di differenza, ma che la loro diversa classificazione proveniva, come abbiam detto sopra, dal titolo che era annesso al castello di cui era possessore il Barone, a differenza del Milite che non avea nè titolo nè castello. Questo argomento poi acquista ancora più forza quando si legge nella costituzione *Licentiam baronibus* (16) dello imperador Federico che un Barone potea non aver altro che un feudo e mezzo, o anche un solo feudo, precisamente come un Milite.

L'istesso can. Gregorio (17) dell'istesso modo col quale ha differenziato il Milite dal Barone fa differenziare il Ba-

(15) Constitutiones regni Siciliae lib. 3, tit. 13.

(16) Constitutiones regni Siciliae lib. 3, tit. 15. « Licentiam baronibus et Militibus impartimur, posse etiam de duobus feudis dotarium constituere. Et si unum tantum et dimidium habeat, dimidium feudum ei dotarium constituere licebit. Ceterum si unum tantummodo, non in terra, sed in pecunia uxori suae pro qualitate feudi facultatem constituendi dotarium in posterum barones et milites sibi noverint fore permissam. »

(17) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 7.

Digitized by Google

rone dal Conte, scrivendo come cosa non soggetta a dubbio che il *Barone* era il possessore di una *Baronia* la quale era composta di più feudi, e che il *Conte* era il possessore di una *Contea* la quale era composta di più *Baronie*. E ciò senza giustificarlo nè con diplomi, nè con qualsiasi altro modo di dimostrazione. Ma questo è ancora un altro errore che si smentisce colla stessa costituzione di sopra (18). Da essa emerge troppo chiaro che la differenza tra la *Baronia* e la *Contea* non consisteva che nel solo titolo avuto nella concessione. Ivi nel tratto che ne abbiamo trascritto sopra, re Ruggiero faculta i feudatarii a costituire il dotario alle loro mogli sui feudi : indi sul proposito dei *Baroni* e dei *Conti* precisamente prosiegue a disporre che possano costituire il dotario anche sui castelli da essi loro posseduti, purchè ciò non sia, continua la stessa legge, sopra quel castello da cui la *Baronia* o il *Contado* assumono il titolo. « Comes autem vel Baro qui castra tenet, de Castris ipsis dotarium constituere poterit, dum tamen *castrum unde Baronia vel Comitatus nomen assumpsit* in dotarium constituere non possit (19). » È dunque incontrastabile che i titoli di *Baronia* e di *Contado* non dipendevano dalla quantità dei *feudi* concessi, ma soltanto da un castello, che poteva avere assunto secondo la concessione o l'uno o l'altro dei due titoli.

E questa nostra opinione è confortata da una dottrina del famoso Pietro De Gregorio. Questo illustre giureconsulto e pubblicista siciliano, autore contemporaneo alla esistenza dei feudi e di grande rinomanza in quella materia, nella sua opera *De Concessione Feudi* (20) scrive : « Secundo modo fit feudi concessio in *Comitatum* si rex ex certa

(18) *Si quis Baro vel Miles* lib. 3, tit. 13.
(19) Constit. *Si quis Baro vel Miles* ubi supra.
(20) Part. 2, quaest. 3, num. 1, 2 e 3.

Digitized by Google

scientia concedat alicui plura castra seu feuda, quae prius non fuerint alteri concessa in pheudum *Comitatus*, et tunc illa castra seu feuda efficiuntur unum corpus, et totum hoc erit unum feudum *Comitatus*. Idem dicendum erit de concessione feudi in Baroniam.... Si vero ex certa scientia rex volens facere aliquem *Baronem* concedat ei unum vel plura castra, seu feuda in *Baroniam*, ille erit *Baro* quia potest rex dare rem suam sicut vult, et sua destinatione sit *Baronia*.... et illa castra seu feuda efficiuntur unum corpus, et totum hoc erit unum feudum *Baroniae*. » Questo scrive Pietro De Gregorio (21). Tanto dunque sulla opinione di questo celebre feudista, che sulla nostra, desunta dal testo di una costituzione di Ruggiero, noi conchiudiamo che la differenza tra una *Baronia* ed una *Contea* non consisteva che nel solo titolo, e non già, come pretende l'autore delle Considerazioni sulla Storia di Sicilia, nella quantità dei feudi.

E bisogna convenire che comunque possa esser tradita la verità vien sempre a luce, e che le prove per dimostrarla sorgono dappertutto. L'istesso autore delle Considerazioni sulla Storia di Sicilia, che sostiene una differenza quantitativa di feudi, a graduare più nel Conte meno nel Barone ed anche meno nel Milite, raccoglie poi nella sua Biblioteca aragonese alcuni diplomi che lo smentiscono troppo autorevolmente. Ivi infatti sono due documenti che portano due descrizioni di feudatarii del regno: la prima fatta sotto re Federico: la seconda sotto re Lodovico (22). Ora in questa seconda, fatta sotto Lodovico, la quale porta in cifra la quantità dello addoamento che ciascun feudatario dovea corrispondere in ragione della quantità dei feudi che posse-

(21) Loc. cit.

(22) *Descriptio feudorum sub rege Federico.* Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, p. 464. *Imperatum Adohamentum sub rege Ludovico.* Ibidem pag. 470.

deva, non si osserva per certo la pretesa proporzione di quantità subordinata tra Conte, Barone e Milite, di guisachè si potrebbe dire che un Conte paga quanto non paga un Barone, ed un Barone quanto non paga un Milite. Noi troviamo all'incontro che le proporzioni delle cifre son tutte arbitrarie. Difatti ivi il milite Nicolao Santea è notato per un addoamento di onze 66 (23), mentre poi vi è il conte Hermanno di Peralta per sole onze 18 (24), ed il barone di Bamina per onza 1, 15 (25). Tanto è dunque vero che la dignità di Conte non era costituita sopra una quantità di feudi per necessità maggiore di quelli che poteano possederne i feudatarii inferiori. Nè questo è ancor tutto. Quando da qui a poco daremo notizia di alcuni altri titoli di dignità che s'introdussero nei feudatarii, anche di maggiore onoranza di quello di Conte, avremo la dimostrazione la più completa del nostro assunto (26). Torniamo per ora la mente alle tre specie di titoli assunti dai feudatarii sin dalla origine dei feudi in Sicilia, cioè *Conti, Baroni e Militi*.

IV. Ma il lusso e la vanagloria che si era fissata nei feudi, dopo tanti secoli non poterono più sopportare che fosse così poco graduata la differenza tra feudatarii e feudatarii, e che un individuo appartenente a una famiglia di maggior nobiltà fosse confuso con un titolo comune a tanti altri di nobiltà inferiore. Il re Federico d'Aragona fu il primo che

(23) « Dominus Nicolaus Santea Miles pro equis vigintiduo, unc. 66. » Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 472.

(24) « Comes Hermannus de Peralta pro equis armatis sex, unc. 18. » Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 475.

(25) « In Casali Baminae Baro dicti Casalis pro equo uno alforato, unc. 1, 15. » Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 471. Un altro esempio di Barone inferiore ad un Milite: « Baro Partannae pro equis armatis quinque et dimidio, unc. 16, 15. » Gregorio ibidem tom. 2, pag. 475.

(26) Vedi questo stesso cap. in fine n. 5.

Digitized by Google

avendo investito il di lui figlio secondogenito Giovanni della signoria di Randazzo, volle onorarlo d'un titolo, abbenchè vecchio in Italia (27), nuovo in Sicilia e non comune agli altri suoi feudatarii. Il nuovo titolo fu quello di *Marchese* (28), conferito all'anno 1334, che aggiunto alla signoria di cui era possessore l'investito, divenne *marchese di Randazzo* (29). Così l'infante Giovanni fu il primo distinto in Sicilia col titolo di *Marchese,* mentre tutti gli altri feudatarii non s'intitolavano che Conti o Baroni o Militi.

Sulla collazione di questo titolo però passava un secolo di silenzio, e non se ne vide onorato un altro feudatario che al 1433. In quest' anno re Alfonso il magnanimo sulla considerazione del merito personale di Giovanni Ventimiglia Normanno ed Aragona, già decimoterzo conte di Geraci, e della nobiltà della sua famiglia, gli conferì il titolo di *Marchese* (30). D'allora in poi i conti di Geraci furono *Conti Marchesi* di Geraci, e questo titolo lor valse la

(27) Muratori, Antichità Italiane, Dissertaz. VI.

(28) La parola *Marchese* trae origine dal vocabolo *Marche* o *Marchia* tedesco, che significa territorio ai confini. I Longobardi in Italia chiamarono *Marchesi* coloro che eran deputati a governare un territorio ai confini. Sugli antichi Marchesi d'Italia si può leggere quanto scrive Muratori, Antichità Italiane, Dissertaz. VI. Nella parte meridionale d'Italia però il titolo di Marchese non fu lungamente limitato in quel senso. Dopo la introduzione della feudalità cominciarono ad esser chiamati *Marchesi* taluni feudatarii i di cui feudi erano ai confini dello stato. Muratori Ibidem. Noi troviamo infatti nelle celebri consuetudini feudali compilate da Oberto dell'Orto (lib. 2, tit. 10) il titolo di Marchese fra quelli dei diversi feudatarii d'Italia.

(29) « Quia credens ibi mori (Fridericus) fecit et creavit illic Inclytum Dominum Ioannem filium suum *Marchionem Randatii* et totius vallis Castilionis et Francavillae, Comitem Minel et dominum Troyne.» Anonimi Chronicon siculum cap. 101. Gregorio Bibl. Arag. tom. 2, pag. 241.

(30) Bonfiglio, Messanae nobilis pag. 71 retro. Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 269.

Digitized by Google

distinzione del più nobile signore del regno, con dritto di competerla sempre con qualunque altro (31). Dalla creazione di questo secondo Marchese passò ancora quasi un altro secolo, e ne fu fatto un terzo con diploma del re Ferdinando il cattolico al 1509 in persona di Ugone di Santapau nominato *Marchese di Licodia,* terra baronale propria di quella famiglia già sin dal 1320, quando Ughetto di Santapau fu intimato dal re Federico II al servizio militare (32). Passarono ancora alquanti anni e fu conferito il quarto titolo di *Marchese* con diploma dell'imperator Carlo V, in data del 1543, ad Alfonso Cardona conte di Chiusa, che poi fu Marchese di Giuliana (33). Da questo in poi co-

(31) Sulla nobiltà del titolo dei conti marchesi di Geraci è da tener presente il seguente tratto del Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 281. « Dippiù alle altre prerogative della famiglia Ventimiglia non è da tacersi la precedenza che han goduti i conti marchesi di Geraci sopra tutti i baroni del nostro regno sin dalla prima origine del baronaggio siciliano; poichè essendo il titolo di Conte di Geraci il più antico di tutti senza alcuna contraddizione, ed avendo ottenuto poi anche il primo titolo di Marchese, li scorgiamo sempre alla testa del braccio militare nel Parlamento del regno. Ma quando cominciossi dall'imperator Carlo V, a concedere il titolo di Duca, cominciò a patire opposizione il primato che da tempo immemorabile avean goduto essi conti marchesi di Geraci, e fu d'uopo che il re Filippo II, con suo ordine del 22 ottobre 1563, comandasse che durante il contrasto della precedenza fosse questa un anno del marchese di Geraci, ed un anno del duca di Bivona. Questo stesso re cominciò poi a concedere anche titoli di *Principe* ai nostri Baroni siciliani; ma la casa di Geraci che ebbe solamente il quinto dei principati (Castelbuono) si è però sempre mantenuta nel possesso di non cedere la precedenza a nessun altro titolo del regno, e il re Filippo IV, con sua real carta del 20 novembre 1641, ordinò ai suoi vicerè e luogotenenti in Sicilia che non obbligassero mai i marchesi di Geraci a concorrere ad alcun atto, funzione, o ceremonia pubblica o privata con altri titolati che pretendessero la precedenza. »

(32) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, t. 2, pag. 283 e 284.

(33) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 291.

Digitized by Google

minciarono i re di Sicilia a largire più continue le concessioni del titolo di *Marchese* a coloro i di cui servizii e la di cui meritata distinzione potevano riscuotere la generosità del sovrano. Con diploma dell'Imperator Carlo V, degli 11 agosto 1548, fu creato Marchese d'Avola Carlo Tagliavia Aragona ed Aragona (34). Con diploma di Filippo II, degli otto agosto 1559, fu creato Marchese di Favara Ferdinando De Sylva (35). Il 24 agosto 1564 fu fatto Marchese di Militello Vincenzo Barrese e Branciforte allora barone di quella terra (36). Il 22 dicembre 1564 stesso fu Marchese di Barrafranca Pietro Barrese e Santapau (37). Agli 8 aprile 1565 fu Marchese di Marineo Giliberto Beccadelli Bologna (38). Il 2 giugno dello stesso anno fu Marchese di Francofonte Girolamo Gravina e Cruyllas (39). Il 30 luglio 1569 fu Marchese di Giarratana Carlo Settimo e Barrese, già barone della stessa terra di Giarratana (40). Così senza dilungarci troppo nel ricordo di tutti i Marchesi stati creati in quell'epoca e nelle susseguenti, questo titolo si propagò a tanti feudatarii che d'allora in poi cominciò a divenire quasi comune (41).

L'essersi cominciato a render quasi comune intanto il titolo di Marchese fece sentire il bisogno ancora di nuove distinzioni. L'Imperator Carlo V con suo diploma dato il 22 maggio 1554 attesi i meriti e la nobiltà della famiglia De Luna concesse a Pietro De Luna e Salviati conte

(34) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 289.
(35) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 294.
(36) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 296.
(37) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 296.
(38) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 303.
(39) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 310.
(40) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 316.
(41) Vedi il citato Villabianca per tutto il citato lib. 3, della p. 2, tom. 2.

Digitized by Google

di Caltabellotta il nuovo titolo di *Duca* sulla città e terre di *Bivona* (42): titolo nuovo in Sicilia ma vecchio in Italia: titolo di maggiore onoranza di tutti gli altri ed anche di quello di Marchese (43). Sull'esempio di Carlo V, volle anche Filippo II, concedere un secondo titolo di Duca a Carlo d'Aragona Tagliavia sulla città e terre di Terranova. Il diploma fu dato in Madrid il 17 agosto 1561 (44). Concesse anche un terzo titolo di Duca al 1587 nella persona di Ercole Branciforti Settimo ed Abbatellis già conte di Cammarata intitolandolo Duca della terra di s. Giovanni (45).

Non contento frattanto l'istesso re Filippo II di potere

(42) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 2, tom. 2, pag. 5.

(43) Il titolo di Duca, che in Sicilia serviva per indicare un feudatario titolato di rango superiore ai feudatarii semplici, ai Baroni, Conti e Marchesi, trae la sua origine dal *Dux* dei Romani i quali chiamavano così un capitano d'armata, e davano l'onore del *Ducato* a coloro i quali si erano distinti nella milizia. Abbiamo quest'ultima idea dal Codice Teodosiano lib. 6, tit. 26, l. 13. Anche dallo stesso Codice lib. 8, tit. 6, L. 66, abbiamo che erano chiamati *Duces* Duchi i governatori delle provincie. Quest'uso proseguì anche sotto i Longobardi sino al punto che nel secolo sesto il regno d'Italia fu diviso in trenta Ducati e governato da trenta Duchi. Ma sotto i Longobardi la storia dei secoli settimo, ottavo e nono ci presenta due specie di Duchi. Duchi che governavano città, e Duchi che governavano provincie. Fra quest'ultimi erano i celebri Duchi di Spoleto, di Benevento, di Napoli, di Toscana, di Venezia ec. alcuni dei quali furono dipendenti dai re d'Italia, alcuni altri tributarii ai medesimi, altri finalmente indipendenti. (Muratori Antichità Italiane Dissert. V.) Intanto abbenchè la parola *Duca* a questo modo indicasse anche delle sovranità assolute, venne conferito questo titolo a taluni feudatarii dei più cospicui che il signore sovrano avesse beneficiato delle sue concessioni. Noi ne abbiamo la prova nelle famose Consuetudini feudali compilate da Oberto dell'Orto (lib. 2, tit. 10). Così in Italia il titolo di Duca cominciò a significare un feudatario di rango, e dall'Italia fu recato in Sicilia.

(44) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 2, tom. 2, pag. 12.

(45) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 2, tom. 2, pag. 16.

Digitized by Google

distinguere i suoi feudatarii con questo titolo volle anche istituirne un nuovo, quale fu quello di *Principe* (46). Questo titolo per il significato della sua parola non solo era di maggiore onoranza degli altri e dello stesso titolo di *Duca*, ma eziandio d'una eminenza assoluta in tutti i rapporti. Il primo investito del titolo di *Principe* in Sicilia fu Ambrogio Santapau Ademar e Branciforte già marchese di Licodia e barone di Butera, che col diploma di Filippo II, dato gli 11 aprile 1563 si potè intitolare *Principe di Butera* (47). Il secondo onorato di questo titolo fu Francesco Tagliavia, che assunse il cognome di Aragona, dalla di lui madre Beatrice figlia di D. Giovanni bastardo

(46) La parola *Principe* proviene dal *Princeps* dei Romani, che significa il primo fra tutti, e nei costumi del medio evo, come scrive Ducange nei suo famoso Glossario, fu adoperata per indicare un signore. In questo senso il titolo di Principe fu dato ai sovrani ed ai monarchi. Da questi poi passò ai loro figli primogeniti e successori nella sovranità, come furono il Principe di Galles in Inghilterra, il Principe dell'Asturia in Castiglia, il Principe di Condè in Francia, il Principe di Girona in Aragona ed altri. E siccome insieme a questi primi personaggi aveano investito il titolo di *Principe* altri, se non ugualmente cospicui, per certo poco meno, come erano stati i grandi feudatarii dell'impero di Alemagna, intitolandosi Principi d'Alemagna o Principi del Sacro Romano Impero, così fu introdotto in Italia che alcuni grandi e cospicui feudatarii assumessero anch'essi il titolo di *Principe*, il quale come osserva Freccia *de Subfeudis* (pag. 98) è impropriamente adottato, perchè essi non erano primi, ma sempre posteriori, se non ad altri, certamente ai di loro sovrano dal quale teneano il feudo. Il solo senso nel quale potè autorizzarsi questo titolo ebbe ad esser sotto l'osservazione che un feudatario di rango sebbene soggetto al suo concedente pure era signore dei suoi vassalli. Con questa intelligenza si può spiegare il perchè re Ruggiero chiama col titolo complessivo di *Principi* i suoi feudatarii. Vedi nelle costituzioni del regno la costituzione *Scire volumus Principes nostros Comites Barones* etc. Vedi il principio di questo capitolo 4.

(47) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 15.

Digitized by Google

di Federico III (48). Un diploma di Filippo II dato il 24 aprile 1564, lo fece Principe di Castelvetrano, già feudo di casa Tagliavia (49). Il terzo Principe investito da Filippo II, fu Pietro Barrese e Santapau già Marchese poi Principe di Pietraperzia, con diploma del 22 dic. 1564 (50). Il quarto fu Francesco Montecateno ossia Moncada e Luna conte di Adernò e di Callanissetta, Principe di Paternò con diploma degli 8 aprile 1565 (51).

Nè Filippo III successore nella corona di Filippo II si ristette dal proseguire le concessioni dei titoli tanto di *Principe* quanto di *Duca*. Al 1595 creò Principe di Castelbuono Giovanni Ventimiglia e Ventimiglia conte marchese di Geraci e barone di quello stesso Castelbuono (52). Al 1600 fece Duca di Misilmeri Francesco Del Bosco ed Aragona già barone della stessa terra di Misilmeri (53). Al 1601 fece Principe di Trabia Ottavio Lanza e Centelles già conte di Mussomeli e barone della stessa terra di Trabia (54). Al 1602 fece Principe di Castiglione Tommaso Gioeni e Tagliavia (55). Al 1609 Principe di Villafranca Francesco Alliata e Paruta (56). Nello stesso anno Principe di Paceco Placido Fardella e Bologna (57). Al 1613 Principe di Roccafiorita Pietro Balsamo già marchese di Limina (58). Al 1614 Principe di Scaletta Francesco Marchese e Settimo (59). Al 1620 fece

(48) Inveges Palermo Nobile pag. 33 e 138.
(49) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 20.
(50) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 23.
(51) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 26.
(52) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 30.
(53) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 2, tom. 2, pag. 23.
(54) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 33.
(55) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 35.
(56) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 37.
(57) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 39.
(58) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 40.
(59) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 43.

Principessa di Cattolica Giovanna Isfar e Corilles (60). Nello stesso anno conferì il titolo di Principe al barone dell'isola di Pantellaria Antonio Requesens e Requesens conte di Buscemi (61). Questi furono i principali titoli che diede Filippo III, dopo del quale continuarono a farne larghe concessioni non solo il suo immediato successore Filippo IV, ma anche tutti gli altri sino a re Ferdinando III (62).

Intanto è da tener mente che nel secolo decimoquinto è nominato negli atti pubblici il titolo di *Visconte* (63), che secondo Muratori era titolo di dignità inferiore al Conte e superiore al Barone (64). I Visconti sono nominati nei capitoli 453 e 454 del re Alfonso (65). Ma è da ritenere che questo titolo tolto certo dall'Italia e dalla Francia, ove fu tanto tempo in uso, non abbia avuto fortuna in Sicilia. Il monumento meno antico che ce lo presenta è la nota

(60) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 47.

(61) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 50.

(62) Vedi il citato Villabianca per tutto il lib. 1 e 2 della p. 2.

(63) La parola *Visconte* trae la sua etimologia da *Vicecomite* ossia un Vicario di Conte, che fa le veci del Conte, espressione inventata nei tempi in cui i Conti esercitando degli uffizii, si eleggevano dei Vicarii. Muratori Antichità Italiane Dissert. VIII. Ma indi siccome vennero in disuso gli uffizii dei Conti, mancarono anche quelli dei *Vicecomiti*, e non solo i primi, ma anche i secondi furon veduti investiti di feudi e numerarsi tra i feudatarii titolati col nome di Visconti. Amico Lexicon Topograf. V.° Francavilla, e Villabianca Sicilia Nobile tom. 3, pag. 273, scrivono che *Visconte* provenga da *Biscomes*, due volte Conte. Ma questo, secondo noi, è un errore, perchè la dignità destinata nel nostro regno ai *Visconti* era meno di quella dei Conti. Ne fa fede la nota dei feudatarii parlamentarii secondo il di loro rango, ove prima son collocati i Conti e poi i Visconti. Tanto vuol dire che *Visconte* provenga piuttosto da *Vicecomes* che da *Biscomes*. Vedi la nota 66 di questo capitolo.

(64) Muratori Antichità Italiane Dissert. VIII. Vedi la nota 63 di questo capitolo.

(65) Testa Capitula regni Siciliae tom. 1, pag. 381.

Digitized by Google

dei baroni parlamentarii ove è nominato il solo Visconte di Francavilla (66).

E sul proposito di titoli perduti bisogna non tralasciar d'osservare che dei *Militi* feudatarii non esiste memoria certa che fino al secolo decimoquarto e decimoquinto, come si può osservare nella raccolta dei monumenti aragonesi della Biblioteca aragonese di Gregorio (67). D'allora in poi non ne troviamo più cenno. È da credere quindi che se non nello stesso secolo decimoquinto almeno nel decimosesto i *Militi* feudatarii abbiano guadagnato sui loro feudi qualche titolo o di Barone o di Conte ec. ed abbiano perciò tralasciato di intitolarsi a quel modo (68).

Ecco dunque in un quadro quali e quanti furono i possessori dei feudi secondo l'ordine della loro antichità: Conti, Baroni, Militi, Marchesi, Visconti, Duchi e Principi. Se si vogliono poi riguardare secondo il loro rango cominciando dai più dignitosi sono: Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Visconti, Baroni e Militi (69). Questi, meno quelli di Militi e di Visconti, come abbiamo testè annunziato, furono i possessori dei feudi di Sicilia sino al tempo della loro abo-

(66) Il titolo di Visconte di Francavilla fu concesso dalla regia Corte ai signori di casa Oneto duchi di Sperlinga e principi di san Bartolomeo non prima del 1679, come scrive Villabianca Sicilia Nobile tom. 3, pag. 273. Il Mastrillo nel suo libro *De Magistratibus* lib. 4, cap. 9, scrive d'esservi stato nel regno un *Visconte* di *Gagliano* il quale con privilegio reale avea cambiato il suo titolo in quello di Conte: e veramente noi lo troviamo fra i Deputati del regno, del braccio militare, al 1557 col titolo di *Visconte* e al 1576 con quello di *Conte*.

(67) Tom. 2 in fine. Vedi la nota 11 di questo capitolo.

(68) Vedi la nota 11 di questo capitolo.

(69) La dignità del rango si distingueva in primo luogo dal titolo, in secondo luogo dalla antichità del diploma che conteneva la concessione del titolo. Vedi la lista dei baroni parlamentarii, che si legge in Mongitore *Parlamenti di Sicilia* tom. 1, pag. 67, ove ciascuno è collocato secondo il suo rango.

Digitized by Google

lizione: ciò senza tener conto dei feudatarii semplici che per non avere nessun titolo ritenevano quel solo nome.

V. Ma prima di conchiuder questo tema bisogna tornar di nuovo sulla pretesa distinzione assunta dal canonico Gregorio, e di cui abbiamo parlato sopra (70), tra il più o meno di feudi che si doveano possedere per esser Conte, Barone o Milite, e replicare che non solo non occorreva che il Conte ne possedesse più del Barone, o il Barone più del Milite, come abbiamo già sopra dimostrato, ma che non era nemmeno questa differenza quantitativa di feudi che costituiva la differenza tra Principe, Duca e Marchese, o tra questi e i Conti. Tutta la differenza o la maggiore onoranza di questi titoli fra loro non consisteva che nel solo nome, e poteva esser Principe chi aveva meno feudi d'un Duca o d'un Marchese o d'un Conte o anche di un Barone. Di fatti noi sappiamo che la corrispondenza del servizio militare che dovea darsi dai feudatarii non era per nulla proporzionata alla differenza del titolo. Noi osserviamo che il Principe di Scaletta pagava alla regia Corte il miserabile numero di quattro cavalli e mezzo (71), mentre il Duca di Fabbrica ne contribuiva cinque (72). Quello però che interessa sopra tutto di vedere per la più completa prova della nostra opinione si è che quando cominciarono ad introdursi i titoli di Marchese, Duca e Principe furono elevati a Marchesati a Ducati ed a Principati anche le Baronie e i feudi (73). Dunque una Baronia o un feudo potevano ben costituire un Ducato o un Principato, purchè

(70) Vedi questo stesso capitolo 4, n. 3.

(71) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, tom. 1, pag. 43.

(72) Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 2, tom. 2, pag. 206.

(73) Ciò si osserva in quasi tutta la seconda parte della Sicilia Nobile del Villabianca, di cui senza indicare i luoghi ciascuno può riscontrare i singoli titoli.

Digitized by Google

il Sovrano vi avesse attribuito il titolo (74). Possiamo quindi conchiudere che la differenza tra il Principato, il Ducato, il Marchesato, la Contea e la Baronia consisteva nei soli titoli e non nella quantità dei feudi cui erano questi an-

(74) I titoli di nobiltà sebbene conferiti per lo più sopra i nomi dei feudi posseduti da' concessionarii, venivano talvolta anche concessi sopra i di costoro cognomi. Si può verificare questa notizia nella Sicilia Nobile di Villabianca, come per esemplo al titolo di *Principe Lanza*, di *Marchese Cruillas* e di tanti altri. Ciò non ostante questa specie di titoli non differiva in dignità dalla prima. Tutti i titolati godevano rango dalla sola qualità del titolo e nell'ordine descritto di sopra. Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Visconti e Baroni. Ai primi toccava sempre un posto più eminente di quello dei secondi, ai secondi più eminente di quello dei terzi, e così appresso sino al penultimi che erano i Visconti, ai quali toccava un posto precedente a quello dei Baroni. Questa regola veniva alterata in un caso solo, che d'altronde formava la dignità e il decoro di tutto il corpo dei titolati. Questo caso avveniva quando un titolato qualunque si trovasse nelle pubbliche funzioni già aver preso posto al fianco del Vicerè, e sopravvenisse un personaggio più ragguardevole sia per titolo sia per qualsivoglia grado. In tale occasione due prammatiche, una del 23 aprile 1612 e l'altra del 14 gennaro 1643, (Pram. t. 3, Ces. p. 18 e 19) ordinavano che ciò non ostante il titolato che avesse avuto il destino, dovesse conservare il suo posto senza essere obbligato di cederlo ad alcuno, tranne che si presentasse il corpo della città di Palermo nel suo Senato. Del resto nella concorrenza ciascuno doveva sempre conservare il suo rango e cedere ad altri quello che gli spettava. Noi ne abbiamo l'esempio nell' adunanza la più solenne del regno quale era il Parlamento, ove tutti i titolati parlamentarii non intervenivano se non ciascuno coll'ordine suo e nel rango che gli apparteneva. Nella nota dei Baroni parlamentarii si leggono in primo luogo i Principi, in secondo i Duchi, in terzo i Marchesi, indi i Conti, i Visconti, e gli ultimi i semplici Baroni.

I Principi, i Duchi, i Marchesi e i Conti, erano riguardati come personaggi di dignità reale e trattati come consanguinei del Re. Questo si legge in varii diplomi. Vedi Villabianca Sicilia Nobile tom. 1, p. 2, pag. 10. Vedi la nota 9 di questo capitolo. Essi venivano considerati come Consiglieri, Collaterali e Capitani del Re. Precedevano

Digitized by Google

nessi. Nè valga il supporre che il nobilissimo titolo del Principato non poteva essere annesso che a territorii nella dipendenza dei quali vi fossero popolazioni. Questo non è vero nemmeno. Nei diplomi di concessione di questo ti-

tutti gli altri nobili ed anche i ministri del Sacro Consiglio. Godevano il privilegio nelle solennità e nelle pubbliche adunanze di occupare la man sinistra del Vicerè, senza doverla cedere se non o al Pretore di Palermo o a qualche altro ministro che fosse capo di Magistrato. Sedevano anche dinanzi al Vicerè colla testa coperta. Anzi alcuni di essi fra i più magnati aveano il dritto di sedere a fianco del soglio viceregio nelle cappelle reali, ed aveano pure il dritto di intitolarsi *Vicarii generali* quando erano scelti a qualche regia commissione, a differenza di tutt'altri titolati inferiori o ministri o consiglieri i quali non potevano assumere che il solo onore di *Commissarii generali*. Nelle cappelle e nelle funzioni solenni poi che i titolati celebravano nei proprii vassallaggi usavano di preminenze poco dissimili da quelle reali. Avevano ancora il privilegio di alzare e tenere nelle sale dei proprii palazzi il baldacchino ossia *dosello* di velluto o di altro drappo di seta sotto al quale mettevano le armi gentilizie della famiglia cui appartenevano. Vi furono abbastanza titolati che ne tennero due, uno per le proprie armi, l'altro per il ritratto del Re. Sarebbe stato degradante se il dosello o baldacchino fosse d'altro tessuto fuorchè di seta: infatti accordato una volta il privilegio del dosello ad un individuo non titolato, non gli fu permesso di farlo che di panno semplice. (Villabianca Sicilia Nobile tom. 1, p. 2, pag. 12.)

Oltre a questi privilegi i titolati ne avevano ancora uno più singolare, ed era quello di poter mettere nello scudo ossia nella insegna delle loro armi gentilizie una corona. La corona dei Principi era intiera e costituita in tutte le sue forme ed in tutto il suo splendore. Quella dei Duchi era limitata ad un cerchio d'oro arricchito di perle o di gemme, e rialzata sopra otto fiorami. Quella dei Marchesi era anche il cerchio d'oro sostenuto però da un fiorame e due mezzi fiorami alla estremità, con perle situate sopra punte. Quella dei Conti era anche un cerchio d'oro guarnito di gemme. Quella dei Visconti era simile a quella dei Conti. Quella dei Baroni finalmente era formata di un cerchio d'oro guarnito di sole perle.

Privilegi più eminenti ancora a tutti questi godeva il primo titolo del regno che era il Principe di Butera. Esso era Capitan generale

tolo si osservano feudi svariati ed in buona parte privi di popolazione. Basti dire che ebbero titolo di Principati i due palazzi della Zisa e della Cuba in Palermo (75), i quali non sarebbero certo capaci di sostenere che i domestici strettamente necessarii ad una famiglia.

del servizio militare. Nelle grandi solennità pubbliche, comprese le acclamazioni dei re, avea il dritto di inalberare lo stendardo reale, come l'immediato successore dei Gonfalonieri di Sicilia, i quali portando negli eserciti il gran vessillo riceveano l'onore degli ossequii del popolo, poichè facean vista di rappresentare la stessa persona del Re. Il principe di Butera godea sinanco il privilegio di armare per suo servizio una compagnia di cavalli con trombe, tamburi ed insegne e perfettamente cogli stessi onori coi quali si distinguevano le compagnie reali. Villabianca Sicilia Nobile p. 2, tom. 1, pag. 10 e seg.

Tutti i titoli che abbiamo qui enumerati si trasmettevano per dritto di successione perfettamente come i feudi e colle stesse regole dei medesimi. I successori nei titoli aveano anche l'obbligo di pagare il dritto di relevio al Regio Fisco. Vedi il cap. 9 di questa opera. E i possessori dei titoli non altrimenti che i possessori di feudi erano tassati in proporzione del loro grado a contribuire nei donativi straordinarii imposti dal Parlamento. Questa proporzione consisteva in più per il Principe, meno per il Duca, anche meno per il Marchese, e così a diminuire per tutti gli altri.

(75) Vedi Villabianca Sicilia Nobile p. 2, lib. 1, t. 1, pag. 165 e 203.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS
Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO V.

DIVERSE SPECIE DI FEUDI.

I. Feudi e suffeudi — II. Feudi franchi e feudi longobardi — III. Feudi pazionati ed ereditarii, proprii ed impropri, retti e degeneranti, di forma stretta e di forma larga — IV. Feudi nobili e non nobili — V. Feudi quaternati e non quaternati ossia piani.

I. Una delle conoscenze necessarie nella storia del feudalismo è quella delle specie diverse che ne aveano creato o il fatto o le leggi o la forma de' titoli o la speculazione dei pubblicisti. Colle nostre ricerche noi abbiamo raccolto un numero di nomi diversi di feudi, taluni che valgono fra loro lo stesso, tali altri che marcano una distinzione. Noi li esporremo qui appresso.

L' origine dei feudi, come ci troviamo di aver già dimostrato è tutta una. Essa si riconosce unicamente nelle concessioni del principe fatte a ragioni e a modi uniformi a tutti i feudatarii per indurre gli stessi dritti e le stesse obbligazioni in tutti. Frattanto il tempo che trasforma tutto nel suo progresso ebbe anche un' influenza sui feudi: influenza che riportandoli a condizioni nuove e diverse fra loro li ridusse a differenti specie.

La prima novità che ci vien fatto di osservare a questo riguardo è la succoncessione dei feudi messa in costume

nella nostra isola, a somiglianza di quel che contemporaneamente si faceva in Italia (1). Noi ne abbiamo memoria sin dai tempi normanni. Un diploma dell'anno 1104 dimostra che Tancredi conte di Siracusa avea succoncesso alcune terre della Contea in baronie ad altri (2). Un altro diploma dell'anno 1133 dimostra che un milite teneva un feudo dalla concessione del signore di Partenico (3). Vi furono quindi in Sicilia, oltre dei feudi concessi dal principe, anche feudi concessi dai feudatarii in baronie, se erano Conti, ed in feudi solamente se erano Baroni (4). Per questa distinzione quelli stati concessi direttamente dal principe furono ritenuti come feudi di primo ordine: quelli concessi dai feudatarii come feudi di secondo ordine. I primi perciò ritennero il nome proprio di *feudi*, i secondi assunsero quello di *suffeudi* (5), perchè provenivano da

(1) Vedi il cap. 3 di quest'opera num. 2.

(2) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Syracusanae t. 1, pag. 619.

(3) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Pactensis tom. 2, pag. 774. Vedi la nota 18 del cap. 3 di quest'opera.

(4) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4.

(5) La parola *suffeudo* è composta dai vocaboli *sub* e *feudum*, *subfeudum*, *suffeudo*, che significa feudo succoncesso da un feudatario. L'uso dei *suffeudi* non durava in Sicilia per tutta la vita della feudalità. Esso mancava assai prima di questo, e si vede abolito o per lo meno coperto di un impenetrabile silenzio di documenti e di storia per circa due secoli avanti l'abolizione dei feudi. Ecco quello che ci è dato di sapere intorno alla loro disparizione:

Sul sistema dei *suffeudi* introdotto in Sicilia sin dalla prima istituzione dei feudi ed in forza del quale i baroni succoncedevano ad altri una parte dei loro feudi noi troviamo delle leggi positive esplicite e chiare, per le quali ce ne viene assicurata tutta la certezza. Ma le ultime leggi che parlano di suffeudi sono i due capitoli 34 e 35 di re Giacomo, pubblicati nel giorno della sua solenne coronazione all'anno 1286. Dopo di questi due capitoli, silenzio di leggi posteriori sino all'ultima epoca della feudalità. Il solo da osservare è che non

una succoncessione. Fu quindi che pei primi venne detto di tenersi *in Demanio*, pei secondi tenersi *in servizio*. Pei primi fu detto anche tenersi *in capite* perchè *tenebantur a rege*

ostante il silenzio delle leggi la esistenza dei *suffeudi* si può anche assicurare sino al secolo XVII, epoca in cui ne scrivono alquanti autori fra i quali il celebre Mario Muta nei suoi commentarii ai Capitoli del regno. Dopo quell'epoca nessuno scrittore fa menzione della contemporaneità dei *suffeudi*, nessun documento fa fede della loro durata ulteriore. Quale sia stata la causa della loro disparizione, non essendo per nulla accertata da documento, bisogna argomentarla.

La prima legge che pare di aver cominciato a menomare l'uso dei *suffeudi* è la costituzione *Constitutionem divae memoriae* dello imperador Federico, ove il suo autore rinnovando il divieto sull'alienazione dei feudi emanato dal re Ruggiero, nella sua costituzione *Scire volumus*, ed osservando che quella proibizione veniva elusa in parte dalla succoncessione dei feudi ossia dalla concessione dei *suffeudi*, sino allora non vietata, ad ovviare questo danno ordinò che non fosse più lecito ad alcuno di subinfeudare se non le sole *scadenze* dei feudi, *excadentias*, reputando nulla qualunque altra succoncessione di feudi non mai stati succoncessi. Le *scadenze* erano quei feudi stati già succoncessi e rivenuti o devoluti al concedente per estinzione di linea successibile o per altra qualunque siasi causa. « Excadentias autem baronibus et militibus locare permittimus: dummodo sub eo annuo servitio et redditu locentur sub quo antiquo locari consueverunt. Ita quod in nullo debitum servitium vel redditus minuatur. » Qui il verbo *locare*, come scrive Isernia, sta per *infeudare* o *subinfeudare*. Ecco dunque con questa legge una prima menomazione all'uso dei *suffeudi*. Non potendo aver luogo la creazione di nuovi, la loro quantità ebbe a rimanere stazionaria e limitata a quella cui era potuta ammontare sino a tal' epoca.

La seconda legge che ebbe un'altra influenza anche meno indiretta alla perdita dei *suffeudi* fu la costituzione *Quia frequenter* dello stesso imperador Federico. Questa costituzione proibì assolutamente in via di regola che nella succoncessione dei feudi alcuno potesse obbligare la propria persona a determinati servizii, ma che non fosse lecito se non che di contrarre il debito di una prestazione in denaro o in genere. Quale abbia potuto essere l'effetto di questa costituzione è ben facile che si comprenda. La più speciale caratteristica dei feudi è

in capite curiae, a differenza degli altri che si dicevano tenersi *ab alio*. Questi feudi della seconda specie frattanto assunsero diversi nomi. Si chiamarono *attinenze del feudo prin-*

l'obbligo del servizio personale: se si toglie questo, e gli si sostituisce una pensione o in denaro o in derrata, la concessione rassomiglierà più ad un contratto di locazione perpetua o di enfiteusi anzichè ad un contratto feudale. Di fatti Matteo Afflitto, facendo il sommario alla indicata costituzione, chiama precisamente *enfiteusi (emphyteosim)* la subinfeudazione fatta a questo modo. Ecco dunque come i *suffeudi*, perderono in faccia ai succonceedenti il primo loro carattere, qual'era l'obbligo del servizio militare, naturale a tutta sorta di feudi.

Ma questo è poco. Una terza costituzione emanava lo stesso Imperador Federico per la quale inceppava semprepiù l'uso dei *suffeudi* quantunque fossero diventati dopo le due prime sopraindicate leggi. Questa è la costituzione *Post mortem* la quale dispone che alla morte di qualunque suffeudatario debba denunziarsi alla regia Curia la vacanza del *suffeudo*, acciocchè possa la medesima indicare un individuo a se benvisto cui essere riconcesso. La conseguenza di questa legge per lo meno dovea esser quella, che dipendendo dagli officiali della regia Corte la riconcessione, si rendeva certo meno facile di quella che avrebbe potuto essere dipendendo dalla sola volontà del concedente. Ecco dunque le succoncessioni soggette ad un indubitato ritardo, se non si vuol credere che essendo odiate dalla regia Corte abbiano potuto qualche volta essere procrastinate sino alla dimenticanza.

Non ostante però queste leggi i *suffeudi* continuarono a sussistere, e come già abbiamo premesso, i due capitoli 34 e 35 di re Giacomo e gli scrittori del secolo XVII ci assicurano della loro esistenza in continuazione sino a quell'epoca.

Ma l'effetto delle indicate costituzioni non poteva esser pronto: esse dovevano operar lentamente, e far finire il sistema dei *suffeudi* quasi per una specie di consunzione. Limitato il numero dei suffeudi alle sole scadenze, scadenze diminuite sempre, come dovea avvenire nel corso dei tempi, dalle riversioni e caducità che sperimentava il fisco: più, dipendente ogni concessione della volontà della regia Corte e dei suoi uffiziali: ciò che dovea necessariamente portare del ritardo, e qualche volta probabilmente un perpetuo silenzio: finalmente proibita la contrattazione del servizio che era la caratteristica essenziale dei feudi e dei *suffeudi*: tutte queste circostanze riunite dovettero me-

cipale per la loro appartenenza al medesimo, si chiamarono anche *escadenze* dacchè la costituzione *Costitutionem divae memoriae* dello imperador Federico avea proibito di con-

nomare gravemente il sistema. È vero che il capitolo 35 di re Giacomo in progresso di tempo autorizzò la succonceslone delle scadenze senza regio permesso infra un anno, con che se non si facesse in questo termine avrebbe destinato la regia Corte il nuovo suffeudatario. Ma questo non era che togliere un solo ostacolo: tuttavia restavano gli altri, e precisamente quello del servizio personale che attaccava l'essenza dei *suffeudi*. La conseguenza di ciò era diretta, poichè sebbene permessa la succonceslone, pure non essendovi obbligo di servizio personale, ma soltanto di pensione in denaro o in genere, il contratto era più un' enfiteusi, come abbiam fatto osservare sopra, che tutto altro.

Qui si dirà che non è ben certo se la costituzione di Federico la quale proibiva il servizio personale, abbia sempre avuto il suo vigore, o sia piuttosto venuta in disuso, imperocchè il capitolo 35 di re Giacomo porta che la succonceslone debba farsi *cum onere servitii consueti*. Ma in questo capitolo non è indubitabile che la parola *servitii* significa un *servizio personale:* potrebbe significare anche l'obbligo della pensione in denaro o in rendita di cui parla la costituzione di Federico, poichè il termine *servitium*, come scrive Kahl nel suo *Lexicon juridicum*, usata in senso feudale può valere anche per una qualunque tributazione di ossequio. Noi siamo tanto più inclinati a lusingarci di questa intelligenza nella parola *servitium*, in quanto che la costituzione *Quia frequenter* non si vede rivocata da alcuna legge posteriore, e d'altronde non si legge da quell'epoca in poi diploma di succonceslone ove sia pattuito l'obbligo di servizio personale.

Del resto bisogna confessare ingenuamente che non abbiamo ricchezza di documenti per dimostrare qual sia stato il destino reale de *suffeudi*. Il certo è uno cioè, che da circa due secoli prima dell'abolizione del sistema feudale nè la nostra storia nè i nostri documenti parlano più di suffendi; che anzi qualche terra che si ha notizia di essere stata data in suffendo si vede concessa non per servizio, ma per annua pensione, e frattanto intorno agli obblighi e dritti feudali riguardata come fendo della regia Corte, a cui corrispondeva il servizio militare, e da cui esigeva sinanco le preminenze del feudi nobili. Questo sarà avvenuto probabilmente dacchè i *suffeudi* non avendo più obbligo di

cedersi nuovi suffeudi, e permesso di proseguirsi soltanto a concedere ad altri le *escadenze* dei suffeudatarii o morti o condannati: *excadentias*. E ve n' ebbero di quei che furon detti *feudi censuarii* dacchè giusta la costituzione *Quia frequenter* dello stesso Federico si concedevano col solo obbligo del pagamento di un censo (6): per lo che vi fu un tempo in cui il contratto d'enfiteusi venne quasi confuso colla succoncessione dei feudi, e ne imprestò tante forme e dettagli, che ebbe a valere l'opera d' un nuovo codice per estirpare.

II. A questa prima classificazione dei feudi fu contemporanea una seconda elevata sul doppio modo di autorizzarne

servizio rispetto ai succoncedenti, ed essendo pur non di meno dei feudi, furono richiamati a prestare il loro debito direttamente alla regia Corte, la quale non lasciava di retribuir loro i privilegi di cui erano beneficiati gli altri feudi. Uno dei fatti sui quali basiamo le nostre congetture è quello avvenuto sulla terra di Santa Croce nella valle di Noto. Questa terra era feudo dell'Abate di san Filippo d'Argirò. Quest'abate al 1450 la diede in suffeudo a un tal Pietro Celeste e gliela concesse non con altro obbligo che con quello di pagare un censo annuale perpetuo. Indi questo Pietro Celeste fu suffeudatario dello Abate di san Filippo d'Argirò e la sua terra suffeudo del medesimo. Ciò non ostante però la baronia di Santa Croce fu riguardata in progresso di tempo dalla regia Corte allo stesso modo che le altre baronie: imperocchè fu elevata a marchesato ed il suo possessore ottenne il titolo di *Marchese di S. Croce*, ebbe concesso il privilegio del mero e misto impero, ebbe il peso di contribuire alla Corte il servizio militare, e fu onorato della qualità di barone parlamentario, nella nota dei quali si legge il Marchese di S. Croce. Vedi Villabianca Sicilia Nobile part. 2, lib. 3, tom. 2, pag. 251.

Questo è tutto ciò che concerne la notizia dei *suffeudi*, dei quali non ci è stato possibile per ora di sapere altro.

(6) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4. Vedi la costituzione *Constitutionem divae memoriae*, e l'altra *Quia frequenter*. Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 5 e tit. 9. Vedi la nota precedente 5 di questo capitolo.

i dritti di successione. È saputa la differenza che passava tra il dritto dei Franchi e quello dei Longobardi intorno alla successione dei *feudi*. I Franchi riguardavano il *feudo* come individuo, e perciò all'apertura della successione del feudatario non poteva esserne investito che un solo tra i figli ossia il primogenito. I Longobardi al contrario lo riguardavano come dividuo e perciò alla morte del feudatario esso si divideva tra i figli (7). Or siccome fra i primi concessionarii dei *feudi* di Sicilia vi furono e Franchi e Longobardi, ed il conte Ruggiero per una provvidenza oltremodo prudente in quella epoca avea lasciato ciascuno individuo dell'isola nell'esercizio dei dritti che gli attribuivano le leggi della propria nazione (8), così essendo regolata la successione dei feudi in taluni dalle leggi dei Franchi, ed in tali altri dalle leggi de' Longobardi, siffatta varietà venne a spargere una speciale differenza tra i diversi feudi. Indi vi furono feudi franchi ossia *de jure Francorum*, e feudi longobardi ossia *de jure Longobardorum* (9). Ecco due altre specie di feudi generate dal modo di esserne regolata la successione.

III. A questa seconda classificazione di *feudi* ne successe in progresso di tempo anche una terza. Bisogna sapere che in Italia i due famosi giureconsulti Bulgaro (10) e Pileo (11)

(7) Vedi Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia part. 2, cap. 5, § IX, pag. 310. Vedi il cap. 9 di quest'opera.

(8) Vedi il mio *Potere Legislativo ai tempi normanni* § 13, Palermo 1844 in 8.°

(9) Vedi il cap. 9 di quest' opera. Vedi Artale Decisiones feudales decis. 5, n. 194 e seg.

(10) Vedi la mia *Antologia legale* Palermo 1845 un vol. in 12, p. 1, *Cronologia del Dritto Romano* anno 1158 pag. 39. Vedi Gian Vincenzo Gravina De Ortu et progressu Juris civilis cap. 146, pag. 81.

(11) Vedi Gian Vincenzo Gravina de Ortu et progressu Juris civilis cap. 149, pag. 82.

sulla quistione di sapere se alla successione dei feudi potevano esservi chiamati anche gli eredi estranei, o pure il dritto dovea essere ristretto ai soli eredi di sangue, aveano fissato una differenza tra feudi e feudi. Essi aveano detto che nei feudi la cui concessione non facea cenno di *eredi* ma soltanto di *figli successori* e *discendenti*, i soli successibili erano gli eredi di sangue: nei feudi poi la cui concessione al contrario portava la contemplazione degli *eredi*, vi succedeva qualunque erede indistintamente, ancorchè fosse estraneo. Le clausole della concessione dei primi erano *tibi et filiis* o *tibi et successoribus*, o *tibi et descendentibus* ed altre simili. Le clausole della concessione dei secondi erano *tibi et haeredibus*, o *tibi et haeredibus in perpetuum*, o *tibi et cui dederis in perpetuum* (12). Così fu che questi capiscuola chiamarono i primi *feudi pazionati* dacchè erano trasferibili ai soli discendenti di sangue *ex pacto*: indicarono i secondi col nome di *feudi ereditarii* (13). Questa classificazione fu poi applaudita in tutta l'Italia: che anzi in appresso alcuni giureconsulti napolitani chiamarono anche *misti* i sopraccennati *feudi ereditarii* (14). Con questa classificazione ebbe anche origine una nuova nomenclatura colla quale i feudi vennero distinti in *proprii* ed *improprii*, in *retti* e *degeneranti*. Furon chiamati *proprii* e *retti* quelli la cui concessione invitava a succedere i soli eredi di sangue: *proprii* dall'esser analoghi alla natura *propria* dei feudi: *retti* dall'essere regolati *secundum rectum morem*. Furon chiamati *improprii* e *degeneranti* quelli le cui clausole di concessione invitavano anche gli eredi estranei (15).

(12) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia parte 1, capitolo XI.

(13) Dragonetti ubi supra.

(14) Dragonetti ubi supra.

(15) Dragonetti ubi supra.

Con questi elementi il celebre giureconsulto siciliano Guglielmo De Perno (16) dopo la spinta avutane dal suo onorevole predecessore Bernardo De Medico (17) introdusse nei feudi di Sicilia una terza e nuova classificazione riguardante il governo della successione. Egli distinse *feudi di forma stretta* e *feudi di forma larga*. Ascrisse alla prima classe, cioè a quelli di *forma stretta*, i feudi nei quali erano chiamati a succedere i discendenti degli investiti *ex propria persona* in virtù delle clausole di concessione portanti *tibi et haeredibus de tuo corpore legitimo descendentibus*, o *tibi et liberis vel filiis*, o *pro te et haeredibus et successoribus ita quod vivatur jure Francorum*, o altre cose simili. Ascrisse alla seconda classe, ossia a quelli di *forma larga*, i feudi nei quali era chiamato a succedere qualunque erede, ancorchè fosse estraneo, in virtù delle clausole di concessione portanti *sibi et suis haeredibus et successoribus*, o *tibi et haeredibus in perpetuum*, o *pro te et hae-*

(16) Guglielmo De Perno patrizio siracusano, giureconsulto dottissimo e celeberrimo, discepolo del famoso Ubertino De Marinis Arcivescovo di Palermo, (vedi la nota 44 del cap. 9 di quest' opera) fioriva sui principii del secolo decimoquinto. Le sue opere rinomate sono: 1° *Consilia Feudalia*, Messanae 1537 in fol. 2° *Tractatus de Feudis*, Venetiis 1601 in 8.° Vedi Mongitore Bibl. Sicula tom. 1, pag. 265. Vedi la nota seguente.

(17) Bernardo De Medico celebre giureconsulto siracusano che per la straordinaria acutezza del suo ingegno si procacciò l'agnome di *Saccurafa*. Saccurafa in siciliano suona un grande ago. La sua rinomata opera è *Super caput Volentes regis Federici* Messanae 1537 in fol. Il Mongitore nella sua Biblioteca Sicula tom. 1, pag. 108, fa vivere questo scrittore nel secolo decimosesto. Ma questo è un errore. Guglielmo De Perno, già vivente, secondo lo stesso Mongitore, nel secolo decimoquinto, cita per lo spesso Bernardo De Medico. Vedi Perno Consil. 4, pag. 4, a. t. col. 2, § *et illud*. Consil. 7, pag. 10, col. 2, et ibid. a. t. col. 1. Più in Cap. *Volentes* V.° Volentes col. 1. Dev'esser dunque indubitato che Medico visse prima di Perno.

redibus tuis, o *tibi et successoribus tuis*, o *tibi et haeredibus*, o altre cose simili (18).

Questa terza classificazione di feudi nata o dalla speculazione dei feudatarii, confortata dalla sottigliezza forense, o dalla differenza reale fra i titoli diversi di concessione, fu soggetto per tanto tempo di dispute, di contraddizioni, e di serie quistioni fra gli scrittori (19). Oggi però che i feudi sono aboliti ci basta di rapportarne quanto può servire alla storia, nei punti che abbiamo toccato e che toccheremo in appresso (20).

IV. La quarta classificazione dei feudi era quella tra feudi nobili e feudi non nobili. Di questa ne dà un'idea troppo precisa il cap. 459 del re Alfonso. Esso concede il privilegio di potersi chiamare *feudi nobili* quei feudi che avessero contenuto castelli e fortezze (21).

V. La quinta e l'ultima classificazione dei feudi era finalmente quella tra feudi *quaternati* e feudi *non quaternati* ossia *piani*. La differenza fra i primi e i secondi si costituiva dacchè i primi erano descritti nei *quaderni* della regia Corte forse coll'annotamento di taluni obblighi speciali (22).

(18) Perni Consilia, cons. 4. Vedi Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 2, cap. 2.

(19) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia part. 2, capitolo 2 e seguenti.

(20) Vedi il cap. 9 di quest'opera.

(21) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 385.

(22) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, capitolo 4. Vedi il cap. 35 di re Giacomo, ed i capitoli 453 e 454 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 22 e 381. Vedi Petrus De Gregorio *De Concessione Feudi* part. 1, quaest. 2, numeri 7, 8, 9 e 10.

CAPITOLO VI.

OBBLIGHI DEI FEUDATARII.

I. Obblighi di omaggio e di fedeltà: in che consistessero: quando e in che forma fossero dovuti — II. Obbligo della investitura: in che consistesse — III. Quando fosse dovuta l'investitura, non che l'omaggio e il giuramento di fedeltà — IV. Fusione in uno di questi tre obblighi — V. Esenzione de' feudatarii ecclesiastici dalla investitura — VI. Obbligo del servizio militare: in che consistesse — VII. Condizione di quest'obbligo nei tempi normanni, svevi, angioini, aragonesi e nei tempi seguenti sino all'abolizione della feudalità — VIII. Dispense all'obbligo del servizio militare — IX. I feudatarii ecclesiastici soggetti a quest'obbligo — X. Soggetti anche i reali infanti e le regine, feudatarii e feudatarie — XI. Esenti i suffendatarii — XII. Obbligo dello adjutorio: in che consistesse: sua notizia e condizione.

I. La concessione dei feudi intanto non era un dono gratuito ed assoluto del concedente, che si poteva valutare come conferito a benefizio completo ed esplicito del concessionario. Essa legava un rapporto politico fra il concedente ed il feudatario, e costituiva quest'ultimo in diversi obblighi verso il suo signore. Noi passeremo da qui a poco a rassegna questi obblighi.

Il primo era l'obbligo di prestare *omaggio* al signore. Il secondo quello di giurargli *fedeltà*. *Omaggio* e *fedeltà* (1).

(1) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2.

Il primo consisteva in una dimostrazione simbolica ed espressiva della dipendenza feudale, in cui il concessionario riconosceva il concedente per suo signore e gli si dichiarava ligio, dipendente, suddito e *uomo* (2). Il secondo consisteva in una promessa solenne di difendere la vita, le membra e l'onore del suo signore, di non aver mai parte nè intelligenza con altri contra la di lui persona, di prevenire i torti che gli si volessero indurre, o di denunziarglieli se nol potesse, e di prestargli il suo servizio ed il suo aiuto in qualunque modo ne fosse richiesto (3).

Questi due obblighi frattanto, abbenchè diversi fra loro furono sempre congiunti nello adempimento. Il dritto comune ne avea fissato la cerimonia e la formola, come noi leggiamo nelle Assise del regno di Gerusalemme e nelle note di Bignonio alle Formule di Marculfo (4). E questa

(2) La parola *Omaggio* proviene dal latino barbaro *homagium* o *hominium*, e questa dalla voce *homo* che significa *uomo*, dacchè con quell'atto solenne il feudatario si dichiarava e si facea riconoscere per *uomo* del suo signore. Vedi Kahl Lexicon Juridicum V.° *Homagium*. Vedi il cap. 4 di quest'opera num. 1 e la nota 4 di questo capitolo.

(3) Vedi Petrus De Gregorio De Concessione Feudi p. 8, quaest. 16.

(4) « Quando homo o donna fa homagio al Capo Signor del Reame deve essere Inginocchioni in presentia sua, et metter le sue man gionte infra quelle del Signor et dirge: *Signor io divento vostro homo ligio del tal feudo* et dire che feudo è questo per el quale fa l'homagio, *et vi prometto di guardare et salvarvi contro tutte le cose che ponno viver et morir;* et el Signor deve responder: *Et io vi ricevo in la fè de Dio et in la mia:* et io deve basar per fede colla bocha etc. Ma se colui che fa l'homagio al Capo Signor, sì come è preditto, ha fatto avanti homagio, ò ligezza a homo ò a femina che non sia homo del Capo Signor, ò a homo che sia homo del Capo Signor el deve salvar al far del homagio perchè alcuno il quale è homo de altro non può fare dapol homagio ad uno altro, se non salva il suo primo Signor, o se non lo fa con sua licenza, che non mentischa la sua fede verso colui del quale è stato prima suo homo: Et chi fa homagio de cosa che sia al Reame ad altri che al Signor lo deve fare nel so-

era quella stata introdotta precisamente dai Normanni in Sicilia. Il feudatario dovea mettersi inginocchioni dinanzi al signore e tenere le sue mani giunte immezzo a quelle di quest'ultimo, e dirgli in primo luogo che egli si faceva *uomo ligio* a lui per quel feudo che gli avea concesso, e per il quale dichiarava prestargli il dovuto omaggio. In secondo luogo che egli giurava di essergli fedele, e di di-

praditto modo, ecceto solamente, che non li deve più fare ligezza, però che alcun'uomo non può fare più de una ligezza, et tutti li homini de li homini del Capo Signor del Reame, li devono far ligezza per l'assisa, et già che li devono la ligezza, non la ponno far ad altri, senza errare verso lui; et homo e donna che fa homagio ad altro è obbligato al suo Signor per la fede che li dete, et per far l'homagio che li fece, de guardar, et salvarlo contra tutte le cose che ponno vivere et morir, et questo li promete al far de l'homagio: Et però parmi che li è tenuto de non metter nè far metter man à la sua persona, nè consentir, o comportar, per quanto può che altri la mettano, et non deve prender, nè far prender, nè ritenir alcuna cosa del suo Signor, senza sua licentia, oltra la sua volontà, se non lo fa per termination, o per cognition de la Corte del suo Signor de quella Signoria in la quale è il suo feudo, per el quale si ha fato homagio; nè deve homo o femina consigliar alcuno contro el suo Signor di cosa che sappia contro de lui, se il suo Signor non lo dà al suo consulto per cosa che lui si mette a la termination, ò cognition di Corte; et non deve portar arme contra el suo Signor, se non è insieme con un altro suo Signor, al quale sia tenuto di fede avanti de lui; nè deve fare per sua saputa, nè procurar la vergognia, nè il danno del suo Signor, nè comportar, nè consentir per quanto sa et puol che altri lo facia; nè deve cercbar la vergognia, de la moglie del suo Signor, nè de la figlia, nè giacer con essa carnalmente in alcun modo, se non fusse per matrimonio, nè de la sua sorella mentre sia donzella in casa sua, nè comportar, ò consentir, per quanto puol che altri lo facino; et deve consigliar lealmente al suo Signor quanto sa, de quella cosa che lo domanderà. » Assisiae Regni Hierosolimitani cap. 195, § 27. Canciani Leges Barbarorum vol. 5, pag. 153. Edit. Venetiis 1792. Più vedi la formola 18 di Marculfo colle sue note. Canciani ibidem tom. 2, pag. 201.

fenderlo nella vita, nel corpo, nella membra e nell'onore, di non rivelare il segreto confidatogli, e di non aver mai parte nè intelligenza con qualunque volesse offenderlo, e di prevenire i torti che gli si volessero indurre, o di denunziarglieli se nol potesse, e di prestargli il suo servizio ed il suo aiuto in qualunque guisa lo esigesse il bisogno (5).

Noi non abbiamo, è vero, carte di quell'epoca che ci presentano così tutta intera la formola, come ci troviamo di averla stesa. Ma ciò si raccoglie dai tanti spezzoni di documenti che ci sono fortunatamente pervenuti. Il primo è un tratto della Storia delle gesta di Ruggiero, scritta dallo Abate Telesino. Egli descrivendo una cerimonia di queste, dice così: « Venit ad eum: qui genibus flexis, manusque suas manibus suis (Rogerii) immittens, suum ei hominium subdidit, fidelitatemque juravit (6). » In altro luogo poi l'istesso Telesino soggiunge alcuni articoli del giuramento, parlando d'una fellonia: « Nunc itaque prudens lector consideret diligenter, quantum sceleris sit perjuri crimen committere, maximeque illud, cum quis vitam et membra seu honorem domini juramento sui vel ei captionem non inferendam assecurat, et non custoditur ut jurat (7). » Un secondo documento, dal quale van confermate le nostre idee, è la costituzione del regno *De Assecuratione dominorum a vassallis* (8), in cui l'imperador Federico prescrive quali articoli bisogna che i vassalli giurassero ai loro signori. « Domini a vassallis suis assecurare debent, videlicet de vita membris et captione corporis sui, et terreno honore; con-

(5) Vedi i numeri 6 e 12 di questo capitolo.

(6) Alexandri Abatis Telesini Rogerii regis Siciliae Rerum Gestarum libri quatuor. Caruso Bibl. histor. tom. 1, pag. 282.

(7) Alexandri Abatis Telesini ubi supra. Caruso ibidem tom. 1, pagina 276.

(8) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 18.

silium quod eis crediderint, nulli revelent, et si aliquod sinistrum de eis audierint, quod per se vel per alium disturbare non possunt, eis aut aliis pro parte eorum, per se vel per alios, quam citius potuerunt, nunciare curabunt; non erunt in arte, consilio, vel consensu qualiter domini terram quam habent, amittant; imo cum ipsis, contra omnem hominem defendere pro posse curabunt, salvo per omnia fidelitate, mandato et ordinatione nostra, et haeredum nostrorum. » Un terzo documento è un giuramento prestato all'anno 1183 dal Vescovo di Catania all'Arcivescovo di Morreale, che ci viene rapportato dall'Abate Michele Del Giudice nel Sommario dei Privilegi dell'Arcivescovato di Morreale. « Ego N. Cataniensis Episcopus ab hac ora in antea fidelis ero et obediens sanctae Montis regalis ecclesiae, et domino meo N. Dei gratia, venerabili ipsius ecclesiae Archiepiscopo et ejus successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio, neque in facto vel consensu ut vitam perdant, aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium mihi per quod se aut per literas aut per nuntium crediturí sunt ad eorum damnum me sciente nemini pandam, Archiepiscopatum Montis regalis, et ipsius jura, et dignitates, adjutor ero ad retinendum, et defendendum, contra omnes homines, salvo ordine meo, et domini nostri gloriosissimi regis N. fidelitate (9). »

Nè questi due obblighi del feudatario erano solo dovuti per la originaria concessione del feudo, ma doveano essere rinnovati se un feudatario fabbricasse nel suo territorio un nuovo castello (10). Noi abbiamo un diploma del re Ludovico dato all'anno 1353, in cui si attesta, che un certo Hermanno rappresentante dei Teutonici di Palermo prestò il

(9) Del Giudice, *Tempio di Morreale*, Sommario dei privilegii e bolle dell'Arcivescovato di Morreale pag. 26.

(10) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2.

giuramento di fedeltà per aver fabbricato un castello nel feudo di Morgana, e si assicura che questa era un'antica consuetudine del regno. « Pro quo quidem fortilitio sive castro idem frater Hermannus, in nostri praesentia constitutus, nomine, et pro parte dicti ordinis in manibus nostris praestitit fidelitatis corporale, et debitum ad sancta Dei evangelia juramentum, ac manibus et ore homagium fecit secundum formam sacrarum Const. Imper. et Consuetudinum regni nostri, de liberalitate mera, speciali gratia et ex certa scientia, non obstante quod dictum fortilitium sive castrum absque scientia seu speciali mandato Majestatis nostrae, in talibus consueta, constructum extitit, et etiam fabricatum, tenore hujusmodi privilegii confirmamus, concedimus, et donamus (11). » Che questa poi sia stata un'antica consuetudine dei tempi normanni non solo l'abbiamo da un diploma del 1195 (12), in cui il conte di Monopello concedendo ai vescovi di Penne un castello, li dispensò dal dovutogli giuramento, ma ancora da un diploma del 1105 esistente in pergamena nell'archivio vescovile di Patti e copiato dal canonico Gregorio, in cui un certo Ugone Credonese barone normanno concede una terra al Monistero di Lipari colla facoltà di potervi edificare case, alloggiamenti e chiesa, a patto che se vi si volesse fabbricare una fortezza si dovesse a lui giurare ciò che era giusto di giurargli (13). Questo uso si può argomentare d'essere stato introdotto dacchè ad Angelmaro secondo conte di Geraci, investito da Ruggiero il Conquistatore, fu cagione di fellonìa la fabbrica di un ca-

(11) Mongitore, Monumenta historica Sacrae Domus Mansionis Ss. Trinitatis pag. 98 e 99.

(12) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 29.

(13) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, nota 30.

stello fortissimo (14). Da ciò provenne anche forse l'obbligo ai feudatarii di non fabbricar torri senza un anteriore permesso del signore, come fa comprendere il cennato diploma del re Ludovico, ove dice che si era accettato l'omaggio di Hermanno non ostante la fortezza fosse stata fabbricata senza regio permesso (15).

L'omaggio e il giuramento però se nacquero sin d'allora obblighi dei feudatarii e dritti dei signori, tanto per le concessioni dirette quanto per le succoncessioni dei feudi che costituivano i suffeudi, non proseguirono così lungamente. Noi abbiamo ragione di credere che questo costume riguardo ai suffeudi si sia conservato sino ai tempi normanni, ma che sia ceduto dal suo rigore all'epoca sveva. Difatti una costituzione dell' imperador Federico prescrive che nessuno si renda audace di richiedere dai suoi vassalli questi due sacramenti senza il permesso dell'imperadore, come era di costume. La pena pei controvventori era la pubblicazione di tutti i loro beni (16). Questa pena e que-

(14) « Hic apud Geracium, ubi Comes turrim firmaverat, demnm defensahiiem incipiens, pauiatim provehendo, et interdum simnlando, fortissimam turrim effecit: Geracenses omnes suis adulationihns et favorihns sibi attrahens, et sacramentis datis et acceptis in amicitia confoederans. Qnod cum Comiti denunciatnm fnisset, insolentiam ejus animadvertens, et in futnrum timens, ne forte fidncia tnrris in aliqnod deterius consiiinm reverteretur, turrim in modnm domus habitabiiis deponere humiiiter jubet: increpans eum qnod se inconsulto tale qnid praesnmpsisset. Ille vero cum Jeracensihus etc. » Maiaterra lib. 3, cap. 31. Carnso Bibl. histor. tom. 1, pag. 220.

(15) Vedi la nota 11 di questo capitolo.

(16) « Comite vel barone viam universae carnis ingresso, filii eorumdem, aut nepotes eorum recipere ab hominibus sacramenta non audeant nisi prius de sacramentis ipsis reciplendis ab excellentia nostra *pro ut moris est*, obtentis, licentia, et mandato. Qnod qui contrafecerit, tam Baroniam praedictam et pheudum, qnam reliqua bona sna tam mobiiia qnam stabiiia noverit publicanda. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 24.

sto divieto furon rinnovati da una prammatica del 14 giugno 1451 (17). La differenza poi tra il giuramento prestato pei feudi e quello prestato pei suffeudi era che se un suffeudatario tenea d'altronde un feudo direttamente della Curia, non giurava di difendere il suo signore che subordinatamente alla difesa del re (18). Questo noi osserviamo nel giuramento prestato dal Vescovo di Catania all'Arcivescovo di Morreale inserito sopra (19). Questo era per altro l'uso dei feudi per dritto comune, come ci vien fatto di leggere nelle Assise del regno di Gerusalemme (20).

In quanto poi al modo di prestare e l'omaggio ed il giuramento si rileva dagli atti dei tempi che fu sempre personale. Personale intendiamo nel senso che dovea il feudatario inginocchiarsi dinanzi al suo signore e pronunziare i due sacramenti nella forma descrittaci dall'Abate Telesino che sopra abbiamo rapportato. Il capitolo *Volentes* del re Federico ne fa fede pei suoi tempi (21). Ivi è detto: « et in manibus nostris fidelitatis et homagii praestet solitum juramentum.» Prosiegue il citato diploma di re Ludovico del 1353 copiato dal Mongitore (22), in cui si legge che Hermanno

(17) Prammstiche del Regno, tom. 1, psg. 386, tit. 70, pramm. 4.

(18) Petrus De Gregorio De Concessione Feudi part. 8, quaest. 16, n. 1. « Tertium jus reservatum competens regiae Curiae est jus concedendi licentiam Comiti vel haroni ad capicudum juramentum ssecurationis a suis vassallis nsm Comes seu Bsro qui successit in Comitatu vel Baronis et csepit possessionem, ac etiam prsestitit juramentum fidelitatis, et hsbuit renovstionem, seu notam investiturae infra tempus legitimnm, non potest petere juramentum ssecurationis a suis vassallis sine expressa licentia et mandato regis, sliss tam Comitatus qusm Bsronia, quam reliqua bona sus mobilia et stabilia veniunt pubblicsnda etc. » Gregorio ubi supra.

(19) Vedi questo stesso capitolo all'indicszione della nots 9.

(20) Assisse Regni Hierosolimitani cap. 195, § 27. Cauciani Leges Barbsrorum vol. 5, pag. 153. Edit. Venetiis 1792.

(21) Tests, Cspitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 60.

(22) Vedi la nota 11 di questo capitolo.

rappresentante dei Teutonici si era recato alla presenza del re, ed avea praticato il giuramento e l'omaggio nelle sue mani, colle mani e colla bocca: « Hermannus in nostri praesentia constitutus in manibus nostris praestitit fidelitatis corporale et debitum juramentum ac manibus et ore homagium fecit secundum formam etc. (23) » Pietro Gregorio celebre giureconsulto e pubblicista fra il secolo decimoquinto e decimosesto ne fa anche testimonianza pei suoi tempi. Nella sua famosa opera *De Concessione Feudi* egli scrive: « Licet autem hoc juramentum fidelitatis vel homagium secundum varias regiones et consuetudines locorum vario modo praestatur, consuevit tamen in hoc regno praestari domino viceregi nomine regiae majestatis per feudatarium genibus flexis ante eum, et factis scripturis de detinendo feudum ad regium servitium juxta formam juris feudorum, Constit. et Capit. regni et concessionis feudi, et inde manibus ejus junctis in manibus ejusdem Domini Proregis, et illis prius per feudatarium deosculatis idem Dom. Prorex admittit eumdem ad osculum pacis (24). » Finalmente questa idea si scorge nel cap. 126 di re Filippo I, ove si tratta del dritto che dovea esigere il portiere regio per tenere i guanti ed il berretto del feudatario nell'atto che prestava il giuramento (25). Questo per ora in quanto all'omaggio e al giuramento di fedeltà: proseguiamo intanto la rassegna degli obblighi e passiamo al terzo per indi ritornare sul primo e sul secondo.

II. Il terzo obbligo dei feudatarii era l' investitura. La investitura consisteva in una rinnovazione di titolo che il

(23) Diploma regis Ludovici, Mongitore, Monumenta Historica Sacrae Domus Mansionis Ss. Trinitatis pag. 98 e 99.

(24) Petrus De Gregorio, De Concessione Feudi part. 8, quaest. 16, num. 4.

(25) Testa, Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 324.

signore concedente faceva al successore nel feudo dopo la morte del suo autore. E siccome nell'accordare questa rinnovazione veniva in esame la legittimità del dritto di colui che la chiedeva, così la regia Corte che era interessata alla riversione dei feudi (26), ne aveva costituito un obbligo nei successori dei feudatarii.

La cerimonia che adempiva quest'obbligo nei primi tempi della feudalità era per dritto comune tutta simbolica. Il signore facea costituire alla sua presenza quegli che passava ad investire e gli dava in mano o un bastone o una spada o una coppa d'oro. Talvolta e più ordinariamente gli presentava un ramo d'albero che chiamavasi *festuca:* parola che portava il senso di una promessa data ed accettata (27). Le investiture più solenni poi si facevano *per Lanceam et Confanonum,* come quella di Errico V imperadore data al popolo di Cremona per la loro città all'anno 1195 (28). Quelle dei prelati si faceano poi coll'anello e col baculo (29). Ma per quanto noi ci fossimo ingegnati di sapere se fu tale in Sicilia la cerimonia della investitura nei tempi normanni, tutto ci è riuscito inutile. Nessuna storia o cronaca, nessun diploma, nessuna carta accennano ad investiture simboliche. Del resto è ben facile di supporre che essendo introdotto sin dai tempi del conte Ruggiero nella nostra isola l'uso di spedir privilegi (30), si sieno anche per le investiture usate pergamene e carte da servir come titoli perpetui ai feudatarii, e da valere come

(26) *Riversione* dal latino *revertere:* ritorno dei feudi alla regia Corte. Vedi il cap. 9 di quest'opera.

(27) Vedi la nota di Giorgio Eccardo al tit. 4 delle Leggi Saliche. Canciani Leges Barbarorum tom. 2, pag. 74.

(28) Muratori, Antichità Italiane Dissert. XI.

(29) Candini Codex Siculus tom. 4, pag. 231.

(30) La Sicilia Sacra di Rocco Pirro offre quantità di diplomi sin dalle prime concessioni di feudi.

elemento ai libri della regia Corte. Questa nostra supposizione viene anche afforzata dal celebre giureconsulto e pubblicista Pietro Gregorio, il quale, vivendo poco dopo il 1500, dice d'essere stato sempre costume di usar privilegi e d'averne veduto degli antichissimi, ove erano inscriti di uno in uno tutti i privilegi delle investiture passate sin dalla prima concessione del feudo. « Olim in hoc regno renovatio investiturae fiebat inserto tenore privilegii seu primae concessionis feudi una cum omnibus aliis investiturís successive diverso tempore petitis et concessis a primo acquisitore feudi usque ad ultimum possidentem: et ita vidi plures renovationes investiturarum antiquo tempore factas (31). » Questa testimonianza del Gregorio ci assicura maggiormente della nostra idea, in quanto egli fu profondo scrutatore delle cose antiche in fatto di feudi. Più fondatamente poi argomentiamo che gli atti di investiture si sieno spediti dalla gran Cancellaria del regno, nello archivio della quale vediamo esistere titoli di concessioni di feudi, come fa anche fede il canonico Gregorio nella sua Biblioteca Aragonese (32), e nel di cui uffizio il cap. 12 del re Giovanni (33) prescrive che si debbano chiedere e spedire le investiture.

III. Gli obblighi dell' investitura, del giuramento di fedeltà e dell' omaggio erano dovuti non solo in ogni passaggio del feudo da ogni successore o nuovo acquirente, ma ancora a ciascun nuovo successore nel regno dopo la morte del re. Questo si deduce dai capitoli 12 del re Giovanni e 21 di Carlo V imperadore (34), nei quali sono sup-

(31) Petrus De Gregorio, De Concessione Feudi part. 8, quaest. 16, num. 4.

(32) Tom. 2, dalla pag. 433 in poi vedi le indicazioni dei margini.

(33) Testa, Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 437.

(34) Testa, Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 437 e tom. 2, pagina 17. Vedi Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3, Cesin. pag. 378.

posti per certi i due casi. È da saper parimenti che il giuramento e l'omaggio non solo si prestavano in questi passaggi, sia del feudo, sia del regno, ma ancora ed essenzialmente, fuori il caso del passaggio, dal primo concessionario sulla prima concessione del feudo: concessione che era uso anche di chiamarsi col nome di investitura dacchè si era investito di un feudo nuovo. Il non adempimento di questi tre obblighi finalmente, come già di tutti gli altri di cui parleremo appresso, portava la confisca del feudo (35).

IV. Intanto, non ostante che la pena ne fosse così grave, pur non di meno vi fu un tempo nel quale l'adempimento di questi obblighi venne a rilasciarsi in moltissimi feudatarii. E ciò non solo, ma non pochi fra essi si fecero lecito di ricevere il giuramento dai loro vassalli senza regio permesso, come avrebbe voluto la costituzione dell'imperator Federico *Comite vel Barone viam universae carnis* (36), sotto pena della pubblicazione di tutti i beni mobili e stabili. Ciò diè causa quindi che il regio fisco imprese tante devoluzioni di feudi contro un gran numero di baroni. Ma siccome il privare tanti feudatarii dei loro beni sarebbe stato dannoso alla nazione tutta, così il Parlamento all'anno 1452 supplicò re Alfonso il magnanimo perchè si degnasse disporre a questo modo: che fossero rimesse le pene già incorse sino a quel tempo dai feudatarii: che fosse tenuto da allora in poi ogni feudatario a chiedere la investitura e a prestare *fideomaggio* (37) infra un anno, un mese, una settimana ed un giorno: che il Viceré dovesse concedere l'investitura, accettare il fideomaggio, e facoltare gli

(35) Vedi il cap. 10 di quest'opera.

(36) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 24. Vedi la nota 16 di questo capitolo.

(37) *Fideomaggio* dal latino *fidehomagium* parola composta dai vocaboli *fides et homagium, fedeltà e omaggio.*

investiti a ricevere il fideomaggio dai loro vassalli: che se il Vicerè non volesse concedere l'una nè accettar l'altro, s'intendesse conceduta ed accettato colla sola domanda, e data la facoltà d'accettare il fideomaggio dai vassalli: che finalmente la pena di chi non chiedesse l'investitura infra l'indicato termine non fosse altra che quella di pagare al regio fisco una intiera annata della rendita del feudo (38). Il re Alfonso a questa petizione rispose che rimetteva ai feudatarii tutte le pene fin' allora incorse: che fossero questi obbligati a chiedere l'investitura infra un anno ed un giorno dalla pubblicazione di quella legge: che finalmente il Vicerè l'accordasse se fosse chiesta in regola e secondo il dritto, e che non l'accordasse se ne avesse una causa giusta e ragionevole, e che occorrendo portasse la quistione dinanzi il Sacro Regio Consiglio (39).

(38) Cap. 452 del re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 379.

(39) « Placet Regiae Majestati quod propter investituram tempore debito non petitam, et juramentum fidelitatis eidem Majestati non oblatum, neque praestitum et juramentum homagii, seu assecurationis per Comites vel Baronea a vassallis, absque regia licentia habitum, vel exactum, omnis poena pro hactenus commissis, vel omissis censéatur et intelligatur remissa. Placet etiam regiae Majestati quod de caetero Vicerex, vel ejus locumtenens, infra annum et diem ab haerede vel successore defuncti feudatarii requisitus, teneatur concedere dictam investituram, et recipere juramentum fidelitatis, juribus Curiae, et alterius cujuscumque semper salvis: interim vero successor possit capere successionem Marchionatus, Comitatus et Baroniae, et per Curiam impediri non possit: et etiam concedere literas assecurationis juxta formam juris, et Constitutionum regni, nisi subsit justa et rationabilis causa praemissa, non concedendi vel recipiendi: de qua si occurrerit, servatis servandis incontinenti fiat discussio in Sacro Regio Consilio: et auditis partibus, reddatur jus: qui quidem annus incipiat currere his, qui hactenus investituram non petierunt et juramentum non praestiterunt, a die publicationis praesentium capitulorum in regno Siciliae. » Cap. 452 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 379.

Ma questo capitolo non avea provveduto a tuttociò a cui bisognava provvedere. Se passavano immuni da devoluzioni tutti coloro che avrebbero domandato la investitura nelle debite forme, non era così per coloro che non potevano chiederla, perchè non trovavano o non avevano i loro antichi privilegi e titoli di possessione. Lo stesso Parlamento del 1452 dunque si fece ad implorare dal re Alfonso che venissero rinnovati tutti i titoli feudali tanto a coloro che presentassero i loro privilegi, quanto a coloro che non avendo privilegi, giustificassero d'aver posseduto i feudi, dei quali si trattasse, per il corso di trent'anni (40). Il re Alfonso compiacente a questa dimanda, e forse per la tranquillità del regno, accordò la petizione, con che i nuovi titoli di coloro che non ne presentassero, dovessero portar la clausola *pro se et suis haeredibus ex suo corpore legitime descendentibus; ita tamen quod vivant jure Francorum* (41). In esecuzione di questa legge, ossia di questo capitolo di re Alfonso all'anno 1453 furono rinnovati i titoli di tutti i feudi di Sicilia. Il libro che riuniva questi titoli si chiamò *libro delle Confirme* compreso in diversi

(40) Capit. 456 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae pagina 382.

(41) « Placet regiae Majestati confirmare et de novo concedere eisdem Praeiatis, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, et feudatariis, eorum Marchionatus, Comitatus, Baronias, et feuda, hoc est habentibus de eis priviiegia, seu contractus, secundum formam eorum priviiegiorum seu contractuum, et non habentibus privilegia de novo concedere pro se et suis haeredibus, ex suo corpore legitime descendentibus; ita tamen quod vivant Jure Francorum; nec non cabellas, herbagia, terragia, et carnagia, per eos aut per eorum predecessores, a viginti annis citra quovis modo exactas et possessas; dummodo non sit aiiquod membrorum de cabeila novi tareni, et etiam confirmare, et eis de novo concedere in territoriis eorum jura dohanae et bajuiationis, aaivis juribus competentibus partibus privatis. » Cap. 456 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 382.

volumi, che noi abbiamo osservato esistente ancora nel Grande Archivio di Palermo.

Intanto il Parlamento rimasto deluso nella sua domanda di restringere la pena dell' inadempimento degli obblighi che aveano i feudatarii, al pagamento di una sola annata dei frutti del feudo (42), non depose così facilmente la sua idea. E siccome un altro reclamo gli urgea di fare intorno all'obbligo dell' investitura, dacchè essendo uso allora d'inserir nelle nuove investiture tutte le investiture passate a rimontare sino alla prima concessione, e i dritti della regia Cancellaria, a questo riguardo, erano perciò in quell'epoca divenuti strabocchevoli ed insopportabili (43), così il Parlamento tolse occasione da questo reclamo per rivenire sul suo primo progetto. All' anno 1458 quindi esso supplicò il re Giovanni, chiedendo che fosse abolito l'obbligo della investitura a riguardo di coloro i cui autori l'avean presa per loro e loro successori: che restasse l'obbligo del solo *fideomaggio*, ossia giuramento di fedeltà ed omaggio, da tenersene notamento negli atti del Protonotaro, colla corrispondenza di un dritto di grana dieci per ogni onza che rendevano i feudi, per i quali si prestava il fideomaggio, a favore del Protonotariato, e grana cinque per ogni onza a favore della Cancellaria per il registro: più, final-

(42) Capit. 452 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 379. Vedi la nota 39 di questo capitolo.

(43) « Olim in hoc regno renovatio investiturae fiebat inserto tenore privilegii, seu primae concessionis fendi una cum omnibus aliis investituris, successive diverso tempore petitis et concessis a primo acquisitore feudi usque ad ultimum possidentem, et ita vidi plures renovationes investiturarum antiquo tempore factas, quod non erat nisi occupare membranas in registris et reiterare concessa, *et successive causare majores expensas, et multiplicare tot renovationes*, quod erat quasi reddere in infinitum: propterea successit in hoc regno d. cap. regis Joannis etc. » Petrus De Gregorio De Concessione Feudi p. 8, quaest. 16, n. 4, pag. 274, col. 1.

mente che coloro i quali non curassero di adempiere questo obbligo non fossero condannati che alla pena di corrispondere un'annualità della rendita del loro feudo (44). A questa petizione re Giovanni sanzionò l'abolizione dell' investitura, con che invece di questa si dovesse prestare il *fideomaggio* negli stessi tempi, e colle stesse condizioni sotto le quali si avrebbe dovuto chiedere la investitura : sanzionò parimenti che se ne fosse dovuto stender notamento negli atti della Cancellaria e del Protonotaro : sanzionò finalmente che se non si prestasse infra il termine voluto dal capitolo 452 di Alfonso, la pena non fosse altra che la perdita di due annate di rendita del feudo, e non si venisse alla confisca se non quando trascorressero ancora altri tre mesi da quel primo termine, senza che il feudatario avesse adempito al suo obbligo (45).

D'allora in poi giusta il capitolo 12 del re Giovanni i feudatarii non ebbero più obbligo d' investitura, ma seguì l'uso che i nuovi possessori dei feudi togliessero il solo

(44) Capit. 12 di re Giovanni. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pagina 437.

(45) « Placet regiae Majestati, quod Marchiones, Comites, Barones, et feudatarii non teneantur petere seu capere investituram, etiam propter mortem domini regis Alphonsi : et ex hoc nullam incurrant poenam : sed loco investiturae praestetur et praestare teneantur juramentum et homagium fidelitatis et vassallagii sub eisdem tempore et discussione, quibus petenda, et praestanda erat investitura; et quod fiat nota apud acta Cancellariae et Protonotarii cum solutione, ut supplicatur : et placet etiam regiae Majestati, quod propter fidehomagium omissum praestari infra tempus statutum non incurrant aliam poenam, nisi amissionis redditnum duorum annorum ipsius Marchionatus, Comitatus, Baroniae, vel alterius feudi : et si post lapsum temporis, infra quod praestandum erat fidehomagium, facta prius requisitione inde ad tres menses dicti Marchiones, Comites, Barones, feudatarii non praestiterint fidehomagium, eo casu incurrant poenam perditionis et amissionis feudi. » Capit. 12 del re Giovanni. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 438.

fideomaggio, senz'altro (46). Ciò non ostante bisogna avvertire ed osservare che il privilegio spedito al nuovo possessore del feudo, onde servirgli di titolo, proseguì sempre a chiamarsi *investitura* sino all'abolizione della feudalità (47): forse perchè non lasciava di contenere l'asserzione della morte del feudatario e la giustificazione del dritto successorio di colui a cui si spediva il privilegio: conteneva pure la fede d'essersi prestato l'omaggio ed il giuramento di fedeltà come le antiche investiture: contenea in fine la grazia del re a consentire il possesso del feudo a colui che la domandava: e tutto ciò perfettamente come era nelle antiche investiture. La differenza che passò tra le investiture anteriori al 1458 e le posteriori, fu quella sola, che nelle anteriori s'inserivano tutti i privilegi di uno in uno avuti dai predecessori nel feudo a rimontare sino al primo: nelle posteriori al contrario nessuno di tali privilegi. È troppo necessario far questa dilucidazione, perchè si possa capire come il cap. 12 di re Giovanni abbia abolito l'investitura, e frattanto si parla d'investitura nel cap. 21 di Carlo V (48), ed in altri capitoli e prammatiche del regno (49). Che anzi per rendercene persuasi noi stessi abbiamo cominciato dal portare uno stretto esame nei libri della real Conservatoria e nei libri della Cancellaria del regno, che si trovano nel Grande Archivio di Palermo, tanto sulle investiture anteriori al 1458, che sulle posteriori, ed abbiamo rinvenuto il saputo risultato.

(46) Vedi Prammatiche del Regno tom. 3, Cesin. pag. 376 e seguenti. Prammatica del Duca di Uzeda in data del 1688. Vedi pure Candini Codex Siculus lib. 34, tit. 2, definit. 3, tom. 4, pag. 232.

(47) Mia osservazione sui volumi della materia esistenti nel Grande Archivio di Palermo, e comune testimonianza del linguaggio d'uso nei tempi coevi alla feudalità. Vedi le due note seguenti.

(48) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 17.

(49) Vedi Prammatiche del Regno tom. 5, pag. 40.

Non ostante però il cap. 12 di re Giovanni, ed il cap. 456 di re Alfonso, ai tempi di Ferdinando II, si era tentato di costringere i feudatarii a presentare tutti i loro antichi privilegi. L'autore di questa pretesa fu Giovan Luca Barberi (50), scrittore del celebre *Capibrevio*, il quale volea ciò per meglio documentare la sua opera. Ma il Parlamento del 1515 supplicò debitamente il re Ferdinando II, ed ottenne giusta provvidenza alla esorbitante pretesa (51).

V. Queste furono le vicende dell'obbligo dell'investitura, ed in questi modi vi erano e vi furono obbligati tutti i feudatarii del regno. La sola classe di feudatarii esclusi da quest'obbligo furono gli Ecclesiastici, come Arcivescovi, Vescovi, Abati e Prelati di ogni sorta. Di questo fatto ci assicura il capitolo 519 di re Alfonso (52), in cui appare, che non ostante la vecchia consuetudine negativa volevano gli uffiziali del Fisco obbligarveli, e che re Alfonso consentì alla petizione del Parlamento del 1457, di non essere gli Ecclesiastici soggetti a quest'obbligo.

(50) Giovan Luca Barberi fu Procuratore fiscale del regno sotto re Ferdinando il Cattolico circa il 1500. Forse per il suo talento di ricercare, o pure pel suo genio di fiscalizzare, egli scrisse un'opera nella quale rendeva conto e notizia di tutto lo stato feudale, delle vicende e delle trasmissioni dei feudi nelle diverse famiglie, aggiungendovi intanto non poche sue considerazioni dirette a promuovere ragioni di reversione alla corona. Questo libro il suo autore intitolava *Capibrevio*. Il Capibrevio intanto fu causa di lamento per quasi tutti i baroni del regno, i quali riuniti nei due Parlamenti del 1509 e del 1515, ne reclamarono al re, ed il re dispose che non si dovesse tenere alcun conto delle osservazioni del Barberi. Il *Capibrevio* non essendo stato mai pubblicato per le stampe, rimane ancor manoscritto nel Grande Archivio di Palermo, ma ne corrono alquante copie per le Biblioteche dei privati. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 6, cap. 5. Mongitore Bibl. histor. vol. 1, pag. 347. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 555, 586 e 587.

(51) Vedi il cap. 109 di Ferdinando II il Cattolico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 586 e 587.

(52) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 414 e 415.

VI. Il quarto obbligo dovuto dai feudatarii, a meno che non si fosse dispensato, sia nella concessione del feudo, sia dopo qualche tempo (53), era il servizio militare. Quest' obbligo può dirsi essere stato una conseguenza dei primi tre, e principalmente del giuramento di fedeltà col quale ogni feudatario si obbligava a servire il suo signore nei bisogni che egli avesse potuto avere di ajuto e di difesa. Esso era nello stesso tempo il principale ed il più essenziale degli obblighi feudali, dacchè la storia c' insegna che i feudi furono in certo modo uno stipendio del servizio militare prestato e da prestare, o anzi che i feudi furon stabiliti da loro origine perchè un signore potesse trovare pronte all'occasione di una guerra tante braccia per quanti fossero i feudatarii che lo riconoscessero (54).

Noi abbiamo monumenti che ci attestano essere stato in uso questo servizio in Sicilia sin dalla prima epoca normanna. Il monaco Malaterra scrive che il conte Ruggiero, per intraprendere la spedizione di Malta, chiamò il servizio dei suoi militi (55), e che in un' altra spedizione intimò al servizio delle armi tutti coloro cui aveva conceduto dei feudi nella conquista di Partenico e di Cortito. « Sicilienses ergo milites suos, quibus jam impartierat possessiones insulae, quantum subjugaverat, apud Parthenicum et Cortitum dimittens Jacensibus infestos fieri praecepit : ipse cum Calabrensibus Cinisum, qui similiter contra se recalcitrabat, obsessum va-

(53) « Eodem modo potest etiam rex concedere feudatario rem aliquam in fendo ita quod ad nullum servitium militare teneatur, in aliis tamen non exceptis, nec expresse concessis remanebit, ut feudum cum oneribus et qualitatibus suis. Et non solum poterit rex hoc ab initio concedere feudatario, sed etiam ex post facto militare servitium impositum super feudo remittere. » Petrus De Gregorio De Concessione Feudi p. 1, quaest. 9, n. 3 e 4.

(54) Vedi il cap. 1 di quest'opera.

(55) Malaterra lib. 4, cap. 16. Caruso Bibl. histor. tom. 1, pag. 235.

dit (56). » Così il conte Ruggiero, e così i suoi successori, dei quali sarebbe lungo e superfluo ricordare i diplomi in cui è fatto cenno di questo obbligo (57). A tal riguardo per avere un' idea del rigore col quale si esigeva questo servizio ai tempi normanni bisogna leggere la costituzione *Mulier quae dotarium* del re Guglielmo (58), ove è ordinato che era obbligata a prestarlo anche la vedova del Barone che avea avuto costituito in dotario un feudo: « Ad submonitionem praeterea domini Baroniae, domina quae dotarium tenet, (tantum) *servitium Curiae tenetur praestare;* quod si non praestiterit, ter submonita per dominum poterit dissasiri etc. (59). » E veramente siccome il servizio militare era riguardato un peso intrinseco del feudo, così portava con se la pena della caducità pei trasgressori (60). Questo era per altro l'uso generale in tutti i paesi ove eran feudi in quell'epoca, come abbiamo dalle Assise del regno di Gerusalemme, dalle Costituzioni dell' impero di Romanìa, e dalle altre leggi contemporanee (61).

VII. Per quanto però si abbia memoria che ai tempi normanni i feudatarii sieno stati obbligati al servizio militare, non v' ha carta ciò non ostante che spieghi di sapere come ed in qual modo era regolato questo servizio, in quali casi e per quanto tempo abbia potuto essere richiesto, o in che guisa abbia dovuto essere prestato. Un solo diploma dato

(56) Malaterra lib. 3, cap. 20. Caruso Bibl. histor. tom. 1, pag. 213.

(57) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, capitolo 4, vedi pure i documenti, che verremo esponendo in seguito di questo capitolo intorno allo stesso obbligo del servizio militare.

(58) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 16.

(59) Vedi la nota 58 precedente. Vedi pure Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, cap. 20. Constit. *Quamplurium regni nostri*, ove sono autorizzati i Baroni di riscuotere l'adjutorio dai loro vassalli per il servizio militare.

(60) Candini Codex Siculus tom. 4, pag. 238.

(61) Vedi Canciani, *Leges Barbarorum.*

al 1145 dal re Ruggiero in Calabria dice, che ivi la terra di Simeri fu conceduta coll'obbligo di servire per un mese (62). Questo documento però non solo non è accompagnato da alcun altro, ma è straniero alla Sicilia. Se dunque non è stato il tempo che ce ne ha rapito la memoria, è naturale il credere che nei primi tempi della feudalità tutto sia stato regolato dalla prudenza e dalla giustizia del signore diretto, e che ciascun feudatario in sul principio di questo stabilimento si sia fatto un pregio di servire quanto più e quanto meglio fosse possibile il suo domino, senza ricercare limiti all'adempimento d'un obbligo tanto essenziale alla sua condizione. È vero che il canonico Gregorio nelle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia (63) si studia di dimostrare che i re normanni ne aveano fissato il modo, il tempo ed il valore; ma egli dovea avvertire che i documenti coi quali poi giustifica il suo assunto sono tutti o dell'epoca sveva o dell'epoca aragonese, o di paesi stranieri. Fra le altre cose egli si spazia sopra un argomento tratto da quel che fece Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra. Questo però non sarebbe altro che un argomento di verosimiglianza, il quale non darebbe nessuna certezza. D' altronde quell' argomento sopra Guglielmo il

(62) « Et de praedicta donatione et concessione nostra servire tenearis nobis in capite in partibus Calabriae per unum mensem tantum cum tuis expensis, et ex tunc in antea si fuerit necessarium, debes nobis servire cum stipendiis Curiae; et si alibi quam in Calabria fuerit Curiae necessarium tuum servitium, debes semper a nobis accipere et habere stipendia, sicut moris est dari militibus. Et si forte terra Simeri, in cujus tenimento sunt praedictae donationes, alicui fideli nostro concederetur, tu nihilominus Curiae nostrae in capite de dicto servitio tenearis. Haec autem omnia, homines, culturas, terras, molendina, et caetera prout proleguntur, concedo perpetuo et semper tibi et tuis haeredibus et successoribus etc. » Diploma riferito da Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 50.

(63) Lib. 2, cap. 4.

Conquistatore non ha nulla di troppo persuasivo per credere che il conte Ruggiero abbia imitato in ciò il suo illustre compatriotta (64).

La prima epoca alla quale possiamo riferire un tal quale regolamento del servizio feudale è l'epoca sveva. Questo si raccoglie non dalle Costituzioni imperiali, molte delle quali abbenchè trattino l'obbligo del servizio (65) pure non ne specificano mai nulla di preciso, ma da alcuni passi della Cronica di Riccardo di san Germano, i quali riguardano gli anni 1225 e 1231. Ivi in un tratto è scritto che l'imperador Federico intendeva il servizio di un milite come consistente in tre cavalli: in un altro si legge che l'istesso imperadore esigeva il servizio militare, e disponeva che ogni feudatario, sia Conte, sia Barone, dovesse servire con due cavalli ed un somaro forniti delle armi convenienti, e del necessario corredo per il corso di un anno. « Interim dabit passagium duobus millibus militum et familiis eorumdem in tribus passagiis, et *pro milite tribus equis* (66). » Item mandat generaliter universis, qui de feudis servire tenentur, tam Praelatis, quam caeteris aliis, ut ana decem feuda conferant, de quibus Comes vel Baro, qui decem feudis praeerit, et pluribus, melior, necnon ditior, qui inter par-

(64) Non è possibile passar sotto silenzio una osservazione sulle Considerazioni del Gregorio. Parlando egli di ciò che fece in Sicilia il conte Ruggiero, ad ogni passo, ove occorre, ci stampa di essere stata sempre imitazione di ciò che fece Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra. Quanto sia stucchevole questa idea, lascio al lettore di apprezzarlo; tanto più perchè si potrebbe credere con più di naturalezza che essendo tanto Ruggiero che Guglielmo entrambi di Normandìa e contemporanei, e quindi educati agli stessi costumi, poterono facilmente, senza consigliarsi l'un l'altro, agire similmente o quasi similmente in alquante cose.

(65) Vedi Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 5, 15, 19 etc.

(66) Riccardo di san Germano, Chronicon Siculum anno 1225. Caruso Biblioth. histor. tom. 2, pag. 574.

ticipes, et possessores invenietur. Eligi debeat, et taxari et praeparari se debeant in *duobus equis, somario uno, et armis,* ac caeteris proportionaliter, et habeant pro *corredo unius anni* unc. 1, etc. (67). » Questo per l'epoca sveva, senza che potessimo aggiungere altro.

Passando intanto all'epoca angioina noi troviamo un maggior dettaglio nelle memorie che ci ha tramandato il famoso feudista Andrea d'Isernia, scrittore di quei tempi. Questo autore, nei suoi Commentarii alle Consuetudini feudali, accenna al servizio dei feudi di Sicilia, e scrive le seguenti notizie: che nel regno di Sicilia in occasione di guerra i feudatarii erano obbligati a prestare il servizio militare con un numero determinato di cavalli per il corso di tre mesi a proprie spese: che questo servizio dovea prestarsi personalmente: che se non si prestava personalmente, dovea prestarsi in denaro: che il denaro da corrispondersi invece di servizio era di once dieci e mezza per ogni feudo: che ogni feudo allora costava del valore di once venti annuali: che perciò non rimanevano della rendita di quell'anno che once nove e mezza: che se il feudo fosse senza vassallaggio dovessero pagarsi sole once 6: che se finalmente il feudo consistesse in una rendita annuale si pagavano once cinque. « Quando est guerra in regno, non aliter si personaliter vadit ad exercitum, serviet *tribus mensibus de uno feudo ad expensas sui,* scilicet vassalli et feudatarii, ad certos equos sui, pro ut est moris. Si personaliter non vadit *solvit pecuniam pro servitio* ex causa. Tunc quando pecunia solvitur pro servitio, dantur *unciae decem et medietas* pro servitio, *feudum* communiter *est* in regno *de viginti unciis annuis,* et sic *remanebunt sibi novem* et *medietas....* Sed si feudum esset in terra non habente vas-

(67) Riccardo di san Germano, Chronicon Siculum anno 1231. Caruso Biblioth. histor. tom. 2, pag. 600.

sallos, *solveret sex uncias,* quia non potest sibi subveniri a vassallis quos non habet. Si vero esset in pecunia, puta decem unciae annuae in tali doana, alias domo, donec exciderit terra, quae tibi propterea assignetur, *solve quinque* tantum etc. etc. (68). » Queste notizie scrive l'Isernia. La differenza principale a marcare tra quello che rapporta Isernia dei tempi angioini e quello che dice Riccardo di s. Germano dei tempi svevi, è quella che in questi ultimi il servizio era richiesto per un anno, e nei primi per soli tre mesi.

Per tre mesi infatti lo richieggono le leggi intorno al servizio feudale emanate dai re aragonesi. È speciale a questo riguardo il cap. 39 del re Giacomo (69). Questo capitolo comincia per fissare in primo luogo che nessun feudatario fosse obbligato a prestare il suo servizio fuori i confini del regno: in secondo luogo che ogni feudatario fosse tenuto a servire per tre mesi col debito numero di militi, e personalmente giusta l'antico costume. Poi passa a dis-

(68) Andreas de Isernia Commentar. ad Consuet. feudales pag. 104.

(69) « Barones et alii extra regni confinia non servire personaliter, nec adjumenta praestare cogantur. In casibus quoque in quibus inter Regnum servire, vel adjumenta praestare tenentur, servitia exhibeant, et adjumenta praestent antiquitus consueta, videlicet, quod personaliter serviant tribus mensibus cum numero militum debitorum. Et si forte ex aliqua justa rationabili et evidenti causa vel impedimento aliqui ex eis personaliter servire non possunt, tunc in ipso necessitatis casu, pro singulis militibus, ad quos tenentur, pro quolibet trium mensium praedictorum, uncias auri tres et dimidium nostrae Curiae ponderis generalis exolvant. Praedictum autem servitium et adjumentum per praedictos Barones feudatarios nostrae Curiae praestari, et fieri volumus pro defensione terrae nostrae, si contingat Regnum, vel partem ejus invadi invasione notabili, sive gravi, per quam dicto Regno possit intervenire periculum, vel evidens immiuere jactura: et haec ita de caetero inconcussa de mandato nostro serventur. » Cap. 39 Regis Jacobi. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 23 e 24.

porre che se taluno per giusta, ragionevole ed evidente causa o impedimento non possa servire personalmente, allora debba corrispondere alla regia Corte la somma di once tre e mezza per ogni milite al quale fosse obbligato. Le stesse condizioni anche suppose nel servizio feudale il re Federico II col suo cap. 29 (70). Che anzi lo stesso re Federico nei suoi capitoli 50 e 51 (71), aggiunse

(70) « Comites, Barones, et feudatarios ipsos benignitate solita prosequi disponentes, volumus, quod si quando nos extra regnum cum exercitu nostro contingerit feliciter proficisci, nullus Comitum Baronum et feudatariorum ipsorum cogatur invitus extra regnum se conferre nobiscum et exercitu memorato. Si vero intra regnum ad alias partes regni pro acquisitione reliquae partis regni ipsius, seu defensione terrae nostrae ditioni subjectae, nos conferre oporteat, teneatur quilibet praedictorum Comitum, Baronum et feudatariorum se cum exercitu nostro in nostri comitiva conferre, et in praedicto exercitu, spatio trium mensium, numerandum a die quo de domo sua recesserit, suis sumptibus in nostro servitio commorari. Circa cujus temporis lapsum, si eos elegerimus in ipso exercitu retinere, stipendia competentia, et convenientia, secundum quod habuerint comitivam, mandabimus eis integraliter elargiri, sin autem, concedemus eis licentiam redeundi; ita quod ab exercitu infra tale tempus recedant, pro solitis dietis proficiscentis in fine praedictorum trium mensium ad domos proprias sint reversi, distantia locorum quorumlibet perpensata. Si vero contingat nos personaliter non transire ad partes ipsas residuae partis regni, sed alium loco nostri transmittere; nullus Comes, Baro, seu feudatarius teneatur personaliter post lapsum trium mensium moram trahere in servitium exercitus antedicti, quantumcumque sibi per nostram Curiam donaretur, sed redeant juxta modificationem termini supradicti. Et etiam quod nullus Comes, Baro et feudatarius cogatur aut teneatur aliquid solvere pro adducimento, sed personaliter ire in exercitu teneantur modo praedicto, nisi necessitatis articulo, vel quavis alia justa causa forsitan impeditus, aliquem loco sui sufficientem et idoneum mittere teneantur, vel adducimentum solvere, sibi electione servata. » Cap. 29 del re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 62.

(71) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 72.

delle disposizioni per le quali se un feudatario, cui fosse intimato il servizio, si trovasse fuori del regno, dovesse infra sei mesi ritornare, e che se non tornasse, il feudo sarebbe devoluto al figlio o alla figlia (72).

Ma quello che si è osservato sino al re Federico, a riguardo del rigore con cui in primo ed in principal luogo si esigeva il servizio personale, e non si ammetteva l'addoamento ossia la prestazione della tariffa stabilita (73), come abbiamo dal testè citato capitolo di re Giacomo, se non nei casi in cui per giusta e ragionevole causa i feudatarii non potessero servire (74), si vede mancare ai tempi

(72) « Si vero se contulerint extra regnum, ad redeundum eis sex mensium terminum indulgemus, quod si infra dictum tempus minime redire curaverint, Comitatum, Baroniam, feudum, et provisionem amittant, ipsis statim ad nostram Curiam devolutis etc. » Cap. 50 Federici. « Huic nostrae ordinationi tamen inserimus quod si aliqua personarum ipsarum propter timorem delicti, a se forte commissi, de Siciliae partibus et adjacentium insularum forte recesserit, et infra tempus, ut superius distinguitur, non redierit, Comitatus, Baronia, et ipsa provisio, non ad Curiam, sed ad filium, vel ad filiam, et in defectu ipsorum ad proximiores ipsius, qui in feudis possunt, et debent succedere, devolvantur, etc. » Cap. 51 Federici. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 72.

(73) *Addoamento* in latino *Adohamentum* da *Adoha* termine barbaro. Con questa parola s'intendeva quel tanto di ricompensa che ogni barone pagava alla regia Corte onde esentarsi dal servizio personale. Vedi Gregorio Bibl. Aragon. tom. 2, pag. 470. Si chiamava pure *adjumento*, *adjumentum*, come ce ne dà esempio il cap. 39 di re Giacomo. Si chiamava pure *adducimento*, come ce ne offre esempio il capitolo 29 di re Federico. Si chiamava finalmente dritto di *composizione* dacchè il feudatario per esimersi dal servizio si componeva colla regia Corte: così si legge in una prammatica del 1570 del marchese di Pescara. Prammatiche del Regno tom. 2, pag. 90, § 12. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 7, cap. 4.

(74) Capitolo 39 di re Giacomo. Testa Capitula Regni Siciliae t. 1, pag. 23 e 24.

di re Ludovico. Nel 1343 la regia Corte trovandosi nella necessità di commettere un' armata sulla piana di Melazzo, caso in cui avea dritto di chiamare alle armi i suoi feudatarii, invece di intimare il servizio militare, chiama un *addoamento* generale, in cui ciascuno è tassato per ogni cavallo che avrebbe dovuto apprestare. Fa testimonio di ciò un documento intitolato *Imperatum Adhoamentum sub rege Ludovico anno 1343,* esistente nell'archivio della gran Cancellaria del regno e riportato da Gregorio nella sua Biblioteca aragonese (75). Questo documento offre un' induzione indubitabile che non ostante il tenore delle leggi, era sempre in facoltà del Sovrano, invece che esigere il servizio, di riscuotere un addoamento generale per mezzo del quale potesse occorrere alle urgenze del regno. Ecco in fatti le parole del citato diploma : « Cujus juris adduamenti pecunia provisa est per Curiam deputari et converti debere in satisfactionem solidorum stipendiatorum Curiae, deputatorum per ipsam Curiam in fronteriis plani Melatii etc. (76). » Quest'idea si raccoglie anche dalla Prammatica del Marchese di Pescara data al 1570, in cui è detto che i baroni possono essere ammessi a composizione o in parte o in tutto (77). Un'altra induzione ancora si raccoglie dallo stesso diploma di Ludovico sulla quantità di denaro che dovea corrispondersi a titolo di addoamento per ogni cavallo che si era obbligato a prestare. Ed invece che ogni cavallo vi si trovasse valutato per la somma di once tre e tarì quindici, come dispone il citato cap. 39 di re Giacomo (78), vi si vede tassato per la somma di sole once tre : « pro equo

(75) Tom. 2, pag. 470 e seg.

(76) Imperatum Adohamentum sub rege Ludovico anno 1343. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 470.

(77) Prammatiche del Regno di Sicilia tom. 2, pag. 90.

(78) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 23 e 24.

armato unc. 3; pro equo alforato unc. 1 et 15 (79). »

Frattanto sia che le leggi non avessero mai fissato espressamente il numero dei cavalli da prestarsi, e quello che scrive Isernia, cioè che se ne doveano tre per ogni feudo di once 20 (80), era soltanto un uso derivato dal costume generale degli altri paesi: sia pure che quel numero fosse stato fissato da qualche legge, ma che avesse sofferto delle varianti interpretazioni, il certo si è che al 1458 il Parlamento propose al re Giovanni una legge diretta a fissare il numero dei cavalli, nel senso di voler dirimere una quistione già da tanto tempo insorta e dibattuta. La legge di cui parliamo è il cap. 71 approvato dal re Giovanni, il quale fissò irrevocabilmente e non ostante qualunque interpretazione, ad illuminare qualunque dubbio futuro, e ad evitare qualunque futuro pericolo, che i feudatarii per ogni feudo di once venti non dovessero dar servizio che con un solo uomo armato. « Item cum Marchiones, Comites, Barones et feudatarii dicti regni tam ex Constitutionibus, quam etiam ex antiquissima et viridi observantia et consuetudine, pro dictis baroniis et feudis teneantur ad militare servitium; scilicet pro redditu singulorum viginti unciarum ad unum equum armatum, quod retro varie fuerit interpretatum; placeat regiae Majestati illud interpretari secundum veram interpretationem, ad omnem futuri dubii claritatem et fu-

(79) La lista dell'addoamento comincia così:

Andreas Rubeus miles pro equis armatis quatuor. .	unc.	12	»
Andreas de Ansalone pro eqno uno.	»	3	»
Andreas de Guerciis pro duobus equis.	»	6	»
Anzaldus de Pactis pro duobus equis cum dimidio . .	»	6	15
Bartholomeus de Maniscalco pro equis duobus. . . .	»	6	»
Bartholomeus de Sallimpipi pro eqno uno *armato*. . .	»	3	»
Franciscus Specialis miles pro equo uno *alforato*. . .	»	1	15

(80) Andreas de Isernia Commentar. ad Consuet. feudal. pag. 104. Vedi la nota 68 di questo capitolo.

turi periculi evitationem; scilicet quod intelligatur pro uno equo tantum cum uno homine tantum armato, nec aliter possit interpretari; nec aliter praedicti omnes ad dictum servitium teneantur: non obstante quacumque alia in contrarium interpretatione de praeterito vel de futuro. *Placet regiae Majestati* (81). »

Se dunque per questo capitolo il servizio dovuto non consisteva che in un solo cavallo, ed un cavallo giusta la nota di addoamento (82) fatta sotto re Ludovico era tassato per once tre (83), potremo senza dubbio ritenere la idea che il debito dritto di composizione in virtù di questo capitolo di re Giovanni era di tre once per ogni feudo di once venti. Ciò non ostante dopo il secolo decimoquinto, e dal secolo decimosesto in poi l'addoamento ossia la composizione di un cavallo fu veduta costare once dieci e tarì quindici, precisamente quanto era ai tempi di Isernia per tre cavalli. Questo non solo attesta il Mastrillo (84), scrittore fra il secolo decimosesto e decimosettimo, ma attestano ancora i libri del servizio militare esistenti nel Grande Archivio di Palermo allora appartenenti alla real Conservatoria. In questi volumi dei quali, dopo la furia popolare del 1820 ed il terremoto del 1823, non ci restano che avanzi, si legge tanto del secolo decimosesto, quanto del decimosettimo e decimottavo, che per la composizione d'un cavallo si pagava la somma di once dieci e tarì quin-

(81) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 467.

(82) Vedi la nota 73 di questo capitolo.

(83) Gregorio Bibliot. Aragon. tom. 2, pag. 470.

(84) « Excusantur tamen plures a servitio personali, pront sunt mulieres viduae, minores annorum decem et octo, infirmi, decrepiti, ac alii qui ex necessitate, vel ex alia justa causa impediti essent, et isti admittuntur ad compositionem, quae est unciarum decem et tarenorum quindecim pro quolibet equo etc. » Mastrillo de Magistratibus tom. 1, pag. 383, num. 440.

dici sempre uniformemente (85). E ciò per quei feudatarii che non prestavano servizio effettivo, imperocchè malgrado sì bella comodità di cambiarlo per una somma tanto tenue, e malgrado la noia che i baroni ne aveano manifestato nel parlamento del 1563 (86), pure vi furono quando più e quando meno, coloro che non potendo esimersi dalla intima, prestarono il servizio materiale con cavalli. Nei citati volumi del Grande Archivio noi troviamo presentazione di cavalli nel 1494, nel 1525, nel 1570, nel 1654, nel 1676, nel 1708 e nel 1716: anzi ogni libro di questi contiene una minuta descrizione non solo del numero dei cavalli che presentava ogni barone, ma più ancora la descrizione delle loro armature, bardature e del costume sul quale erano montati (87).

(85) Mia osservazione sui libri riguardanti il servizio militare, esistenti nel Grande Archivio di Palermo.

(86) Ciò si scorge dal capitolo 26 del re Filippo I. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 255. « Per un capitolo del regno (39 di Giacomo) è disposto che non si possa mai li servizio militare convocare, eccetto in tempo che il regno stia in evidente pericolo di guerra, et invasione di nemici; acciocchè li Baroni, et quelli che sono obbligati al detto regio servizio militare non sieno travagliati, et si trovino pronti a poter servire, quando effettivamente occorresse il bisogno: si supplica per questo la Majestà Vostra, che si degni provvedere et comandare che non si chiami detto regio servizio militare, eccetto in tempo di espressa necessità di guerra, conforme a quello che dispone detto capitolo del regno — Catholica et regia Majestas suo Proregi injunget juxta tenorem dicti Capituli, ut absque urgenti necessitate militare servitium non indicet. »

(87) I libri di servizio militare che si trovano ancora esistenti nel Grande Archivio di Palermo sono i seguenti:

1494 presentazione di cavalli effettivi.
1525 presentazione di cavalli effettivi.
1551 composizioni.
1570 presentazione di cavalli effettivi.
1577 composizioni.

Dopo il 1716 non si trovano che note di composizioni. L'ultimo servizio militare reso dai feudatarii dell'isola al di loro signore fu nel 1799: e si può dire di esserlo stato di una guisa tutta nuova pei costumi feudali, ma più consentanea ai tempi. In quell'epoca il bisogno di far la guerra era imponente. Si trattava che Ferdinando III avea perduto il suo regno di Napoli, e bisognava reagire contro i Francesi che glielo invadevano: si trattava pure che il regio erario non avea la possibilità di montare un'armata sufficiente alla impresa. Qui i baroni dell'isola offrirono di reclutare a proprie spese il numero di novemila uomini: ed il re accettò la offerta (88). Noi abbiamo detto che que-

1614 composizioni.
1636 composizioni.
1645 composizioni.
1654 presentazione di cavalli effettivi.
1658 nota di ciò a cui erano obbligati i feudatarii.
1674 composizioni.
1676 una lista di presentazione di cavalli effettivi.
1676 altra lista di composizioni per coloro che non presentarono cavalli.
1678 nota di ciò a cui erano obbligati i feudatarii.
1703 composizioni.
1706 composizioni.
1708 una lista di presentazione di cavalli effettivi.
1708 altra lista di composizioni per coloro che non presentarono cavalli.
1711 composizioni.
1716 presentazione di cavalli effettivi.
1719 composizioni.
1720 composizioni.
1730 composizioni.
1733 composizioni.

I libri di presentazione di cavalli portano la descrizione delle bardature e delle armature. Vedi Gregorio *Discorsi intorno alla Sicilia* tom. 1, pag. 369. *Saggio sulla nostra milizia feudale in Sicilia.*

(88) Vedi Prammatiche del Regno tom. 5, pag. 74 nota (g).

sto fu un modo tutto nuovo di prestar servizio, primo perchè furon presentate truppe mercenarie, secondo perchè i feudatarii, giusta il capitolo 39 di re Giacomo, non sarebbero stati obbligati a prestarlo che per le urgenze del loro regno, e non per quelle di un altro ai cui bisogni in quella occasione servir doveva e servì.

Ma pria di conchiudere questo cenno sull' obbligo del servizio militare, bisogna aggiungere ancora poche altre notizie analoghe al medesimo, e forse indispensabili per averne un' idea completa. Noi vogliamo dire sul punto di sapere se quest'obbligo era generale a tutti e a tutta sorta di feudatarii, o pur no.

VIII. La prima notizia che ci si presenta a questo riguardo è che non ostante l'oggetto della feudalità fosse quello del servizio militare, pure vi erano dei feudi che in grazia degl'individui cui si concedeano, venivano dispensati da quest'obbligo: purchè, scrive il can. Gregorio (89), tale specie di feudatarii avessero riconosciuto in caso di guerra con un segno qualunque il loro signore concedente, come per esempio colla presentazione di un falcone, o colla esibizione di un pajo di sproni o di guanti, o di altre cose simili. Difatti nelle note di composizioni, di cui sopra abbiam fatto cenno, si vedono tassati sproni e guanti per coloro, che avendone l'obbligo, non li presentavano: i primi per tarì sette e mezzo, e se dovessero esser dorati per tarì quindici: i secondi per tarì otto, dodici o quindici secondo la condizione che avrebbero dovuto avere (90). Era

(89) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4.

(90) Nei libri del servizio militare esistenti nel Grande Archivio di Palermo abbiamo trovato che un tal D. Antonino Paternò possessore del feudo di Manganelli per un pajo di sproni al 1708 pagò sette tarì e mezzo: Che D. Andrea Castellet possessore del feudo del Monte per un pajo di sproni dorati al 1594 pagò tarì quindici. Così altri per due paja nel 1676 pagò oncia una. Della stessa guisa un pajo di

per altro naturale che il conte Ruggiero o i di lui successori nell'amplitudine dei loro poteri avessero voluto e potuto dispensare taluni beneficiati dall' obbligo del servizio militare personale. Noi ne abbiamo la testimonianza dei pubblicisti dei tempi posteriori. Pietro Gregorio autore del secolo decimosesto, nella sua opera *De Concessione feudi* (91), scrive non solo che l'obbligo del servizio poteva essere dispensato nel titolo stesso di concessione, ma che poteva esserlo benanco con un diploma posteriore e dopo tempo (92).

IX. Il can. Gregorio (93) intanto pretende sostenere che quella dispensa di servizio testè osservata per mera clemenza del sovrano in taluni feudatarii limitatamente, sia stata generale per tutti i feudatarii ecclesiastici ai tempi del conte Ruggiero. E poggia questo suo assunto sulla considerazione che avendo il conquistatore ristabilito nell' isola la santa religione cristiana, ed avendo arricchito i prelati di tanti beneficii per costituirli nella più gran possibilità di ben amministrare il culto divino, è difficile il credere che poi abbia voluto far servire i beni a ciò destinati per i profani usi della guerra. Questa però non è che una congettura: congettura tratta una delle rare volte (94), contro il suo costume, non solo in opposizione a ciò che avea disposto Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra, e che dispone-

guanti al 1594 fu pagato tarì otto: altro al 1676 fu pagato tarì dodici: altro tarì quindici. Intanto al 1708 uno stesso pajo di guanti si vede pagato onze dieci e tarì quindici: un altro onze sedici. Come possano essere giustificate tutte queste differenze di prezzo non si capisce: o che la condizione dei guanti era differente, e noi non abbiamo elementi onde svilupparlo: o che vi fosse errore di qualche copista. Sulla considerazione dell'uno o dell' altro caso ci siamo contentati di scrivere la notizia a questo modo.

(91) Parte 1, quaest. 9, num. 4.

(92) Vedi la nota 53 di questo capitolo.

(93) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2.

(94) Vedi la nota 64 di questo capitolo.

vano le Assise del Regno di Gerusalemme, come egli stesso riferisce (95), ma ancora in opposizione a quello che sorge da documenti troppo autorevoli intorno agli usi feudali riguardanti la Sicilia. Egli è vero che più di un diploma del conte Ruggiero offre d'aver dato dispense di servizio a persone ecclesiastiche, come per esempio nel 1092 all'Abate di S. Agata in Catania (96), come ancora nel 1093 all'Abate dei Ss. Pietro e Paolo de Itala (97), il quale ebbe imposto il solo obbligo di offrire al Vescovo due pani, o una *cannata* piena di vino, e di riconoscere i successori del concedente con una offerta di soli frutti ed ortaggi; ma per quanto questi documenti possano ricordare il fatto di talune dispense particolari, pure essi non son bastanti a far deteggere per quei tempi un sistema generale ed assoluto su tal riguardo. Il dato che i feudi erano la base del sistema di guerra di quei tempi, e che si concedevano all'oggetto di averne guerrieri; il dato che nelle epoche posteriori al Conte, e precisamente sin dal re Ruggiero, i feudi ecclesiastici furono soggetti al servizio militare, come prova

(95) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, ed ivi nota 39.

(96) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Catanensis t. 1, pag. 523. « Quod Ego Rogerius Comes cum uxore mea et cum filiis meis talem libertatem dedi praefato Monasterio, ut Abbas Catanensis et monachi hujus Monasterii nemini unquam servirent de rebus Monasterii vel de possessionibus, nisi Deo et sanctis ejus. »

(97) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Sanctorum Petri et Pauli de Itala tom. 2, pag. 1035. « Videlicet quod si aliquis Episcopus ipsius provinciae applicuisset ad praedictum monasterium, praedicti Abbas et Conventus debeant ipsum recipere cum gratia et benedictione, et trahere eis duos panes, sive cannatam unam plenam vino tantum, et non plus ego tamquam Dominus omnium locorum et totius Insulae Siciliae volo et mando quod meus haeres gratiose habeat ab eodem Monasterio olera et de fructibus, et quod non posset aliquid aliud ultra petere, nec habere ab eodem monasterio etc. etc. »

e documenta lo stesso can. Gregorio (98); il dato finalmente che in tutti i paesi d'Europa ove esistevano feudi ecclesiastici erano questi soggetti all'obbligo della guerra (99); tutto ci dà a comprendere che sin dalla istituzione della feudalità e sempre, questa specie di feudatarii fu obbligata a militare nelle guerre del suo signore, e che non vi sia stato mai luogo ad eccezione o a dispensa generale. Per altro noi abbiamo una legge del re Ruggiero, la quale ricorda pei feudatarii ecclesiastici regalie uguali a quelle dei feudatarii secolari, ed una legge del re Guglielmo, che chiama il servizio degli ecclesiastici come chiama quello dei secolari; e non troviamo intanto in alcuna di esse nulla di ciò che potesse far sospettare la recente inclusione dei primi nella legge pei secondi. La legge di Ruggiero è la cost. *Scire volumus* (100), ove è proibita l'alienazione di qualunque effetto di regalìa del principe. « *Scire volumus* Principes nostros, Comites, Barones, Archiepiscopos, universos Episcopos et Abates quod etc. » La legge di Guglielmo è la cost. *Quamplurimum regni nostri* (101), ove è regolato il modo di esigere gli adjutorii dai vassalli. « De Praelatis tamen Ecclesiarum statuimus ut in his tamen casibus ab hominibus suis adjutorium petant videlicet. Pro consacratione sua. Cum ad concilium a domino papa fuerint vocati. *Pro servitio exercitus nostri;* si quidem in *exercitu nostro* fuerint. Vel si vocemus eos, vel miserimus eos *pro servitiis nostris* etc. »

Del resto che i feudatarii ecclesiastici in generale, tranne qualche eccezione particolare, sieno stati obbligati dal re Rug-

(98) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2.

(99) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, all'indicazione della nota 39.

(100) Constitutiones regni Siciliae lib. 3, tit. 1.

(101) Constitutiones regni Siciliae lib. 3, tit. 20.

giero in poi al servizio militare, non è soggetto di dubbio. Noi citiamo a questo riguardo le testimonianze di Mongitore (102), Isernia (103) e Gregorio tanto nelle sue Considerazioni (104) quanto nella Biblioteca aragonese (105), ove in un diploma del 1393, riguardante servizio militare e addoamento, sono annotati il Vescovo di Girgenti per presentare dieci *balestre*, e l'Arcivescovo di Palermo per otto *bacinetti* (106). E se pure si voglia credere che gli ecclesiastici per il loro carattere di pace abbiano sdegnato di intervenire personalmente alla guerra ottenendo delle composizioni, noi possiamo attestare di aver veduto nella storia il vescovo di Catania Giovanni de Luna al 1334, coperto d'arme e di cimiero, e con quindici cavalli di seguito nell'assedio di Lentini col re Federico (107). Noi convenghiamo che questo non doveva essere un fatto ordinario, ma ci basta di sapere che l'obbligo del servizio militare si estendeva fino in questa specie di feudatarii.

X. E a questo proposito giova osservare, che era cosiffatto il rigore col quale il servizio militare si richiedeva da ogni specie di feudatarii, che ebbe un tempo in cui vi furono obbligati non solo i reali infanti, ma eziandio le regine per quei feudi che possedevano in concessione dal

(102) Mongitore Bullae et Privilegia Ecclesiae Panormitanae pagina 37 e 38. Diploma dell'anno 1157.

(103) Isernia Commentar. ad Consuetudines feudales pag. 200.

(104) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4.

(105) Tom. 2, pag. 480.

(106) Villabianca *Memorie Storiche sugli antichi Uffizii di Sicilia*, pagina 19, scrive che *bacinetti* erano soldati armati di elmo e di corazza come i moderni corazzieri. Mr. Testa intanto, Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 141, dice che *bacinetti* erano lo stesso che *galee*. Quale sia la vera opinione fra queste non vogliamo per ora darci il peso di spiegarlo.

(107) Gregorio, Discorsi intorno alla Sicilia, Saggio sulla nostra milizia feudale in Sicilia tom. 1, pag. 376.

principe o per loro dotario o per loro camera. Questo era il sistema precisamente dei tempi aragonesi (108). Nella rassegna generale dei feudi soggetti a servizio, che si fece sotto re Martino all'anno 1408, noi vi troviamo annotata la serenissima regina Bianca per molti feudi (109).

XI. L'unica specie di feudatarii che non erano obbligati a prestare servizio alla regia Corte era quella dei possessori di suffeudi. Ma questa con troppa giustizia, poichè sebbene possessori di feudi, pure non riconoscevano i loro beneficii direttamente dalla Corte, ma da un feudatario della Corte, al cui solo consenso doveano il loro contratto, ed in virtù del quale contratto potevano essere obbligati a servizio (110). Infatti una legge del re Giacomo, che è appunto il suo cap. 34, dichiara esplicitamente che i suffeudatarii non fossero obbligati al servizio militare, ma che vi fossero tenuti nel solo caso in cui d'altronde, a parte del suffeudo, tenessero un feudo dalla regia Corte (111). Del resto i suffeudatarii sino ad una certa epoca furono obbligati al servizio militare verso i loro signori ossia concedenti; ma dopo la pubblicazione della costituzione *Quia frequenter* dell'imperator Federico (112), che proibì la contrattazione del servizio personale nelle succoncessioni, ne furono dispensati (113).

(108) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4.

(109) Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 493. Vedi pure ivi i documenti a pag. 536 e seguenti, ed a pag. 541 e seg.

(110) Vedi i capitoli 3 e 5 di questa opera.

(111) Capitolo 34 di re Giacomo. Testa Capitula Regni Siciliae t. 1, pag. 22. « Nullus subfeudatarius de feudo, quod ab alio feudatario nostro teneat, compellatur jure Curiae nostrae servire. Sed si aliquod aliud feudum a nobis tenet in capite, ex eo Curiae nostrae serviat, ut tenetur. »

(112) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 9.

(113) « Quia frequenter sub praetextu liciti illicitum attentatur, viam omnem et materiam fraudibus praecludentes, Decernimus nemini li-

Questo è quel che concerne il servizio militare: fin qui sul quarto obbligo a cui erano tenuti i feudatarii.

XII. Il quinto obbligo degli stessi feudatarii era quello dello *Adjutorio*.

È a sapere che presso quasi tutti i paesi feudali era costume dei feudatarii di contribuire una tangente per ciascuno al loro signore a titolo di servizio nella occorrenza d'una spesa straordinaria che le forze della sua finanza non poteano sormontare. Questi casi, come abbiamo da Surita, da Seldeno, da Hume e da Blackston (114) erano, o l'incoronazione del re, o il doverlo redimere se fosse fatto prigioniero dai nemici, o il matrimonio della figlia, o il dover decorare il figlio del cingolo militare (115). Ora un simile costume che costituiva un obbligo dei feudatarii è osservato anche della stessa guisa nel regno di Sicilia. Il documento più antico da cui si cava questa notizia è un diploma del re Guglielmo II dato a 25 agosto 1176 (116), ove lo stesso re Guglielmo, mentre dichiara esente l'Arcivescovo di Morreale da qualunque servizio, si riserba intanto dagli altri Baroni non solo il servizio militare per la custodia del regno, ma benanco il servizio per la solennità

cere occasione alicujus terrae, vel feudi, quod teneat vel recipiat a Comite, Barone, seu Milite, vel persona ecclesiastica aut etiam saeculari, conventione qualibet, quovis juris solemnitate vallata, personam propriam aliquibus servitiis obligare, et sic sub occasione hujus, ad alterius commendationem, seu dominium convolare, sed tantum redditus in pecunia, vel rebus aliis, pro eo, quod receperit, agnoscat. Nos etenim qui sumus Domini personarum, absque nostrae serenitatis assensu, personas servitiis perpetuis aut conditionibus nolumus obligari. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 9.

(114) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, tit. 4, nota 44 e 45.

(115) Vedi Gregorio ubi supra.

(116) Giudice, Bullae, et Privilegia Ecclesiae et Archiepiscopatus Montis regalis pag. 3.

dell'incoronazione, e per tutt'altre solennità. « De baronibus autem nobis et haeredibus nostris ac utilitate regni nostri servitium reservamus, ut quotiescumque videlicet pro custodiis maritimae Siciliae, vel expeditione facienda, seu pro solemniis *coronationis nostrae,* seu *aliis solemnitatibus coelebrandis*, aut pro *aliis servitiis* nostris a nobis, vel haeredibus nostris etc. » È vero che questo documento non accenna ad altro caso speciale che a quello solo dell'incoronazione, lasciando un'oscurità sugli altri, ma noi possiamo avere una sicurezza che i casi indicati in generale nel diploma di Guglielmo sieno quegli stessi da noi enunciati, dacchè corrispondono perfettamente con quelli voluti dai primi sette capitoli di re Giacomo (117). I casi ivi contemplati son questi: 1° l'incoronazione del re: 2° la redenzione della persona del re, se fosse fatto prigioniero dai nemici: 3° la decorazione del cingolo militare del fratello o del figlio del re: 4° il matrimonio della figlia o della sorella del re.

Ma se questa specie di servizio ossia questa sovvenzione nell'epoche normanna e sveva venne limitata ai soli casi indicati non fu così nei tempi susseguenti. Nel capitolo 1° di re Giacomo è riferito che ai tempi angioini essa si era ridotta continua ed intollerabile (118). E siccome gli stessi casi

(117) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 6, 7 a 8.

(118) « Et ad tollenda subjectorum gravamina, et vitanda pericula, quaa collectarum oneribus, quibus fideles nostri Regni Siciliae olim, tempore quondam Caroli Comitis Provinciae, hostis nostri, diversimode, et intollerabiliter gravabantur, in eodem regno diversis guerrarum discriminibus lacessiti, materiam turbationis, commotionis et scandali attulerunt, ab ipsarum collectarum gravaminibus, quae inter alia potissima, et principalia fore censentur, consulte providimus inchoandum, ut ea per nostrae liberalitatis et provisionis remedium enervata, et destructa noscantur, quaa totius scandali materiam potius et generalius ministrabant. » Cap. 1 Regis Jacobi. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 6.

che obbligavano i feudatarii a questo servizio, parimenti chiamavano tutto il popolo alla contribuzione della *colletta*, così ne era venuto tanto disordine che, come scrive Fazzello (119), bisognò, per comporlo, l'opera del re Pietro nel suo primo arrivo in Catania. In conseguenza di questi abusi fu che re Giacomo nei cennati suoi primi sette capitoli ridusse ai soli quattro casi da noi indicati questo ramo di pubblica contribuzione (120).

Del resto noi non sappiamo se nei tempi normanni e svevi quest' obbligo fosse costituito da un servizio personale o da una contribuzione in danaro. A questo riguardo nei nostri archivii non si son trovati finora documenti. Solo è presumibile l'ultimo partito, dacchè tutti i quattro casi esigevano delle spese, e dacchè nei tempi posteriori noi vediamo concretato quel servizio in una contribuzione in danaro. Il capitolo 7 dello stesso re Giacomo (121) fissa la quantità di questa contribuzione da pagarsi in massa da tutto il regno. Ma dall'epoca in cui il Parlamento introdusse di

(119) Fazzello *De rebus Siculis* Deca 2, lib. 8, cap. 4, e lib. 9, cap. 1.

(120) Vedi la nota 118 di questo capitolo.

(121) « In praedictis enim casibus, prout qualitas tunc imminentis casus exegerit, licet nobis, et haeredibus nostris in eodem anno subventiones imponere, ac exigere a subditis; dummodo pro invasione, defensione, seu rebellione praedictis, aut redemptione jam dicta, quindecim millium, pro militia quinque millium, et pro maritagio quinque millium unciarum auri summam, subventiones universales totius Siciliae aliquatenus non excedant. Et si forte uno eodemque anno aliqui ex casibus ipsis occurrerint, in anno ipso pro uno ex ipsis casibus, qui tunc occurrerent, juxta qualitatem ipsius praescripto modo una tantum subventio imponatur. Acquisita vero aliqua parte regni praedicti, liceat nobis et nostris haeredibus pro dictis casibus, sicut pro rata contigerit, praedictas subventiones imponere, et exigere a subjectis regni praedicti modo praedicto. » Cap. 7 Regis Jacobi. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 8.

offrire esso stesso le contribuzioni del regno ai bisogni del sovrano, fu costume in simili casi di presentare dei donativi (122) convenienti e sufficienti alla urgenza che si esponeva. Noi ne abbiamo esempii in quasi tutti i parlamenti del regno sino a concatenare cogli ultimi (123).

Questa è la conoscenza che noi possiamo dare di un tale servizio. Del resto il nome di *Adjutorio* che gli abbiamo imposto per ispecialità di linguaggio e per distinguerlo dal servizio feudale militare, col quale non vuole esser confuso, è tratto dai titoli 20 e 21 del lib. 3 delle Costituzioni del regno, *De Adjutoriis exigendis ab hominibus*, e *de Adjutoriis pro militia fratris*, nei quali sono chiamate *Adjutorii* quelle contribuzioni che riscuotevano i feudatarii dai loro vassalli in casi perfettamente simili (124).

Ecco quali erano gli obblighi dei feudatarii, e dei quali ci si conserva la memoria. Omaggio, giuramento di fedeltà,

(122) *Donativo* si chiamava anticamente un'offerta in danaro che il Parlamento faceva al Re onde occorrere ai bisogni della sua persona, della sua famiglia e dello stato. Vedi Masbel *Governo di Sicilia* cap. 49, pag. 84 e seg. Vedi pure Mongitore *Parlamenti di Sicilia* t. 1, pag. 75. L'epoca alla quale si può riferire il primo uso di offrir Donativi pei casi dell'*adjutorio* è quella del secolo decimoquinto. Il Parlamento del 1457 offrì al re Alfonso un donativo di fiorini 300 mila, e più di altri 60 mila, per armamento di quattro galere onde riunirsi all'armata da spedire contro il Turco. Vedi il citato Masbel pag. 88.

(123) Vedi i due volumi dei *Parlamenti di Sicilia* del Mongitore, e i due altri terzo e quarto riuniti posteriormente al Mongitore.

(124) I casi contemplati in queste due costituzioni sono:

1° pro redimenda persona domini si forte ab inimicis nostris in servitio nostro captus fuerit.

2° pro faciendo filio milite.

3° pro maritanda filia vel sorore.

4° pro emenda terra pro nostro servitio etc.

5° pro militia fratris.

V'hanno altri casi riguardanti gli ecclesiastici. Vedi Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 20 e 21.

investitura, servizio militare ed adiutorio. Per l'inadempimento di questi obblighi i feudatarii incorrevano la caducità dei feudi. Quindi se negavano di rendersi mallevadori per il loro signore, se non prestavano servizio militare senza una scusa legittima, se non prendevano l'investitura, se non davano l'omaggio ed il giuramento di fedeltà, se si faceano rei di fellonia, per una di queste cause perdevano i loro feudi (125). Forse chi sa quanti altri ve ne fossero la cui memoria non è pervenuta sino a noi. Un antico documento parla di una contribuzione che i feudatarii pagavano per ragione di *demanii e camere loro* (126). Ma nient'altro che questo. Noi quindi conchiudiamo il nostro capitolo sugli obblighi, per passare all'altro intorno ai dritti dei feudatarii.

(125) Candini Cod. Siculus lib. 36, tit. 6, tom. 4, pag. 292. Vedi il cap. 10 di quest'opera.

(126) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 48.

CAPITOLO VII.

DRITTI DEI FEUDATARII.

I. Dritto di proprietà sui prodotti del feudo — II. Dritto di riscuotere pubbliche imposte sulle popolazioni dei feudi — III. Privative — IV. Servizii — V. Adjutorii feudali — VI. Abusi feudali — VII. Dritto di amministrare giustizia: mero e misto impero: sue vicende — VIII. Questo dritto anche nei feudatarii ecclesiastici — IX. Dritto di esser giudicati della Corte dei Pari — X. Dritto di convocare la Corte dei Pari — XI. Dritto di rappresentanza nei Parlamenti.

I. Non è possibile dar principio a questo capitolo intorno ai dritti che godevano i feudatarii nella lor qualità, senza non cominciare a far capo di quel dritto che sorgeva direttamente e primieramente dalla concessione del feudo. Esso era il dritto di proprietà del cespite infeudato e il godimento tanto dei frutti naturali quanto dei frutti civili che questo avrebbe potuto in qualunque modo produrre. Un tal dritto era comune ai proprietarii possessori d'ogni specie e generale ad ogni sorta di feudatarii. Esso era il primo ed il più bel vantaggio dei feudi: esso formava per il più delle volte la fortuna dei feudatarii (1).

(1) Bisogna dire *per il più delle volte*, poichè non di rado il feudo concesso era di poco valore.

II. Ma quello che consisteva in questo solo dritto pei feudi semplici, veniva costituito ancora in diversi altri pei feudi di territorii con vassallaggio e con popolazione. Questi feudi davano ben altri dritti a godere ai loro possessori, e dritti forse talvolta da valere assai più che la proprietà materiale del feudo.

Il primo fra questi era quello di esigerne delle contribuzioni pubbliche. In un diploma del 1134 riportato da Pirro (2) si legge che Gualtieri di Nantes signore di Naso cedeva al vescovo di Patti la terza parte degli introiti che gli dava il mercato del suo vassallaggio. Da un altro diploma del medesimo anno 1134, riportato dallo stesso Pirro (3), si ha notizia che Adelasia moglie di Riccardo Avenello avea conceduto alla chiesa di S. Maria di Adernò la facoltà di poter contrattare compre-vendite nei suoi dominii senza obbligo di pagar dritti di platea, ossia dritti di mercato. Ciò dà a divedere che il popolo dei suoi dominii andava soggetto a questa contribuzione. Lo stesso dritto di esenzione si vede accordato in un diploma del 1104 (4) da Tancredi conte di Siracusa al vescovo di quella città. « Concedo quoque eidem Episcopo et successoribus ejus, et canonicis ejus et quibuscunque hominibus ejus per totam terram meam, vias publicas, et aquas publicas, et introitus, exitus, et portus maris, et potestatem vendendi et emendi, et piscandi et venandi sine ulla exatione pecuniae vel cujuslibet servitii etc. » Una carta del 1224 esistente nello archivio della chiesa di Cefalù, e riportata dal can. Grego-

(2) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Pactensis tom. 2, pag. 775.

(3) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Catanensis tom. 1, pag. 528.

(4) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Siracusanae tom. 1, pag. 619. E.

rio (5) ci fa sapere che la rendita riscossa dal vescovo sulla stessa città era di diecimila tarì annuali, e che le sole gabelle in un anno ascesero a settemila e settecento tarì. Abbiamo ancora da un'altra carta, tratta dallo stesso archivio, che il vescovo Basone avea pubblicato nel 1170 in Cefalù alcuni statuti per regolare la riscossione delle gabelle, e precisamente per fissare in qual proporzione i borgesi e gli abitanti tutti della città doveano contribuire i dazii sulle scannature, sui molini e sui forni (6). La terra di S. Margherita rendeva al suo signore le mercedi e il plateatico, che era un dritto di mercato e di fiera che dovean pagare tutti coloro che ultimavano dei contratti di vendita dentro la città o nel circuito di due miglia al di fuori di essa. Altrove i vassallaggi corrispondevano la decima degli animali e dei prodotti della terra. Altrove erano soggetti ad altre imposizioni diverse ed anche più aggravanti, come per esempio a quella sui bagni, cui soggiaceva il casale di Cata sotto il vescovo di Girgenti (7). Queste ed altre simili contribuzioni, questi ed altri simili diplomi, che la nostra opera non ci permette di tutti enumerare, dimostrano che sin dalla prima istituzione della feudalità i feudatarii di vassallaggi ebbero costituita una rendita dalle imposizioni pubbliche dei loro dominii (8).

Non però bisogna credere che l'imposizione di questi tributi fosse dalla sua origine in facoltà dei feudatarii e nella volontaria e libera loro determinazione. Da quello che pare, tanto dal sistema dei tempi, quanto dai diplomi di quella prima epoca, questo era un dritto che i feudatarii ripete-

(5) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, nota 9.
(6) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.
(7) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.
(8) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, ubi supra.

vano dalla concessione del Principe. Noi abbiamo nei nostri archivii dei documenti che dimostrano questo punto. Un diploma del re Ruggiero dato al 1145 (9), mentre accorda al vescovo di Cefalù l'investitura di questa città, gli concede contemporaneamente tutte le rendite e i dritti che fino allora ne avea riscosso il concedente. « Concedimus prefatae Ecclesiae totam civitatem Caephaludi et mare cum eorum pertinentiis, quiete et libere possidenda, eique ut in perpetuum tam in temporalibus quam in spiritualibus obediant. Redditus quoque ac jura ipsius civitatis et maris quecumque ad nostram dominationem pertinent largitione perpetua eidem donamus. » Lo stesso assunto dimostra un altro diploma del 1266 (10), in quella parte ove dice che il vescovo di Catania si trovava già da tempo in possesso della terza parte dei dritti di dogana di quella città (11). Questo anche prova un passo di Ugo Falcando, ove si racconta il reclamo che, durante la minorità di Guglielmo II, facevano i terrazzani di Caccamo contro il loro signore Giovanni di Livardino, il quale a forza d'imposte pretendea esigere da ciascuno degli abitanti la metà delle proprie rendite, dicendo che questo era l'uso del suo paese, ossia della Francia (12). In questa occasione i Caccamesi sostene-

(9) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Caephalaeditanae tom. 2, pag. 800.

(10) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia Ecclesiae Catanensis tom. 1, pag. 535.

(11) La parola *Dogana Dohana* importa dritto regio. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 5.

(12) « Cujus rei magnum illis visum est argumentum, quod Joannes de Livardino, cui rogatu Cancellarii terra Matthei Bonelli nuper data fuerit, oppidanos suos tantis affligebat injuriis, ut omnium rerum mobilium, quas habebant, mediam partem exigeret: hanc enim esse suae terrae consuetudinem asserebat. At illi libertatem civium et oppidanorum Siciliae praetendentes, nullus se reditus ajebant, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis urgente qualibet ne-

vano che essi non erano obbligati a tante contribuzioni: ciò che non avrebbero potuto sostenere se fosse stato nella sola volontà del barone di imporre dazii quanti ne volesse. D'altronde senza questi documenti è ben naturale il credere che un tal dritto ebbe ad avere un'origine nella concessione del Principe, imperocchè in quei tempi in cui erasi già solennemente stabilito in Italia il principio che la imposizione dei dazii era un dritto di regalìa, ossia del Principe, non poteva un privato a qualunque titolo usarne se non rappresentando per tal punto la concessione di quest'ultimo (13).

III. Nè la sola riscossione delle imposte dirette formava il tutto della rendita che si ritraeva dai vassallaggi. I baroni aveano speculato per loro un'altra specie di proventi, per mezzo dei quali procuravano indirettamente quell'aumento di rendita che non poteano in quei primi tempi ottenere direttamente. Quest'altra specie di proventi fu riposta nelle privative dei molini, dei forni, dei trappeti e di qualche altra cosa di simile. Nessuno potea macinare ulive fuorchè nei trappeti del barone: nessuno potea molir frumento o cuocer pane fuorchè nei molini o nei forni del barone: nessuno del vassallaggio potea avere perciò nè molini, nè forni, nè trappeti proprii (14). Un diploma esistente nell'archivio della chiesa di Cefalù, e riferito dal can. Gregorio (15), ci racconta che Roberto di Monforte conte di Pe-

cessitate, quantum vellent sponte et libera voluntate servire etc. » Ugo Falcandus Historia Siciliae. Caruso Bibl. hist. tom. 1, pag. 475.

(13) I dritti di regalìa furono fissati in Italia nella celebre Dieta di Roncaglia riunita il giorno di s. Martino dell'anno 1158, per opera dell'imperator Federico Barbarossa. Vedi Muratori Annali d'Italia anno 1158. Vedi il mio *Potere legislativo ai tempi normanni n. 2.* Vedi Consuetudines Feudorum Oberti de Orto lib. 2. tit. 56. *Quae sint regaliae* Test. accadem. tom. 2, pag. 1383.

(14) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.

(15) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, ubi supra.

tralìa essendo possessore di un molino nella vicina pianura, non solo proibì nel 1201 che in quello stesso luogo fosse fabbricato da chicchessia altro molino, ma ordinò benanco che i suoi vassalli della terra di Grattieri fossero ivi esclusivamente obbligati a macinare i loro grani: ordinò parimenti che ai trasgressori fosse applicata quella pena che sarebbe per pronunziare la sua corte di giustizia. « Neque nos neque aliquis successorum nostrorum in flomara ipsa de caetero molendinum audeat construere vel aedificare, et sicut olim homines Gratterii et totius tenimenti ejus in ipso molendino solebant molere, sic de caetero molant, nec audeant ad aliud molendinum ire ad molendum, qui, si inveniantur alias ire, subjaceant poenis Curiae nostrae (16). » Così i dritti di privativa speculati accrescevano semprepiù la risorsa della rendita che i baroni ritraevano dai lor vassallaggi a titolo di pubbliche imposte avute dalla concessione del Principe.

IV. Il secondo dritto che godevano i baroni su i loro vassallaggi era quello dei servizii che ne riscuotevano. Nella concessione del villaggio di Agrilla avvenuta all'anno 1117, riferita da Rocco Pirro nella Sicilia Sacra (17), i suoi abitanti si vedono soggetti a zappare le terre del barone, ed obbligati nel tempo di seminarle ad apprestare ciascuno un pajo di bovi per il corso di dodici giorni, e ventiquattro giornate di lavoro all'epoca della messe: più, nel tempo della vendemmia ciascuno dovea portare un cerchio per le botti: nelle feste di Natale e di Pasqua ognuno dovea offrire due galline o qualche altra cosa di caccia: più, doveano tutti pagar la decima delle capre e dei porci. Similmente

(16) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, nota 14.

(17) Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia SS. Petri et Pauli de Agro olim de Agrilla tom. 2, pag. 1039.

un altro diploma del 1100 (18) appresta, che avendo il conte Ruggiero conceduta la terra di Mandanici colla facoltà di potervi chiamare abitanti, prescrisse che ciascuno di essi fosse obbligato a dare al barone due lavoratori per ogni mese, e a recargli una gallina per la festa di Pasqua, ed un'altra per la festa di Natale. Anche di più pesanti servizii è a credere che fossero stati aggravati gli abitanti di Librizzi dal Monastero di Lipari loro signore. Il canonico Gregorio (19) trascrive un diploma in latino, tradotto dal greco, esistente nell'archivio della chiesa di Patti, dal quale si scorge che quei terrazzani avanzarono nel 1117 dei reclami all'abate Ambrosio per diminuire le loro gravezze; che l'abate chiamò a consiglio i suoi monaci, ed a voti comuni fu deliberata una riduzione in questi sensi: che gli uomini tutti di Librizzi in ciascun mese potessero lavorare per conto proprio tre settimane, ed una settimana in servizio del monastero. Di questo alleviamento si tennero così grati quei vassalli, che onde segnare la loro gratitudine per tanto benefizio, si obbligarono volontariamente ad altre quaranta giornate di travaglio coi proprii bovi nel tempo della semina, ad una nel tempo della messe, e a tre per la vendemmia, offrendo di tutto ciò mallevaria (20).

(18) « Quilibet habitator omni mense dare debet duos homines habitatores, per totum annum viginti quatuor laboratores, et in festo Nativitatis Domini portare unam gallinam, et in Pascali; similiter et alia servitia Monasterii facere sine pigritia, quemadmodum serviebant meae Majestati. » Rocco Pirro, Sicilia Sacra, in Notitia S. Mariae Annunciatae Mandanichi tom. 2, pag. 1047.

(19) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 5, nota 8.

(20) « Hos quidem cum consulnissem, et in meam sententiam fratres omnes inivissent, decrevi ut Libricienses facerent pro servitio proprio et filiorum suorum hebdomadas tres, et in servitium Monasterii hebdomadam unam. Hoc vero concessi et confirmavi ex proprio meo consilio et voluntate et suprascriptorum omnium monachorum omni-

Nè questi servizii debbono esser confusi con quelli che erano obbligati a rendere i villani annessi ai feudi che si reputavano come cose ad essi inerenti (21). Questi servizii ne erano un che di separato nascente, non dalla proprietà materiale delle terre feudali, ma dal dominio eminente della signoria tramandato dalla concessione del Principe. Una carta del 1249 riguardante il casale di Sinagra, riportata dal canonico Gregorio (22), fa marcare chiaramente che i servizii dovuti dai villani erano ben differentemente valutati da quelli dovuti da tutt'altre persone libere che allora si chiamavano *borgesi* (23). Ivi dopo d'essere stati annoverati i servizii dei villani si prosiegue: « Item Burgenses duodecim qui reddunt curiae annuatim pro assisa eorum ad idem pondus tarenos auri triginta octo, et pro carissia dictas sexaginta sex tempore zappuliandi et zappandi vineas, aestimatas ana dictas decem pro tareno uno, quae sunt ad idem pondus tareni sex et grana duodecim. » Lo stesso si scorge da un'altra carta del 1262 esistente nell'archivio della chiesa di

bus hominibus Libricii. Ipsi autem hoc adfecti beneficio, adjunxerunt nobis pro monasterio ex propria electione dies quadraginta ad seminandum cum propriis jugis bovum, et unum diem ad messem, et tres dies ad vendemiam, vel ubi exiget servitium Monasterii: de qua re dederunt nobis fidejussores etc. » Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 5, nota 8.

(21) Sotto la denominazione di *Villani* s'intendono oggi gli addetti alla coltivazione al servizio o anche all'abitazione d'una villa. S'intendevano così similmente altra volta. Ma sotto il sistema feudale quella parola aveva anche un senso più specifico per indicare individui dedicati al servizio dei feudi esclusivamente e qualche volta annessivi come *cose* che ne faceano parte, e trasmissibili coi feudi stessi. Vedi il cap. 14 di quest'opera num. 2.

(22) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, nota 19.

(23) *Borgesi* sotto il sistema feudale si chiamarono quelle persone che non erano nè villani nè feudatarii di qualunque specie. Vedi il cap. 14 di quest'opera num. 2.

Messina, e riportata similmente da Gregorio (24). Essa riguarda il casale di Zaffarìa soggetto all'arcivescovo di Messina, e vi si legge che tutti quegli abitanti indistintamente erano soggetti a diversi servizii ed opere personali recattabili in danaro, come già abbiamo veduto nel diploma sopra trascritto.

V. Un terzo dritto dei baroni, oltre a quello dei tributi e dei servizii, era quello degli *adjutori feudali*. È a sapere che per dritto comune in tutti i paesi ove erano feudi, i baroni nelle loro straordinarie occorrenze chiamavano un sussidio dai loro vassallaggi. Così era in Francia, ove dovendo un barone o armare cavaliere il primogenito, o maritare la primogenita, o riscattarsi se fosse fatto prigioniero di guerra, richiedeva una somma dai suoi vassalli in contribuzione (25). Così era in Inghilterra per casi perfettamente simili, come si legge nella Magna Carta del re Giovanni (26). Ora parimenti in Sicilia il sistema feudale avea introdotto un tal costume. Esso si chiamava *adjutorio*, come si vede dalle due costituzioni, una del re Guglielmo e l'altra dell'imperator Federico, *De Adjutoriis exigendis*, e *De Adjutoriis pro militia fratris* (27), ed era fissato pei soli seguenti casi: per la redenzione del barone se fosse fatto prigioniero, per il matrimonio della figlia o della sorella del barone, per il caso di comprare una terra in servizio del re, per il

(24) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.

(25) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.

(26) « Rex non concedit alicui Baroni, quod capiat auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam semel maritandam, et hoc faciat per rationabile auxilium. Ne aliquis majus servitium faciat de feodo militis quam inde debetur. » *Magna Charta* regis Joannis, in Appendice ad Leges in Anglia conditas. Canciani Leges Barbarorum tom. 4, pag. 414.

(27) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tom. 20 e 21.

caso in cui il figlio del barone fosse per indossare il cingolo militare (28). I feudatarii prelati furono ristretti ai casi della consacrazione, del trasferimento al papa in occasione di concilio, e di servizio militare (29). Questo dispose la costituzione di Guglielmo. Quella dell'imperador Federico aggiunse il caso del cingolo militare per il fratello del barone (30). Nella stessa costituzione di Guglielmo ci viene intanto il destro di scorgere, che prima di quella epoca i baroni abusavano di questo dritto tanto nel numero dei casi in cui lo riscuotevano, come nella quantità della somma che ne ritraevano. Difatti quella costituzione non solo comincia per annunziare che la sua ragione ne era la querela di moltissimi regnicoli, i quali lamentavano al re della esigenza capricciosa e delle estorsioni colle quali si pretendea esigere questo dritto, ma finisce per ordinare che i baroni nei casi descritti non richiedessero che un

(28) « Pro redimenda persona domini, si forte ab inimicis nostris in servitio nostro captus fuerit, pro faciendo filio milite, pro maritanda filia vel sorore, pro emenda terra videlicet, ea tantum vice, cum eam emerit pro servitio nostro, vel exercitus nostri. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 20.

(29) « De Praelatis tamen Ecclesiarum statuimus ut in his tantum casibus ab hominibus suis adjutorium petant, videlicet: Pro consecratione sua: Cum ad Concilium a Domino Papa fuerint vocati: Pro servitio exercitus nostri, siquidem in exercitu nostro fuerint. Vel si vocemus eos. Vel miserimus eos pro servitiis nostris. Vel corredo nostro, cum in terris earum nos hospitari, vel corredum ab eis recipere contigerit. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 20.

(30) « Comitibus, Baronibus, ac universis Militibus Regni nostri, qui fenda tenent, concedimus facultatem, pro militia fratris, cum Comes, vel Baro aut Miles suis expensis militem fecerit, ab hominibus suis adjutorium exigere moderatum, pro facultatibus hominum et expensarum etiam quantitate etc. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 21.

adjutorio moderato (31): alla quale moderazione lo imperador Federico, nell'altra sua costituziono sullo stesso tema, aggiunse che la somma da riscuotere sotto quel titolo, fosse proporzionata alla facoltà dei contribuenti ed alla spesa da fornire (32).

VI. Dopo l'epoca sveva, scrive il can. Gregorio nelle suo Considerazioni (33), la nostra storia non parla più di adjutorii, che anzi, come soggiunge in altro luogo lo stesso Gregorio (34), essendosi presentati due casi da riscuotere l'adjutorio, si ha memoria che non si sia domandato. Fra questi casi è celebre, a rapporto del medesimo autore, quello avvenuto nel 1339 a Giovanni Chiaramonte conte di Modica, il qualo fatto prigioniero dai nemici nella battaglia di Lipari, onde ricomprarsi fu obbligato a vendere la sua Contea, mentre per la costituzione di Guglielmo avrebbe potuto costringere i suoi vassalli allo adjutorio. Non ostante questo fatto però in una pandetta dell'anno 1529, riguardante tariffa dei dritti della regia Cancellaria, si fa menzione dello adjutorio. « Pro sigillo licentiae concessae comiti seu baroni imponendi et exigendi in terris et casalibus suis *adjutorium* pro maritaggio suorum filiorum, et aliorum, pro qualibet uncia sic imposita solvatur tarenus unus (35). » Ma chechè ne sia di questo diploma il certo è che non abbiamo notizia di essersi messo in uso nè contemporaneamento alla sua pub-

(31) « Quamplurium regni nostri fidelium ad nos quaerela pervenit, quod Praelati Ecclesiarum, Comites, Barones, et Milites in necessitatibus suis pro suae voluntatis arbitrio ab hominibus suis adjutoria exigunt et extorquent. Volentes igitur tam durae subjectorum nostrorum oppressioni misericorditer providere, statuimus etc... In omnibus praedictis casibus moderate tamen Domini ab eis adjutorium exigant et requirant. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 20.

(32) Vedi la nota 30 di questo capitolo.

(33) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.

(34) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4, nota 44.

(35) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 471.

blicazione, nè posteriormente. Sicchè noi portiamo opinione, non che l'adjutorio si sia in sostanza abolito, ma che essendo divenuto col tempo, invece di una prestazione straordinaria ed ammessa in pochi e rari casi, piuttosto una imposizione ordinaria e perenne sotto altri titoli, se ne sia perduto o sviato il solo nome, e che poi d'altronde sia rimasta a pesare, chi sa quanto più gravemente, sopra i vassalli. La prova di questa nostra opinione è nell'abuso che, per le epoche posteriori alla sveva, vennero facendo i baroni dei loro dritti di riscuotere dazii e servizii, il quale abuso arrivò al punto, quando più e quando meno, di vessare i terrazzani in guisa tale a credere di buona fede che abbiano dovuto corrispondere assai più che le somme equivalenti agli antichi adjutorii (36).

E per vero senza venire a dettagli, il grado di abuso che attinsero i baroni nella epoca aragonese, imponendo ai loro vassalli sempre nuove gravezze o le antiche accrescendo di numero e quantità, fu tanto e così generale in tutta la Sicilia che giunse a provocare dal re Federico delle leggi, nelle quali non solo venne vietato a tutti i baroni, conti e chiese d'imporre al popolo nuove assise, ma venne ordinato parimenti che fossero abolite tutte quelle state imposte nei tempi anteriori senza speciale mandato del Principe (37). Più severamente ancora re Federico proibì che

(36) Dimostreremo da qui a poco quanto abuso fecero i baroni dei loro dritti.

(37) « Statuimus quod absque speciali mandato nostro aliquae Assisae in terris et locis Siciliae, quae sunt Demanii nostri, sive Ecclesiarum, Comitum et Baronum, de caetero non imponantur; et si impositae fuerint amoveantur omnino, et in irritum revocentur. Sed si aliquae impositae et venditae sunt, de quibus facta sit solutio, liceat emptoribus assisarum ipsarum eas posse usque ad tempus, ad quod venditae fuerint, retinere. » Cap. 40 del re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 68.

per la esazione dei dazii fosse usato di arrestare la persona del debitore, o di levargli la roba del letto, o di toglier via le porte delle case, o di chiuderle e sigillarle, o di demolire il tetto delle abitazioni (38). Il capitolo 43 del medesimo re Federico, dichiarò ancho esplicitamente che i baroni non potessero riscuotere dai loro vassalli altri dritti e terraggi fuori di quelli che si trovava d'avere imposto il sovrano, e che se taluno controvenisse a quella legge incorrerebbe nella perdita del feudo (39). Ed intanto non ostante le pene fulminate da queste leggi, pubblicate al 1296, l'istesso ro Federico ebbe a sentire nel 1318 che i baroni della valle di Mazzara aveano imposto un dazio di due grani per salma in ogni genere di viveri che gli esteri compravano nei di loro territorii (40). Intanto re Pietro II all'anno 1338 ebbe bisogno di fare delle esortazioni ai baroni della vallo di Noto, poichè i nuovi tributi e l'accro-

(38) « Item volumus, quod pro solutione pecuniae auxiliorum, seu collectae nullus de persona capiatur, nec exinde roba lecti auferatur, nec domus discooperiatur, nec portae removeantur, nec claudantur, nec etiam sigillentur. » Cap. 41 del re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 69.

(39) « Quod nonnullae personae habentes, et tenentes a Curia terras, et loca nostri Demanii, non contentae recipere, et habere de terris, et locis ipsis, ea tantum terragia, et jura, quae Curia, dum terras tenebat easdem, ex eisdem terris recipere consuevit, ulteriora, et majora terragia, et jura ex eisdem terris recipiunt, exigunt, et requirunt, statuimus, quod nullus ex eisdem personis, cujus terras, et loca tenentibus, aliqua ulteriora, seu majora terragia, et jura, quam quae in eis, et de eis, Curia, dum terras, et loca tenebat eadem, recipere consuevit, exigere, et percipere liceat quoquomodo; et si aliquis contrafecerit in praemissis, cadat a jure, quod habet in terris eisdem. » Cap. 42 del re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 69 e 70.

(40) Testa, De Vita et rebus gestis Federici II Siciliae Regis pag. 278.

scimento degli antichi che essi avean fatto, vessavano oltremodo gli abitanti delle baronie (41).

E bisogna dire, che tanto le imposizioni, quanto i servizii furono recati al punto che degenerarono dalla loro istituzione. In non poche terre baronali si era introdotto l'uso che ciascuno dovesse apprestare le sue vetture per trasportare i generi del barone, non ostante che talvolta servissero per gli stessi proprietarii, o che i proprietarii le avessero ad altri affittato (42). In altre o forse anche nelle stesse terre baronali era proibito che i privati esponessero al mercato i loro commestibili se prima non fossero tutti venduti quelli del barone già esposti (43). Altrove i

(41) Tabularium Civitatis Syracusarum pag. 24.

(42) « Quia olim aliqui officiales curiales, potentes, et aliae personae sub ratione eorumdem causa equitandi, ipsi, vel eorum familiae, vel deferendi eorum arnesia, animalia nostrorum fidelium ad sellam, et ad bardam, absque voluntate patroni, illicite capiebant, propter quod gravamina substinebant et damna; cum ea quandoque a manibus capientium recuperare ullo modo non poterant; interdum soluta pecunia, redimere oportebat; nonnunquam, nisi post multos labores expensas, et dierum plurium intervallum, non poterant ea habere; praesenti edicto providimus etc. » Cap. 36 del re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 65 e 66. « Praeterea, quia dicti potentes et nobiles, eorum audaciam et potentiam in damnum et injuriam impotentium extendentes, et eorum negligentiam, seu procuratorum suorum, aliorum sollicitudini praeponentes, animalia prius conducta, vel locata, per alios, pro deferendis eorum vino, victualibus, et aliis rebus, auctoritate propria capiebant, et cum ipsis animalibus eorum victualia, vinum, et res alias deferri primitus faciebant, quod grave gerentes non modicum, et molestum, id omnino de caetero fieri prohibemus, statuentes etc. » Cap. 39 del re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 68.

(43) « Ne potentes viri negotiatione licita uti prohibeant impotentes, et diversis oppressionibus, et injuriis humiliores efficiant, sed unicuique vendendi res suas, quando voluerit, facultas sit libere; et ut omnibus in observatione justitiae servetur aequalitas, nostrae pro-

baroni riscuotevano dei dazii sugli animali che taluno facea passare per le di loro terre: queste specie di dazii si chiamavano *carnaggi* (44). Altrove nella riscossione dei terraggi i baroni obbligavano i contribuenti a misurare i generi colle misure baronali, costruite direttamente più capienti delle comuni (45).

Lo storico Fra Michele di Piazza in più tratti della sua storia (46) descrive l'insaziabile rapacità dei Chiaramontani, ed accenna alla disperazione cui furono ridotti i terrazzani delle loro baronie, i quali oppressi e vessati da nuove continue

visionis oculos convertentes, statuimus, ut nullus potens, vel nobilis, occulte vel publice, prohibeat, vel procuret macellarios, tabernarios, et alios aliarum rerum venditores, non prius vendere aliorum carnes, vinum, vel res alias, nisi prius carnes, vinum, et aliae res ipsorum potentium venditae fuerint, et distractae: quae ad solutionem bajulorum et judicum terrarum, et locorum, ubi hoc perpetrari contigerit, volumus pertinere; quod si aliquem etc. » Cap. 38 del re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 67 e 68.

(44) « Statuimus quod nullus Comes, Baro, Fendatarius, Castellanus, vel quicumque alius ausus sit exigere, vel aliquod ab aliquo *jure carnagii* accipere pro animalibus, per forestas, et loca, et territoria eorum transeuntibus, etiam si per duos dies, et noctes duas in terris, forestis, et locis eorumdem, et territorii eorumdem morari, et ibidem pascua sumere aliqua causa contigerit. Si vero ultra dies et noctes duas ibidem steterint, *jus carnagii* consueti, et debiti exolvatur. Sin autem etc. » Cap. 37 di re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 67.

(45) « Statuimus, quod Barones et domini terrarum recipiant et recipere debeant eorum terragia, non ad grossum tuminum Baronis vel domini, sed ad generalem et justam mensuram. Et ne ex diversitate mensurarum, quibus in diversis Siciliae partibus diversimode utebantur, de mensura ipsa generali et justa aliqua dubitatio oriatur, ordinamus et volumus etc. » Cap. 42 di re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 69.

(46) Michaelis Platiensis, Historia Sicula p. 1, cap. 47, 111 e p. 2, cap. 27. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 602 e 727 e tom. 2, pag. 38.

ed insopportabili gravezze non poterono scuoterne il giogo altrimenti che colle armi alla mano. In tal guisa si liberarono da tante esorbitanze gli abitanti di Gagliani e di Asaro (47). In tal guisa similmente si affrancarono gli abitanti di Avola, quando nel 1375 non potendo più soffrire le durissime estorsioni colle quali in mille modi li opprimeva il loro barone Federico d'Aragona, si ribellarono tutti ad una volta, ed a furia di popolo lo uccisero insieme con altri cinque dei suoi partigiani. Questo delitto restò impunito, anzi fu perdonato agli Avolesi: tanta manifesta era la ragione e il buon dritto col quale si erano vendicati (48).

L'eccesso di siffatte gravezze era giunto a tale, che essendosi ridotta a Demanio nel 1376 la terra di Francavilla, il re stesso ordinò che fossero ivi aboliti tutti i dazii stati imposti dal barone Arrigo Rosso (49). In una carta del 1392

(47) Michaelis Platiensis, Historia Sicula, ubi supra. Gregorio Bibl. Arag. ibid.

(48) « Fridericus etc. Praesentis itaque privilegii nostri serie noverint universi praesentes videlicet et futuri, quod licet universitas terrae Abulae fidelium nostrorum, propter oppressiones multiplices, et importabilia onera immuniter eis illata per quondam Fridericus de Aragona, tunc terram ipsam contra nostrae Majestatis libitum detinentem, seipsos a turpi quondam modo servitute, in quam ipsius quondam Friderici tyrannis reduxerat jam oppressos, liberari aliter non valentes, universali tumultu et populari impetu coadunato, in eumdem Fridericum collatis viribus insurgentes etc. » Diploma del 1375 copiato dal Registro della Regia Cancelleria. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 5, cap. 2, nota 15.

(49) « Attendentes fidem puram et devotionem sinceram, quam universitas Francavillae, dudum per Comitem Henricum Rubeum nostrae Majestatis rebellem in reducendo se ad nostrae Majestatis obedientiam nova esperientia operum demonstravit, eos et eorum quemlibet in potestatis nostrae protectionem recepimus, ipsosque et successores perpetuo de nostro Demanio esse volumus, eosdemque in eodem Demanio conservare praesentis tenore privilegii promittimus et jubemus, cabellas, omniaque onera et assisas eis impositas per dictum Comi-

si legge, che gli abitanti di alcune baronie ricorrevano al re per essere disgravati dal peso di tanti dazii imposti da coloro, che essi chiamavano *tiranni* (50). Tanti Comuni per la esorbitanza delle gravezze dimandarono d'essere ridotti al Demanio (51). Tanti altri essendo stati liberati dai loro baroni e ridotti al Demanio, si protestarono, che se sarebbero rivenuti in potestà di baroni, avrebbero distrutti i loro beni, e si sarebbero trasferiti in luoghi demaniali (52). L'ingordigia di accrescere le proprie rendite arrivò nei baroni a tal punto da metter fuori un divieto generale ai borgesi d'estrarre fuori del territorio i prodotti dell'agricoltura, e di obbligarli a venderli loro. Così essi si costituivano una specie di monopolio, per mezzo del quale si vedevano gli stessi individui giorni prima vendere i proprii generi al barone, chi sa a qual basso mercato, e giorni dopo ritornare al medesimo barone per comprare i medesimi generi

tem cassamus, et in perpetuum vacuamus, tamquam irrationabiliter impositas sine nostrae licentia Majestatis videlicet etc. » Diploma del 1376 copiato dal Registro della Regia Cancelleria. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 5, cap. 2, nota 16.

(50) « Item quod leventur novae gabellae, et solvamus ea quae solvebamus regalibus antiquis. Placet de gabellis impositis per tyrannos, jure regio semper salvo. » Altro. « Item chi li gabelli novi misi per Tyrannos siano distrutti. Placet dictis Dominis quod novae gabellae per Tyrannos impositae amoveantur. » Due diplomi uno del 1391 e l'altro del 1392 copiati dal registro della regia Cancelleria. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 5, cap. 2, nota 17.

(51) Vedi il cap. 12 di quest'opera. Vedi Gregorio ubi supra lib. 5, cap. 2.

(52) Un capitolo della università di Caltavuturo dice così: « Item petimu alla regali curuna chi nun siamu di baruni, et quando la inclita Signuria vostra udi dassi a baruni, chi pozzamu distrudiri tutti nostri boni, et andari a terra regali. Dicti Domini sunt intentionis, ex quo dicta terra est de Demanio, non dare seu transportare ipsos in baronem. » Dal Capibrevio di Luca Barberi. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 5, cap. 2, nota 19.

a caro prezzo (53). E non dee passar sotto silenzio a questo luogo, come capo d'opera di specolazione in materia di abusi feudali, quella di Giacomo Chiaramonte, il quale avendo coniate certe monete di rame, che dal suo nome si chiamarono *denari giacobini*, d'un peso e d'un valore inferiore alle comuni, da una mano obbligava gli abitanti di Nicosia ad accettarseli, da un'altra non volea ricevere in cambio che moneta regia d'argento di giusto peso e valore. Questo ci racconta Fra Michele di Piazza nella sua Storia Sicula, come capo d'opera di prepotenza baronale a quei tempi (54).

Nè questa sorta di abuso potè esser corretto dalle leggi che di quando in quando venivano emanate su questa materia. Noi ne vediamo pieni tanto i Capitoli del regno, quanto le Prammatiche, dal primo volume sino all' ultimo. Ciò indica sempre permanenti gli stessi abusi (55). Nel secolo decimoquinto non avendo più che speculare i baroni diedero presa alle gabelle regie: fra le altre ad una gabella detta *nuova*, la quale consisteva nel pagamento di un tarì per oncia nella vendita di alcune merci e dei beni stabili tanto feudali che burgensatici (56). Il re Alfonso onde

(53) « Barones omnes siculi, qui semireguli hodie nuncupantur in regno, a terris et locis in quibus jurisdictionem habent, victualia aliqua egredi non permittunt, imo pro pretio statuto ea a burgensibus emunt, ipsaque in horreis accumulant, atque reponunt, ut cariori possint pretio venundare. » Michael Platiensis Historia Sicula p. 2, cap. 46. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 66 e 67. Vedi Prammatiche del regno tom. 1, pag. 386, tit. 70, pramm. 5.

(54) Michael Platiensis Historia Sicula p. 1, cap. 87. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 690.

(55) Vedi Candini Codex Siculus lib. 33, tit. 3. *De his quae prohibentur baronibus.*

(56) « Item sia sua mercè remictiri ogni pena, sive pecuniaria, sive corporali, quandocumque incursa per li dicti siciliani, contra la forma de li pragmatici noviter editi per la dicta regia Majestà, et sententii inde secuti: et maxime quoad fructus perceptos tam ante, quam

riparare tanto danno, con una prammatica emanata al 1451 (57) ordinò che fosse questa reintegrata all'Erario. E siccome i baroni videro con quella prammatica diminuiti i loro introiti, a quel modo già fissati, così si determinarono nel parlamento del 1452 (58) di domandare al re Alfonso non solo la remissione d'ogni pena tanto corporale che pecuniaria, per la percezione avuta delle gabelle regie, e specialmente della gabella nuova del *tarì*, della gabella di bajulazione, che era un dazio sopra l'esportazione ed importazione di generi (59), e della dogana dei feudi piani; ma chiesero altresì che tutti questi dritti fossero loro concessi per usarne nel modo stesso come ne aveano usato nei tempi passati. Il re Alfonso di questa petizione approvò la sola prima parte, cioè quella della remissione della pena (60). Nonpertanto i baroni ripeterono nello stesso par-

post dictas pragmaticas, et qui percipi poterant ex gabella nova tareni, aut ex gabella bajulationis, et dohanae in feudis planis: et sia sua mercè de novo concedere a li dicti Prelati, Ecclesiastici persuni, Marchisi, Conti, Visconti, Barnni, fendatarii, et nniversitati tucti dricti, gabelli, jurisdictioni, et altri raxuni, che si conteninu in li dicti regii pragmatici; cussì como haviano, teniano, et usavano anauti li dicti pragmatici et dicti banni. Placet regiae Majestati, quod omnis poena, in quem ex contraventione novarum pragmaticarum, et sententiarum inde secutarum, incurrerint, censeatur et intelligatur remissa; fructibus ex gabella nova tareni, ubique et ex dohanis, et bajulationis in feudis planis, hactenus perceptis, et qui usque nunc percipi potuerunt, eisdem supplicantibus de speciali gratia remissis, et poenitus relaxatis. » Cap. 453 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 381.

(57) Prammatiche del regno tom. 1, pag. 386, tit. 70, pramm. 5.

(58) Vedi il cap. 453 di re Alfonso trascritto alla nota 56 di questo capitolo.

(59) Vedi Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 381, nota 6 al cap. 453 di re Alfonso.

(60) Vedi il citato cap. 453 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 381.

lamento la loro dimanda, con questa soggiunta, che i dritti richiesti fossero accordati a coloro che ne avessero trentanni di possesso. E re Alfonso approvò, non solo per quelli che aveano un possesso di trentanni, ma anche per quelli che lo aveano di venti (61). Escluse però dalla sua grazia la gabella *nuova*. Ma i baroni non si sgomentarono per questa negativa: nel Parlamento del 1457 la ridomandarono e l'ottennero: e re Alfonso ebbe la degnazione di revocare nel suo *Placet* tutte le concessioni particolari che ne avea fatte (62). E i dritti di bajulazione ossia di baglìa non solo furono esercitati nelle terre baronali, ma benanco nelle terre burgensatiche, di guisachè si riscuotevano tanto

(61) « Placet regiae Majestati confirmare et demum concedere eisdem Praelatis, Marchionibus, Comitibus, Barouibus, et feudatariis eorum Marchiouatus, Comitatus, Barouias, et feuda, hoc est habentibus de eis privilegia, seu contractus, secundum formam eorum privilegiorum, seu contractuum, et non habentibus privilegia de novo concedere pro se, et suis haeredibus, ex suo corpore legitime descendentibus; ita tamen quod vivant jure Francorum, necnon cabellas, herbagia, terragia, et carnagia, per eos, aut per eorum praedecessores, a viginti annis citra quovis modo exactas, et possessas, dummodo non sit aliquod membrorum de gabella tareni, et etiam confirmare, et eis de novo concedere in territoriis eorum jura dohanae, et bajulationis, salvis juribus competentibus partibus privatis. » Capitolo 456 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae t. 1, pag. 383.

(62) « Item fu facta altra pragmatica, che la raxuni di la caxa, oi di lu tarì, lu quale percepiano li Baruni et Prelati, per quella è declarato, che specta alla regia Curti; et per vigore de la dicta pragmatica la regia Curti non conseguixi multa utilità; supplica lu dicto regno, che si digni concediri a li dicti Prelati, et Baruni, la gabella predicta, como innanti la ordinatione de la dicta pragmatica li dicti Baruni soliti erano ab antiquo percepiri, et attento che su multi terri di Baruni, in li quali mai fu la gabella predicta, et poco su, che si exigano lo dicto dricto. Placet regiae Majestati, revocatis quibusvis gratiis et concessionibus super dicta gabella tareni factis. » Cap. 494 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 403.

nel commercio che faceasi nelle baronie, come in quello di tutte altre terre. Questo fatto l'abbiamo attestato dal capitolo 31 del re Giovanni (63), in cui fu domandato ed ottenuto di più, che i baroni proseguissero ad esercitare i loro dritti anche sulle terre burgensatiche concesse o investite a feudo. Maggiore estensione di dritti, la quale vediamo completata nel cap. 83 dello stesso re Giovanni (64), che ad istanza degli stessi baroni, abolisce tutti i dritti di esenzione e di immunità che i vassalli potessero avere.

Tale era il punto di ricchezza che i baroni aveano ritratto dalla loro condizione, e tanti erano i dritti, ossia gli abusi, ossia le ingiurie abominevoli che esercitavano i baroni sui loro vassallaggi. Son questi i fatti principali, abbozzati fugacemente, che riguardano le memorie dell'incremento dei dritti baronali. Così essi seguirono nei secoli decimosesto, decimosettimo e decimottavo (65). Quello solo è da osservare che col progresso dei lumi e delle conoscenze del commercio fu veduta pubblicarsi qualche provvida legge che tentava di modificare, se non in tutto, almeno in parte tante esorbitanze. Ma le leggi contro

(63) Vedi Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 448. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 5, cap. 2.

(64) « Item supplicat ejusdem Regni universitas, quod eadem Majestas dignetur revocare omnes exemptiones, immunitates et privilegia concessa, et indulta vassallis Baronum, per quae seu quas dicti vassalli consecuti sunt exemptiones a solutionibus gabellarum, et aliorum jurium, Baronibus debitorum, atque deinceps statuere, quod dicta privilegia, et immunitates non concedantur; et si forte concederentur, possint dicti Barones impune illis non parere, quantumcumque dicta privilegia poenali mandato essent vallata. Placet Domino Regi, quod Vicerex, vocatis iis, quibus dictae exemptiones dicuntur concessae, justitiam administret praetendentibus invaliditatem talium exemptionum. » Cap. 83 di re Giovanni. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 472.

(65) Vedi Candini Codex Siculus lib. 33, tit. 3.

questa specie di abusi erano in quei tempi le più facili a venire in disuso. La cieca fidanza dei baroni le poneva in non cale poco tempo dopo che fossero pubblicate, e gli abusi ritornavano, anzi talvolta continuavano. Negli ultimi del secolo decimottavo giunsero a scuotere la vigilanza del governo, alla cui testa si trovava un uomo dotato di molti lumi e d'una grande energia. Il Vicerè marchese Caraccioli si accorse ben presto che tutta questa massa di abusi che si commettevano dai baroni facea più che mai troppo guerra allo spirito del secolo ed ai progressi del commercio. La riscossione d'una smisurata quantità di dazii che opprimevano i vassallaggi, le continue prestazioni che spesso non lasciavano il giusto compenso ai lavori dell'agricoltura, tanti servizii angarici e perangarici (66), tante privative di diverse specie, tutto contribuiva ad arrestare il corso della civiltà. Furono perciò sotto il governo di questo Vicerè, con lettere circolari date il 20 febbraro 1785, e spedite il 5 marzo dello stesso anno, emanate nuove leggi di riforma: fu vietata ancora un'altra volta quella esorbitante riscossione di dazii e prestazioni che i baroni facevano senza titolo espresso: fu permessa la estrazione dei generi di agricoltura dalle terre baronali, per cui fino allora era stato bisogno il permesso del barone o del suo delegato, che talvolta arbitrariamente lo negava: fu data agli abitanti

(66) *Angarico* e *Perangarico* da *Angarie* e *Perangarie*. Queste parole denotano nel linguaggio feudale un servizio forzato che ripetevano i Baroni dai loro vassalli. La parola *angarie* proviene dal greco Αγγαρεια e significa *servitus coacta:* difatti *angariare* in latino è usato per *cogere:* S. Matteo 27 e S. Luca 23 scrivono: « *angariaverunt Simonem ut tolleret crucem Domini.* » La differenza che passava nel linguaggio feudale tra *angarie* e *perangarie* era cioè, che colla prima espressione si intendeva un servizio forzato senza mercede, colla seconda un servizio forzato con ricompensa. Vedi Isernia Comment. ad Constit. Regni Siciliae, sotto la costituzione *Prosequentes*, e Muta Consuetudines Panor. cap. 30, num. 6.

delle baronie la libertà di vendere, come e a chi meglio lor piacesse, i prodotti della loro industria: fu data ai medesimi la facoltà, anzi fu restituito il dritto di panizzare, come anche di macinare le loro ulive dovunque lor piacesse, senza esser costretti più oltre di fare il pane e l'olio nei forni e nei trappeti dei baroni: fu tolta finalmente a questi ultimi la ingerenza che si aveano arrogato sull'amministrazione delle municipalità; cosa anche troppo scandalosa non tanto per riguardo alle università, quanto nell'interesse del governo (67).

Ma qualunque fosse stata la energia colla quale furono ordinate queste nuove disposizioni, e con cui potè darsi opera il Caraccioli a farle eseguire, non vennero mai meno tutte le riscossioni abusive. Quando il Parlamento del 1812 pronunziò la solenne abolizione della feudalità bisognò dichiarare espressamente lo scioglimento di questi supposti dritti ossia abusi dei baroni, che riguardò come tutt'allora sussistenti ed in permanenza. Le espressioni usate del Parlamento furono le seguenti: « Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di Gallina, di Testatico, di Fumo, di Vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Sono ugualmente aboliti senza indennizzazione i dritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti e molini fuori che in quello dello in avanti barone, di non cuocer pane se non nei forni dello stesso, di non condursi altrove che nei di lui alberghi fondachi ed osterie; i dritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baro-

(67) Vedi Candini Codex Siculus lib. 33, tit. 3.

nale e simili, qualora fossero stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza baronale (68). »

Niente dunque meglio che la testimonianza del Parlamento che aboliva la feudalità, per dimostrare che sino a quel punto non ostante tutte le leggi di divieto, non escluse le ultime emanate dal vicerè Caraccioli, i baroni proseguirono sempre ad esercitare gli stessi dritti ossia a commettere gli stessi abusi. Erano in somma divenuti inerenti alla feudalità. Quello poi ad osservare come colmo di tante prepotenze era una prepotenza maggiore e superiore a tutte le altre, cioè la così detta *Mano baronale*. Mano baronale si chiamava il modo esecutivo col quale i baroni, di propria autorità, impedivano che i loro debitori potessero asportare i frutti del fondo prima che avessero pagati i loro debiti di prestazioni, o prima che li avessero cautelati immettendo nel magazzino del barone una quantità sufficiente di quei prodotti (69). Quest'uso durò sino all'abolizione della feudalità, come si scorge dalla Costituzione del 1812 (70) che si occupò di dichiararne la cessazione (71).

(68) Vedi la Costituzione del 1812. *Della Feudalità* cap. 2, § 2.

(69) Vedi Candini Codex Siculus lib. 33, tit. 3, Definit. 9.

(70) Vedi la Costituzione del 1812. *Della Feudalità* cap. 2, § 1.

(71) A questo punto non può non esser gradita una osservazione in vanto della nostra isola e di coloro che vi esercitarono la feudalità. Quantunque possa sembrare eccessivo il grado degli abusi attinto dalla degenerazione dei dritti baronali in Sicilia, ciò non ostante bisogna dire, per l'amore della verità, che esso non vi giunse mai a quel punto straordinario a cui fu recato in taluni paesi feudali di Europa. Onde avere un'idea dello eccesso sino al quale vennero spinti gli abusi baronali in Iscozia, in Inghilterra, in Francia, in Germania ed anche in qualche paese dell'Italia, basti considerare l'infame e vergognoso dritto della *Prelibazione* che vi si esercitava, e che si può chiamare senza riguardi l'eccesso degli eccessi. Esso consisteva, come scrive Merlin, nella facoltà che avevano i Baroni di giacere colle novelle spose dei loro vassalli la prima notte del matrimonio.

VII. E fin qui dei dritti che esercitavano i feudatarii in generale sugli abitanti dei loro vassallaggi. Ma i feudatarii di maggior dignità e quelli i di cui territorii offrivano dei municipii costituiti, godevano ancora di un altro dritto che avea certamente una più grande importanza degli altri. Noi intendiamo parlare del dritto di amministrare giustizia, ossia della giurisdizione feudale.

Dalla prima istituzione dei feudi sino alla loro abolizione la nostra storia ci presenta dei baroni che aveano il dritto di amministrare giustizia nelle loro baronie a tutti gli abitanti delle medesime. Quando il conte Ruggiero all'anno 1092, concesse al vescovo di Catania la stessa città di Catania ed il castello di Jaci, gli accordò il dritto di giudicare in tutte le terre a lui soggette, non esclusi nè i porti nè i littorali. « Insuper concessi ego Rogerius Comes cum uxore mea et cum filiis meis Abati praefati monasterii, et omnibus successoribus ejus, omnia illa judicia terrena in tota terra monasterii et in portubus et in litoralibus ma-

Questo supposto dritto fu chiamato anche col nome di *Marcketta* dacchè s'introdusse l'uso di riscattarlo col pagamento d'una mezza marca d'argento. Esso venne esercitato da tutta specie di baroni. Si ha memoria che questo dritto sia esistito in Francia sino al 1507, come si scorge da un istrumento che lo attesta a favore del conte di Eù sui vassalli della Baronia di s. Martino. Vedi Merlin *Repertoire de Jurisprudence* V.° *Marckette*. Da questa sorta d'infame dritto, al quale ripugna sinanco la memoria, si può valutare che scala gradnante potevano avere tutti gli altri per giungere sino al più eccessivo di quelli della nostra isola. Bisogna dire che in quei paesi i vassalli erano calcolati nè più nè meno che per animali appartenenti ad un Barone, i quali non doveano essere reputati passibili nè dall'amor proprio nè della onoratezza di cui erano capaci gli altri uomini. Ma la nostra feudalità non offrì mai tanto grado di barbarie. Noi possiamo chiamarla malgrado tanti abusi più ripulita di quella che fosse stata negli altri paesi.

ris (72). » Un diploma del 1100, che porta la concessione del villaggio di Mandanici (73), oltrechè indica i servizii che doveano prestare gli abitanti al nuovo barone, indica parimenti che era a quest'ultimo accordato il dritto di giudicare e di condannare quegli uomini. « Praeterea volumus habere potestatem Abbatem judicare et condemnare praedictos homines secundum delicta eorum. » Lo stesso dritto accorda un diploma del 1105 nella concessione della terra di Gala (74): come parimenti un altro diploma del 1117, che porta la concessione del villaggio di Agrilla (75). « Judicari et condemnari sub dominio Abbatis monasterii, et potestatem habere super eos ut cum in delictis inciderint, et ligandi, et flagellandi et compedibus manendi etc. » Il medesimo dritto nel 1143, trasferiva Simone conte di Policastro e signore di Paternò al monastero di Santa Maria di Licodia sopra gli uomini che abiterebbero in un casale che gli avea dato facoltà di fabbricare (76). Questi ed altri infiniti documenti, che si trovano sparsi negli archivii, e dei quali una buona quantità raccolse il can. Gregorio nelle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia (77).

E siccome l'esercizio dell'amministrazione della giustizia avrebbe richiesto un'occupazione personale, ed i feudatarii, sieno stati laici, sieno stati ecclesiastici, potevano difficilmente stante i loro nobili officii ripromettersi di ciò, così

(72) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Eccl. Catanensis t. 1, p. 528.

(73) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Sanctae Mariae Annunciatae Mandanichi tom. 2, pag. 1046.

(74) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Sanctae Mariae de Gala tom. 2, pag. 1043.

(75) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Sanctorum Petri et Pauli de Agro olim de Agrilla tom. 2, pag. 1039.

(76) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Sancti Nicolai do Arena tom. 2, pag. 1158.

(77) Lib. 1, cap. 5, e lib. 2, cap. 6.

essi nell'uso di questo potere adottarono l'istesso sistema del governo. Avevano eletti quindi i loro *Bajuli*, a somiglianza di quelli delle città demaniali per amministrare la giustizia civile: aveano eletti i loro *Stratigoti* come nei luoghi del Demanio per amministrare la giustizia criminale. Il can. Gregorio (78), che dimostra quest'idea, riferisce un diploma, esistente nell'archivio dei Templari di Messina, in cui si legge che Pagano di Parisio conte di Butera nel 1195 avendo ceduto il casale di Morra a due suoi consanguinei, trasferì loro il dritto di tener corte e di giudicare, e li assicurò che quel dritto non sarebbe stato loro menomato o tolto nè da lui nè dal suo *bajulo*. L'istesso Gregorio (79) riferisce un altro diploma del 1220, tratto dallo archivio della chiesa di Messina, ove l'Arcivescovo Berardo dichiarando la fondazione di un casale nelle sue terre di Larderìa, proclamò che gli abitanti del medesimo dovessero riconoscere la curia della chiesa, di cui sarebbe luogotenente il suo *bajulo*. I baroni dunque che amministravano la giustizia civile aveano i loro bajuli: avevano parimenti i loro stratigoti per amministrare la giustizia criminale. Un diploma del 1130 ed un altro del 1134 (80) attestano che il conte di Butera avea il suo stratigoto. Nel secondo dei citati diplomi si trova una sottoscrizione a questo modo: « Guillelmus stratigotus Buteriae. » Un diploma del 1103 (81) attesta pure lo stratigoto nella Contea di Siracusa. Altri diplomi attestano ancora altri stratigoti di signorie; fra gli altri quello di Catania e quello di Lipari rappresen-

(78) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, nota 38.

(79) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, nota 37.

(80) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 5, nota 20.

(81) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Sanctae Luciae de Montaneis seu Neto tom. 2, pag. 1242.

tanti i rispettivi vescovi (82). Ci piace inserire il citato diploma riguardante lo stratigoto di Lipari, per come lo leggiamo in Gregorio, che trovasi d'averlo copiato egli stesso dall'archivio della chiesa di Patti. « S. Divina gratia Lipparitanus et Pactensis Episcopus cunctis legentibus. Anno incarnat. dominicae MCXC mense martii XIII indict. Residente me in proloquutorio Lipparitanae Ecclesiae in quo exercendae justitiae gratia soleo residere, facta est conquestio ab universo populo assistenti pro falconibus, qui ab arcis suis furtive a quibusdam rapiebantur: unde saepe diffamati in carcerem a nobis trahebantur, et poenam cum labore subibant. Ego Thomas Lipparis tunc stratigotus (83). » È dunque perciò che l'imperator Federico in una sua costituzione (84) facendo la rassegna dei magistrati, dopo d'aver accennato al Maestro Giustiziere, ai Giustizieri, ai Camerarii e ai Bajuli, accenna similmente ai *Signori* dei diversi luoghi, come già ad altri magistrati di egual potere dei primi. È dunque perciò che in un'altra costituzione (85) l'istesso imperatore prescrive che il Giustiziere debba conoscere delle cause civili tanto in mancanza di Bajuli e di Camerarii, che in mancanza di *Signori* dei luoghi. È dunque perciò che parimenti in tante altre costituzioni imperiali (86) si parla dei *Signori* dei luoghi ossia

(82) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 3, nota 6, e cap. 5 nota 23.

(83) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 5, nota 23.

(84) « Sed coram Magistro Justitiario, et Justitiariis regionum vel locorum Camerariis, vel Bajulis, et *Dominis* prout ad unumquemque eorum causae cognitio pertinet causam suam ordine judiciario prosequatur etc. etc. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 1, tit. 8.

(85) Constitutiones Regni Siciliae lib. 1, tit. 44. Vedi pure il sommario della Costituzione compilato da Matteo degli Afflitti, nella edizione di Venezia 1580 pag. 67.

(86) Constitutiones Regni Siciliae lib. 2, tit. 18 e 42.

dei baroni, come di coloro che amministravano giustizia.

Ma se il dritto di amministrare la giustizia civile era generale e comune a quasi tutti i signori di vassallaggi e i baroni di popolazioni, non era così il dritto di amministrare la giustizia criminale (87). Questo secondo dritto veniva reputato in quei tempi come l'ultimo che doveano abdicare i Principi a favore dei feudatarii, e quindi non ostante che concesso di rado a qualche barone, che si volea privilegiare, e di cui si voleva estendere l'importanza, noi lo vediamo quasi sempre riserbato in parte nei titoli di concessione. Nel diploma del 1100 citato di sopra (88), che contiene la concessione del villaggio di Mandaniei e del dritto di giudicarvi gli abitanti, si legge riserbata al Principe la conoscenza dei delitti d'omicidio e di allo tradimento: « et hoc solum praeservare nostrae majestati et nostris successoribus condemnationem proditionis et homicidii. » Gli stessi due giudizii sono riserbati nell'altro diploma del 1105, sopra citato per la concessione della terra di Gala (89). Nell'altro diploma del 1117, anche sopra indicato (90), che porta la concessione del villaggio di Agrilla e del dritto di giudicarvi gli abitanti, si trova riserbato il giudizio dell'omicidio: « reservata tamen poena homicidii curiae nostrae majestatis. » Dello simili riserbe offrono quasi tutti gli altri diplomi ove è concessa la

(87) Il dritto ad esercitare la giurisdizione criminale si chiamava *Mero impero, Merum imperium. Merum* significa il sommo e il più elevato fra tutti. Merum imperium est habere gladii potestatem ad puniendum facinorosos morte, exilio et relegatione. Vedi Kahl *Lexicon juridicum* tom. 2, pag. 43. Tutt'altra giurisdizione si chiamava Mixtum imperium. Vedi Vinnius Tract. *De Jurisdictione et Imperio.* Da ciò provenne che il dritto che godevano i Baroni di esercitare ogni giurisdizione tanto civile che criminale si chiamò Mero e misto impero: *Merum et mixtum imperium.*

(88) Vedi le note 73 e 18 di questo capitolo.

(89) Vedi la nota 74 di questo capitolo.

(90) Vedi le note 75 e 17 di questo capitolo.

giurisdizione criminale. Anzi da un documento del 1140 (91) si vede che in quei tempi era passato in uso di chiamare col nome di dritti di regalìa i giudizii di questa sorta di delitti, come l'omicidio, l'alto tradimento e la fellonia, e che non si reputavano mai conceduti se non lo erano stati espressamente ed esplicitamente. Pochi diplomi ci è occorso di conoscere che abbiano accordato quella giurisdizione con un esercizio plenario. Fra questi è speciale, quello dato dal conte Ruggiero al vescovo di Catania, ove si legge concessa la facoltà di esercitare tutti i giudizii terreni in tutta la terra del monastero e nei porti e nei lidi del mare (92). È anche speciale quello dato dal re Guglielmo all'Arcivescovo di Morreale, in cui con espressioni troppo assolute volendo accordargli la giurisdizione criminale lo dichiarò ad una volta Giustiziere della terra a lui soggetta. « Praeterea providentes quieti et paci ipsius monasterii, ne aliquo tempore occasione aliquorum Justitiariorum molestias vel vèxationes aliquas substinere, perpetuo concedimus, ut quicumque fuerit Abbas ipsius monasterii constitutus, sit Justitiarius omnium terrarum et tenimentorum ipsius monasterii, tam eorum, quae possidet modo, quam illorum, quae Deo volente, in posterum ab ipso monasterio fuerint adquisita. Nec liceat alicui Justitiariorum nostrorum de causis, quae inter homines ipsius monasterii emerserint, se aliquo modo intromittere, sed Abbas ipsius monasterii eas determinet, et decidat, et de hoc quod de causis ipsis ad Abbatem ipsum pervenerit, nihil curia nostra habeat, sed totum eidem monasterio cedat (93). »

(91) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, capitolo 4 nota 39.

(92) Vedi la nota 72 di questo capitolo.

(93) Diploma del 1176. Vedi Giudice Privilegi e Bolle dell'Arcivescovato e chiesa di Morreale pag. 6.

In questo stato di varietà si durò dai tempi normanni sino ai primi tempi svevi. Tutti i signori di vassallaggi e di popolazioni amministravano nei loro territorii la giustizia civile: alcuni privilegiati la giustizia criminale, sempre con qualche detrazione per taluni delitti riserbati nel titolo della concessione: pochissimi e rari possedevano questo dritto libero assoluto e senza alcun limite. Ma l'imperador Federico che colle idee dell'impero e con quelle che trovò fissate in Italia, intorno alle regalie, dal suo famoso avo Federico Barbarossa, nella celebre dieta di Roncaglia del 1158, ebbe a degradazione del regno che il dritto della giustizia criminale, secondo lui non che secondo i suoi predecessori di esclusiva attribuzione della corona, fosse in parte esercitato dai baroni. E onde distrurre sino alla totalità questo abusivo esercizio dei privati, cominciò per abolire gli Stratigoti e la di loro autorità, trasmettendo quest'ultima intieramente ai Giustizieri delle provincie (94). Dopo questo primo passo diè fuori una costituzione (95), per la quale in primo luogo ordinò che nessuno potesse arrogarsi i dritti che formavano il decoro speciale della regia supremazia, e precisamente il *mero impero*, ossia il dritto d'infligger pene, ossia la giurisdizione criminale: in secondo luogo fece una solenne proibizione a tutti i Conti,

(94) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia l. 3, cap. 4.

(95) « Ea quae ad speciale decus, et merum imperium celsitudinis nostrae spectare noscuntur, per praesumptiones illicitas volumus a nemine usurpari. Hoc igitur piae nostrae Majestatis edicto in perpetuum valituro firmiter inhibemus Praelatis Ecclesiarum, Comitibus, Baronibus et Militibus locorum Universitatibus, ne Justitiariatus officium in terris suis exercere audeant, vel gerendum alicui demandare. Sed Magistris Justitiariis ab excellentia nostra statutis, intendant. Contra praesentem autem prohibitionem nostri culminis satagentes, tam statuentes Justitiarios, quam statutos, totius terrae suae publicatione mulctamus. Constitutiones Regni Siciliae lib. 1, tit. 49.

Baroni, Militi e Prelati che non osassero di esercitare nelle proprie terre l'ufficio di Giustiziere. Ai trasgressori di questa legge minacciò la pubblicazione delle terre proprie. Dopo questa costituzione furono dunque deposte tutte le giurisdizioni criminali dei baroni. Infatti da quella epoca in poi non vi è più memoria che questi abbiano avuto Stratigoti o esercitato il dritto d'infligger pene. Noi abbiamo in Pirro, Sicilia Sacra, un diploma del 1266 (96), in cui si legge che il vescovo di Catania avea avuto nelle sue terre l'esercizio della giurisdizione criminale, ma che ne era stato spogliato dall'imperador Federico: « et praedictam ecclesiam fuisse per dominum Fridericum olim Romanorum Imperatorem, praemissis omnibus et singulis, spoliatam. » Che questo dritto sia stato tolto similmente alle altre chiese non vi è documento che lo dica espressamente, ma abbiamo ragione di trarre un argomento affermativo dacchè, come bene osserva il can. Gregorio (97), tra gli altri carichi addossati a Federico imperadore vi era quello di avere spogliato le chiese di Cefalù, di Catania e di Morreale (98) dei loro dritti. Possiamo concretare dunque che dopo la costituzione surriferita di Federico, ai baroni non rimase che il solo dritto di amministrare la giustizia civile per mezzo o delle proprie persone o dei loro bajuli, ossia giudici, senza che avessero potuto esercitare la giurisdizione criminale già richiamata ai dritti di Maestà e devoluta alla corona. Questo sistema durò perfettamente osservato tanto sotto gli ultimi Svevi, quanto sotto gli Angioini, come anche sotto i primi Aragonesi. Anzi noi in un diploma di Federico il semplice (99) abbiamo memoria di una costituzione

(96) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Ecclesiae Catanensis t. 1, pag. 535.

(97) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 3, cap. 4.

(98) Matthaei Paris Historia Angliae anno 1239 pag. 535.

(99) Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 525.

del primo Federico di Aragona, in cui è sanzionato espressamente che non possa concedersi ad alcuno il mero impero ossia la giurisdizione criminale (100).

Ma questo Federico non potè lungamente rimanere nel suo proponimento. È da sapere che nei torbidi avvenuti in Sicilia dall'anno 1291 al 1296, dacchè re Giacomo abbandonò la nostra isola per passare al trono di Aragona, sino alla coronazione del re Federico, il vescovo di Catania s'era reso al dominio del re Carlo d'Angiò, ed avea conceduto all'ammiraglio angioino Ruggiero di Loria il suo castello di Aci col dritto della giurisdizione tanto civile che criminale. In questo frangente fu voto di tutta la nazione di affidare il comando delle sue armi a Blasco d'Alagona, come uno dei più valorosi che avrebbero potuto emulare l'ammiraglio contrario in prodezza ed in fama. Difatti Blasco disimpegnò la lotta, e nella battaglia di Catanzaro debellò i nemici (101). Ora fu in questa occasione precisamente che re Federico onde ricompensare quel prode campione dei servizii resi alla corona ed alla nazione, gli concesse il castello e la terra di Naso, confiscati già ai ribelli Baresi; e volendo che Blasco non avesse in Sicilia meno dignità e splendore di quello che avea avuto il suo nemico Ruggiero di Loria, gli fece parimenti larga concessione del dritto di amministrare non solo la giustizia civile, ma benanco la criminale per se e pei suoi successori in infinito ed in perpetuo (102). Non lasciò intanto Federico di protestare nel suo diploma che, senza commettere una revoca agli statuti del regno, egli non intendeva farvi che

(100) Questa costituzione a cui si accenna nel citato diploma è stata trasandata nelle nostre raccolte.

(101) Nicolai Specialis Historia Sicula lib. 4, cap. 1. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 383.

(102) Diploma del 1297. Gregorio Bibliotheca Aragon. tom. 2, pag. 520 e 521.

una eccezione per grazia speciale ed eccesso di liberalità verso del suo Blasco e dei di lui eredi (103). Non ostante però una tale protesta da quell'epoca in poi cominciò ad esser tradito il proponimento di Federico sulla osservanza della legge dei suoi antecessori. Giovan Luca Barberi, nel suo Capibreve (104), attesta d'aver veduto un diploma del 1302 in cui re Federico concede a Guglielmo di Montecateno il Contado di Agosta colla giurisdizione criminale. « Cum jurisdictione et cognitione causarum criminalium. » Nella Biblioteca Aragonese del Gregorio (105) abbiamo un diploma del 1308, in cui la regina Eleonora costituisce nella sua terra e castello di Avola un capitano per giudicarvi le cause civili e criminali dei terrazzani. « Cum cognitione causarum civilium et criminalium. » La stessa giurisdizione suppone in quei tempi Surita, nei suoi Annali d'Aragona (106), esercitata dal duca Guglielmo

(103) « Et ex ulteriori munificentiae nostrae gratia speciali, quamquam non sit de nostro more, merum mixtumque imperium, sive jurisdictionem civilem et criminalem Castri et terrae praedictorum, Castrum, et terram a jurisdictionibus Justitiariatuum ejusdem insulae nostrae Siciliae, ex certa nostra scientia, deliberate et consulto auctoritate regia segregantes, recepto prius ab eo, et successive ab ipsis fidelitatis, et ipsius meri et mixti imperii, seu jurisdictionis civilis et criminalis, bene fideliter et legaliter exercendi corporali, et debito ad Sancta Dei quatuor evangelia juramento, appellatione tamen nostrae Magnae Regiae Curiae expresse reservata, non obstantibus quibuscumque Statutis, Constitutionibus, legibus, usibus, consuetudinibus, aliisque in contrarium adversantibus, de certa quoque nostra scientia, deliberate et consulto dicto Nobili, suis haeredibus praedictis, ex speciali gratia, et regio favore, et liberalitate concedimus, et donamus etc. etc. » Diploma del 1297. Gregorio Biblioth. Arag. tom. 2, pag. 521.

(104) Vallis Neti.

(105) Tom. 2, pag. 536.

(106) Lib. 7, cap. 39.

conte di Calatafimi. Il medesimo dritto abbiamo ragione di credere conferito allo infante Giovanni duca d'Atene e di Neopatria e marchese di Randazzo, dacchè in una carta del 1338, esistente nell'archivio capitolare della chiesa di Messina, e copiata dal can. Gregorio (107), si presenta un suo Giustiziere, uffiziale proprio per indicare quel dritto. Un diploma del re Pietro II del 1331, esistente nel Tabulario della città di Siracusa (108), è diretto al Giustiziere della Contea di Modica e Ragusa. Un altro diploma dello stesso re Pietro in data del 1335 (109) è diretto anche ai Giustizieri delle isole di Malta e del Gozzo. « Justitiariis vel capitaneis ac procuratoribus insulae Gaudisii pro parte curiae Alphonsi Friderici comitis ipsius insulae, ac insulae Meliveti. » E il nostro storico Speciale (110) rapportando il trattato di Castronovo fatto tra re Federico e Carlo d'Angiò, nell'aver detto che Ruggiero di Loria fu lasciato nel pieno possesso del castello di Aci, ci fa argomentare che sia rimasto anche nel dritto di amministrarvi la giustizia, per come l'avea avuto prima di quel trattato. È insomma poi vero ed indubitato che re Federico colla sua prima concessione di giurisdizione criminale diede una rottura al sistema osservato dai suoi predecessori e da lui ripromesso, imperocchè da quella epoca in poi cominciarono a godere quel dritto, certamente in primo luogo i componenti la real famiglia, e poi di mano in mano i più distinti e i più benemeriti fra gli altri baroni.

E ciò che avvenne fin qui in fatto di giurisdizione criminale è propriamente di poco conto in riguardo a ciò che ebbe luogo in appresso. Il disordine che avea preparato in tutta

(107) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 4, cap. 4, nota 46.
(108) Pag. 39.
(109) Tabularium Civitatis Syracusarum pag. 71.
(110) Nicolai Specialis Historia Sicula lib. 6, cap. 10 in fine. Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 1, pag. 461.

l'isola il regno di Ludovico, e l'anarchìa che sosteneva il regno di Federico il Semplice, fecero conoscere necessario che il governo regio fosse coadjuvato dai baroni. Fu perciò che venne dato a quest'ultimi non solo il dritto della giurisdizione criminale nelle terre e castelli a loro soggetti, ma financo nelle città demaniali. L'ufficio in virtù del quale si amministrava questo dritto era chiamato *Capitanìa a guerra colla cognizione delle cause criminali*, la quale oltre a questo aveva annessi tanti altri dritti che riunivano quasi tutto il governo della terra su cui era costituita. Il disordine e l'anarchia avevano fatto creare quest'ufficio, e quest'ufficio accresceva l'anarchia ed il disordine. Noi abbiamo nella Biblioteca aragonese (111) e nelle Considerazioni del can. Gregorio (112) una quantità di documenti su questo tema. Federico Chiaramonte fu capitano a guerra colla cognizione delle cause criminali nella città di Girgenti. Arrigo Ventimiglia ebbe quest'ufficio in Castrogiovanni. Corrado Spatafora amministrò la giustizia criminale in Taormina, e Giovanni Landolina in Noto. Vinciguerra di Aragona governò con quest'ufficio Patti e i villaggi d'attorno. Niccolò Abate governò Trapani e la terra del Monte. Giorgio Graffeo ebbe la capitanìa di Mazzara, Marsala, Partanna, Misirindini, Bilici e Montegrifo. Guglielmo Peralta ebbe quella di Sciacca, Caltabillotta, Chiusa, Caltanissetta, Ciminna e delle terre vicine. Rainiero Campulo nel 1373 fu capitano di Trapani. Ruggiero Marino nel 1376 fu capitano di Siracusa. Questi e tanti altri simili esercizii di giurisdizion criminale (113) erano tutti, come già nell'epoche precedenti, soggetti in determinati modi all'appello della Magna Curia del

(111) Tom. 2, pag. 487.

(112) Lib. 5, cap. 2, nota 1.

(113) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 5, cap. 2.

re. Ma nè l'appello veniva atteso, nè i limiti della giurisdizione erano osservati. Fu questo un tempo di tale abuso a tal riguardo che quasi tutte le città dell'isola, a meno di poche, si videro in preda dei baroni, che coll'adito di dovere amministrarvi la giustizia, ne costituirono delle signorie particolari ove signoreggiarono e tiranneggiarono. Si può leggere lo stato deplorabile della nostra isola in quell'epoca nella storia di Fra Michele di Piazza (114).

Ma ripristinato che fu l'ordine alla venuta di Martino, e restaurata la monarchia per quanto fu possibile, dovea necessariamente cadere ogni privata autorità, e ridursi tanto abuso di giurisdizioni usurpate. Infatti una delle prime sollecitudini che ebbe il Parlamento del 1398 fu quella di far sanzionare al re un articolo su questa parte del governo. Il capitolo 10 del re Martino dispose che nessuno, all' infuori del re e dei suoi uffiziali, potesse esercitare il mero impero : che fossero abdicate tutte le giurisdizioni usurpate: e che le sentenze dei baroni, che avessero buon dritto di esercitare giurisdizioni, fossero soggette all'appello della Magna Regia Curia a cui dovean tutti ubbidire come di dritto (115). Ed il capitolo 47 del medesimo re

(114) Michaelis Platiensis Historia Sicula cap. 41. Gregorio Bibl. Arag. tom. 2, pag. 60, e lo stesso Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 5, cap. 2, nota 8.

(115) « Item suae placeat Majestati, quod ipse solus, et sui officiales principales exerceant *Merum imperium*, et utantur suis jurisdictionibus, et praeeminentiis, scilicet sanguinis, appellationum, et aliorum honorum; nec permittat quod ab aliquo usurpentur, nec usurpata teneantur; et quod a sententiis Baronum appelletur ad Magnam Curiam, cui singuli obedire debeant, sicut est de jure — Placet regiae Majestati. » Cap. 10 di re Martino. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 144.

Frattanto mentre re Martino professava tanto rigore nel sistema di conservar gelosamente questa prerogativa della corona, un diploma

Martino, a regolarizzar sempre meglio l' amministrazione della giustizia, non solo dispose che i giudici eletti dai baroni fossero giurisperiti, ma ricalcò la disposizione che le sentenze dei baroni fossero soggette all'appello, e che questi non potessero negarlo (116). Nè fu meno diligente a cor-

in data del 20 giugno 1392 sorge ad attestare che lo stesso re Martino concesse a Bernardo Caprera, insieme colla Contea di Modica, il mero e misto impero non solo, ma il dritto di esercitarlo colla più grande estensione. Le parole del diploma son queste: « Comitatum, castra et loca praedicta vobis concedimus ut supra cum *mero et mixto imperio maximo medio et minimo* et omni jurisdictione et dominatione tam civili quam criminali et cum appellationibus quibuscumque etc. » Il *massimo impero* in dritto pubblico è assai più del *mero* (Vedi Vinnius de Jurisdict. cap. 4, n. 2). Di fatti i conti di Modica goderono il dritto di tener costituiti nella capitale della loro Contea tanti magistrati a somiglianza di quelli del regno, e fra gli altri un Tribunale di gran Corte colle stesse attribuzioni della regia gran Corte residente in Palermo (Vedi Fazzello de Rebus Siculis tom. 1, pag. 463. Amico Lexicon tom. 1, part. 2, pag. 97. Villabianca Sicilia Nobile part. 2, lib. 4, tom. 3, pag. 6. Masbel, Governo di Sicilia cap. 15, pag. 44. Aprile Cronologia pag. 202, col. 1). Noi non sappiamo veramente quanta fiducia possa meritare un diploma in tanta aperta opposizione col sistema dei tempi in cui si suppone dato. Il certo si è che Giovan Luca Barberi nel suo Capibreve, al tomo riguardante le terre pag. 61 retro, sostiene la falsificazione di questo diploma. In conferma di ciò che dice il Barberi nei volumi della Gran Cancelleria, anno 1392 foglio 162, esistenti nel Grande Archivio di Palermo, si trova il diploma di concessione della Contea di Modica dato il 20 giugno 1392 dal re Martino a Bernardo Caprera, ma non vi si legge il dritto della giurisdizione in nessuna guisa. Questo dritto si legge soltanto in un diploma di conferma dell'antica concessione data dal re Alfonso il 27 luglio 1451, in cui fu inserita la concessione di re Martino per come la presentavano i conti di Modica. L'indicato diploma si trova nei libri della Gran Cancelleria del regno, esistenti nel Grande Archivio di Palermo, volume degli anni 1450 e 1451 foglio 426.

(116) Vedi Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 159.

reggere gli abusi introdotti nell'amministrazione della giustizia criminale re Alfonso. Quando occorreva far concessione di tal dritto a qualche barone, egli non lasciava di protestare il principio fondamentale del dritto pubblico siciliano, che la giustizia criminale era un dritto della sovranità, e che nessuno poteva esercitarla se non l'avesse avuta espressamente concessa. Noi ne abbiamo un esempio nella concessione del mero e misto impero che egli fece a Giovanni Ventimiglia per tutti i suoi stati, aggiungendo che avrebbe potuto trasmetterla a quegli fra i suoi successori che egli avrebbe espressamente indicato (117). Di re Alfonso si ha memoria che vigilava per conoscere se coloro i quali esercitavano la giustizia criminale avevano buoni titoli di concessione. Una indagine di questo genere fu portata financo alla giurisdizione dello Arcivescovo di Morreale (118). Fu anche re Alfonso che inculcò ai baroni tutti che godevano il mero e misto impero di procedere nelle condanne conservando la procedura dei giudizii (119). Fu finalmente re Alfonso il quale con sua prammatica del 1451, vietò severamente ai baroni di decidere le appellazioni e le revisioni delle loro sentenze, che abusivamente aveano preteso arrogarsi, non permettendo loro, dopo replicate suppliche del Parlamento, che le sole prime appellazioni e le revisioni nelle sole cause che non eccedessero l'interesse di onze venti. Il tutto però soggetto all'appello o alla revisione della Magna Curia del regno (120).

(117) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 6, cap. 5, nota 26.

(118) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 6, cap. 5, all' indicazione della nota 27.

(119) Cap. 34 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae t. 1, p. 218.

(120) Vedi Prammatiche del Regno tom. 1, pag. 384, tit. 70. Capitoli 457 e 493 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, p. 384 e 402. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 6, cap. 5.

Ma le cure che avea portato Martino e che avea secondate Alfonso per non diminuire questo ramo di regie prerogative, vennero in gran parte a vuoto dopo la morte di quest'ultimo. Appena i baroni di Sicilia seppero della morte di re Alfonso, che riunitisi in parlamento, spedirono ambasciatori al nuovo re Giovanni per ricevere il giuramento di fedeltà a nome del regno, come anche per accogliere delle suppliche onde accordare il dritto della giurisdizione criminale a quei baroni che non l'avessero. Il nuovo re, forse nella piena della gioja di cui dovea esser colmo nel salire al trono, non lasciò senza provvisione le suppliche dei suoi fedeli, e in data del 3 gennaro 1460, ossia due giorni dopo che avea ricevuto l'omaggio, spedì una quantità di privilegi che accordavano giurisdizione criminale ai supplicanti. In questa rifusa ebbero quel dritto Pietro Lanza, Antonio Cardona, Gabriele Abbate, Giliberto della Grua, Giovanni Corilles, Guidone e Barnaba Gaetano, Bartolomeo Tagliavia, Tommaso Crispo, e i baroni di Cerami, di Ucria, di Partanna, di Santo Stefano, di Avola, di Mazzarino, di San Pietro, di Sinagra, di Pietraperzia, di Pettineo, di Militello, di Buscemi, di Asaro, di Grattieri, di Sperlinga, di Scaletta, di Musciari e di Condrò. Queste concessioni lor furono fatte per tutte le terre di cui erano in possesso, e pei loro figli e successori (121). Oltre a queste concessioni di giurisdizione criminale, in tempi appresso l'istesso re Giovanni ne fece delle altre fra le quali si possono annoverare quella data allo Arcivescovo di Messina pei suoi casali di Rahalbuto e di Alcarìa all'anno 1464 (122), e quella data

(121) Diploma esistente nella Biblioteca del Senato di Palermo, e citato da Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 6, cap. 5, nota 32.

(122) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Ecclesiae Messanensis tom. 1, pag. 422.

al Vescovo di Mazzara per il casale di Bizir (123). Il bizzarro della storia di queste concessioni è uno, cioè che re Giovanni dopo d'averle fatte, pentito di tanta largizione, mandò una generale revoca per tutte, con un decreto che, riserbato a miglior tempo per l'esecuzione, fu dimenticato. Il celebre Mario Cutelli nel suo *Codex Legum Siculorum* (124) assicura di aver veduto nel real archivio della città di Barcellona questo decreto, riposto colla puntata in margine della sospensione.

Intanto con questa quantità di concessioni non furono appagate le brame di tutti i baroni. Ne rimaneva ancora un numero senza il potere della desiderata giurisdizione. Fu quindi perciò che il Parlamento del 1515 domandò solennemente a Ferdinando il Cattolico che fosse concesso a tutti i baroni indistintamente e generalmente il mero e misto impero, sulla ragione che i vassalli erano vessati da spese, mangie ed altri dritti, che richiedevano i commissarii, i sindacatori, e i portieri regii da persone per altro non troppo facoltose, e che d'altronde la giustizia veniva meglio assicurata nei luoghi baronali anzichè nei Tribunali regii. Ferdinando rispose a questa petizione che avrebbe comunicata la sua volontà al Vicerè (125). Una risposta così ghiacciata però non valse ad arrestare le istanze dei baroni. Essi nel parlamento del 1520 rinnovarono la loro petizione allo imperador Carlo V, cui esposero che erano già divenute intollerabili agli abitanti delle baronie le spese criminali, non solo per fatto dei commissarii nella formazione dei processi, ma benanco per esser costretti a recarsi al

(123) Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Ecclesiae Mazariensis tom. 2, pag. 851.

(124) Ad Leg. Friderici cap. 84, nota 89, pag. 235.

(125) Cap. 126 di re Ferdinando II. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 596.

luogo della residenza della gran Corte: che questo portava agli imputati il danno di veder consumate le loro sostanze inevitabilmente già prima che fosse certo della loro reità. Supplicavano perciò che la Maestà Cesarea avesse accordato a tutti i baroni il mero e misto impero, remissione di foro, e giurisdizione alta e bassa *cum omnimoda gladii potestate,* in compenso di che i baroni avrebbero pagato un ducato per ogni casa di vassallo per lo spazio di tre anni. Carlo V a questa dimanda rispose che avrebbe comunicata la sua volontà al Vicerè (126). Nè questa seconda risposta evasiva scoraggiò per nulla i baroni. Essi avanzarono una nuova petizione nel parlamento del 1548 allo stesso imperatore, aggiungendo con più efficacia che la giustizia criminale sarebbe stata meglio affidata in mano dei baroni di quello che non lo era in potere degli uffiziali regii. Ma l'imperadore rispose senz'altro che non volea far nessuna novità intorno a ciò che era stato già disposto (127). Neppure frattanto con questa terza ripulsa si stettero i baroni dallo insistere sulla loro dimanda. All'anno 1585 essi ne supplicarono una quarta volta il re Filippo I, promettendogli che ogni barone si sarebbe indossato l'obbligo di corrispondere al Fisco la somma di tarì quindici di moneta del regno per ogni fuoco dei suoi vassallaggi. Filippo I però volendo forse troncare del tutto la lunga pretesa dei baroni, senza equivoci rispose che non aderiva alla dimanda. « Non placet suae Catholicae Majestati (128). »

Ma il rigore di Filippo I e dei di lui predecessori nella conservazione dei dritti della corona non fu secondato nè

(126) Cap. 20 dell'imperator Carlo V. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 16.

(127) Cap. 234 dell'imperator Carlo V. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 197.

(128) Cap. 94 di re Filippo I. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 298.

da Filippo II, nè da Filippo III. Abbandonatisi entrambi ai piaceri della vita privata, e fidando ad altri la direzione degli stati (129), il di loro governo ebbe più un carattere di rilasciatezza che di energia (130). Non appena salito al trono Filippo III, nel mese di marzo 1621, che nel mese di maggio si mettevano a vendita in Sicilia dal Vicerè Conte di Castro i privilegi di mero e misto impero per tutti i baroni che volessero comprarli (131). A questa guisa

(129) Filippo II fidò nel Duca di Lerma. Filippo III nel Duca di Olivares. Vedi Caruso Memorie Storiche di Sicilia p. 3, vol. 2, lib. 2, pag. 44.

(130) Vedi Sarri, Gius-Pubblico Siculo, *Dritto della famiglia Austriaca*, pag. 427 e 430.

(131) Ecco il tenore del bando pubblicato a tal uopo in Palermo in data del 28 maggio 1621. « Panormi die 28 Maji 4 Indict. 1621 — Franciscus Perino et Condinclia pp. Preco hujus urbis Panormi retulit promulgasse infrascriptos bannos per loca solita et consueta ipsius urbis. Bando e Comandamento da parte dell'Eccellentissimo signor Conte de Castro, Duca di Castro e Vicerè, Capitan Generale per S. M. in questo regno. Convenendo al servizio di S. M. cumulare et ammassare quella maggior somma di denaro che si può dal suo real patrimonio, per soccorrere et subvenire alle urgentissime necessità che soprastano, ed alla conservazione delli Stati e Dominii di Sua Maestà e sua real corona, per esecuzione di ordine dato per sue reali e dupplicate lettere a Sua Eccellenza diretto, colla deliberatione voto e consiglio dei Tribunale del Patrimonio, ha deliberato vendere ed alienare così a tutti passati, come per termino ad redimendum ogni Jurisditione di mero e misto Imperio, alta e bassa, cum gladii potestate, a tutte quelle città et università e terre del regno che la vorranno comprare; necnon venderai a tutti e qualsivoglia signori, baroni di vassalli, feudatarii, e pezzi di territorii e burgensatici, etiam che dette baronie, feudi, territorii e burgensatici, fossero posti e siti dentro o fora di territorii e giurisditione di Università; pretende S. E. vendere a tutti passati tutte quelle giurisditioni meri et misti Imperii, venditi et alienati certa gratia redimendi, a tutti passati absque ape redimendi; e questo per quella maggior somma e prezzo che potrà convenire, così de contanti, come ad tempus. Per tanto in virtù del

non pochi baroni si resero acquirenti del mero e misto impero pagandone il prezzo alla regia Corte. L'illustre D. Vincenzo Galletti, fra gli altri, all'anno stesso 1621, lo acquistò per la sua terra di San Cataldo col prezzo di onze cinquecento da pagarlo in due tande (132). Questo fu l'ultimo dei movimenti marcabili che offrono la storia e i diplomi del mero e misto impero. Da quell'epoca in poi i baroni che l'avevano ottenuto e quelli che in seguito poterono ottenerlo lo conservarono sino all'abolizione della feudalità, quando il Parlamento del 1812 (133) dichiarò la cessazione di tutte le giurisdizioni baronali, non ostante qualunque privilegio, come anche la cessazione di tutti i meri e misti imperi. Il segno visibile di questo dritto nelle terre ove era esercitato consisteva in una forca che si elevava a primo aspetto dall'abitato.

presente bando si notifica a tutte e qualsivoglia persone, officiali di università, signori, padroni di Stati, di terra et habitatione, Baroni e feudatarii e qualsivoglia padroni di Territorii e Burgensatici, che volessero attendere alla compra del mero e misto Imperio in larga forma di dette Università, loro territorii, e di detti stati baronali e feudi e loro territorii, e di detti stati, baronie, feudi e loro territorii, e delli sudetti Burgensatici e Territorii, e che sieno situate nelli Territorii delle città demaniali o di altri, habbiano e debbiano comparire nel Tribunale del real Patrimonio con loro Memoriali oblatorii, che si accetteranno le offerte profigue al servizio di Sua Maestà, e che il prezzo sia parte di contanti e parte ad tempus, e dippiù si notificano a tutti offiziali d'università, e signori padroni di vassalli, feudatarii et altri, che avessero comprato mero e misto Imperio, con certa gratia redimendi, che volendo quella comprare con loro Memoriali oblatorii, che si accetterà l'offerta che sarà parimenti profigua per il servizio di Sua Maestà, e della forma e maniera di sopra espressate. Promulgatur Corsettus F. P. Billia Attuarius. » Bando copiato dal volume delle minute dell'Ufficio di Luogotenente del Protonotaro, degli anni 1620 e 1621, foglio 307, esistente nel Grande Archivio di Palermo.

(132) Scrittura esistente nell'Archivio dei principi di Fiumesalato.

(133) Vedi la Costituzione del 1812. *Della feudalità* cap. 1, § 2.

VIII. Queste furono le vicende del dritto di amministrare giustizia che godevano i baroni. Se non che bisogna aggiungere che nella ripristinazione di questo dritto, sotto gli Aragonesi, ebbero anche meri e misti imperi alcuni prelati e chiese nei loro feudi. Ne è argomento anzi prova irrefragabile la Prammatica del 28 giugno 1651 (134), in cui le persone ecclesiastiche sono dichiarate incapaci di possedere feudi, meri e misti imperi o titoli, e vengono obbligati a dichiararne il possesso infra quindici giorni dalla promulgazione del bando, e a venderli infra tre mesi sotto pena di confisca, scorso quel termine: prammatica del 1651, che poi non ebbe nè effetto nè esecuzione, come ci assicura Giarrizzo nel suo Codex Siculus, (135) e come scorgiamo nella Visita di Monsignor De Ciocchis eseguita al 1741 per ordine di Carlo III, ove le Chiese e gli Ecclesiastici non solo si trovano in possesso di feudi, ma benanco di meri e misti imperi. Infatti per l'Arcivescovato di Morreale si legge un § *De Gubernatore et Curia Saeculari Archiepiscopi Monregalensis* tamquam Domini temporalis: indi: *cum regiae archiepiscopali mensae adnexum sit dominium temporale civitatis et status Monregalensis, Archiepiscopus qui in eo merum et mixtum imperium plenumque baronis jurisdictionem habet, eam gubernatori generali committit* etc. (136).

Fin qui del dritto di amministrare giustizia.

IX. Un altro dritto che aveano i baroni non meno importante della giurisdizione, era quello di non dovere esser giudicati che dai loro pari. Se un barone, un feudatario, un nobile veniva accusato criminalmente o civilmente, per

(134) Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3. Cesin. pag. 345.

(135) Pagina 144 nota *B*.

(136) De Ciocchis *Regiae Sacrae Visitationis* tom. 1, *Vallis Mazariae* — Archiepiscop. Monreg. tit. 2, § 3, pag. 463.

qualunque capo, non poteva essere condannato che da una Corte composta di altri baroni feudatarii ed egualmente nobili come lui. Questo dritto siccome trasferito in Sicilia col sistema feudale vi fu in esercizio sin dalla prima epoca dei feudi. Romualdo Salernitano (137) ci racconta che, ai tempi di Ruggiero, essendo stato accusato di mentita religione Filippo Maestro Camerario del regno fu giudicato da una Corte di Conti e Baroni suoi eguali. Similmente ci riferisce Ugone Falcando (138) del conte di Molise e del conte Arrigo imputati, nella minorità di Guglielmo II, il primo d'avere usurpato terre di casa reale, il secondo di altri gravissimi delitti.

La prima legge positiva che noi troviamo a tal riguardo è la costituzione *Ut universis et singulis* dello imperador Federico (139). In essa è prescritto che i conti i baroni e tutti gli altri nobili non debbono da altri esser giudicati che dai conti e baroni similmente nobili come essi. « *Ut universis et singulis regni nostri nobilibus honor debitus integre conservetur, Comitibus, Baronibus, ac caeteris militaribus, viris eorum judicia sibi invicem reservamus, videlicet: ut praedicti criminaliter accusati, vel etiam conventi civiliter, non nisi per Comites et Barones et eos qui a nobis tantum feuda in capite tenent, non, qui Comitibus, et Baronibus aliis teneantur, diffinitivas et interlocutorias sententias, etiam quae principali negotio praejudicium possint afferre, recipiant, cum proborum virorum judicio, et aliorum nobilium consilio proferendas, et per eosdem Comites et Barones: interdum etc.* » Una seconda legge an-

(137) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 2, nota 34.

(138) Ugo Falcandus, Siciliae Historia. Caruso Biblioth. historica tom. 1, pag. 470 e 473.

(139) Constitutiones Regni Siciliae lib. 1, tit. 47.

che su questo tema è il capitolo 3 del re Federico d'Aragona (140), il quale prescrisse che la Corte per giudicare i baroni dovea esser composta di dodici baroni similmente loro pari. La Corte dei Pari intanto dopo un lungo silenzio di diplomi si trova già disusata ai tempi di Carlo V, il di cui capitolo 11 (141) suppone i baroni soggetti ad essere accusati criminalmente dinanzi la Magna Regia Curia, tribunale ordinario e comune.

(140) « Ac insuper praesenti nostra constitutione decrevimus, in praescripta Curis per Comites, Barones, et nobiles dictae Insulae, atque Syndicos antedictos, eligi et crearl vires duodecim de dicta provincia, nobiles, et prudentes, qui omnes, vel eorum para major, existentes in praesentia nostra, vel alterius a nostra Majestate statuti, quaestiones et causas criminales, vitam, membrum, vel corporalem poenam nobilium, videlicet Comitum, Baronum, aut feudatariorum integre feuda habentium, seu vassalios dictae Insulae Siciliae contingentes, secundum Deum et Justitiam, audiant, examinent, sententialiter terminent et decidant, appellatione remota, eorum officio usque ad anni circulum, et celebrationem sequentem Curiae duratura, omnibus aliis cognoscendi, vel judicandi causis, et quaestionibus supradictis, potestate prorsus adempta; et honorabilibus viris praedictis honor debitus deferatur in eorum excessibus corrigendis. » Capitolo 3 di re Federico. Testa Capitula Regni Siciliae t. 1, pag. 48. Le ultime espressioni di questo capitolo hanno una certa corrispondenza con le espressioni della costituzione dell' imperator Federico sopra trascritta e citata nella nota precedente.

(141) « *Quod Marchiones, Comites et Barones citati criminaliter in Magna Regia Curia habeant dilationem dierum decem ad comparendum in dicta M. R. Curia* — Item supplica el dicto Regno Vostra Catholica Majestà li plaza permictiri che li spectabili Marchisi, Conti et Baroni di vassalli del Regno quando su citati criminalmenti ad minus hagiano dechi jorni di termino ad compariri post citacionem, actento che essendo persuni Nobili et Magnati non ponno di continenti cavalcari et partirisi: ymmo che in dicto termino si pozano mectiri innordini per veniri a la Curti et presentarisi. Cap. 11 dell'imperator Carlo V. Questo capitolo, invece che copiarlo dalla raccolta di Testa, lo abbiamo trascritto insieme col sommario dalla prima

X. Questo dritto ne recava con se ancora un altro in favore dei baroni che aveano dei suffeudatarii, imperocchè nelle accuse e quistioni, cui erano questi esposti, toccava al barone loro signore e concedente di riunire la Corte dei pari, esserne presidente e giudicare. Possono consultarsi a questo riguardo gli esempii che si trovano nelle Considerazioni sulla Storia di Sicilia del can. Gregorio (142).

XI. Finalmente un ultimo dritto che avevano i baroni, e forse il nobilissimo fra tutti, era quello di rappresentare la di loro nazione nei parlamenti. Questo dritto si scorge costante per tutto il corso della storia che comprende la vita della feudalità dai primi tempi normanni sino al 1812. I feudatarii titolati, la di cui nota graduata si conservava nell'ufficio del Protonotaro, venivano chiamati sotto il nome di *Braccio militare* a comporre il Parlamento della nazione, insieme col *Braccio ecclesiastico* composto dei Prelati del regno, e col *Braccio demaniale* composto dai rappresentanti della città demaniali (143).

Colla enunciazione di questo dritto (144) noi terminiamo il nostro capitolo VII, ove abbiamo presentato una es-

edizione dei Capitoli del Regno, fatta in Messina al 1526, acciochè si provasse dal sommario che anche in quell'epoca troppo vicina alla pubblicazione del capitolo, per quella espressione *Curia*, che si legge nel testo dello stesso capitolo, si intendeva la *Magna Regia Curia* ordinaria e comune a tutti i sudditi del regno.

(142) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6.

(143) Vedi Mongitore Memorie Storiche de' Parlamenti di Sicilia tom. 1, pag. 58 e seg.

(144) Ai dritti dei baroni si potrebbe anche aggiungere quello della *Eccezione hostica*. Questo era un beneficio accordato ai baroni, in virtù del quale da quindici giorni prima a quindici giorni dopo del tempo in cui erano occupati del servizio pubblico, sia militare, sia civile, non erano obbligati a comparire in giudizio se vi fossero stati citati. La ragione più eminente di questa eccezione era quella cioè che essendo i baroni occupati del pubblico servizio non dovea permettersi che

posizione dei dritti dei feudatarii tramandati dalla storia e dai diplomi alla nostra conoscenza.

fossero molestati da veruna altra sollecitudine. La prima traccia di questo beneficio si trova negli antichi costumi feudali, ma la prima legge positiva ne è la costituzione *Hostici* dell'imperator Federico (lib. 2, tit. 20) Questo beneficio venne riconosciuto, in seguito alla indicata costituzione, dai capitoli 35 di Ferdinando II, 42 dell'imperator Carlo V e 39 di Filippo I, come anche da una prammatica del 1618 del Conte di Castro (Pramm. tom. 2, pag. 510), la quale ne regolò in miglior modo l'uso. Questo beneficio fu riconosciuto e goduto sino alla abolizione della feudalità, precisamente nel caso in cui i baroni fossero occupati del Parlamento, che era per loro l'ufficio rimasto più comune ed ordinario negli ultimi tempi. Anzi il re Vittorio Amodeo con una legge del 3 febbraro 1714 estese questa eccezione financo al pagamento dei debiti, dichiarando che i baroni, quindici giorni prima e quindici giorni dopo del tempo in cui erano occupati per il Parlamento, godevano una dilazione pei debiti, ed una supercessoria per le liti. Da questa dilazione furono eccettuati i debiti bullali che erano quelli di soggiogazioni. (Vedi Siculae Sanctiones tom. 5, pag. 332).

Digitized by Google

CAPITOLO VIII.

INALIENABILITÀ ED ALIENABILITÀ DEI FEUDI.

I. È incerto se sotto il conte Ruggiero i feudi sieno stati alienabili — II. Leggi di re Ruggiero e dell' imperador Federico sulla inalienabilità — III. Legge del re Federico d'Aragona per l' alienabilità — IV. Dritti da corrispondere alla Regia Corte in caso di alienazione.

I. Il conte Ruggiero, che fu il primo istitutore dei feudi in Sicilia, non ci ha lasciato monumento alcuno per sapere se i feudi erano ai suoi tempi alienabili, come tutti gli altri beni in commercio sociale, o pure inalienabili. Si potrebbe credere che per allora egli non abbia provveduto al caso dell'alienazione: si potrebbe supporre che egli, senza la pubblicazione di una legge, l'abbia previsto nei particolari diplomi di concessione: si potrebbe anche supporre che senza prevederlo nè per legge generale, nè per legge di concessione, egli abbia voluto riserbarsi di vietarla o di autorizzarla nei casi dei quali avrebbe avuto conoscenza anche posteriormente.

II. Ma fra tutti questi argomenti, che per vero non presentano nulla di indubitabile, il certo è uno, cioè che la prima legge, di cui si ha memoria su questo tema, è la

costituzione *Scire volumus* del re Ruggiero (1) la quale dichiara l' inalienabilità di tutte le cose di regio dritto (2). Eccone il suo tenore. « Scire volumus Principes nostros, Comites, Barones, Archiepiscopos, universos Episcopos et Abbates, quod quicumque de regalibus nostris magnum vel parvum quid tenet, nullo modo, nullo ingenio possit ad nostra regalia pertinens, alienare, donare vel vendere in totum, vel in partem minuere, unde jura regalia nostra minuantur, aut subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur (3). » Questa prima legge fu seguita da una seconda dell'imperador Federico, la quale confermando la costituzione di Ruggiero, rinnovò il solenne divieto della alienazione dei feudi. « Constitutionem divae memoriae regis Rogerii avi nostri super prohibita diminutione feudorum et rerum feudalium ampliantes, decernimus, omnes alienationes, seu quoscumque contractus super feudis et rebus feudalibus minuendis aut commutandis, nullam omnino firmitatem habere, nisi de speciali nostrae celsitudinis licentia confirmetur etc. (4). » Queste due costituzioni, l'una più importante dell'altra, che emettevano una così dichiarata proibizione, aveano formato principio e sistema che i feudi che si tenevano dalla regia Corte erano inalienabili. Questo portava il dritto pubblico dei feudi sino al regno di Federico di Aragona.

III. Intanto questo principe avveduto e, più che avveduto, filosofo, volendo da una mano far cosa grata ai baroni, che avea sperimentato essere il sostegno del suo trono, e considerando dall'altra una tal quale utilità nel rendere commerciabili i beni feudali, se non come tutt'altri beni,

(1) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 1.
(2) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4.
(3) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 1.
(4) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 5.

almeno presso a poco, fra gli altri capitoli che ei promulgò all'anno 1269, pochi giorni dopo la sua solenne coronazione, ne diè fuori uno riguardante l'alienabilità dei feudi. Fu questo il celebre capitolo *Volentes* (5). In quel capitolo venne ordinata in primo luogo la revoca delle costituzioni dell'imperator Federico, indi fu disposto che ogni Conte, Barone, Nobile o altro feudatario fosse in libertà di alienare con qualunque siasi contratto i suoi feudi, purchè ciò fosse in favore di altra persona egualmente nobile come l'alienante: però non mai a favore di chiese o di persone ecclesiastiche: che se l'alienazione avvenisse con un contratto di vendita, la regia Corte abbia il dritto d'esser preferita allo stesso prezzo infra un mese dal giorno della notizia che ne avrebbe : che se poi la regia Corte non volesse preferirsi, o il contratto di alienazione fosse tale da non prestar dritto di preferenza, e vi intervenisse pagamento di denaro, allora sia dovuta al Fisco la decima sul denaro pagato: che finalmente il nuovo feudatario in virtù di una tale alienazione fosse obbligato, infra un anno dallo acquisto, a prestare il giuramento di fedeltà: ciò, sempre salvi i dritti e i servizii dovuti alla regia Corte sul feudo alienato, in tutto, o in parte, a quale oggetto il feudo dovea reputarsi sempre intiero e permanente nella sua integrità.

IV. Da quest'epoca in poi i feudi furono alienabili. Il dritto pecuniario, come dice il testè riferito capitolo, che ne esigeva la regia Corte era quello della *decima* sul capitale che potesse correre in qualunque siasi contratto. Ma dopo che re Martino ebbe imposta in tutto il regno la gabella *nuova*, la quale consisteva nella riscossione di un *tarì* per ogni oncia di valore nelle alienazioni dei beni stabili in generale, come anche sopra ogni quintale di generi

(5) Cap. 28 Regis Friderici. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 60.

che passerebbero in commercio, chiamato *tarì di possessione*, i dritti pecuniarii sulle alienazioni dei feudi divennero due, cioè la *Decima* ed il *Tarì*, che venne denominato *Tarì feudale* (6). E siccome in tutti i tempi vi è stata sempre un'inclinazione per esimersi dalla riscossione delle pubbliche imposte, e non furono pochi nel regno coloro i quali, onde eludere la legge generale, simularono le loro alienazioni sotto forme non colpite da quelle imposte, così fu bisogno di alcuna legge che provvedesse a questo danno, e venisse financo a tassare una quantità di casi possibili ad avvenire, nei quali fosse dovuto il dritto di *Decima* e *Tarì*. Si consulti per questo la famosa prammatica *De Juribus decimae et tareni etc.* (7), nella quale è preveduto un numero di casi che noi non crediamo pregio dell'opera di qui specificare.

(6) Vedi Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 2 e 3.

(7) Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3. Cesin. tit. 34. Vedi Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 1 e 2.

CAPITOLO IX.

SUCCESSIONE E REVERSIONE DEI FEUDI.

I. Due modi di regolare le successioni feudali: col dritto dei Franchi e col dritto dei Longobardi — II. Legge dell'imperator Federico in favore delle figlie femine — III. Altra legge dello stesso Federico regolatrice delle successioni — IV. Legge di re Giacomo estensiva della successione feudale sino al sesto grado — V. Altre leggi di altri re posteriori — VI. Leggi e disposizioni dirette a sopprimere il dritto dei Longobardi nelle successioni feudali — VII. Dritti dovuti dal successore nel feudo agli ultrogeniti della famiglia — VIII. Dritti dovuti dal successore nel feudo alla regia Corte — IX. Dritto di reversione a favore del Fisco in deficienza di successori legali. — X. Vicende di questo dritto: contrasto di dottrine e legge diffinitiva.

I. Sin dai primi tempi della introduzione del sistema feudale in Sicilia i modi di regolare le successioni dei feudi erano due, cioè quello del dritto dei Franchi e quello del dritto dei Longobardi (1). Ad intelligenza di ciò è da ricordare che nella conquista dell'isola il conte Ruggiero non solo vi trasferì i Normanni del suo paese, ma benanco un numero di Longobardi che egli avea riunito a se

(1) Vedi il cap. 5 di quest'opera.

dai dominii continentali del di lui fratello Roberto (2). Fu perciò che dopo la vittoria parteciparono gli uni e gli altri alla munificenza ed alla rimunerazione di Ruggiero, ed ebbero concessi feudi tanto i Normanni che i Longobardi. E siccome dopo la costituzione della monarchia non fu possibile per lungo tempo nè di compilare un corpo di leggi per l'isola, nè d'inculcare esclusivamente l'uso di una legislazione straniera (3), così passò in costume autorizzato dagli stessi Principi, che ciascun popolo straniero abitante in Sicilia si fosse servito del dritto e delle leggi della propria nazione (4). Da ciò avvenne che i naturali dell'isola si servirono del dritto romano, i Saraceni del dritto della lor nazione, i Normanni del dritto dei Franchi che era quello da loro adottato, e i Longobardi del dritto longobardo (5). E perchè i beneficiati di feudi dopo la conquista furono quasi tutti, siccome è da credere, o Normanni o Longobardi, così le successioni feudali non trovarono nel loro principio altri modi da essere regolati che o il franco o il longobardo. Quindi se un possessore di feudi vivea colla legge dei Franchi, la sua successione si apriva e si regolava a quel modo, se al contrario vivea colla legge dei Longobardi la sua successione si apriva e si regolava a quell'altro (6).

La differenza che s'interponeva fra questi due modi di

(2) Vedi Gaufridi Malaterra, Historia de Acquisitione Regni Siciliae etc. Caruso Biblioth. histor. tom. 1, pag. 157 e seguenti.

(3) Vedi il mio *Potere legislativo ai tempi normanni*. Palermo 1844 in 8 § 10 e 11.

(4) Vedi il citato *Potere legislativo ai tempi normanni* § 12.

(5) Vedi la nota 4 di questo capitolo, e la Costituzione *Puritatem* dell'imperator Federico. Constitutiones regni Siciliae lib. 1, tit. 63.

(6) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 8, § 90. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 21, nota (*b*) al capitolo 33 di re Giacomo. Candini Codex Siculus lib. 35 tit. 1. Artale Decisiones feudales decis. 5, num. 194 e seg.

succedere consisteva in questo cioè: che i Longobardi ammettevano a succedere nel feudo tutti i figli indistintamente, per parti: i Franchi al contrario non ammettevano che il solo primogenito. I primi in somma riguardavano il feudo come divisibile, i secondi come indivisibile: *dividuo* ed *individuo* (7). Da questa distinzione è nata la celebre differenza tra feudi franchi e feudi longobardi, come si legge nel capitolo V di quest'opera. Il principal dato che avevano entrambi eguale era quello di prescrivere la esclusione delle femine in generale. In quanto ai Franchi le escludeva la legge Salica (8): in quanto ai Longobardi le escludevano le Consuetudini feudali, se altrimenti non avesse previsto il titolo originario di concessione (9). Nel caso di deficienza di eredi in grado utile tanto i Franchi che i Longobardi ammettevano la riversione al Fisco, ossia che il feudo dovesse ritornare al re primo signore, domino diretto e concedente (10).

II. Frattanto l'ingiustizia di non far succedere le figlie femine nei feudi dei di loro genitori, era divenuta in Sicilia un mezzo frequente di iniziare delle usurpazioni. Quando avveniva che un feudatario alla sua morte non lasciava che

(7) Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 1. Artale Decisiones feudales decis. 5, n. 194 e seg. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 21, nota (*b*) al cap. 33 di re Giacomo. Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 8, § 89.

(8) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, capitolo 10, § 9. Petrus De Gregorio De Concessione Feudi p. 4, quaest. 7, num. 16. Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 1.

(9) Consuetudines Feudorum Oberti De Orto lib. 2, tit. 23. Le donne succedevano soltanto quando ne era fatta menzione nel titolo d'investitura, o quando si trattasse di feudo *femineo*. Vedi le stesse Consuetudini ibidem tit. 30. Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 10, § 9.

(10) La reversione al Fisco in deficienza di eredi utili era legge generale per tutta specie di feudi.

sole figlie femine, solea spiccarsi al possesso del feudo un parente qualunque anche di grado remoto, il quale usando l'arte di dominar la volontà delle figlie superstiti, conservava la sua illegittima possessione, e deludeva il Fisco nei suoi interessi. Di questo danno si dolse l'imperador Federico, e ad ovviarne il progresso, pubblicò la sua costituzione *In aliquibus* (11), ove spiegando questo malcontento si diede a regolar meglio in questa parte la materia delle successioni. Di fatti egli dispose che dopo la morte di un feudatario qualunque, sia franco, sia longobardo, debbano succedere nel feudo i di lui figli maschi, un solo o più, secondo il dritto proprio: che se egli non abbia avuto figli maschi, succedano nel feudo le figlie femine, una o più, anche giusta il dritto proprio: che se queste figlie si trovassero minori di età, curerebbe l'imperatore di assegnar loro un bajulo ossia amministratore mentre fossero pupille, per poi esser maritate subitochè pervenissero all' età di quindici anni. Così fu disposto colla costituzione *In aliquibus*.

III. Questa costituzione però non era sufficiente per provvedere a tutti i casi che abbisognavano di chiarimento. Facea d'uopo una legge generale sulle successioni dei feudi, e questa curò di pubblicare lo stesso imperador Federico nell' altra sua costituzione *Ut de successionibus* (12), sotto il titolo *De Successione nobilium in feudis*. In essa fu ordinato che la successione dei feudatarii debba aprirsi a tutti i discendenti dal sangue dell'ultimo possessore: che tra questi fosse data la preferenza ai maschi contro le femine, come erasi disposto colla prima costituzione: che nei feudi Franchi fosse preferito a tutti il maggior nato fra i maschi, e la vergine in capillo tra le femine contro la maritata: che non dovea esser preferita la maritata se non quando nulla avesse

(11) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 26.
(12) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 27.

ricevuto in dote dai beni paterni: che nei feudi longobardi le maritate e dotate non dovessero concorrere alla successione del feudo se non mettendo in collazione le doti ricevute: che in mancanza di discendenti nessun dritto avessero gli ascendenti (13), ma che succedessero i collaterali fratelli, sia consanguinei sia uterini, le sorelle, e i figli dei fratelli: che finalmente in deficienza di tali indicati eredi la successione fosse devoluta alla regia Corte per dritto di reversione. In questo modo fu regolato dall'imperador Federico l'ordine delle successioni feudali, e così esso durava sino ai tempi di re Giacomo.

IV. Intanto quando, dopo il vespro siciliano, i Papi tentavano di far ritornare la Sicilia sotto il dominio degli Angioini, fra gli altri mezzi adoprati fu veduta una sanzione di papa Onorio promulgare alcuni capitoli in vantaggio del regno di Napoli, e dichiarare i Siciliani incapaci di profittarne (14). Uno di questi capitoli conteneva l'ampliazione della successione feudale nella linea collaterale sino al sesto grado. Re Giacomo a questo colpo, tanto per non lasciare ragion di malcontento nei suoi baroni, quanto per esprimer loro tutta la gratitudine che meritava la fedeltà mostrata ai principi Aragonesi, profittando di quell'adito, pubblicò un capitolo perfettamente uniforme a quello di papa Onorio in vantaggio del suo regno (15). Il suo capitolo *Si aliquem* (16) difatti estese la successione feudale

(13) Questa idea è anche più chiaramente espressa nel tit. 6 del lib. 2, delle stesse Costituzioni.

(14) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 12.

(15) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 3, cap. 7.

(16) « Si aliquem a nostra Curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium, nullo haerede legitimo per lineam descendentem, sed fratre seu ejus liberis superstitibus, mori contingat; si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri communibus, vel non communibus, pervenerat ad defunctum, idem frater aut ex liberis suis usque ad trinepo-

ai trinepoti figli dei fratelli del defunto feudatario, ciò che vuol dire sino al sesto grado, numerando tutte le teste inclusa quella del defunto.

V. Dopo il capitolo *Si aliquem* le nostre leggi non offrono altro di nuovo se non che chiarimenti e dichiarazioni sulle disposizioni di Giacomo e di Federico. Queste sono: il capitolo 118 dell'imperator Carlo V (17), il quale dichiara che il figlio del primogenito premorto dev'esser preferito al secondogenito vivente: il capitolo 204 dello stesso imperatore (18), il quale prescrive che la figlia femina del figlio maschio premorto dev'essere preferita alla zia sopravvivente: il capitolo 258 dello stesso imperatore che non ammette i fratelli uterini se non in mancanza di discendenti della linea del primo acquirente (19): il capitolo 18 di re

tem ille, qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti, ad successionem feudi omnibus personis, feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eorum ordine admittendis. In successione vero praemissa inter feudatarios, et subfeudatarios in eodem regno, Francorum jure viventes, sexus et primogeniturae praerogativa servetur, ut inter duos feudatario, et subfeudatario defuncto conjunctos, foeminam masculus, et juniorem major natu praecedat, sive sint masculi, sive foeminae concurrentes; nisi forte da duobus concurrentibus esset primogenita maritata, et junior remanserit in capillo; tunc enim junior quae remanserit in capillo, primogenitae maritatae in successione hujusmodi praeferatur. Sed si nulla remanente in capillo, duae vel plures fuerint maritatae, majori natu jus primogeniturae servetur, ut alteram in dicta successione praecedat: et hoc ita tam super feudis antiquis, et veteribus, quam feudis per nos, et haeredes nostros personis aliquibus concedendis, sicut praescribitur, de caetero praecipimus observari, qualibet contraria consuetudine, vel constitutione cessante. » Cap. 33 regia Jacobi. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 21. Questo capitolo fu confermato dal cap. 30 di re Federico. Testa ubi supra tom. 1, pag. 62.

(17) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 88.

(18) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 155.

(19) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 221.

Filippo I (20), il quale dichiara che il figlio del secondogenito premorto dev'esser preferito al terzogenito, e la figlia del secondogenito alla terzagenita, non però al terzogenito.

VI. Era frattanto negli interessi della regia Corte che i feudi del regno fossero più di dritto dei Franchi anzichè di dritto dei Longobardi: in altri termini piaceva più che fossero individui anzichè dividui, per trovarsi posseduti da un solo, invece che da più, dai quali si rendea difficile lo sperimento dei dritti di regalia (21). A questo scopo è naturale il credere che si cercò di provvedere in tal guisa inserendo nei titoli di nuove concessioni la clausola del dritto dei Franchi. Ma questo non potea riguardare i feudi già concessi *de jure Longobardorum*. Fu d'uopo quindi profittare dei casi di talune vicende avvenute nei feudatarii, per trovar modo di diminuire sempre sino alla estinzione i feudi longobardi. Occorreva ai tempi di re Alfonso che i baroni del regno in parlamento domandavano la remissione delle caducità incorse. Re Alfonso l'accordò colla condizione che i titoli feudali rimanessero in quella forma nella quale erano sempre esistiti, e che quando non costasse della forma s'intendessero concessi colla clausola del dritto dei Franchi (22). Occorreva anche sotto lo stesso Alfonso che il re confirmava, a petizione di tutti i baroni del regno, il possesso dei loro feudi, e nel suo privilegio dichiarava espressamente che le con-

(20) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 250.

(21) Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 1.

(22) « Placet regiae Majestati quod propter mutationem formae in alienationibus feudorum hactenus factis, per sententiam non decisis, et executioni mandatis, feuda ista non censeantur Regiae Curiae aperta: remaneant tamen sub forma earum concessionum, si de illis authentice constiterit; alioquin censeantur, et intelligantur esse concessa *sub forma juris Francorum.* » Cap. 454 del re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 381 e 382.

ferme avessero luogo secondo i titoli proprii di ciascuno, ma che se taluno li avesse perduti vi intervenisse la condizione del dritto dei Franchi (23). In altra simile occorrenza anche l'imperador Carlo V ordinava che quei baroni i quali non avessero forma certa prescritta nei loro feudi, fossero obbligati possederli colla clausola del dritto dei Franchi (24). A questa guisa diminuiti di tratto in tratto i feudi longobardi si iniziarono ben presto alla di loro estinzione, per lasciare il vasto campo alla regola del dritto dei Franchi.

VII. Intanto la successione regolata dal dritto dei Franchi, che attribuiva il feudo ad un solo fra gli eredi, e a meglio dire ad un solo tra i figli, ossia al primogenito, non era così crudele ed ingiusta che lasciava gli altri figli o figlie senza alcun dritto sul feudo stesso. Subitochè alla morte del barone il figlio primogenito si metteva al possesso del feudo ereditato, i di lui fratelli e le di lui sorelle, e con esse le di lui zie, avean dritto ad una quota dei frutti del feudo come ad una porzione di riserba che le leggi loro attribuivano (25). E siccome i primi non erano riputati avere

(23) « Placet regiae Majestati, confirmare, et de novo concedere eisdem Praelatis, Marchionibus, Comitibus, Baronibus et feudatariis, eorum Marchionatus, Comitatus, Baronias, et feuda, hoc est habentibus de eis privilegia, seu contractus, secundum formam eorum privilegiorum, seu contractuum; et non habentibus privilegia de novo concedere pro se et suis haeredibus, ex suo corpore legitime descendentibus; ita tamen *quod vivant jure Francorum*, necnon etc. » Capitolo 456 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pagina 382 e 383.

(24) « Placet Cesareae et Catholicae Majestati, quod feudatarii possidentes quaecumque feuda, in eorum prima investitura certam feudi formam non habentia, *jure Francorum vivere intelligantur*. Caution tamen esse vult quibuscumque etc. » Cap. 246 dell'imperator Carlo V. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 209 e 210,

(25) Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 3, def. 2, et tit. 4, def. 2.

altro bisogno che quello di alimentarsi per poter militare, perchè il sistema feudale non spirava che milizia, e le seconde quello di esser dotate per maritarsi; così il dritto dei primi fu chiamato *Vitamilizia* (26), il dritto delle seconde *Dote di paragio* (27). La dote di paragio era stata destinata dalla costituzione *In aliquibus* dell' imperator Federico (28): la *Vitamilizia* dalla costituzione *Comitibus* dell'istesso imperatore (29). La prima dovea essere restituita al feudo in estinzione della linea delle dotate, alle quali le leggi non davano facoltà di disporne che per sola decima parte (30): la seconda si estingueva colla vita dello assegnatario. Tanto la prima che la seconda erano tassate come la legittima spettante ai figli secondo il dritto civile, *ad instar legitimae*, e per mantenere la integrità del feudo, si realizzavano in rendita e non mai con porzione in natura. Che se poi il successore nel feudo avesse delle sorelle nubili a maritare, allora, oltrechè al *paragio*, poteva essere obbligato ad un aumento di doti onde esser loro facile di trovar mariti di eguale condizione e di pari nobiltà: si diceva *ut nubat pari*, e consisteva in un incremento an-

(26) *Vitamilitia* da *vita et militia*, dacchè quella quota era destinata a dare all'ultrogenito una possibilità di stentar la vita per il solo uso della milizia.

(27) *Paragio* da *paragium*, da *par eguale*, per indicare il dritto eguale dei fratelli e delle sorelle sul feudo, nel possesso del quale il primogenito li escludeva. Vedi Kahl Lexicon juridicum tom. 2, pag. 192.

(28) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 26. Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 3, definit. 1.

(29) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 21. Candini Codex Siculus lib. 35, tit 4. definit. 1.

(30) Vedi la Prammatica del 18 giugno 1699. Prammatiche del Regno tom. 3. Cesin. pag. 347. Vedi pure il cap. 60 di re Carlo III. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 404.

che fino all'intiera porzione virile, giusta il dritto comune. Quest'aumento si chiamava *dritto di parilità* (31).

VIII. Tali erano i debiti che il successore nel feudo avea verso la propria famiglia, mettendosi al posto del suo autore. Oltre a questi però ve ne era ancora un altro, dovuto alla regia Corte in corrisposta della abilitata successione. Questo era il dritto di *relevio*.

È a sapere che per antico costume feudale, all'epoca in cui i feudi si concedevano a beneficio della sola persona, ed alla di costei morte doveano ritornare al concedente, colui che veniva destinato a possedere il feudo lasciato da un feudatario defunto, era in obbligo di corrispondere al Fisco una certa somma di denaro, che si chiamava peso o dritto di *relevio*, dacchè con quel prezzo si rilevava il feudo dalla sua inerzia: *ab eo quia relevabatur feudum* (32).

(31) Andreas Isernia in Constit. *In aliquibus* lib. 3, tit. 26 in fine, et in constit. *Comitibus* lib. 3, tit. 21 in fine. Roccbetti, Dritto feudale comune e siculo lib. 3, cap. 33, § 9. Riccio *De Renunciatione Paragii* art. 4, n. 49. Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 3 e 4. A questo proposito è indispensabile fare osservare che abbenchè il dritto successorio di tutti i figli si apriva dopo la morte del padre, pure il dritto singolare delle figlie femine per le doti di paragio si riteneva per legge essere acquistato al giorno della nascita delle medesime. Benvero però non si purificava che all'epoca della morte del padre, o all'epoca del matrimonio, se avveniva prima della morte di quest' ultimo. Queste idee si concretano dal § 2 della Prammatica degli 11 dicembre 1666, e da quella del 18 giugno 1699 (Prammatiche del Regno tom. 3. Cesin. p. 258, 347 e seguenti). La dote di paragio intanto purificata all' epoca del matrimonio non lasciava di reputarsi un'anticipazione del dritto successorio della figlia. Era perciò che in simili casi avea luogo una tassa provvisoria da rendersi diffinitiva alla morte del padre. Del resto la nostra opera non comporta maggiori dettagli su questo assunto. Vedi ciò che scrive Gastone sulle doti di paragio, nelle sue *Disceptationes fiscales et civiles*.

(32) Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 2.

Quest'obbligo avea introdotto l'uso in Sicilia sin dai primi tempi feudali, e lo imperator Federico lo inculcò espressamente nella sua costituzione *Post mortem baronis* (33). Quest'obbligo da coloro ai quali il feudo era riconceduto passò nei successori di dritto al feudo stesso (34). Però nè lo imperator Federico nella sua citata costituzione, nè il re Federico d'Aragona nel suo cap. 110 (35) avcano definito quanto dovea costare il *relevio*. L'imperatore avea detto bensì che non doveva eccedere le once dieci. È naturale quindi il credere che sia stato in quei tempi tassato ad arbitrio. La prima legge che fissò la somma in cui dovea consistere questo dritto, da esigersi dalla regia Corte, fu il cap. 55 di re Martino (36). Ivi per una Contea consistente in tre castelli è tassata la somma di dieci marche, che corrisponde ad once venti. Per una terra o villa abitata quattro marche, ossia once otto. Per un castello non abitato due marche, ossia once quattro. Per altri feudi piani una marca, ossia once due. Questo per la successione dei discendenti, perchè quei della linea trasversale dovean corrispondere una mezz'annata dei frutti del feudo. Nei tempi posteriori a questo capitolo, quando s'introdussero altri titoli di nobiltà, i collettori della *decima, tarì* e *relevio,* per un Principato esigevano sedici marche, per un Ducato dodici, per un Marchesato dieci, per un Contado cinque, per un Viscontado quattro, per una Baronia con terra abitata o con castello non abitato due marche, per una Baronia non abitata e senza castello una marca. Una marca pagavano anche le altre Baronie costituite sopra rendite (37). Al 1734 però il

(33) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 25.

(34) Candini Codex Siculus lib. 35, tit 2.

(35) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 100.

(36) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 175.

(37) Vedi Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3. Cesin. tit. 34, pag. 373.

Tribunale del Regio Patrimonio (38) ribassò questa tassa come siegue: per il Principato dodici marche, per il Ducato dieci, per il Marchesato otto, per il Contado sei, e per gli altri castelli terre e feudi disse doversi regolare giusta il citato cap. 55 di re Martino (39).

Questo è quanto riguardava gli obblighi e i pesi dei successori nei feudi per causa di successioni aperte in lor vantaggio. Ora per completare il nostro capitolo intorno alle successioni bisogna trattare della reversione dei feudi (40).

IX. Noi abbiamo già accennato sopra che l'imperator Federico nella sua costituzione *Ut de successionibus* (41), trattando della successione dei feudi, avea prescritto che alla deficienza dei successori in grado, il feudo dovea ritornare alla regia Corte ossia al concedente. Ora aggiungiamo che a parte della legge di Federico, questo era l'uso anzi il dritto dei feudi nei paesi stranieri ove era quel sistema, ed anche in Sicilia, ove furono recate a questo riguardo le consuetudini d'oltremare (42). Intanto questo dritto non passò sempre incontrastato. Vi fu un tempo in cui, messo in dubbio, era già per crollare. Ma venne rafforzato per legge di accurato Principe. Ecco quali furono le sue vicende.

X. Si è annunziato nel capitolo VIII di quest'opera che il cap. *Volentes* di re Federico d'Aragona avea rivocato le costituzioni imperiali che ordinavano la inalienabilità dei feudi, e li avea dichiarato alienabili, bensì col permesso, colla

(38) Prammatiche del regno di Sicilia tom. 4, lib. 7, tit. 2, pagina 417.

(39) Candini Codex Siculus lib. 35, tit. 2.

(40) *Reversione* ossia ritorno del feudo al Fisco. È così detto dal latino *revertere*, ab eo quia feudum revertitur Fisco seu Curiae, et dicitur *reversio*.

(41) Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 27.

(42) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 2, cap. 1.

prelazione e colla corrisposta del dritto di decima dovuti alla regia Corte (43). Ma l'alienazione allontanava sempre il feudo dalla persona cui era dapprima conceduto: e se poteva avvenire al possessore per mani della regia Corte di non aver successibili in grado, era meno difficile che ne mancasse il compratore: e se il possessore non avesse eredi in grado, e prevedesse che il feudo sarebbe, dopo la sua morte, per ritornare alla regia Corte, era probabile anzi facile che egli procurasse di alienarlo. Pareva insomma con questo capitolo eluso il dritto della regia Corte, e perciò quasi, se non chiaramente, almeno implicitamente rinunziato. Queste ed altre simili osservazioni portò sul cap. *Volentes* il famoso giureconsulto e celebre feudista Ubertino de Marinis (44),

(43) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 60.

(44) Ubertino de Marinis palermitano, uomo dotto nella letteratura e nella giurisprudenza, come pure nelle altre scienze morali, viveva alla prima metà del secolo decimoquinto. Distinguendosi non poco nella sua carriera di avvocato si attirò di guisa l'ammirazione del Governo che fu giudice della gran Corte, regio Consigliere e Vice-Cancelliere del regno. Aggiunge singolarità al merito di quest'uomo, l'essersi egli, dopo avere raccolto tanto lustro nella professione della giurisprudenza, determinato di abbandonarla e di indossare l'abito ecclesiastico. Ma la sua nuova professione non lo distinse meno dell'antica. Re Martino all'anno 1409 onde ricompensar tanto merito gli promise la Cattedra arcivescovile di Palermo, che già gli veniva conferita nel 1414. Nè giunto a tanta dignità gli si esauriva la carriera degli onori. Fu egli soventi volte adibito dal Governo per trattamento di affari di grave importanza, venne eletto oratore al re Ferdinando, fu inviato dallo stesso re Ferdinando al Concilio di Costanza, ed ebbe finalmente conferita la eminente carica di Gran Cancelliere del regno. Dopo tanta illustre carriera il De Marinis morì nel 1434, ed è sepolto nella Cattedrale di Palermo. Delle sue opere non ce ne rimane che la sola testimonianza degli scrittori posteriori a lui. Pietro De Gregorio parla della sua *Interpretatio ad Capitulum Volentes 28 Regis Federici*, e delle sue *Allegationes super intellectum Capituli 38 regis Jacobi*. Cumia accenna al *Consilium contra Baronem Castriveterarii*. Del resto vedi quel che ne scrive Mongitore *Bibl. Sic.* t. 2, p. 271.

e si diede a professare il primo la opinione che il cap. *Volentes* avea cangiato la natura dei feudi, e che li avea ridotti in allodii (45), ossia in beni burgensatici (46).

Questa dottrina del De Marinis però così confusa ed imperfetta come noi l'abbiamo espressa, poichè di quest'autore non ci rimane nessuna opera, ma tutto sappiamo per tradizione (47), questa dottrina venne sviluppata con più dettaglio dal suo discepolo Guglielmo Perno (48). Quest'altro famoso giureconsulto cominciò pria di tutto dal classificare e distinguere la natura dei diversi feudi dai titoli di concessione. Egli avea trovato nel foro siciliano introdotta da Bernardo De Medico (49) la distinzione, da noi sopra riferita nel capitolo V di quest'opera, tra feudi di forma stretta e feudi di forma larga. Caratterizzò per feudi di forma stretta quelli alla successione dei quali erano chiamati i soli discendenti dei concessionarii *ex propria persona*, colle clausole *tibi et haeredibus de tuo corpore legitime descendentibus*, o *tibi et liberis vel filiis*, o *pro te et haeredibus et successoribus, ita quod vivantur jure Francorum*, o con altre simili clausole ove si facesse menzione del dritto dei Franchi, il cui modo di succedere ristretto ai soli primogeniti facea chiamar quei feudi *ex pacto et providentia*. Caratterizzò per feudi di forma larga quelli la di cui concessione portava *sibi et suis haeredibus et successoribus*, o *tibi et haeredibus in perpetuum*, o *pro te*

(45) Vedi Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 2, cap. 2, § 8.

(46) *Beni burgensatici*, o *beni allodiali*, o *allodii* si chiamavano sotto il sistema dei feudi quei beni che appartenendo ai privati non erano feudali. Vedi il cap. 14 di quest'opera.

(47) Vedi la nota 44 e 45 di questo capitolo.

(48) Vedi Guillelmi de Perno Consilia feudalia, Consil. 3. Vedi la nota 16 del cap. 5 di quest'opera.

(49) Vedi la nota 17 del cap. 5 di quest'opera.

et haeredibus tuis, o *tibi et haeredibus*, o *tibi et successoribus tuis*, o *tibi et haeredibus tuis* (50). Fatta questa distinzione il Perno sostenne che pei feudi di forma stretta poteva esser conservato al Fisco il dritto di reversione in caso di deficienza di eredi di sangue: ma che pei feudi di forma larga ciò non era possibile dopo il cap. *Volentes* che avea permesso l'alienabilità dei feudi, e li avea ridotti commerciabili come i beni burgensatici (51).

La dottrina di questo celebre giureconsulto fu però modificata da uno scrittore posteriore di non disugual merito. Giovanni Antonio Cannezio (52) nel secolo decimosesto rigettò l'idea che i feudi per fatto del cap. *Volentes* tutti indistintamente fossero divenuti alienabili, e si limitò a professare che potevano divenire alienabili, come gli allodii, quei feudi pei quali si effettuiva l'alienazione: di guisachè fece dipendere l'alienabilità, non dalla pubblicazione della legge, ma dall'uso che ne poteva esser fatto. Dopo questi scrittori Giuseppe Cumia (53) si oppose all'una ed

(50) Guillelmi de Perno Consilia feudalia Consil. 4, 6, 7, 8 e 11.

(51) Vedi la nota 50 di questo capitolo. Vedi Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 2, cap. 3.

(52) Giovanni Antonio Cannezio celebre e stimato giureconsulto del secolo decimosesto, nativo di Ragusa, occupando con molto onore la carica di giudice della gran Corte di Modica, venne chiamato anche ad altre magistrature in Palermo. Moriva improvvisamente nel 1580. Lasciava di se un'opera intitolata *In extravagantem* Volentes *Friderici*, *et in extravagantem* Si aliquem *Jacobi Siciliae Regum enarrationes perspicuae*. Venetiis 1576 in fol. Vedi Mongitore Bibliotheca Sicula tom. 1, pag. 319 e 320. Vedi Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 2, cap. 4, § 1.

(53) In cap. *Si aliquem* Verb. *Antiquis*. Vedi Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 2, cap. 4, § 6. Giuseppe Cumia celebre giureconsulto catanese fu giudice della gran Corte negli anni 1577, 1583 e 1589, non che qualche altra volta negli anni seguenti. Le opere di questo grand'uomo furono sempre e sono tuttora in grande

all'altra dottrina e predicò il dritto della riversione in favore del Fisco. Ma la dottrina di Guglielmo Perno si era generalizzata, ed era più che mai aggradita alla classe eminente del regno quale era quella dei feudatarii: fu difficile perciò di vederla interamente svelta. A parte del fondamento che poteva avere nella ragione, avea quello dello interesse. Quella dottrina quindi progredì tanto finchè nel secolo decimottavo ottenne il suo massimo sviluppo, e fece decretare la sua intiera perdita.

Occorreva nel 1740 che volendosi la Comune di Sortino ridurre a Demanio (54), avanzava la sua petizione giudiziale contro D. Pietro Gaetani Bologna principe del Cassaro e marchese di *Sortino*, offerendogli il prezzo per il quale l'avea acquistato Guidone Gaetani al 1477. Il principe del Cassaro si oppose a questa domanda, e si fu dinanzi il Tribunale del Real Patrimonio. Era avvocato del marchese di Sortino D. Carlo Napoli giureconsulto famoso, e pubblicista dottissimo di storia patria. Per difendere questa causa e sostenere che la Comune di Sortino non avea dritto di ridursi a Demanio, egli scrisse la celebre *Concordia fra i dritti demaniali* e *baronali*, che appresso passò in tanta rinomanza (55). Fra gli altri assunti ivi sostenne col massimo acume d'ingegno che il cap. *Volentes* di re Federico avea ridotti i feudi in allodii, che dei feudi non avea ritenuto

stima. Le principali sono: *In ritus Magnae Regiae Curiae ac totius Regni Siciliae Curiarum Commentaria* — 2° *In ritus Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae Praxim* — 3° *Practica Syndacatus cum theorica* — 4° *In regni Siciliae Capitulum* Si aliquem *de successione feudalium repetitionem*. Vedi Mongitore Bibliotheca Sicula tom. 1, pagina 377 e 378.

(54) Vedi il cap. 12 di quest'opera, ove si saprà cosa sia la *Riduzione a Demanio*.

(55) Quest'opera fu stampata in Palermo al 1744 in foglio pei torchi di Angelo Felicella.

altro la regia Corte se non l'omaggio e l'obbligo di mantenerli interi, cedendo e rinunziando il dritto alle devoluzioni, alle caducità per alienazione ed a qualunque altra specie di ritorno (56).

Sopra questa scrittura, sulle difese e risposte del Comune di Sortino il Tribunale del Real Patrimonio in data del 10 maggio 1740 diede *Voto e Relazione* al Vicerè, in cui espresse un'opinione uniforme all' assunto del Napoli, cioè che il cap. *Volentes* avea ridotti i feudi in allodii. Ecco le parole che si leggono nel riferito *voto* (57): « I feudi e le baronie per loro propria natura nel nostro regno sono ridotti a guisa di allodii, e sono perpetui nei possessori, con libertà di poterne disporre ed alienarli, sopra i quali restando al re il dominio diretto, non ha azione il Fisco di poterli al suo dominio per semplice volontà o convenienza ridurre, potendoli soltanto ripetere nei casi dalla legge feudale prescritti, che in gran parte furono nel nostro regno abolitl dal cap. *Volentes,* non verificandosi più la devoluzione per la estinzione della linea, attesa la libertà di poterli alienare ai baroni dalla stessa legge conceduta. La legge del re Federico di Aragona nel cap. *Volentes* toglie via tutti i dubbii perchè permette solamente che il re possa ripigliarsi per via di prelazione la baronia quando dal possessore si vende ad altro, ed in tal caso fra un mese, che deve contarsi dal giorno della vendizione, pagando il prezzo, potrà per se acquistar tutta la baronia; se però scorre questo termine, sarà sicuro il compratore da qualunque molestia fiscale di prelazione, ripetizione o riduzione. »

Questo linguaggio tanto risoluto espresso da un magistrato così importante come il Tribunale del Real Patrimo-

(56) Napoli, Concordia fra i dritti demaniali e baronali pag. 243.

(57) Questo *Voto* si legge stampato in appendice alla *Concordia* del Napoli. Vedi la nota 55 di questo capitolo.

nio, seduto da uomini che non avrebbero dato il loro voto contro la ragion fiscale se non nella piena persuasione delle loro menti, accreditò al maggior segno la dottrina del Napoli, e fece passare per incontrastabile d'allora senz'altro che il cap. *Volentes* avea ridotti i feudi in allodii. Difatti monsignor Testa che al 1741 pubblicava la sua edizione dei Capitoli del regno, in una nota al cennato capitolo scrive queste parole: « Ex hac lege, qua factum est, ut feuda, quod ad hoc attinet, *allodii*, ut vocant, naturam induerant etc. (58). » Il Governo però rimase sorpreso alla lettura di questo voto: ed il re Carlo III, non sapendo nè potendo risolversi dalla sua perplessità, non seppe sposare altro miglior partito che quello di rispondere che per allora non fosse fatta alcuna novità. Quest'ordine fu comunicato al Tribunale del Patrimonio con dispaccio del Vicerè principe Corsini in data del 19 dicembre 1740 (59). Ma questa disposizione interinaria emessa forse per ghiacciare l'effetto di quella dottrina compì il trionfo e della dottrina e del suo difensore. Dopo alcun tempo fu innalzata nel palazzo senatorio di Palermo una statua di marmo a Carlo Napoli, segno di riconoscenza che gli rendevano i baroni siciliani, per la vittoria riportata. Lo stesso Napoli per questo fatto salì in tanto amor proprio, che nel prospetto di una sua casa di campagna fece scrivere a grandi caratteri: « *De patria deque tota Sicilia Carolus de Neapoli patritius benemerentissimus* (60).

Frattanto il sopimento nel quale il Governo avea lasciato la quistione era divenuto quasi un oblìo. Non si pensò a

(58) Vedi Testa Capitula Regni Siciliae tomo 1, pagina 61, nota *B*.

(59) Questo dispaccio si legge stampato in appendice alla *Concordia* del Napoli. Vedi la nota 55 di questo capitolo.

(60) Vedi la nota 23 del capitolo 2 di quest'opera.

dirimer la quistione che dopo quaranta e più anni, quando D. Saverio Simonetti nella qualità di Consultore del regno diligentissimo dei dritti del Fisco per ragion d'ufficio in data del 20 luglio 1786 scrisse al Governo una *Rimostranza sulla reversione dei feudi* (61), nella quale informò della opinione che passava generalmente in Sicilia intorno all'intelligenza del cap. *Volentes*, parlò amaramente di Carlo Napoli, ripristinò la quistione per come l'avea lasciato il dispaccio del 1740, e propose non solo che fosse dichiarata l'intelligenza fiscale del cennato capitolo, ma insieme il mezzo di riforma per riparare il danno del Fisco, se non per il passato almeno per l'avvenire, organizzando un registro nell'interesse della regia Corte in cui fosse fatto notamento dei feudi e dei possessori di feudi, supplito sempre dalle denunzie degli eredi nei casi di morte, a tenore della costituzione *Post mortem baronis* di Federico. E questo all'oggetto che si avesse una cognizione preventiva di tutto ciò che potesse interessare le quistioni che sarebbero per sorgere in avvenire. Quel registro dovea esser chiamato *Cedolario*, e dovea esser tenuto dal Conservatore generale del Real Patrimonio (62). Il Vicerè rimise questa rimostranza a re Ferdinando III in Napoli. Il re ordinò che la real Camera di Napoli, i ministri togati della Giunta di Sicilia insieme con due presidenti della Sommaria, con un consigliere aggiunto, e coll'intervento dei due Avvocati fiscali del Real Patrimonio, esaminasse la rimostranza del Consultore Simonetti con quella accuratezza che meritava la gravità dell'affare, e riferisse per le opportune sovrane disposizioni (63).

(61) Questa Rimostranza si legge stampata in appendice alla *Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia* di Dragonetti stampata in Palermo presso Francesco Lao 1842.

(62) Vedi la citata *Rimostranza* del Consigliere Simonetti.

(63) Dragonetti Origine dei feudi di Napoli e di Sicilia p. 1, cap. 1.

Riunitasi la real Camera in varie volte e in diversi tempi, a 25 aprile 1787 diè fuori i voti dei suoi componenti che furono divisi. Quattro pensarono per la reversione a favore del Fisco. Cinque fecero la distinzione tra feudi di forma stretta e feudi di forma larga, per i secondi dei quali opinarono che il Fisco non avesse dritto a reversione se non nel caso solo in cui il Barone non abbia avuto eredi in grado, nè abbia disposto per ultima volontà del suo feudo. Un solo poi pensò che la reversione in favore del Fisco dovesse aver luogo pei soli feudi stati conceduti dal sovrano a titolo di mera liberalità, e non per quelli acquistati a titolo oneroso (64).

A questa difformità di pareri il re scorgendo in tal quale guisa perduta la causa del Fisco, onde ripararvi prontamente, con real carta del 7 luglio dello stesso anno, rinnovò l' incarico alla medesima assemblea, e ad oggetto di facilitare il suo giudizio aumentò quel magistrato di altri quattro ministri aggiunti. Così composta la real Camera, il 4 settembre si riunì, discusse e votò. I cinque membri che nella seduta del 25 aprile avean fatto la distinzione tra feudi di forma larga e di forma stretta rimasero fermi nella loro opinione. Gli altri quattro ed uno si riunirono ai nuovi quattro aggiunti, e formando una maggioranza di nove sopra cinque, opinarono per la reversione assoluta a favore del Fisco (65).

Questo risultato contentò pienamente le brame della regia Corte, e non trascorse gran tempo che fu pubblicata una prammatica in data del 14 novembre 1788, colla quale venne canonizzato che il capitolo *Volentes* non aveva affatto alterato la natura dei feudi con farli divenire allodii: che i feudi erano reversibili al Fisco ogni qualvolta accadesse

(64) Dragonetti ubi supra p. 1, cap. 1.
(65) Dragonetti ibidem p. 1, cap. 1.

la morte di un feudatario o testata o intestata, senza legittimo successore in grado; e ciò qualunque sia la forma del feudo, o stretta, o larga, o mista, o ereditaria, o semplice, o con qualunque altra maniera e clausola concepita: che il feudatario trovandosi disperato di prole e privo di successori legittimi in grado, non possa nemmeno con atti tra vivi alienare il feudo, tuttochè fosse di forma larga o ereditario semplice, dovendosi in tali circostanze riputare per fraudolente qualunque alienazione, e fatta a solo fine di evitare l'imminente reversione a pro del Fisco. Queste ed altre simili dichiarazioni e disposizioni che non occorre qui tutte trascrivere (66). Con una prammatica posteriore poi, a tenore della *Rimostranza* del Consultore Simonetti, della quale abbiamo parlato, furono pubblicati i seguenti articoli riguardanti: 1° di introdursi nel regno l'uso di un libro intitolato *Cedolario*, per contenere uno stato completo dei feudi e dei loro possessori, sotto la direzione e cura del Conservatore generale dell'azienda: 2° di richiamarsi alla osservanza la costituzione *Post mortem baronis* dell'imperador Federico, e perciò di obbligarsi i successori nei feudi a rivelare infra un certo termine la morte del feudatario loro autore, sotto pena di caducità: 3° che la gran Corte non potesse spedire lettere di possessione e di manutenzione in possesso se non dopo seguita la denunzia al Fisco (67). In esecuzione di questa prammatica venne difatti organizzato, per come era prescritto, il libro del *Cedolario*, ma non fu portato giammai al suo compimento, poichè precipitatisi gli anni si pervenne all'abolizione della feudalità, e quindi finì di esistere ogni specie di controversia (68).

(66) Vedi Prammatiche del regno di Sicilia tom. 5, pag. 33.

(67) Vedi Prammatiche del regno di Sicilia tom. 5, pag. 40.

(68) Il libro del *Cedolario* così incompleto si conserva tuttora nel Grande Archivio di Palermo fra gli avanzi delle memorie feudali.

Digitized by Google

CAPITOLO X.

CADUCITÀ DEI FEUDI.

I. Cause per le quali i feudatarii eran caducati dai feudi — II. Protesta dell'autore.

I. Per legge fondamentale di tutti i paesi ove eran feudi, nonchè della monarchia di Sicilia, ogni contravvenzione agli obblighi che aveva il feudatario verso il signore suo concedente, e per le cui condizioni avea avuto concesso il feudo, portava la perdita, ossia la devoluzione del feudo stesso in favore del concedente (1). Il fatto della contravvenzione per la sua conseguenza si dicea far caducare il feudatario dal beneficio del feudo, e quindi la pena in effetto portava il nome di *caducità* (2). Gli obblighi dei feudatarii verso il di loro signore erano *omaggio, fedeltà* e *servizio*. Noi li abbiamo sviluppato nel corso della nostra opera trattando dell'*omaggio*, del *giuramento di fedeltà*, dell'*investitura*, del *servizio militare* e dell'*adjutorio* (3). A questi bisogna aggiungere anche in senso di

(1) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6. Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 6. Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 18 e 19.

(2) Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 6.

(3) Vedi il cap. 6 di quest'opera.

sviluppo la *inalienabilità* o l'*alienabilità* sotto le condizioni volute dalle leggi (4). Bisogna dire in senso di sviluppo, perchè l'alienazione del feudo senza la volontà del signore, rompendo ogni rapporto di questi col suo feudatario, facea venir meno non solo l'omaggio ma benanco la fedeltà e il servizio (5). Per qualunque contravvenzione dunque agli obblighi qui indicati ne avveniva la caducità (6). Così ogni feudatario era caducato dal feudo se non volea prestare omaggio, nè giuramento di fedeltà, o se prestato che lo avesse, venisse ad infrangerlo rendendosi fellone al signore, o se non volesse servirlo alla guerra o soccorrerlo di denaro o di opera nei suoi bisogni, o se volesse finalmente eludere i di lui dritti o non prendendo investitura o non facendo ciò che era prescritto dalle leggi o alienando il feudo contro le leggi e le forme statutarie del regno (7).

II. Del resto noi non crediamo mettere in maggior dettaglio questo capitolo, poichè stimiamo sufficienti alla intelligenza di esso queste poche idee messe in rapporto colle altre già sviluppate nel corso della nostra opera (8). Soggiungiamo però che non potevamo non mettere in un capitolo esclusivo il tema della caducità, imperocchè la sua importanza nel sistema generale dell'opera esigeva che vi si dovesse fissare una particolare attenzione.

(4) Vedi il cap. 8 di quest'opera.
(5) Vedi il cap. 8 di quest'opera.
(6) Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 6.
(7) Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 6 e tit. 1.
(8) Capitoli 6 e 8.

CAPITOLO XI.

AMMINISTRAZIONE DEI FEUDI.

I. Registri della regia Corte: Quaderni, Platee, Defetarii — II. Perdita dei Defetarii, disuso delle Platee e permanenza dei Quaderni ossia Registri — III. Capibreve di Luca Barberi — IV. Registri della regia Cancellaria, dell' officio del Protonotaro e della Conservatoria del Regio Patrimonio — V. Libro del Cedolario — VI. Baliato dei feudi — VII. Deputazione degli stati.

I. Tanti dritti del Principe sul corpo generale dei feudi del regno e sopra i singoli feudi in particolare non potevano non esigere dalla regia Corte una forma di un qualunque siasi sistema di amministrazione che tendesse alla vigilanza degl' interessi fiscali. E per vero la regia Corte tanti dritti ne dovea raccogliere per quanti ne poteva invigilare: e non son pochi i fatti offerti dalla storia in cui i feudatarii si schermivano dai loro obblighi quando potevano sfuggirne la sorveglianza (1). Dovea esser quindi necessario alla regia Corte di tenere uno stato descrittivo dei

(1) Basti per darne una prova l'accennare ai due capitoli 452 e 454 di re Alfonso. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 379, 380, 381 e 382.

feudi sul quale rendersi presente la materia in ogni occorrenza di novità.

Noi non abbiamo diplomi o documenti i quali prestino che una tal diligenza abbia avuto luogo nei primi tempi dei feudi. Troviamo soltanto nei nostri archivii documenti e diplomi da fare argomentare con certezza che l'opera di una descrizione generale dello stato dei feudi si sia compiuta dal re Ruggiero, il quale durante la sua minorità avea veduto crescere a dismisura abusi ed inconvenienti (2). In due diplomi del 1145 il re Ruggiero ordinava a tutti i suoi fedeli, sieno ecclesiastici, sieno laici, di presentare i proprii diplomi onde rinnovarsene i sigilli, ed esser confermati (3). Altri documenti della stessa epoca di re Ruggiero e posteriori al citato diploma del 1145 apprestano che dovendosi riportare i confini dei feudi nei titoli privati, si supponeva d'essere stati questi già descritti nei *quaderni della dogana*, o *della Curia*, che si chiamavano anche *registri della segrezia*, o *registri dei confini*, o *quaderni delle divise* (4). Finalmente altri documenti dimostrano che ai tempi del conte Ruggiero quando occorreva la descrizione di qualche feudo si citavano i confini secondo le antiche divisioni dei Saraceni (5). Costa dunque la non esistenza

(2) Vedi il Diploma della Chiesa di Messina citato da Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 3.

(3) « Unde praecipimus omnia sigilla Ecclesiarum et aliorum fidelium regni nostri renovari, et ea palam monstrari, ut sint confirmata sub magnitudine regni nostri. » Rocco Pirro Sicilia Sacra in Notitia Sancti Philippi de Fragala tom. 2, pag. 1027. « Hinc et praecipimus renovare et in ciarum ostendere omnia sigilla Ecclesiarum, et reliquorum fidelium meae potentiae, et ut a potentia altissimi mei nostri roboris sint confirmata. » Mongitore Bullae et Privilegia Ecclesiae Panormitanae pag. 32.

(4) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4,

(5) « Et in perpetuum concessi Ecclesiae Sancti Nicolai Episcopi

di *registri di descrizione* ai tempi del Conte: costa pure l'invito della presentazione dei titoli di concessione al re Ruggiero: costa finalmente che dal re Ruggiero in poi si fa cenno dei *registri della dogana*. Fu dunque il re Ruggiero che fece eseguire la gran descrizione del regno, e che destinò dei libri pei quali fossero in dimostrazione lo stato dei feudi, i loro confini e i loro possessori, per tutti i dritti che potevano avvenirne alla regia Corte (6). Un diploma della concessione del casale di Senec in data del 1170, che si conserva nei manoscritti della Biblioteca del Senato di Palermo, porta che i suoi confini erano stati già descritti nei *registri della dogana:* « secundum divisas ipsius casalis quae scriptae sunt in deptariis Doanae nostrae de secretis (7). » Il celebre *rollo*, ossia diploma delle amplissime donazioni che fece re Guglielmo alla chiesa di Morreale, dopo il notamento di tutte le divise dei castelli, casali e poderi, riferisce che queste erano state già verificate e trascritte dai *regii registri*. « Has autem divisas praedictas a deptariis nostris de saracenico in latinum transferri, ipsumque saracenicum, secundum quod in eisdem deptariis continetur, sub latino scribi praecipimus (8). » Questi e tanti altri diplomi, che sarebbe lungo qui tutti riferire (9), provano dunque che lo stato dei feudi, sia posseduti da laici, sia posseduti da ecclesiastici, fu

Messanae Casale Saracenorum, quod dicitur Butahi cum omnia tenimenta et pertinentiis suis secundum antiquas divisiones Saracenorum, ut sit praedictum Casale etc. » Rocco Pirro Sicilia in Notitia Ecclesiae Messanensis tom. 1, pag. 384.

(6) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4.

(7) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4.

(8) Giudice, Privilegi e Bolle della Chiesa di Morreale, diploma di Guglielmo II pag. 24.

(9) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 4.

completamente descritto in registri collettivi per rimanere a dimostrazione dei dritti della regia Corte.

Nè furono soltanto descritti in quell'epoca i feudi nei territorii e nei confini, ma ancora nei *villani* che essi conteneano, ossia che erano appartenenti ai feudi stessi (10). I libri ove furono descritti i villani si chiamarono *platee*. Quando re Guglielmo nel 1177 concesse alla chiesa di Palermo il casale di Baida insieme coi villani addettivi, nel suo diploma dichiarò che i di loro nomi si trovavano già registrati in una *platea* della regia dogana (11). Quando la stessa chiesa di Palermo avea perduto il privilegio del casale di Nicotera ed aveva avuti usurpati i suoi villani, la regina Costanza, sopra ricorso, nel 1196 ordinava che fossero alla chiesa restituiti gli usurpati villani, i di cui nomi erano trascritti nelle *platee* della regia Corte (12).

A queste due specie di registri, cioè *quaderni* per la descrizione e numerazione materiale dei feudi, e *platee* per la numerazione dei villani, se ne aggiunse ancora una terza, che raccoglieva la descrizione delle consuetudini, obblighi, dritti, pesi, patti e leggi sotto le quali erano stati conceduti tutti i feudi ai di loro possessori. Questi libri si chiamarono *Defetarii*, e son quelli precisamente, di cui racconta Ugo Falcando di essersi bruciati nella furia popolare del 1161 ai tempi di Majone, e che re Guglielmo or-

(10) *Villani* nei primi tempi del sistema feudale erano l'ultima classe della società, presso a poco della stessa condizione dei servi di gleba romani, che si reputavano attaccati ai feudi. Vedi il cap. 14 di quest'opera num. 3.

(11) « Cum omnibus justis divisis et tenimentis ac villanis ipsius casalis, nomina quorum villanorum continentur in *platea* facta inde a Dohana nostra de secretis, quae est plumbeo sigillo nostro sigillata. » Mongitore Bullae et privilegia Ecclesiae Panormitanae pag. 52.

(12) Mongitore Bullae et privilegia Ecclesiae Panormitanae pag. 67. Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 6.

dinò di rifare a Matteo Notaro, liberandolo dalla pena del carcere (13). La parola *Defetarii* proviene dal *Defetar* degli Arabi che significa *quaderno* o *registro*, come bene attesta il canonico Gregorio (14). E forse su questa etimologia si è preteso voler confondere i quaderni della descrizione dei feudi con quelli della descrizione delle loro leggi e consuetudini. È vero che re Guglielmo allo spesso in alcuni suoi diplomi parlando di confini cita i Deptarii, ma è ben facile dissipar questo dubbio dacchè il vocabolo *Defetarii* significando quaderni in generale potea esser facilmente adottato in entrambi i sensi. Però è da notarsi che Ugo Falcando chiama propriamente *Defetarii* non i registri che contenevano i confini dei feudi, ma quelli che ne contenevano le consuetudini (15). Noi quindi ritenghiamo in questo senso la parola Defetarii: tanto più che essendo stato incaricato di rifarli Matteo Notaro, non potevano certamente contenere la minuta e dettagliata descrizione dei feudi, per la qual cosa, come osserva bene il can. Gregorio (16), non sarebbe bastata probabilmente memoria di uomo: o pure aggiungiamo noi, sarebbe stata sufficiente la diligenza di qualunque altro individuo, senza bisogno

(13) « Cum autem eis terrarum feudorumque distinctiones ritusque et instituta Curiae prorsus essent incognita, neque libri consuetudinum quos *Defetarios* appellant, potuissent, post captum palatium inveniri, placuit Regi, visumque esse necessarium, ut Mattheum Notarium eductum de carcere in pristinum officium revocaret: qui cum in Curia diutissime Notarius extitisset, Majonisque semper adhesisset lateri, Consuetudinum totius regni plenam sibi vindicabat peritiam: ut ad componendum *novos defetarios* eodem prioribus continentes putaretur sufficere. » Ugo Falcandus Siciliae Historia. Caruso Bibliotheca historica tom. 1, pag. 440.

(14) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 33.

(15) Ugo Falcandus Siciliae Historia. Caruso Bibliotheca historica tom. 1, pag. 440. Vedi la nota 13 di questo capitolo.

(16) Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 4, nota 33.

di liberare dal carcere un delinquente di maestà, la di cui commendata opinione era soltanto di perizia nelle consuetudini feudali per essere stato sempre alatere di Majone (17).

II. Ecco dunque pei tempi normanni tre registri della Corte attinenti ai feudi del regno: *Quaderni, Platee* e *Defetarii*. Solo bisogna notare che i *Defetarii* rimasero bruciati nella furia popolare del 1161: che re Guglielmo ne dispose la rifazione per opera di Matteo Notaro, ma che non costa per nulla nè da memorie nè da storie di essere stati rifatti. Dal 1161 in poi, per quel che possiamo saperne, rimasero i *Quaderni* e le *Platee*.

E tali furono precisamente i registri rimasti nell'epoca sveva. L'imperator Federico, nella sua costituzione *Magnae Curiae nostrae Magistrum* (18), scrive che il notamento dei feudi si faceva nei *Quaderni* della *Dogana* (19). L'imperatrice Costanza, come già nel diploma accennato di sopra, scrive che i villani si descrivevano nelle *Platee* (20). E non altrimenti ancora può dirsi d'esser continuato il sistema nei tempi posteriori. Se non che bisogna avvertire che nell'epoca aragonese, essendosi estinta la classe dei villani, ed abolita la servitù, orribile avanzo di antica barbarie (21), dovettero necessariamente mancare le *Platee*. Difatti nè la storia nè i documenti ne fanno più parola. Rimasero dunque solamente degli antichi libri i soli *Quaderni*, ossia i *Registri* della Corte. Di *Quaderni* difatti parla il cap. 35 di

(17) Ugo Falcandus Siciliae Historia. Caruso Bibliotheca historica tom. 1, pag. 440. Vedi la nota 13 di questo capitolo.

(18) Constitutiones Regni Siciliae lib. 1, titolo 40, *nova constitutio*.

(19) « Qui in *Quaternionibus* Dohanae nostrae Baronum inveniuntur inscriptis. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 1, tit. 40, *nova constitutio*.

(20) Vedi il diploma citato alla nota 12 di questo capitolo.

(21) Vedi la nota 47 del cap. 14 di quest'opera.

re Giacomo (22) di *Quaderni* esistenti ai tempi di Federico III (23) parla benanco un diploma del 1408 dell'epoca di re Martino (24). Di *Quinterni* ossia *Quaderni* parla anche un documento dell'epoca dello stesso re Martino, riferito nella Biblioteca aragonese del Gregorio (25).

In questi registri oltre del notamento dei feudi e della trascrizione dei diplomi (26) di concessioni e d'investiture, che formavano la garenzia della regia Corte, si trovavano anche i censimenti ossia le numerazioni dei feudi, dei feudatarii e degli obblighi loro, che si faceano di quando in quando a maggior vigilanza dei dritti fiscali nelle urgenze per le quali era necessario di riscuoterli. Ne è esempio la descrizione generale dei feudi fatta sotto re Federico al 1296 (27), la rassegna di alcuni feudatarii fatta sotto re Martino al 1392 (28), l'amplissima rassegna dei feudatarii e di tutti i feudi fatta sotto lo stesso re Martino al 1408 (29), l'addoamento generale fatto sotto re Ludovico al 1343 (30), e non pochi altri diplomi che ci vien fat-

(22) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 22 e 23. Vedi pure ivi la nota (*a*).

(23) Re Federico III dal 1374 al 1377.

(24) « Quae quidem tenimento terrarum ascendunt ad summam equitum armatorum viginti septem, secundum annuos redditus et proventus, ut in *quaterno antiquo facto tempore regis Friderici Tertii* scribitur et notatur etc. » Diploma riferito da Villabianca Sicilia Nobile tom. 3, pag. 29, e da Muscica Sicilia Nobile pag. 100.

(25) Tom. 2, pag. 484 *Jura debita Regiae Curiae super feudis*. Diploma del 1407.

(26) Nei libri della regia Corte non si trovava che la trascrizione in copia dei diplomi, poichè i diplomi orginali si conservavano dalle parti.

(27) Vedi Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 464.

(28) Vedi Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 478.

(29) Vedi Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 486.

(30) Vedi Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 470.

to di riscontrare nelle raccolte di antichi documenti (31).

III. Frattanto mentre in siffatta guisa tante scritture componevano il tesoro della amministrazione dei feudi, la regia Corte sul finire del secolo decimoquinto ebbe a lodarsi di un diligentissimo fiscale, che per mezzo di sue ingenti fatiche su tutta sorta di documenti feudali, giunse a compilare un'opera che potè dirsi il luminare maggiore della materia. Quest'opera fu il celebre e rinomato *Capibreve* di Giovan Luca Barberi (32). In esso il suo autore passando a rassegna tutti i feudi del regno, nella divisione delle sue valli, vi annotò non solo i possessori, ma i diversi e varii passaggi di possesso che avevano avuto sin dall'epoca della loro prima concessione (33). Quest'opera così ampia e così universale fu sempre sin dalla sua compilazione di immenso lume alla regia Corte pei dritti a sperimentare sul demanio feudale.

IV. Del resto a tutto quello che abbiamo detto bisogna aggiungere un accenno dei documenti monumentali che si rinvengono nel Grande Archivio di Palermo, ove sono stati raccolti gli avanzi degli antichi archivii. È ivi in primo luogo una raccolta di registri un tempo appartenenti alla regia Cancellaria, ove si leggono registrati diplomi di concessioni di feudi e d'investiture dall'anno 1312 sino all'epoca dell'abolizione della feudalità. Questa raccolta però è preceduta da una collettanea di altri diplomi più antichi, fra i quali ve ne ha del 1284, del 1253, del 1221 e del 1200 (34).

(31) Vedi Gregorio Biblioth. Aragon. tom. 2, pag. 464 e seguenti. Vedi pure i documenti che riferiremo in corso di questo capitolo.

(32) Vedi la nota 50 del cap. 6 di quest'opera.

(33) Il *Capibreve* è osservabile nel Grande Archivio di Palermo.

(34) È ben naturale il credere che la regia Cancellaria abbia dovuto contenere diplomi di questo genere sin dalla prima epoca della feudalità. Lo dimostrano gli spezzoni che si trovano nella collettanea precedente alla raccolta ordinata, lo dimostra anche l'origine dell'ufficio della regia Cancellaria istituito sin dal re Ruggiero.

È in secondo luogo nello stesso Grande Archivio una raccolta di registri un tempo appartenenti all'ufficio del Protonotaro del regno, ove si leggono diplomi di concessioni di feudi e d'investiture coi processicoli annessi in dimostrazione del dritto di colui che dimandava l'investitura. Questa raccolta comincia dall'anno 1392 e continua sino all'abolizione della feudalità, come quella della regia Cancellaria, ed è preceduta allo stesso modo da una collettanea di diplomi più antichi (35). Una terza raccolta di registri esiste nel Grande Archivio, un tempo appartenenti alla Conservatoria del regio Patrimonio. In questa raccolta si trovano similmente diplomi di concessioni e d'investiture a cominciare dal 1390 (36) sino all'abolizione della feudalità. Questi registri, come anche quelli del Protonotaro e della Cancellaria contenevano e contengono gli stessi diplomi, trascritti triplicatamente per la maggior cautela dei dritti del Fisco. Una quarta raccolta di registri si rinviene anche nel Grande Archivio appartenente un tempo alla stessa Conservatoria del regio Patrimonio, nella quale si leggono note di servizio militare e di addoamento prestati in diverse volte dai feudatarii del regno. Questi registri cominciano dall'anno 1494, e continuano in varii discontinuati anni sino al 1733 (37). Noi giudichiamo che la raccolta di questi libri debba essere alquanto, se non abbastanza, monca non solo per le ingiurie del tempo, per la furia popolare del 1820, e per il terremoto del 1823, ma benanco per l'imperizia o la svogliatezza di coloro stati destinati in varii tempi alla conser-

(35) Anche per questi registri siamo dell'opinione data nella nota precedente. L'ufficio del Protonotaro fu uno dei sette grandi ufficii della corona istituiti dal re Ruggiero.

(36) Mia osservazione sui volumi esistenti nel Grande Archivio di Palermo.

(37) Vedi la nota 87 del capitolo 6 di quest'opera, ove sono esposti a catalogo i libri del servizio militare tuttora esistenti.

vazione delle antiche carte, l'importanza delle quali non è di tutti il potere apprezzare (38).

V. Questi libri formavano la garenzia dei dritti della regia Corte. Se non che, bisogna aggiungere, come ci troviamo di avere spiegato in corso della nostra opera (39), che nel finire del secolo decimottavo sulla considerazione del danno proveniente da una non esattissima manutenzione di scrittura, ed a proposta del Consultore Simonetti, fu istituito il libro chiamato *Cedolario* per contenere tutto lo stato dei feudi del regno coi loro passaggi successivi nei diversi possessori. Questo libro però non fu mai recato al suo termine, e si osserva tuttora incompleto nel Grande Archivio di Palermo (40).

VI. Nè solo la regia Corte fu vigilante dell'amministrazione dei feudi nella veduta dell'interesse diretto, ma benanco e con non minore sollecitudine nella veduta dell'interesse indiretto. Fra le altre cure che ebbe l' imperador Federico intorno alla materia feudale vi fu anche quella di provvedere all'amministrazione dei feudi durante la minorità dei feudatarii, che venivano di succedervi per la morte dei loro autori. A quest'oggetto egli emanava la costituzione *Minoribus* (41). In questa costituzione egli di-

(38) Non possiamo non protestarci di nostra innocenza sulla omissione di qualche libro, diploma o notizia, che potrà forse un giorno scoprirsi in quest'opera. Non è nostra colpa. Ci giova sperare che il nostro Governo vigilantissimo del pubblico bene voglia destinare, ai termini del real decreto del dì primo agosto 1843, persona intelligente alla Sopraintendenza dello stesso Grande Archivio, acciocchè potessimo vedere meglio conservati e meglio disposti monumenti tanto preziosi alla storia.

(39) Vedi il cap. 9 di quest'opera num. 10.

(40) Vedi la nota 68 del capitolo 9 di quest'opera.

(41) Vedi Constitutiones regni Siciliae libr. 3, titol. 30, *De Jure Balii*.

sponeva che la regia Corte avesse dritto di assegnare un *Balio* ossia un tutore ad ogni minore feudatario, onde amministrare il suo feudo (42): e che questo balio, arrivato che fosse il minore alla sua pubertà, dovesse render conto dinanzi al Giustiziere della sua gestione, deducendone già tutto ciò che avesse erogato per vivere del pupillo, per dritti feudali della regia Corte, e per indennità che la stessa regia Corte nello eleggerlo gli accordasse (43). Siffatta amministrazione si chiamò *Baliato dei feudi* (44). Questa costituzione però nel corso dei tempi soggiacque a due novità. La prima fu il cap. 32 di re Giacomo (45), nel quale invece che fosse libero alla regia Corte di scegliere il balio in una persona qualunque, fu ordinato che dovesse essere il più prossimo fra i consanguinei. La seconda fu il capitolo 388 di re Alfonso (46), in cui a petizione del Parlamento del 1446 venne data piena libertà ai baroni nei loro testamenti di assegnare ai propri successori pupilli quel balio che loro sarebbe piaciuto, senza permesso o ingerenza della regia Corte, e che se morissero *ab intestato*, fosse scelto al baliato quello stesso individuo che dovea esser tutore dei.

(42) « Postquam balium ipsum pubertate superveniente dimiserit, de administratione balii reddere debeant rationem praesente Justitiario regionum, aut alio cui hoc specialiter dixerimus delegandum etc. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 30.

(43) « Ita videlicet quod deducto eo, quod Curia pro ipso balio, prout moris est, dederit; necnon deductis justis et moderatis expensis, quas pro victu, et vestitu suo, et quas in persona, aut rebus pueri, vel pro servitio debito Curiae nostrae, de his, quae minor tenet, ipsum balium fecisse constabit: reliqua pupillo integre reddere teneatur. Quod si fraudolenter etc. » Constitutiones Regni Siciliae lib. 3, tit. 30.

(44) Così è chiamato nel cap. 32 di re Giacomo. Vedi Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 20 e 21.

(45) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 20.

(46) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 348.

beni allodiali. Così da quell'epoca in poi il *Baliato dei feudi* diventò la stessa cosa che la *tutela ordinaria* dei minori, e fu governata delle leggi civili comuni intorno alla tutela.

VII. Nè fu alla sola tutela dei feudatarii in minorità che la regia Corte nel corso del sistema feudale si diede, per garenzia indiretta dei suoi dritti, a rivolgere l'attenzione. Per lasciar quanto meno incompleto è possibile il tema dell'amministrazione dei feudi bisogna finalmente accennare alla *Deputazione degli stati* (47).

Si chiamava durante il sistema feudale *Deputazione di stati feudi e territorii,* l'amministrazione sotto la quale il Governo metteva gli stati, i feudi e i territorii di quei baroni i di cui debiti avrebbero minacciato la perdita delle loro proprietà, se non fossero stati pagati con quel mezzo (48). Il fondamento di questa utile istituzione è dovuta al vicerè duca di Macqueda, il quale con suo atto *viceregio* del 2 dicembre 1598, emanato col voto e parere del Sacro Consiglio, ne costituì le prime basi sulle quali poi gli altri Vicerè riuscirono a perfezionarne il sistema (49).

Era minacciata nel secolo decimosesto la Sicilia di un grave danno. Aveano molti baroni del regno accumulati tanti arretri di soggiogazioni su i di loro patrimonii, che ne era divenuto difficile ad essi medesimi il pagamento. E siccome la quantità di questa sorta di crediti, che davano dritto, giusta il beneficio delle bolle e delle leggi che li ga-

(47) Avevano il nome di *Stati* in Sicilia le grandi signorie feudali. Oltre alla testimonianza dell'uso possiamo allegare il linguaggio del legislatore. Vedi Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3 antico, pagina 53 e 205 e tom. 3 Cesino pag. 164 e seg.

(48) Candini, Codex Siculus lib. 36, tit. 4.

(49) Vedi Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3 antico, pag. 53 e seguenti, e pag. 205 e seguenti, e tom. 3 Cesino pag. 164 e seguenti. Siculae Sanctiones tom. 4, pag. 127 e seg.

rentivano, ad agire direttamente sui frutti dei feudi, spesse volte era tale che non avrebbe fatto rimanere ai debitori alcun utile della loro industria rurale, così avveniva non di raro che questi ultimi lasciavano le di loro terre inseminate, e nell'abbandono di qualunque cultura (50). Una conseguenza di questo fatto, particolare per allora ad alcuni baroni, dovea esser quella che divenendo per poco a generalizzarsi, poteva mettere in grave pericolo di carestia tutto il regno (51). Un'altra conseguenza, forse anche più immediata della prima, dovea vedersi nell'azione dei creditori a far vendere giudizialmente i beni dei loro debitori, e a privarli così dei di loro patrimonii (52). Da queste due una ultima conseguenza più grave al sistema dei feudi poteva esser quella di veder menomare le fortune dei feudatarii, che quando divenivano meno ricchi, meno potevano contribuire allo splendore della feudalità.

A tanto danno volendo dunque provvedere il vicerè duca di Macqueda, nonchè gli altri suoi successori nel viceregnato (53), istituirono ed avvalorarono le *Deputazioni degli stati*. Gli oggetti di questa salutare istituzione erano due. Il primo consisteva in che i territorii non fossero lasciati senza coltura, per timore di non avvenire delle carestie. Il secondo era quello di soddisfare i creditori, per non veder disperdere colla vendita giudiziale i patrimonii di tanti baroni, che costituivano lo splendore del regno. Quello che interessava perciò a questi due oggetti era di costituire l'amministrazione dei beni dei debitori in guisa

(50) Vedi Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3 antico pag. 153, 154 e 155, § 1.

(51) Prammatiche del regno di Sicilia tom. 3 antico pag. 154.

(52) Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 4.

(53) La serie dei Vicerè che contribuirono a questa bella istituzione si può scorgere dalle Prammatiche citate alla nota 49 di questo capitolo.

a conseguirli. Sulla petizione quindi di quel debitore che onde evitare il disastro della sua proprietà volea profittare di questo beneficio, o sulla vigilanza del Governo interessato al buono andamento della pubblica economia, si destinava un magistrato deputato a quest'ufficio (54), purchè non fosse nè il Conservatore nè alcuno dei ministri del Tribunale del regio Patrimonio, i quali per le loro qualità avrebbero potuto trovarsi in contraddizione fra gl'interessi fiscali e quelli baronali (55).

Le regole di quest'amministrazione erano le seguenti: 1° che i feudi e cespiti sotto *deputazione* doveano essere gabellati, ed il denaro della gabella depositato nel pubblico banco pecuniario; 2° che la gabella dovea liberarsi all'asta del maggior offerente, e che se non offerisse alcuno, il giudice deputato dovea scegliere una persona idonea e di sua fiducia per amministrare e dar conto; 3° che il ricavo netto di questa gabella, dedotti prima i pesi, dovea distribuirsi ai creditori in questo modo cioè: l'annualità corrente a ciascuno della sua soggiogazione, più una decima parte di tutti gli arretrati, tutto secondo il loro rango di poziorità di dritto, e non altrimenti che per partite di tavola e mandati di assento generali, della stessa maniera come la città di Palermo pagava i suoi creditori; 4° che il debitore non poteva ottenere dalla *deputazione* se non quello che rimaneva dopo questa distribuzione e dopo il soddisfo dei dritti del giudice e di tutti gl'impiegati, o pure una menoma parte del tutto, secondo la prudenza del giudice, a titolo di alimenti, nel solo caso in cui non avesse altri beni per vivere; 5° che i creditori dopo costituita già la *deputazione* sui beni del loro debitore non aveano più dritto di agire contro quest'ultimo, ma doveano

(54) Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 4, definit. 1.
(55) Siculae Sanctiones tom. 4, pag. 128.

in soddisfo dei loro crediti contentarsi della distribuzione del giudice deputato, per questa ragione la *deputazione* avea anche il nome di *salvaguardia* nell'idea che il patrimonio del debitore era sotto la protezione della legge; 6° che gli stessi creditori non poteano nemmeno agire sui frutti del fondo contro il gabelloto che dovea pagare l'estaglio alla *deputazione,* ed a quest'oggetto le gabelle si stipulavano col verbo regio, ossia sotto lo scudo della *salvaguardia,* in virtù della quale il gabelloto non potea esser molestato da altri che dalla *deputazione,* in favore della quale si era costituito debitore dello estaglio; 7° finalmente che non potevano esser messi sotto *deputazione* quei feudi, il ricavo netto dei quali non era sufficiente al modo di distribuzione stabilito dalla legge, cioè l'annualità corrente, ed una decima parte dei decorsi, e che se un cespite così insufficiente vi si trovasse già compreso, dovea escludersi: in questo caso i creditori ritornavano nel dritto di agire giudizialmente per la vendita di quel dato fondo perchè non era più sotto la garenzia della legge (56). Queste ed altre regole più particolari, che il tenore dell'opera non permette di tutte qui inserire (57).

Ecco in che modo era organizzata la *Deputazione degli stati e feudi.* Aggiunte queste notizie a quelle del *Baliato,* e dei libri proprii della regia Corte, dei quali abbiamo già trattato nel presente capitolo, presentiamo quel tutto di conoscenze che è possibile di presentare oggi intorno ad amministrazione dei feudi.

(56) Candini Codex Siculus lib. 36, tit. 4, tom. 4, pag. 278 a 287.
(57) Vedi Candini Codex Siculus ubi supra.

Digitized by Google

CAPITOLO XII.

RIDUZIONE DEI FEUDI A DEMANIO.

I. In che consisteva la Riduzione a Demanio — II. Modi di effettuirla — III. Esposizione delle teorie di dritto intorno alla medesima, e loro critica.

I. Era costume in Sicilia, come già in tutti i paesi ove governava il sistema dei feudi, che le università feudali talvolta venivano rivocate al Demanio del regno. Questa rivocazione ossia, come dicevano i pubblicisti dei tempi, *riduzione a Demanio* consisteva nel fatto di escludersi dalla soggezione baronale e darsi alla potestà del principe come le altre città del regio Demanio (1). Così fu ridotta a Demanio nel 1397, sotto re Martino, l' isola di Malta dopo essere stata tanto tempo feudo di casa Moncada e di casa Alagona (2): così furon ridotte a Demanio sotto lo stesso re Martino le città di Naro, Sutera e Mineo, già feudi di casa Moncada (3): così le città di Jaci e Francavilla di

(1) Napoli *Concordia fra i dritti demaniali e baronali* cap. 1.

(2) Terrana *Discursus super successione Comitatus Caltanissettae* pag. 42.

(3) Terrana *Discursus* etc. pag. 128, 172 e 173.

casa Loria e quindi di casa Alagona (4): così le città di Castronovo, Mistretta e Capizzi (5): così le città di Girgenti, Licata, Nicosia, S. Filippo, Troina, Corleone, Vizzini, Carlentini e Patti (6). La raccolta dei Capitoli del regno fa testimonianza autentica di simili fatti. Il cap. 17 del re Giovanni (7) parla della città di Castrogiovanni già ridotta a Demanio. Il cap. 26 dello stesso re Giovanni (8) parla della città di Polizzi. Il cap. 47 del medesimo re Giovanni (9) parla della città di Sciacca. Il cap. 105 dello stesso re (10) parla di Marsala, Sciacca, Naro, Sutera, Capizzi, Mistretta e Cefalù. I cap. 84 e 106 dell'imperador Carlo V (11) parlano delle città di Siracusa, Vizzini e Mineo. Tante altre riduzioni a Demanio ebbero luogo sino all'ultimo secolo della feudalità: noi vogliamo risparmiare la secca leggenda di un nudo catalogo.

II. La riduzione a Demanio si poteva ottenere con due mezzi: 1° per determinazione della volontà suprema del Principe (12): 2° colla offerta del prezzo della università che la stessa università presentava al Barone per indennizzarlo della sua perdita (13). Così quando re Martino volle

(4) *Ragioni per la reintegrazione della città di Caltanissetta al Sacro Regio Demanio* pag. 40.

(5) *Ragioni per la reintegrazione della città di Caltanissetta al Sacro Regio Demanio* pag. 41.

(6) Napoli *Concordia fra i dritti demaniali e baronali* pag. 204.

(7) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 440.

(8) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 445.

(9) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 456.

(10) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 502.

(11) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 59 e 76.

(12) *Ragioni per la reintegrazione della città di Caltanissetta al Sacro Regio Demanio* pag. 38 e seg.

(13) *Ragioni per la reintegrazione della città di Caltanissetta al Sacro Regio Demanio* parte 3, pag. 106 e seg. e pag. 135, 139, 147 e seguenti. Napoli *Concordia fra i dritti demaniali e baronali* p. 2, pag. 337 e seg.

richiamare a Demanio la città di Agosta, da potere di Matteo Moncada gli diede in compenso la città di Caltanissetta, e quindicimila fiorini, e quando la città di Caltanissetta nel secolo decimottavo domandava la sua riduzione a Demanio, offeriva alla casa Moncada il prezzo di fiorini trentaduemila (14).

III. Intanto abbenchè, come scrive il famoso feudista Pietro De Gregorio (15), fosse stata piena ed assoluta la potestà del Principe sulla materia feudale, pure i pubblicisti dei tempi non lasciarono di professare la teorica di alcune limitazioni, al di là o infra delle quali non si potesse consumare la riduzione a Demanio. Il principio della teorica era il seguente, cioè che il re non poteva diminuire nè il regio Demanio nè lo stato feudale del regno (16). Da questo principio ne scaturivano due conseguenze: 1ª che tutti i feudi dovevano esser mantenuti in potere del baronaggio del regno, e che se talvolta alcuno venisse in potere del regio Demanio, fosse tenuto il Principe di riconcederlo ad altri (17); 2ª che il regio Demanio dovesse rimaner sempre integro e senza dismembrazioni, e che se talvolta alcun territorio del medesimo venisse in concessione di feudo dovesse per dritto al regio Demanio ritornare (18). Un'altra ed ultima conseguenza delle due premesse, era quella finalmente che un feudo ove fosse stato un tempo appartenente al regio Demanio gli si potea ridurre, e che non gli si poteva ridurre ove originariamente fosse appartenuto allo stato feudale, ossia al baronaggio del re-

(14) *Ragioni per la reintegrazione della città di Caltanissetta al Sacro Regio Demanio* pag. 145 e seg.

(15) *De Concessione Feudi* part. 1, quaest. 1.

(16) Petrus De Gregorio *De Concessione Feudi* p. 1, quaest. 4 e 5.

(17) Petrus De Gregorio *De Concessione Feudi* ubi supra.

(18) Petrus De Gregorio *De Concessione Feudi* ubi supra.

gno (19). Queste teorie annunziate qui da noi per sommi capi vennero sviluppate molto estesamente al secolo decimottavo nelle due stampe per riduzione a Demanio della città di Caltanissetta e della comune di Sortino (20). La città di Caltanissetta sosteneva che essendo stata sempre appartenente al regio Demanio, ad esso avea dritto di ridursi (21). Il celebre Carlo Napoli difendendo il principe del Cassaro contro la comune di Sortino sosteneva non potersi la medesima ridurre a Demanio, perchè era stata sempre feudale e sempre appartenente al baronaggio del regno (22).

Fin qui e non oltre noi ci crediamo in obbligo di dire intorno a riduzione in Demanio per essere sufficiente al tema della nostra opera. Del resto potranno offrirne piena conoscenza le due citate scritture di Carlo Napoli e della città di Caltanissetta (23). Solo vogliamo aggiungere che la teoria di non potersi ridurre a Demanio che i soli feudi i quali un tempo vi appartenevano, e non già quelli che non vi appartenevano, sia stata più un prodotto di idee fantastiche ed arbitrarie, anzichè di idee reali ed effettuabili. E per vero non dovettero esser poche le terre baronali che furono incardinate e rimasero sempre al Demanio, nè poche nemmeno le terre demaniali che concesse in feudo furono sempre in potere del baronaggio. Il debole della teoria stava nel non essersi fissata epoca dentro la quale dovea riguardarsi lo stato delle terre, o di *demaniali*, o di *baronali*. Concesse feudi il conte Ruggiero: concesse feudi il

(19) Napoli *Concordia fra i dritti demaniali e baronali. Ragioni per la reintegrazione della città di Caltanissetta al Sacro Regio Demanio.* Vedi la nota 24 di questo capitolo.

(20) Napoli *Concordia* ec. *Palermo appresso Angelo Felicella* 1744 in foglio. *Ragioni* ec. *Napoli* 1756 in 4.°

(21) Vedi le citate *Ragioni* per la città di Caltanissetta.

(22) Vedi la citata *Concordia* del Napoli.

(23) Vedi le citate stampe.

re Ruggiero: ne concessero i due Guglielmi ed in seguito tutti gli altri Principi. Se una terra quindi fu Demanio sotto un Principe, fu feudo sotto un altro Principe. Così all'incontro se fu feudo sotto un Principe, divenne Demanio sotto alcuno dei suoi successori. Se si fosse dovuta riconoscere la qualità d'origine all'epoca delle prime concessioni del conte Ruggiero, come fanno credere i pubblicisti dei tempi (24), certamente sarebbero state ben poche le terre che non avrebbero avuto dritto d'essere ridotte a Demanio, e tante altre ve ne sarebbero state, che riduzione a Demanio non avrebbero dovuto nè chiedere nè avere accordata. Fra i moltissimi esempi che si potrebbero addurre ci contentiamo di dire, che la regia Corte non avrebbe dovuto nè ammettere la petizione della città di Siracusa (25), la quale si trovava già sotto Carlo V appartenente alla Camera reginale, nè ridurla mai a regio Demanio (26), poichè sin dalla prima venuta dei Normanni essa fu dallo stesso conte Ruggiero infeudata, prima al suo figlio Giordano, e poi al suo nipote Tancredi (27).

(24) Così fanno credere le due stampe di Carlo Napoli e della città di Caltanissetta, dimostrando il primo a pag. 125 e seguenti, che la terra di Sortino fu baronale sin dalla conquista dei Normanni: la seconda a pag. 46 e seg. che essa fu sempre demaniale sin dall'epoca della stessa conquista.

(25) Vedi il cap. 84 di re Giovanni. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, pag. 473.

(26) Vedi il cap. 84 dell'imperator Carlo V. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 59.

(27) Vedi le note 4 e 8 del cap. 3 di quest'opera.

Digitized by Google

CAPITOLO XIII.

DECADENZA ED ABOLIZIONE DEI FEUDI.

I. Ricerca sulle cause della decadenza della feudalità — II. L' invenzione di nuove tattiche di guerra per l' uso della polvere, rende inefficace il servizio militare feudale — III. L' aumento della ricchezza nazionale dopo la scoverta dell' America fa sdegnare ai feudatarii il servizio personale — IV. Il progresso dell' industria fa contrasto cogli usi e gli abusi feudali — V. Leggi dirette alla protezione dell'industria e alla estinzione degli abusi feudali — VI. Inefficacia di queste leggi — VII. Stato della feudalità nell'ultima epoca — VIII. Abolizione della feudalità.

I. Tutti i sistemi hanno la loro origine, il loro progresso e la loro decadenza. La loro origine è sempre determinata dal bisogno qualunque siasi : il loro progresso è la conseguenza dell' utilità che rappresentano : la loro decadenza ha causa tanto dalla cessazione del bisogno, quanto dal deperimento dell' utilità, nonchè dalla incoerenza che vi spiegano i nuovi altri sistemi, sia progressivi, sia anche retrogradi. Questo destino ebbe appunto il sistema feudale in Sicilia, come già in tutti gli altri paesi ove invalse. Esso nacque dal bisogno di far la guerra con quel mezzo (1):

(1) Vedi i capitoli 1 e 2 di quest'opera.

progredì sull' utilità che si diede ad apprestare nel suo insieme (2): venne a decadere finalmente colla cessazione del bisogno e colla incoerenza nella quale si trovò a fronte dei nuovi sistemi che sviluppava la civiltà. Da qui a poco ne verremo alla dimostrazione.

II. Il primo avvenimento che sentenziò la decadenza dei feudi fu la invenzione della polvere da sparo e l'uso delle armi a fuoco (3). Nòn ignora alcuno quale rivoluzione inaspettata recò nell'arte della guerra questa micidiale invenzione. Armi nuove, tattiche nuove, nuovi modi di vincere il nemico. D'allora la guerra non dovea più farsi tra individuo ed individuo che venissero alle prese per rimaner vittima o l'uno o l'altro, ma in massa e a corpo di eserciti: d'allora la guerra non dovea più farsi colla forza personale, ma coi talenti e coi piani: d'allora la guerra non dovea esser più l'arte di saper maneggiare una lancia o una spada o di saper provvedersi di grandi armature di ferro e di cavalli invulnerabili, ma l'arte di considerare le forze contrarie e di procurarne lo scompiglio e il disordine (4). Tanta e sì fatta novità non fu indifferente alla milizia feudale. Se essa potè farsi sollecita di adottare le nuove armi a fuoco, senza escludere già le antiche armature di ferro, non potè facilmente sposare il sistema di unità di corpo, necessario alla nuova tattica di combattere, per la quale tutto un esercito dovea dipendere ciecamente dalla voce e dal comando di un Generale. Educato alla scuola dell'an-

(2) Vedi i capitoli 1, 2 e 3 di quest'opera.

(3) Sebbene la polvere da sparo fosse stata inventata in Europa nel secolo decimoquarto, pure le armi a fuoco che ne doveano consumare l'uso non vennero in perfetto costume che nel secolo decimoquinto. Annali del mondo tom. 5 e 6.

(4) Condorcet *Tableau Historique des progrès de l'Esprit humain*, Epoque 7, pag. 157 e 158.

tica cavalleria, ogni suo milite, che era un ricco feudatario, o per lo meno un membro d'una famiglia feudataria, intendeva rappresentare la miglior parte dell'armata: ogni suo milite si credeva in dritto di attaccare una briga singolare, e i combattimenti non si componevano che di assalti particolari, di duelli e di bravure. Ma pure non dovea esser questa tuttora dopo l'uso delle armi a fuoco l'arte della guerra. Il bisogno imponeva più che mai una riforma, ed una riforma era difficile anzi quasi impossibile d'innestare all'antica milizia feudale. Questa milizia si era dunque resa poco utile per la guerra.

E questa poca utilità annunziava appunto il Parlamento del 7 marzo 1532 (5) quando nella occasione che i Turchi minacciavano d'invadere la Sicilia proponeva come necessario il dovere aggiungere all'armata feudale una nuova milizia di dieci o dodici mila fanti reclutati dal popolo. Difatti tanto il vicerè d'allora D. Ettore Pignatelli, quanto gli altri cinque che lo seguirono diedero opra tutti all'organizzazione di questa nuova milizia, finchè sotto il vicerè De Vega al 1550 ebbe la sua solenne riuscita (6). È vero che al 1563, sotto il viceregnato del duca di Medinaceli, la nazione fattasi rappresentare dal Parlamento avea tentato di scuotere questo giogo per essa nuovo e forse troppo pesante (7), ma era tanta la necessità che si aveva della nuova milizia, quanto re Filippo I rispose alla petizione che avrebbe consultato gli interessi del regno e ciò che convenisse alla sua quiete e tranquillità (8). Il risultato poi della

(5) Mongitore Parlamenti di Sicilia tom. 1, pag. 179 e seg.

(6) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 7, cap. 4.

(7) Vedi cap. 25 di Filippo I. Testa Capitula Regni Siciliae t. 2, pag. 254. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 7, cap. 4.

(8) Cap. 25 di Filippo I. Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pagina 254.

consulta privata del re fu quello di lasciar sopita la dimanda della nazione, e di far rimanere l'introdotto sistema militare. Anzi dopo che la nuova milizia nel 1565 mostrò tanto valore e tanta utilità nel difendere la Sicilia dall'invasione dei Turchi (9), ebbe un primo perfezionamento al 1573 sotto il duca di Terranova presidente del regno (10), ed un secondo al 1595 sotto il Vicerè conte d'Olivares (11). Rimase indi nel suo pieno vigore e intiero esercizio, finchè in tempi posteriori dimostratasi ancor meglio la insufficienza delle armi feudali, venne organizzato un più stabile e più completo sistema militare che le fece venir meno quasi per modo di una insensibile estinzione (12).

III. Ma questo non era tutto quello che oprava di far mancare il servizio militare feudale. La scoperta dell'America (13), oltrechè aveva animato un vasto commercio tra i due emisferi ed aveva spinto il progresso della ricchezza delle nazioni, veniva a profondere in Europa buona parte dell'oro delle nuove miniere (14). La conseguenza di questo fatto produceva due effetti differenti nelle diverse classi delle persone sociali. In coloro cui il bisogno di procurarsi una sussistenza col travaglio personale, li obbligava ad una industria qualunque, destava attività ed aumento di lavoro: in coloro al contrario cui una proprietà ed un patrimonio costituito per vivere apprestavano una tal quale agiatezza, destava disprezzo alla fatica, aumento di mollezza e lusso. Questo appunto fu l'effetto cui andarono sog-

(9) Auria Cronologia dei Vicerè di Sicilia anno 1565.

(10) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 7, cap. 4.

(11) Prammatiche del regno di Sicilia tom. 2, pag. 435.

(12) Vedi il cap. 6 di quest'opera.

(13) Sul finire del secolo decimoquinto, e precisamente all'anno 1498. Robertson Storia di America lib. 2.

(14) Condorcet *Tableau Historique des progrès de l'Esprit humain*, Epoque 8, pag. 168 e seguenti.

getti i feudatarii della nostra isola, come già quelli degli altri paesi feudali. L'incremento della loro ricchezza fece cominciare a sdegnare il servizio militare che diveniva per loro il più pesante degli obblighi. E trovando la opportunità che questo potea essere ricomprato per denaro (15), chi avesse una ragione qualunque da opporre, o una menoma scusa da far valere, si vedeva metterla avanti senza esitazione ed ottenere di pagare il debito dritto di composizione. Di questo fatto porta testimonianza una prammatica del marchese di Pescara data al 1570 (16), in cui è detto che quando occorreva il servizio militare i baroni, o in tutto o in parte, erano ammessi a composizione. Della noja che cominciò a dare il militar servizio ai baroni del regno, fa fede il cap. 26 di re Filippo I, dato in un privilegio del 1563 (17), nel quale si legge la doglianza di quest'ultimi del che erano chiamati troppo spesso al cennato servizio, e senza urgente bisogno: *senza urgente bisogno* era una scusa mendicata, perocchè la ragione per cui circa quell'epoca veniva spesso chiamato il servizio militare erano le imponenti circostanze della temuta invasione dei Turchi, e delle imprese che tentava il duca di Guisa (18). Tuttociò poi si vede confermato e concretato nei libri del servizio militare che si conservano nel Grande Archivio di Palermo (19), ove si scorge che nella maggior parte delle occasioni di servizio che vi furono nei secoli decimosesto, decimosettimo e decimottavo i baroni si dispensavano quasi

(15) Vedi il cap. 6 di quest'opera, num. 7.

(16) Prammatiche del regno di Sicilia tom. 2, pag. 90, § 12.

(17) Testa Capitula Regni Siciliae tom. 2, pag. 255.

(18) Vedi Auria Cronologia dei Vicerè di Sicilia, negli anni anteriori al 1563. Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 7, cap. 4.

(19) Vedi la nota 87 del cap. 6 di quest'opera.

generalmente di servire pagando il dritto di composizione. Questo tutte le volte che il regno non avesse delle circostanze imponentissime, come per esempio quelle del 1654 e del 1674, nelle quali il servizio fu dato, e per quanto se ne conosce con molta attività ed energia (20).

È pur vero dunque che tra le novità avvenute nella tattica militare per cui fu bisogno di una nuova milizia di reclutazione, e tra il lusso e la mollezza che si svilupparono nella classe agiata della società dopo l'aumento della ricchezza delle nazioni, il servizio militare dei feudatarii soffrì una menomazione, un disappunto, una decadenza tale da rendersi, se non pressochè inutile, almeno, può dirsi, non necessario. Il sistema feudale quindi tolto il servizio militare, che era la prima utilità materiale del regno e la base d'altronde sulla quale fu costituito, non rimaneva che un fatto senza ragione, un sistema senza condizione, una condizione senza elementi. Eppure ciò non ostante avrebbe potuto sussistere come sussistè tanto tempo dopo questa disintegrazione, e riguardarsi come l'avanzo d'un antico ordine di cose senza giovamento e senza nocumento. Ma nel corso dei tempi nemmeno potè aver questa fortuna. A misura che le epoche si succedettero, e che la civiltà fu avanti nei suoi sviluppi, i feudi ed il loro sistema vennero in opposizione col vivere civile: opposizione che degenerò in lotta.

IV. Ed il primo movimento di questa lotta fu il progresso dell'industria. La industria domandava libertà di commercio, e la libertà di commercio veniva attraversata dai dritti proibitivi e privativi sparsi per tutta l'isola, per i quali era vietata la estrazione dei generi da un luogo, o la vendita libera a chiunque menochè al barone della terra a quel prezzo che gli piacesse, o era vietato di esporre al mer-

(20) Auria Cronologia de' Vicerè di Sicilia, anni 1654 e 1674.

cato i generi e i prodotti prima che il barone avesse venduti i suoi, o era proibito che gli abitanti di una baronia potessero servirsi di arbitrii, di torchi, di trappeti e di forni, meno di quelli proprii del barone, o altro di simile (21). La industria esigeva l'esercizio dell'agricoltura, e l'agricoltura non trovava condizioni nelle terre: i vasti territorii delle baronie costituivano immensi latifondi tutti appartenenti ad un signore che o nuotando nelle ricchezze o non occupandosi dei proprii interessi, sovente lontani dalla sua residenza, li lasciava senza cultura, o con una cultura poco corrispondente a quella che avrebbero dovuta avere. Più ancora, la gran parte delle terre sia proprie dei baroni sia proprie delle università si trovavano soggette ad uno sterminato numero di servitù, di dritti promiscui e di dritti di comunanza, sia in favore dei baroni sui feudi delle università, sia a favore delle università sui feudi dei baroni (22). Questi fatti recavano la conseguenza di non lasciar libera alle speculazioni dell'agricoltura una gran parte delle terre dell'isola, imperocchè il feudo di un barone ove l'università avea il dritto di raccogliere erbe o legna, o di cavar pietra o altro, e la terra dell'università ove il barone avea dritto di far pascolare i suoi animali, o di seminare in ogni dato periodo di anni, queste non potevano certamente sottomettersi ad uno sperimento agrario, nè esser soggetto di una coltivazione ricercata, e tale che la esigevano i tempi e i bisogni dei tempi.

V. Ma questi contrasti tra la feudalità e l'industria se fino a un certo punto rimasero muti limitandosi ad abbandonare lo stato dell'isola in una tal quale inerzia generale, senz'altro, vi ebbe un'epoca in cui palensandosi a guerra

(21) Vedi il capitolo 7 di quest'opera, num. 6.

(22) Parlamento del 1810 e Parlamento del 1812 al titolo della *Feudalità*.

aperta colpirono la vigilanza del Governo, e ne provocarono delle provvidenze. Una prima provvidenza infatti venne data dal vicerè marchese Caraccioli con sue lettere circolari del 1785 (23), nelle quali fu soggetto la libertà del commercio e l'abolizione di ogni sorta di dazii, di imposte, di dritti privativi e proibitivi che la inceppavano. Vi fu vietata quella esorbitante esazione di dritti che faceano i baroni sulla estrazione dei prodotti di industria e di agricoltura da un luogo ad un altro: fu data a chiunque la facoltà di poter asportare i proprii generi ovunque gli piacesse: fu concessa, anzi fu restituita a ciascuno la libertà di poter panizzare in qualunque forno, di macinar le proprie ulive in qualunque trappeto, senza obbligo di servirsi del trappeto o del forno del barone: fu restituito a tutti egualmente il dritto di vendere i proprii generi quando e come lor piacesse, senza che fossero tenuti di venderli forzosamente al barone a un determinato prezzo, o di non esporli al mercato se non dopo che il barone avesse venduti i suoi: e con quelle altre simili disposizioni. Una seconda provvidenza venne emanata in seguito della prima colle istruzioni del 5 dicembre 1787 (24). In esse fu ordinato che dovessero sciogliersi tutti i dritti di pascere e di legnare, che gli abitanti dei Comuni esercitavano sulle terre di qualunque particolare, lasciandole libere da questi pesi o servitù, onde trovarsi meglio nella possibilità d'esser coltivate: fu ordinato del pari che le terre proprie delle università fossero concesse in enfiteusi per frazioni ai singoli delle medesime, considerando maggiormente i più poveri, e disponendo che le frazioni lontane dallo abitato riunissero un

(23) Candini Codex Siculus lib. 33, tit. 3. Bianchini Storia Economico-civile di Sicilia lib. 2, part. 2, cap. 1.

(24) Bianchini Storia Economico-civile di Sicilia lib. 2, part. 2, cap. 1.

numero di coltivatori atto a costituire delle nuove popolazioni. La esecuzione di questa legge fu commessa a un maestro Razionale del Tribunale del real Patrimonio, ed ebbe il suo effetto in alcuni comuni come in Acireale, Caltagirone, Catania, Licata, Linguaglossa, Marsala, Mazzara, Mistretta, Monte-san-Giuliano, Naso, Noto, Polizzi, Randazzo, Salemi, Termini, Vizzini ed altri. La esecuzione in parte di questa legge fece penetrare i magistrati del regno dello spirito delle disposizioni governative, e non lasciarono questi di quando a quando, presentandosene l'occasione, di sciogliere le proprietà territoriali dalle servitù e dai dritti che ne inceppavano il libero esercizio in quanto all'agricoltura, attribuendo a coloro in di cui favore esistevano, un compenso in rendita che si chiamò *strasatto*.

VI. Queste provvide leggi però non ebbero tutto il buon esito che se ne attendeva. Il di loro effetto non fece che lampeggiare e sparire, poichè i costumi tendevano, come tendono sempre, al loro centro di gravità, e il loro centro di gravità era allora l'organizzazione feudale. Lo spirito di pubblica economia si era dunque svegliato per poco tempo, ma non trovando elementi da sostenersi, ritornò al suo letargo. Il male consisteva in che si era voluto riparare il vizio troncandone le conseguenze senza sopprimerne la causa. E si aggiunga ancora a ciò che la vista di quelle riforme e la loro succeduta disparizione ebbero a rappresentare il sistema feudale più mostruoso di quello che era apparso per l'innanti: anzi bisogna dire che a questo punto ebbe a venire allo scoverto ogni sua piaga. Privilegi e privative per ogni dove: obblighi reali e personali ovunque: riscossioni di taglie, imposte e dazii diversi e complicati in ogni terra baronale: dritti promiscui generalmente: abusi e prepotenze dei grandi e piccoli feudatarii, alcuni dei quali nel loro rango si erano montati a mettere in opra tutto, sia di lecito sia d'illecito, per ricavare il miglior vantaggio dai loro

possedimenti. Tutte queste cose, dopo le disposizioni governative emanate dal vicerè Caraccioli, ebbero ad assumere la vivissima impronta di ostacoli diretti contro la pubblica economia (25).

VII. Il sistema feudale dunque a questo punto era un caos per il governo, una grande incoerenza per le teste illuminate, un enorme peso per il popolo, e pesava forse ancora agli stessi feudatarii, se non per le ragioni comuni a tutti, certamente per la odiata reversibilità dei feudi, alla quale avrebbero voluto sostituire il dritto di una proprietà assoluta. Il sistema feudale quindi non rappresentava più il sostegno della nazione e la forza dello stato come nei suoi giorni felici, ma un avanzo molesto di un fatto antico e secolare: non rappresentava più quel colosso inespugnabile che era nella migliore sua epoca, ma un simulacro tanto fragile che non potea più sostenersi, e che se non fosse stato presto distrutto sarebbe caduto in frantumi sulla sua base con troppo gran detrimento della pubblica economia.

VIII. Qui fu che nel Parlamento straordinario del 1812 si decretava la solenne abolizione della feudalità nei termini del seguente articolo.

« Non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi a cui sinora sono stati soggetti per tali dritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevii, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze (26). »

(25) Bianchini Storia Economico-civile di Sicilia lib. 2, part. 2, cap. 1.

(26) Vedi Parlamento del 1812: Articoli preliminari, art. XI.

Dopo questo primo appuntamento preliminare, munito della approvazione del re, il Parlamento proseguiva i suoi lavori ed emetteva un numero di articoli che completavano nei suoi dettagli la materia dell'abolizione dei feudi e dei dritti feudali (27).

Così fu compiuta l'abolizione della feudalità: così fu spiantato quel vecchio ed ingente albero già parassito: così fu distrutto quell'argine al miglioramento della economia pubblica ed al perfezionamento sociale. Dopo l'abolizione dei feudi gl'individui d'una stessa società sono tutti eguali dinanzi alla legge, e l'industria non trova più inciampi di sistema.

(27) Vedi il Parlamento del 1812 al titolo della Feudalità, da pagina 98 a 109.

Digitized by Google

CAPITOLO XIV.

CONSIDERAZIONI SULLE INFLUENZE DELLA FEUDALITÀ.

I. Influenza generale della feudalità sullo stato sociale — II. Influenza sulla condizione dei beni dell'isola e sulla loro classificazione — III. Influenza sulla condizione delle persone dell'isola e sulla loro classificazione — IV. Influenza sui costumi: esaltazione, ignoranza, pregiudizii, fanatismo — V. Influenza sull'economia pubblica dell'isola.

I. La più grande utilità che può trarre la storia dai fatti che la sua diligenza raccoglie, è quella degli effetti, delle conseguenze e delle relazioni che essi spiegano di seguito alla loro esistenza sopra altri fatti, sia contemporanei, sia posteriori, sia anche ingenerati. È questo il più nobile ufficio della storia: è questo il più bello degli usi che possono far della storia gli spiriti elevati. Un pensiero osservatore spaziandosi al dorso di una data categoria di fatti vi scorge legami, relazioni, conseguenze, cause ed effetti, e più o meno, secondo l'interesse che può destare la materia che ne è il tema, si compiace di estendere le sue conoscenze dal noto all'ignoto. Tal genere di studio però se ritorna a grande utilità sopra i fatti ordinarii in generale,

di cui si occupa per il più delle volte la storia, dev' esserlo assai più eminentemente trattandosi di fatti straordinarii ed importanti. Così un fatto straordinario ed importante quanto quello del feudalismo, essendo certamente ben degno di tanto studio, non può dispensarci dall'occupare una parte della nostra opera intorno alle influenze che esso spiegò sul sistema sociale dei tempi.

Bisogna sapere che appena introdotti i feudi e stabilito il feudalismo in Sicilia colla venuta dei Normanni (1), la organizzazione sociale ne risentì i suoi effetti da pertutto in tutti i suoi rami e le sue pertinenze. I feudi furono la fortuna degli individui, l'onore dello stato, il decoro della nazione, la forza del regno. Queste poche idee maturate sotto l'impero d'una meditazione offrono il bel prospetto della estensione della influenza feudale. Tutto fu invaso, investito e contornato all'aria e al modo dei feudi. Noi svilupperemo ciò per quanto meglio ci sarà possibile nei principali dettagli.

II. La prima influenza immediata che recava la feudalità sin dalla sua istituzione era sui beni dell'isola e sulla di loro classificazione. Venuto il conte Ruggiero in Sicilia, come già abbiamo nel capitolo II di quest' opera, ove per ricompensa di valore, ove per ornamento delle chiese, ed ove per dècoro dei membri della sua famiglia, avulse un gran numero di terre e territorii, castelli, villaggi e città dal corpo dei beni conquistati ai Saraceni, e ne creò concessioni di feudi. Per prima conseguenza dunque di questo fatto i beni concessi a feudi assunsero una distinzione dai beni rimasti al potere del conquistatore, e ritenuti per formare il patrimonio ossia il Demanio del suo principato. Ai primi quindi fu costituita la denominazione di beni feu-

(1) Vedi il cap. 2 di quest'opera.

dali, ai secondi di beni demaniali (2). Furon chiamati feudali quelli concessi in feudo: furon chiamati beni demaniali quelli ritenuti nel Demanio (3). Restava ancora però un'altra classe di beni che non erano nè feudali nè demaniali. Immezzo alla rigenerazione dello stato possessorio dei beni dell'isola le sole proprietà che non soffrirono la violenza della conquista furono quelle dei naturali. Il conte Rug-

(2) Demaniali da *Demanio*. Choppin de Doman. Franc. lib. 1, tit. 2, lo spiega in questo senso: « Domaninm francicnm dicitnr qnod nominatim consecratum est, nnitnm et incorporatum Regiae Cnriae: quod initio rerum Dominns Princeps retinuit penes se, aliis prediis beneficii nomine concessis. » Knich Comm. de Saxonic. jure cap. 7, num. 4 scrive: « Qnae jnre Imperii vel coronae superiori conceduntur, nominatimqne et diserte consecrata sunt et unita regio diademati. » Brunemann Cons. 1, n. 64 scrive: « Domanialia sunt qnae jnre Imperii superiori concessa et regiae dignitati consecrata et nnita sunt. » Bacon. de Verniam. Historia Henrici VII reg. Angliae in Snm. pag. 1133 scrive: « Possessiones quae non sunt feudales sed in manibns Domini. » Vedi Fredrich Milheim Wedel de Donat. Princ. cap. 3, § 4. Bret de la Souverain. du Roy liv. 3, chap. 1. Ringier de Doman. German. lib. 1, § 6. Springsfeld de Appanag. cap. 7, n. 29. Bruckner de Doman. German. cap. 1, n. 24, i quali scrivono: « Bona domanialia quae semper per antiquos Reges vel Principes snb eornm dominio retenta fuerint, et nunquam aliis concedi consneverint. » In qnesta guisa similmente definiscono il Demanio gli scrittori siciliani. Vedi Pietro Gregorio De Concessione Feudi part. 1, qnaest. 5, n. 2. Mario Muta in cap. regis Joannis 19 n. 1, 2 e seg.

(3) Se si desidera un documento che fissi autenticamente nna distinzione fra queste due specie di beni, lo si trova nella costitnzione *Quisquis Burgensibus* dell'imperator Federico. Ivi è sancito, che gli uomini dei *Demanio* non possono migrare nelle terre dei *Conti* e dei *Baroni*, e che similmente gli nomini di queste terre non possono abbandonarle per trasferirsi in quelle dei *Demanio*: « Quisquis Burgensibus aut villanis ad nostrum *Demanium* pertinentibns, temporibns retroactis ad Ecclesiarnm loca Comitum sen Baronnm, vel aliornm qnorumlibet, quacumqne occasione transierit, incolatn sen habitatione nostri *Demanii* derelicts, infra tres menses etc. »

giero conquistando la Sicilia si era dato il vanto di rivendicarla alla chiesa e di liberarla dagli infedeli (4). Gli era quindi d'uopo, debellando i nemici della sua religione, di riguardare con clemenza i Cristiani che gli occorreva di ritrovare nei varii paesi conquistati, e di salvarli dal furore delle sue armi, nonchè dai funesti dritti della vittoria. Per questo nelle sue spedizioni egli li confortava della sua protezione, e prometteva ad essi non solo di conservarli nelle loro proprietà, ma benanco di ricolmarli di benefizii (5). Da ciò l'origine di una terza classe di beni, che lasciati dal conquistatore al possesso dei naturali dell'isola, furono da questi riconosciuti lor proprietà libera, proveniente dal retaggio dei loro avi (6). A questa terza specie di beni fu dato il nome di *beni allodiali* o di *allodii* (7), come già sino

(4) Il conte Ruggiero in un diploma del 1091 riferito da Rocco Pirro, Sicilia Sacra, Notitia Ecclesiae Catanensis tom. 1, pag. 520, chiamava la Sicilia: « Terra Siciliae, terra Saracenorum, habitaculum nequitiae et infidelitatis, sepulcrum quoque nostri generis et sanguinis. » Con questa veduta in un altro diploma della stessa epoca, riferito dallo stesso Pirro ibidem pag. 521 diceva la sua impresa essere un'opera di Dio. « Ego cum exercitibus militum meorum fortiter laboravi ad hoc opus Dei perficiendum, videlicet ad acquirendam terram Siciliae etc. »

(5) « Hic Christiani in Valle Deminae manentes sub Saracenis tributarii erant. De Cristianorum adventu gavisi illis occurrerunt multaque enxenia et donaria obtulerunt. Hoc excusationis contra Saracenos assumentes, non quod causa amoris, sed ut seipsos, et *quae sua erant tuerentur*, hoc facerent; fidelitatem vero suam illis inviolabilem se servaturos. Fraires vero utique eos, cum maxima dulcedine suscipientes, multa beneficia se illis collaturos, si terra a Deo sibi concedatur, promittunt. » Malaterra lib. 2, cap. 14. Caruso Bibliotb. histor. tom. 1, pag. 181 e 182.

(6) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2.

(7) In tutti i paesi ove regnò il sistema feudale, quella classe di beni che non eran fendi ma proprietà senza concessione a quel titolo, furon chiamati *allodiali*. Essi aveano assunto questa denomina-

all'abolizione della feudalità si chiamarono tutti i beni dei particolari che aveano una origine ereditaria, e non da concessione feudale.

zione per distinguere una proprietà piena assoluta e libera da una proprietà che si dovea riconoscere dal concedente, condizionata alla fede e omaggio da prestare al supremo Signore, e soggetta al servizio militare, qual era la feudale. Ecco come definisce l'*allodio* Molineo sul Costume di Parigi § 46. « Qui tenet fundum in *allodium* idest in plenam et absolutam proprietatem habet integrum et directum dominium, quale a principio de jure gentium fuit distributum et distinctum, et nullum soli dominum recognoscit, sive tamquam patronum, sive tamquam alium dominum directum, nec possidet tamquam vassallus, nec tamquam censuarius, emphiteuta, aut superficiarius, vel alio utili, aut inferiori dominio, sed jure veri liberi et absoluti dominii; unde, ut eleganter scripsit D. Budoeus in leg. Haerennius Dig. de evict. dicitur *allodium* ex eo quod praedia eo jure habentes nullum habeant auctorem vel superiorem dominum, quem laudare possint, aut teneantur: et ex hac ratione vocatur *francum* idest liberum; liberum, inquam, a juribus et servitutibus dominicalibus. »

Cujacio, Hotmann, Ragneau, Alciato, Bodino, Aventino, Vossio, Spelmenn, Hickesia, Menage, Altaserra, Caseneum, Dominicis, e tanti altri, tutti riferiti da Merlin *Répertoire de Jurisprudence V.° Alode*, portano l'etimologia della parola *allodio* secondo meglio a ciascun di loro è piaciuto di argomentarla. Ma fra queste la più che persuade è quella di Loccenio. Amerbachio nel suo Epitome alle Costituzioni di Carlo Magno avea scritto che *Al* o *All* significa *tutto*, tanto in lingua teutonica, quanto nella lingua inglese e in tutte le altre del Nord: che perciò da questa parola ne derivò *Allodio* significando *tutta proprietà*. Loccenio però osservò dippiù che nelle stesse lingue dove *Al* o *All* significa tutto, la parola *Odh* vale a dire proprietà, e che nella unione di queste due parole si trova l'origine della espressione *Allodio*, che offre l'idea d'una proprietà piena, libera, assoluta e non feudale. Vedi Loccenio *Explicatio peregrinarum aliquot dictionum juris feudalis*, opera aggiunta alle *Antiquitates* Sveo-gothicae dello stesso autore. Ivi egli scrive: « *Allodium* est vox gotho-saxonica ab *All* (omni) et *Odhe* vel *Ode* (possessione) quia est omnimodo proprietas vel possessio alicujus propria. *Odhe* vel *Ode* proprietatem, ut dixi, veteri-

Il sistema dei feudi adunque per una azione immediata al suo stabilimento spiegò una prima influenza sopra il corpo dei beni dell'isola, e ne formò una triplice classificazione in beni *feudali*, beni *demaniali* e beni *allodiali* (8).

bus Gothis et Saxonibus significasse certum est. » Loccenio in prova di questo cita una antica cronaca svedese manoscritta. Indi aggiunge: « Theodulfus in sua historia de anno 777. Ibique multitudo Saxonum baptisata est, et secundum morem illorum omnem ingenuitatem et *Alodem* abdicavit: hoc in annalibus Francorum ita describitur: Ibi Saxones baptisati omnem ingenuitatem et *omnem proprietatem* suam, secundum morem gentis eorum, abdicarunt. *De Alodibus* inscribitur tit. 56. Leg. Ripuariorum idest de *Haeredibus paternorum bonorum*. Francorum Lex Salica notat filiam partem habere in *Alod* idest terra haereditaria, ut explicat Grotius ad jus Justinian. pag. 339, *ab Ode elevandum* dictum, quasi *cleen et ode* res vel possessio parva, sed pretiosa ut gemma adamans etc: non ut volebat Vossius ex *cleen et nood* exiguae necessitatis. Odegun divitas apud Otfridum, quasi qui bonorum proprietatem habent. De vocibus hisce *Ode* et *Odhe* plura in *Lexico juris Sveo-gothici* in Odhul. » Del resto l'opinione di Loccenio è confortata da tutti gli antichi monumenti storici. Pithou, nel tit. 62 della legge Salica, cita un'epistola di Giovanni VIII, che vivea nel secolo nono, in cui il vocabolo *Alodis* è usato come sinonimo di proprietà. *Ducange* alla voce *Alodis* riporta una quantità di passi ove si legge questa parola col suoi derivati nel senso di *fundus, praedium, patrimonium*.

(8) I beni allodiali nel testo del nostro dritto siculo son chiamati talvolta *burgensatica* e talvolta *haereditagia*. Le Costituzioni del regno in varii titoli ne offrono la prova. Più precisamente vedi per *burgensatica* il tit. 70 del lib. 1. *Nova Constitutio*: per *haereditagia* i titoli 8, 10 e 14 del lib. 3. Matteo de Afflictis compilando il sommario del tit. 14 lib. 3, pocanzi citato, invece di riferirvi la parola *haereditagia* del testo, dice *burgensatica*, perchè queste due parole eran sinonime. A confermar poi la sinonimità tra *burgensatica* e *allodialia* il nostro Mario Muta ad Consuet. Panorm. cap. 32, num. 10 scrive: «... non autem in allodialibus vel *burgensaticis*, quae ita alio nomine vocantur, et quae a nemine recognoscuntur nisi a solo Deo... quia non solvunt militare servitium. Cap. 67 regis Joannis. » Non è fuor di

III. Nè questa prima influenza dei feudi fu la sola spiccatasi direttamente sin dalla di loro costituzione. Una seconda influenza si spiccava anche similmente dalla stessa fonte, ed è per certo non meno importante ad osservare della prima. Fu questa sulla classificazione del popolo, e sullo stato delle persone che lo componevano.

Il libro delle Costituzioni del regno, che è uno dei documenti più autentici della nostra storia, attesta per quei tempi la divisione delle persone in cinque classi. La prima era dei *Conti*, la seconda dei *Baroni*, la terza dei *Militi*, la quarta dei *Borgesi*, la quinta finalmente dei *Rustici* (9). Questa classificazione era tutta basata nel rapporto dei feudi e del sistema feudale. Diremo da qui a poco in che modo ciascuna di queste cinque classi si costituiva, ed in che guisa si distinguevano le une dalle altre nel senso delle loro denominazioni.

proposito frattanto osservare tanto nella parola *burgensatica* che nell'altra *haereditagia* i rapporti di etimologia che le fanno sinonime nel senso di allodiali. Si chiamavano *burgensatica* dacchè sin dallo stabilimento della feudalità furono posseduti dalla sola classe dei borgesi, e la classe dei borgesi non poteva possedere altro che beni allodiali. Noi svilupperemo tutto ciò in seguito di questo stesso capitolo. Si chiamarono *haereditagia* perchè non erano stati concessi come i feudali, ma provenivano ereditati dai proavi. Questa denominazione secondo gli addenti al Ducange sarebbe uniforme al vero significato della parola *Alloud* o *allod*, delle lingue gallica e brettone, che significa *eredità*.

(9) Vedi Constitutiones regni Siciliae lib. 2, tit. 3. *Poenam eorum*. Questa legge è contro i nemici della pubblica tranquillità. Come tale dovea colpire qualunque classe del popolo, nessuna eccettuata, perchè chiunque poteva esser nemico della tranquillità pubblica. Quando dunque essa non enuncia che queste cinque classi di persone, bisogna esser certi che in queste sole senz'altro si divideva tutto il popolo. Ivi è detto... pro *Comite*... pro *Barone*... pro *Milite*... pro *Burgensi*... pro *Rustico*. Così anche nella costituzione *Cultus Justitiae* lib. 1, tit. 32 è passata la rassegna allo stesso modo: Si Rusticus... si Burgensis... si Miles... si Baro... si Comes... etc.

I Conti formavano la prima e la più eminente classe delle persone. Un Conte in rapporto ai suoi vassalli dominava, in rapporto al suo sovrano era il braccio più fido alla esecuzione della di lui volontà, in rapporto al popolo godeva della maggiore onoranza, ed anche in rapporto a se stesso avea da scorgere nella propria persona un grado pieno di lusinghe e di illusioni. La sua dignità era superiore alla dignità di tutt'altri individui della stessa società, e nella gerarchia sociale, mentre che esso non era secondo che solo al sovrano e ai membri della sua famiglia, stava frattanto alla testa di tutti gli ordini senza riguardi di qualunque natura che gli mancassero (10). Non era giudizio che potea colpirlo se non quello dei suoi pari, perchè egli non stava soggetto alle giurisdizioni comuni (11). Quando giurava dinanzi al magistrato, la sua dichiarazione era creduta sino ad un valore di cento onze d'oro, mentre il giuramento di un barone non valeva che per cinquanta, quello di un milite per venticinque, quello di un borgese ricco e di buona opinione per una libra d'oro, e quella di tutt'altri per sole onze tre (12). L'importanza della persona di un Conte era finalmente tale che per convincerlo quando veniva accusato, bisognava la testimonianza di sedici borgesi, mentre per un semplice milite bastavano soli quattro

(10) Vedi il cap. 4 di quest'opera.

(11) Vedi il cap. 7 di quest'opera, num. 9.

(12) « Nam si quidem Comes fuerit qui quantitatem ipsam debeat declarare, sacramento ipsius Comitis tantum usque ad quantitatem centum unciarum auri credatur: Baroni autem de quinquaginta unciis: simplici Militi de vigintiquinque: Burgensi autem bonae opinionis et diviti de libra auri una. Aliis autem usque ad tres uncias, jurantibus tantum, nulla alia in posterum probatione quaesita, volumus esse credendum etc. » Constit. regni Siciliae lib, 1, tit. 101. *Quaestiones juris* Edit. Venetiis 1580. Nella edizione di Napoli 1786 questa costituzione si trova al tit. 96 dello stesso lib. 1.

onde completare ogni prova, e per un barone otto (13). Queste ed altre simili prerogative e dritti costituivano i Conti nel primo rango della società, e nella più alta preeminenza che mai fosse conosciuta sotto la monarchia (14).

La seconda classe delle persone che si enumerava dopo il rango dei Conti era quella dei Baroni. Un Barone, abbenchè fosse d'un rango più eminente a quello di tutti altri individui di tutt'altre classi, pure esso era di meno che un Conte. Se per convincere un Conte bisognava la testimonianza di otto militi o di sedici borgesi, per un barone era sufficiente quella di otto borgesi o di quattro militi (15): se il premio a chi procacciasse l'arresto di un Conte bandito o forgiudicato era di cento augustali, quello esposto per un Barone era di cinquanta (16): a tal che poteva dirsi che la dignità e la importanza di un Barone era reputata per metà di ciò che fosse quella di un Conte (17).

(13) « Numerum enim testium in praedictis personis et causis volumus esse majorem, videlicet: ut contra Comitem criminaliter accusatum, vel de statu personae, aut de omnibus bonis suis, vel de majori parte bonorum, seu etiam de Castro conventum, duo Comites fidem faciant, vel quatuor Baronea, aut octo Militea, et sic per consequentiam sexdecim Burgenses probationem plenam inducant. » Constitutiones regni Siciliae lib. 2, tit. 32. *Prosequentes benivolum.*

(14) Vedi il cap. 4 di quest'opera.

(15) La costituzione *Prosequentes benivolum* da noi riferita alla nota 13 di sopra prosiegue: « Et sic gradatim contra Baronem duo Barones, quatuor Milites, et vice quatuor Militum octo Burgenses. Et idem in Milite prout inferioris gradus etc. »

(16) « Sed in casu praesenti, pro *Comite* quem caeperit aliquis, qui forjudicatus vel bannitus non fuerat, *centum augustales*, pro *Barone quinquaginta*, pro *Milite simplici vigintiquinque*, pro *Burgensi duodecim*, pro *rustico sex* de liberalitate nostri criminis consequatur etc. etc. » Constitutiones regni Siciliae lib. 2, tit. 3. *Poenam eorum.*

(17) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 7.

Nulladimeno intanto vi erano delle preminenze che i Baroni dividevano coi Conti, e fra esse era una quella di non esser soggetti che al giudizio dei lor pari, evitando per la dignità militare la giurisdizione comune ed ordinaria (18).

La terza classe delle persone sociali era costituita dai Militi. Un Milite quantunque al terzo rango sociale, era frattanto troppo elevato da tutto il resto del popolo, e godeva del privilegio stesso che i Conti e i Baroni di non esser soggetto alle giurisdizioni comuni, ma solo al consiglio dei pari (19). Per vero bastava in quei tempi essere un militare per aversi in tanta riputazione ed onoratezza da non pareggiare alcun altro che non lo fosse. Difatti egli era stimato il doppio di quanto lo fosse un borgese (20), e la distinzione che lo differiva da quest'ultimo era tale, che una stessa ingiuria irrogatagli da un borgese era punita colla perdita della mano (21), mentre se fosse fatta da un suo pari, la pena non poteva ascendere che ad un solo anno di esilio, ed alla perdita del cavallo e delle armi (22).

La quarta classe sociale era indi quella dei *Borgesi* (23).

(18) Vedi il cap. 7 di quest'opera. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 2.

(19) Vedi la nota 18 precedente.

(20) Ciò si desume chiaramente dalle Costituzioni del regno riferite nelle note 12, 13, 15 e 16 di questo capitolo.

(21) « Ut dignitatum gradus ex hominum qualitate injuriis apertius distinguantur, statuimus Burgensem seu rusticum, qui Militem verberavit, nisi probabitur, quod se defendendo hoc fecerit, *manus detruncatione puniri*.... denique si miles militèm verberaverit, *extra regnum spatio annali proscriptum injurias inferentem*, *armorum et equorum suorum omnium amissione mulctandum esse jubemus*. Ceterum etc. » Constit. regni Siciliae constit. *Ut dignitatum gradus*.

(22) Vedi la nota 21 precedente.

(23) Andrea Isernia Comm. ad Constit. Regni Siciliae in Constit. *Prosequentes benivolum*, scrive che la parola *Burgenses* (Borgesi) significa cittadini che non abitano in campagna, ma in città, e trae

I Borgesi erano i semplici cittadini, i quali tranne la soggezione del governo e delle leggi comuni, viveano nella piena libertà delle loro persone e delle loro proprietà, senza dipendenza feudale (24). Essi non potevano possedere beni che non fossero allodiali (25), ed era da ciò che questi beni si chiamavano anche *burgensatici* (26). La più grande importanza dei Borgesi era spiegata nel comune al quale essi appartenevano, come coloro che vi formavano la classe la più numerosa (27). Nondimeno nel di loro rapporto colle persone di un rango più elevato avevano in faccia alla stessa legge comune una estimazione infe-

la sua etimologia da *Burgus*, che giusta la Leg. *Eum qui* Cod. de fundis rei privat. vuol dire *corporazione*, o università di uomini. « Vocantur *Burgenses* cives vel homines, qui non in casalibus vel villis habitant, ut hac constitutione, secundum leges, *Burgus* est collegium, seu corpus et universitas hominum Cod. de fund. rel priv. leg. *Eum qui.* » Questa opinione di Isernia adottiamo precisamente per nostra. Aggiungiamo però che la parola *Burgus* da cui si fa derivare *Burgenses* non è d'origine latina, ma un termine barbaro legato sopra il *Burg* o *Bourg* dei Germani, che significa una città o un villaggio ai confini. Vedi *Ducange* Glossarium V.° *Burgus*.

(24) In una carta del 1385 in cui è descritto l'ordine dei diversi *Cerei* di Palermo, gli abitanti dei quartieri della città non son chiamati che *Borgesi*. « Cereus *Burgensium* Conzariae: *Burgensium* quarterii Kalsae: *Burgensium* quarterii Serelkadi: *Burgensium* quarterii Albergariae. » Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 7, nota 10. Mongitore, *Monumenta Mansionis* pag. 17, pubblicò una carta del 1202 nella quale vi è una sottoscrizione a questo modo: « Ego Robertus faber et *burgensis* Panormi. »

(25) Il non possedere che beni allodiali era costitutivo al rango dei Borgesi, perocchè se taluno avesse potuto averne dei feudali, per il solo fatto del nuovo dominio, si sarebbe distratto dalla sua classe, e divenuto un feudatario sarebbe stato o un Milite, o un Barone, o un Conte.

(26) Vedi la nota 8 di questo capitolo.

(27) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 7.

riore. Difatti perchè la testimonianza loro fosse sufficiente a convincere un Milite accusato non bastava la deposizione di due individui come per accusati della stessa loro condizione, ma bisognava che la prova fosse completata da quattro: così contro un Barone sempre più dignitoso d'un Milite facea d'uopo fosse di otto, e contro un Conte di sedici (28). Similmente il premio a chi arrestasse un bandito o forgiudicato che fosse un Borgese, era di dodici augustali, mentre per un Milite era di ventiquattro, per un Barone di cinquanta, e per un Conte di cento (29). Così parimenti un Borgese che si rendea colpevole d' aver recato disturbo nelle sale di giustizia non era condannato che ad una multa di due augustali, mentre la multa di un Milite nello stesso caso per la elevatezza del suo rango era di quattro, quella di un Barone di otto, e quella di un Conte della somma di sedici augustali (30). Questa era la condizione dei Borgesi, questi i rapporti che essi attingevano in società giusta il loro grado.

(28) Constit. regni Siciliae lib. 2, tit. 52. *Prosequentes benivolum.* Vedi le note 13 e 15 di questo capitolo.

(29) Constit. regni Siciliae lib. 2, tit. 3. *Poenam eorum.* Vedi la nota 16 di questo capitolo.

(30) « Cultus Justitiae silentium reputatur. Eorum igitur insolentiis occurrentes, qui judiciorum ordinem tumultuosis clamoribus saepe perturbant: Statuimus in posterum litigantes et quoslibet alios in judiciis existentes cum reverentia magistratus jura reddentis quietem justitiae observare: nec priusquam licentiam ab eo, qui judicio praeerit, consequantur, jura sua proponere audeant, vel pro alio postulare.... Si quis autem postquam ter per intervalla aliqua a Bajulo, vel a judice fuerit admonitus, vel si sit aliquis, (prout assolet) judici, et judicio taediosus (semel, bis, et ter, absque intervallis aliquibus) interdictus tacere noluerit, si *rusticus* fuerit, unum augustale, si *burgensis*, duos, si *miles* quatuor, si *Baro* octo, si *Comes* sexdecim augustales Curiae nostrae componat. Scituris etc. » Constitutiones regni Siciliae lib. 1, tit. 32.

La quinta e l'ultima classe delle persone sociali era finalmente quella dei Rustici. I Rustici erano chiamati similmente *Villani*, come coloro che essendo dedicati a servizii rurali avevano la loro residenza nelle ville. *Rustici et villani*, scrive Andrea d'Isernia, *qui habitant in villis et ruralia, et vilia opera exercent* (31). Il dritto pubblico di quei tempi non segnava alcuna differenza tra queste due espressioni (32), esse erano usate nel senso d'indicare l'ul-

(31) Isernia Comment. ad constit. *Prosequentes benivolum* in principio.

(32) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 7, intende che esistesse una classe del popolo chiamata di *Villani* tutta diversa da quella dei *Rustici*. Difatti egli tratta dei *Villani* e dei *Rustici* come di due classi differenti fra loro, ed assolutamente distinte l'una dall'altra. Ma questo è un grande errore, e bisogna richiamarvi tutta l'attenzione per correggerlo. La costituzione *Poenam eorum* enumera tutte le classi delle persone: Conti, Baroni, Militi, Borgesi e Rustici. Qui finisce, nè parla di altre, molto meno di quella dei *villani* che suppone esistere il can. Gregorio. La costituzione *Cultus Justitiae* fa la stessa enumerazione, e porta: Rustici, Borgesi, Militi, Baroni e Conti. Questo senz'altro. Se dunque le Costituzioni del Regno nello enumerare tutte le classi del popolo non ammettono una classe di *Villani* diversa da quella dei *Rustici*, non v'ha prova più evidente per dimostrare che questa non esisteva. Nè vale il dire, come fa osservare l'istesso Gregorio, che non avendo i Villani nè persona nè grado nella civil società non erano degni di occupare un ordine, e che perciò non si trovano enumerati fra le altre classi del popolo. Nelle due costituzioni testè citate si tratta di leggi criminali, ed è troppo strano il credere che nella enumerazione delle varie classi delle persone ivi contenute non vi sia compreso tutto il popolo in tutte le classi dei suoi individui. Fosse stato pure come asserisce Gregorio, e come pare di non essere per quello che può rilevarsi alla nota 34 di questo capitolo, che i Villani non aveano nè persona, nè grado, non perciò non doveano esser tenuti a riguardo in quelle costituzioni, al disposto delle quali, come tutt'altro individuo nobile o ignobile del popolo, potevano anch'essi contravvenire. Si sia pur certi adunque che in quelle due costituzioni v'ha una enumerazione completa di tutto

tima classe sociale, e lo stesso legislatore ne avea fatto dei sinonimi quando nello enumerare le diverse classi ci-

Il popolo, e che la classe dei *Villani* che Gregorio vuole andar trovando oltre, è quella stessa dei *Rustici* ivi rassegnata, perchè gli stessi individui si chiamavano *Villani* se si volea desumerne il nome dalla loro abitazione nelle *ville*, e si chiamavano *Rustici* se si volea dai servizii *rurali* a cui eran dedicati. E la pruova la più evidente di questo si trova nella costituzione *Prosequentes benivolum* dell'imperator Federico, ove si abolisce la prova del duello, e si supplisce colla prova per testimonii. Ivi nel preliminare è proibito che possa testimoniare contro i Conti e gli altri nobili chiunque *villano* di qual siasi condizione: indi nel dispositivo sono enumerate le persone abili a far testimonianza contro i Conti, ed in questa enumerazione v'hanno i Baroni, i Militi e i Borgesi. Non si fa però cenno alcuno nè parola de' *Rustici*. Praestituentes in primis, quod nullus Angarius vel Villicus, seu quicumque *Villanus*, qui in villis et casibus habitat, et postremo nullus vilis conditionis, contra Comites aut Barones, aut etiam simplices Milites, capitaliter accusatos, vel de personae conditione, utpote de homagio, aut de omnibus bonis, seu majori parte eorum, vel etiam de uno castro conventos, in testem possit induci, aut inductus contra praedictos fidem aliquam in judiciis, vel arbitrio, vel extra judicia in contractibus, seu quasi contractibus fidem aliquam faciat; sed perinde habeatur ac si non esset inductus. Sed contra praenominatas personas, Milites tantummodo, et Burgenses bonae et honestae opinionis inducantur in testes, contra quos nulla omnino pugna de caetero offerri valeat ab eisdem. Numerum etiam testium in praedictis personis et causis volumus esse majorem: videlicet: ut contra Comitem criminaliter accusatum, vel de statu personae, aut de omnibus bonis suis, vel de majori parte bonorum, seu etiam de castro conventum, duo Comites fidem faciant, vel quatuor Barones, aut octo Milites, et sic per consequentiam sedecim Burgenses probationem plenam inducant. Et sic gradatim contra Baronem duo Barones aut etc. » Questo è il tenore della costituzione. Se dunque il legislatore esclude da coloro che possono testimoniare contro i Conti tutta sorta di *Villani* nel più ampio senso della parola, e poi nel numerare le persone abili a far pruova parla dei Baroni, dei Militi, dei Borgesi, e non fa parola nè cenno alcuno dei *Rustici*, ciò include l'idea che sotto la parola *Villani* vi s'intendevano anche i *Rustici*, e

vili nominava ora di *Villani* e ora di *Rustici* quella che segnava il rango inferiore ai Borgesi e l'ultimo di tutta la società (33).

Per formarsi l'idea la più precisa di questa classe di persone bisogna ritenere che i rustici o villani erano quegli individui dedicati in qualunque siasi modo al servizio dei feudi, ai quali poteano esser dedicati o realmente o personalmente, e secondo il modo del servizio che vi prestavano assumevano il nome, la qualità e il grado del di loro stato (34). I rustici al servizio reale d'un feudo erano i pos-

che la classe dei *Rustici* e dei *Villani* sebbene appellata coi due nomi era sempre una. Valgano adunque queste osservazioni per concludere che Gregorio s'inganna quando alle cinque classi del popolo rassegnate dalle Costituzioni del Regno, ne aggiunge una sesta che chiama dei *Villani*. *Villani* è lo stesso che *Rustici*, e la loro classe è la quinta, e l'ultima fra tutto il popolo. Finalmente a confortare la nostra opinione è marcabile la glossa che si trova nell'edizione di Venezia del 1580 delle Costituzioni del Regno, alla parola *Quicumque Villanus* della costituzione *Prosequentes benivolum*. In essa è detto come siegue: « *Quicumque Villanus*. Bene esprimit hic qui dicuntur *Rustici* vel *Villani*: qui in villis etc. sicut cives dicuntur qui habitant in civitates. » Sono marcabili ancora nel Commentario di Andrea Isernia alla stessa costit. queste parole: « *Rustici* et *Villani* qui ruralia et vilia opera exercent. » Se dunque la nostra opinione confronta con quella dei commentatori e dei glossatori del testo delle Costituzioni, noi fidiamo di non ingannarci.

(33) Uno dei luoghi ove le Costituzioni del Regno portano *Villani* invece di *Rustici* è la costituzione *Prosequentes benivolum* lib. 2, tit. 32. Vedi la nota precedente.

(34) Questa idea è fondata sopra il migliore dei documenti storici. Esso è la costituzione *Errores eorum* del re Ruggiero lib. 3, tit. 3. In quella costituzione il legislatore vuol definire quali fossero quei villani che potessero aspirare al chiericato, e riguardandoli a tenore della capacità da riconoscervi, ne fa due classi. Da appartenere ad una i villani *qui personaliter intuitu personae suae servire tenentur:* all'altra *qui respectu tenimenti vel alicujus beneficii servire debent.*

sessori di un *tenimento* consistente in una parte del feudo stesso per concessione avutane direttamente da un feudatario, da un Barone o da un Conte (35). Questa concessione poteva esser fatta sotto qualsivoglia peso da rendere al signore concedente, di guisa chè se ne fosse riconosciuto sempre il dominio. O una rendita, o un censo, o un terraggio, o altra prestazione in genere o in danaro, erano tutti modi di offrire la ricognizione, e di prestare il servizio convenuto (36). I rustici al servizio personale del

La distinzione tra villani e villani, o come voglia dirsi tra rustici e rustici, è dunque testuale. Resterebbe ancora un sol dubbio, e sarebbe quello di sapere se il servizio dei villani o rustici era dedicato esclusivamente pei feudi, come noi abbiamo sopra accennato. Ma questo dubbio si dissiperà facilmente ove si osservi che non v'ha memoria dei tempo, nè documento alcuno, il quale porti villani o rustici in servizio di allodii. Del resto vedi il sommario fatto da Matteo De Afflictis alla costituzione *Errores eorum* ed il commentario di Andrea de Isernia alla stessa, ove questi autori troppo degni di fede in quella materia, riportano il servizio dei Villani ai soli feudi.

(35) La costituzione *Errores eorum* dice: « Qui vero respectu tenimenti vel alicujus beneficii servire debent. » E l'intelligenza che ne dà Matteo de Afflictis è la seguente: « Aut erat Villanus tantum obligatus ad annuam praestationem, vel ad aliquod servitium *pro aliquo tenimento vel terra quem tenet in beneficium, idest in feudum ab aliquo domino.* » Gregorio Considerazioni lib. 2, cap. 7 a questo proposito scrive che i rustici coltivavano gli altrui campi o per mercede o togliendoli a fitto, ma questa è un'idea monca ed errata che dev'esser supplita senz'altro dalla nostra.

(36) Matteo de Afflictis spiegando la costituzione *Errores eorum* scrive: « Aut erat Villanus tantum obligatus *ad annuam praestationem vel ad aliquod servitium* pro aliquo tenimento vel terra quam tenet in beneficium idest in feudum ab aliquo domino. » Noi accennando un po' più inugi delle parole *annuam praestationem vel aliquod servitium* ci siamo serviti delle espressioni *rendita, censo e terraggio:* e ciò perchè a questo modo si chiamavano per linguaggio del tempi le prestazioni di tal genere. Vedi Merlin Repertoire de Jurisprudence V.° *Rente seigneurial, Cens e Terrage.*

feudo erano all'incontro quelli che vi prestavano il lavoro delle proprie braccia sia nella cultura, ia nella manutenzione in generale del feudo stesso (37). Essi formavano intanto parte del feudo, ed erano riputati come proprietà annessa dei loro signori, e come cose aderenti a tutto il di loro dominio (38). Per tal guisa distinti gli uni dagli altri, i primi erano chiamati *rustici* o *villani* propriamente detti: i secondi assumevano diversi nomi, come di *villici*, *servi di glebba*, *ascrittizii*, *angarii* ed altri simili (39).

La condizione civile frattanto di questa seconda specie di villani era assai inferiore a quella di cui godevano i primi, e troppo dura per se stessa. Mentre i primi erano liberi delle loro persone, non soggetti che soltanto nei rapporti della di loro possessione (40), i secondi soggiacevano

(37) La ripetuta costit. *Errores eorum* lib. 3, tit. 3, dice: « Qui personaliter intuitu personae suae servire debent. »

(38) Ne son prova i diplomi di concessione di feudi, ove fra le altre cose è specificato il numero dei villani che facean parte della possessione concessa. Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 1, cap. 2, ove cita Pirro Sicilia Sacra, e lib. 2, cap. 7, nota 4.

(39) Questi diversi nomi che assumevano i villani addetti a servizio personale si trovano oltrechè nella costituzione *Errores eorum* anche nelle altre *Prosequentes*, e *Si quando contigerit*. Si chiamavano *Villici* dalla villa in cui abitavano, o come vuole Isernia dalle vili opere cui erano addetti. *Servi glebae* dal servire al terreno: *Ascriptitii* dall' essere ascritti al feudo cui appartenevano: *Angarii* dall' esser tenuti a lavorare senza ricompensa, a differenza dei *Perangarii* cui si dava la mercede. Vedi Isernia Comment. ad constit. *Prosequentes*, e Muta Consuet. Panorm. cap. 30, n. 6. Vedi pure la nota 66 del capitolo 7 di quest'opera.

(40) Abbenchè i Villani di questa prima specie non fossero soggetti che solo nei rapporti della possessione, bisogna credere però che ciò non ostante la loro libertà personale per questo fatto dovea essere abbastanza limitata. Noi non abbiamo documenti per fornirne una dimostrazione in dettaglio, ma per quello che si può argomentare dalla costituzione *Errores eorum*, questo ci sembra indubitabile. In quella

ad una schiavitù individuale, e non erano men che servi (41). Soggetti a perpetuità essi colle loro famiglie al signore del

legge re Ruggiero faculta questa prima classe di villani ad assumere gli ordini chiericali, quante volte volessero, senza licenza dei loro domini, e proclama la sua volontà ad oggetto di correggere l'errore invalso, in virtù del quale si credeva che essi non potevano senza licenza dei loro domini accedere al chiericato. « Errores eorum, qui villanos quoslibet sine licentia dominorum ad ordinem clericalem accedere regia constitutione dicunt esse prohibitum, interpretatione benivola corrigentes, decernimus etc. » Dunque la loro libertà personale dovea essere talmente limitata, che per dirimere siffatta quistione bisognò di una legge.

(41) Per informarsi pienamente del grado di schiavitù cui soggiacevano i villani ecco qui trascritto un documento del tempo. In esso è riferito che un villano, fuggito dal dominio del suo Signore, vi ritornava chiedendogli perdono del suo errore, e protestandogli e giurandogli i suoi obblighi. « Andreas Hellae de Georgio habitator Golisani venit ad praesentiam Venerabilis patris et domini Johannis Cephaludensis Episcopi, et coram ipso domino Episcopo, cum magna contritione, in terris prostratus, apud Cephaludem in Curia ipsius domini Episcopi, misericordiam et veniam petiit ab ipso domino Episcopo, hoc modo dicens: Domine, Ego Andreas Heliae de Georgio, filius et haeres legitimus quondam Heliae de Georgio *villani* vestri, et ego et fratres mei de jure vestri *villani*, venio ad vos dominum meum, cui teneor tamquam *villanus* in omnibus obedire, et ratione mei *villanagii* vobis et successoribus vestris jura debita a me devote et fideliter exhibere, agnoscens Cephaludensem Ecclesiam, et Vos, ratione ipsius Ecclesiae, dominum meum, et in me habere vestrum dominium et potestatem, quam domini habere debent in villanis suis: Supplico dominationi vestrae, quantum possum humiliter et devote, ut de eo quod olim ratione meae simplicitatis et temerariae praesumptionis contendebam quaestioni et actioni motae contra me in judicio per procuratorem vestrum in Curia domini Adde M. Regni Siciliae Marescalchi, et per totam Siciliam vicarii generalis, per quem peti faciebatis me tamquam *villicum* vestrae potestati, et Ecclesiae vestrae, ac dominio submitti, et de eo quod contra voluntatem vestram me gerebam pro libero et negabam me fore vestrum et Ecclesiae vestrae *villanum* cum ad presens confiteor, et est verum quod ego sum vil-

feudo cui erano annessi, obbligati a prestare nel corso dell'anno il loro travaglio per un determinato numero di giornate, che si chiamavano *diete*, come per esempio, tante per maggesare, tante per seminare, e tante altre per mietere, per vendemmiare o per qualsivoglia altro officio rurale, essi erano impossibilitati a liberarsi dal loro giogo (42). La loro

lanus Cephaludensis Ecclesiae, et vester, et teneor mei ratione villanagii, et ratione meae personae, ipsae Ecclesiae et vobis obedire in omnibus, et solvere annuatim certis festis et temporibus certam pecuniae, gallinarum, et ovium quantitatem, necnon teneor vobis et Ecclesiae vestrae praestare annuatim certas operas angarias et perangarias, sicut alii *villani* vestrae Ecclesiae, et pater meus consueverunt praestare, dignetur, si placet, mihi vestro *servo* parcere et indulgere de excessibus supradictis: confitendo omnia praemissa per me dicta, et certa mea coscientia et voluntate, quia ita scio rei veritatem esse, et paratus sum tamquam *villanus* praestare in manibus vestris debitum et corporalem fidelitatis juramentum. » Diploma dell'anno 1279 esistente nello archivio della Chiesa di Cefalù, riportato da Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 7, nota 4.

(42) Vedi il documento trascritto nella nota precedente, ove quanto era impossibile che un villano si fosse liberato dalla sua schiavitù. Ecco frattanto altro documento per attestare gli obblighi di un villano: « Item sunt ex dictis villanis personae decem habentes boves, qui reddunt Curiae annuatim, cum pariclis et personis eorum, tempore seminandi, dietas decem, aestimatas tamen grana septem minus tertia pro qualibet dieta, qui sunt ad idem pondus tareni tres et tertia. Caeteri autem villani reddunt Curiae annuatim pro angaria dietas trecentos viginti novem, videlicet in seminando, zappuliando, maisando, et aptando vineas, aestimatas ana dietas decem pro tareno uno, qui sunt ad idem pondus tareni auri trigintaduo, et grana decem et octo; et tempore metendi reddunt dicti villani dietas sexaginta unam, aestimatas ana dietas quatuor pro tareno uno, qui sunt ad idem pondus tareni quatuordecim, et grana quinque. Item reddunt annuatim gallinas quatuordecim, aestimatas tarenos auri duo et grana sexdecim, et ova centum et quadraginta aestimata grana decem. » Diploma dell'anno 1249 esistente nell'archivio della Chiesa di Patti, riportato da Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 6, nota 18. Vedi l'istesso Gregorio ibidem cap. 7.

condizione in somma era tale che le Costituzioni del regno chiamavano questa specie di villani *servi*, e le loro donne *ancillae* nel senso stesso che i Romani denominavano i loro schiavi (43). La loro condizione finalmente era tale che essi potevano vendersi e comprarsi come cose, il pieno dominio delle quali apprestava tutto il dritto a questa sorta di contratto (44).

(43) Gregorio nelle sue Considerazioni lib. 2, cap. 7 scrive che « *le nostre memorie niuna volta fan menzione di servi, e dapertutto di villani favellano.* » Ma questo è un errore che difficilmente può esser perdonato a colui la di cui instancabilità nelle ricerche ha dato tanti lumi alla storia siciliana. Ecco in pronto, oltre a molti documenti delle epoche posteriori, fra i quali i capitoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74 e 75 del re Federico aragonese, due memorie dell'epoca normanna, anzi due leggi, in cui si parla di *Servi* e di *Ancillae*. La prima è la costituzione del re Ruggiero *Errores eorum*, ove si parla di servi sotto nome di *servi glebae*. La seconda è la costituzione *Servos et Ancillas* del re Guglielmo. Questa è così concepita: « *Servos et Ancillas* omnes fugitivos ab aliquo capi generaliter omnibus prohibemus, nisi captos, quam citius poterint, domino suo restituerent etc. » A queste due costituzioni si aggiunga l'altra dell'imperator Federico *Mancipia fugitiva* che siegue immediatamente quest'ultima di re Guglielmo, ove la parola *Mancipia* è usata per *servi*. Ivi è detto: « *Mancipia* fugitiva, quae constitutio regia per bajulos ad Magnam Curiam nostram debere transmitti constituit, nec quid de eis fieri debebat statuit, per annum praecipimus dominorum commodis reservari etc. »

(44) Esiste un istrumento di vendita di villani in data del 1143. Quattro villani ivi son venduti da un tal Pietro Marchisi al monistero di S. Nicolò, fuori le mura di Palermo, per il prezzo di duecento tarì ed un cavallo. Questo diploma fu pubblicato da Salvatore Morso *Palermo antico* pag. 344 e 345 col testo greco a fronte, ma senza data. Lo stesso Morso a pag. 350 della stessa opera ne diede una traduzione siciliana. La data di questo diploma fu pubblicata dal marchese Mortillaro nel *Catalogo ragionato dei diplomi del Tabulario della Cattedrale di Palermo* pag. 21. Il sistema e costume di vendere i villani si vede sussistente sino all'epoca aragonese: ne son

Fra tutti questi estremi caratteristici che costituivano tanta differenza tra la prima e la seconda classe dei villani, ve ne erano però di taluni, i quali dimostravano una tale eguaglianza in entrambe quanta loro ne poteva attribuire una origine comune. Così se beni proprii potevan possedere i villani propriamente detti, beni proprii eziandio potevan possedere i *servi della gleba* (45). Così se reputati incapaci a testimoniare contro i Conti, i Baroni e i Militi erano i servi della gleba, similmente non erano rico-

prova i capitoli 65, 73 e 75 del re Federico aragonese. Nel cap. 65 è proibito di poter *vendere* schiavi cristiani al Giudei, ai Saraceni, o a qualsiasi altro infedele, e proibito parimenti ai Giudei, ai Saraceni, e a qualsiasi altro infedele di *comprarne*. Nel cap. 73 è proibito a chiunque in generale di *vendere* i servi Greci di Romania a persone sospette di volerli impiegare per un servizio turpe. Nel capitolo 75 finalmente è proibito del pari a qualsiasi persona in generale di *vendere* il suo servo cristiano per un Saraceno. Queste tre leggi concepite nei termini così precisi, per come si leggono nel testo dei Capitoli del Regno, fanno concbludere con certezza che nell'epoca aragonese i servi erano oggetto di compra-vendita come qualunque altra cosa di quelle che sono comunemente in commercio.

(45) Ecco come sono generali e comprendono tutta soria di Villani le espressioni della costituzione *Si quando contigerit* dell'imperator Federico lib. 3, tit. 10. « Si quando contigerit aliquos Ecclesiarum *homines*, Comitum, sen Baronum, aut Militum, *sive etiam angariarii* sint, *sive etiam Villani simpliciter, aut cujuscumque conditionis esse noscantur*, haereditagia (vel partem eorum) ab hominibus nostri demanii, aut quibuslibet aliis, qui ea in terra demanii aut pertinentiis ejus possideant, comparare, aut aliter adquirere, sub ea conditione emptorem habere comparanda vel comparata disponimus, sub qua venditor ipse tenebat; videlicet ut proinde domino suo in nullo poenitus teneatur, et sine ipsius licentia, et mandato ea eis vendere, donare, aut qualitercumque alienare (inter vivos vel ultima voluntate) liceat, quae sine ipsius licentia jure licito comparavit. Et si contigerit talem emptorem ab intestato decedere, etc. »

nosciute contro queste stesse persone le deposizioni dei villani o rustici della prima specie (46).

Ecco in quante ed in quali classi venne diviso il popolo all'arrivo del sistema feudale nella nostra isola. Conti, Baroni, Militi, Borgesi e Rustici. È vero che col progresso dei tempi questa precisa classificazione venne alquanto a sformarsi dopo l'abolizione della servitù della gleba ai tempi aragonesi (47), e dopo l'introduzione di nuovi titoli di di-

(46) Constitutio *Prosequentes benivolum*, Constitutiones Regni Siciliae lib. 2, tit. 32.

(47) Noi non sappiamo nè precisamente, nè autenticamente l'epoca in cui sia stata abolita la servitù in Sicilia, ma per quanto ci è stato concesso d'impegnarci in un giudizio storico possiamo fissarla ai tempi aragonesi. I fatti che si osservano dai documenti sono questi. 1. Il re Federico d'Aragona nel suo cap. 59 abilita ed incoraggia i servi a professare la religione cristiana. 2. Lo stesso re Federico nei suoi capitoli 60, 61, 62, 63 ed altri esprime il più gran favore possibile per i servi cristiani. 3. Nel cap. 65 proibisce che un servo cristiano sia venduto ai Saraceni o ai Giudei. 4. Nel cap. 73 proibisce che i servi Greci di Romania fossero venduti a persone sospette. 5. Nel capitolo 74 proibisce di vendersi un servo cristiano per un servo saraceno. 6. Nel cap. 72 finalmente ordina, che i servi Greci di Romania fossero per ottenere la libertà quando professassero per sette anni la credenza degli articoli della fede cattolica apostolica romana. Questi fatti attestano i Capitoli del Regno. Vedi Testa Capitula Regni Siciliae tom. 1, da pag. 76 a pag. 82. Presso a poco dopo l'epoca della pubblicazione di questi capitoli che avvenne al 1296, nè i nostri documenti, nè i diplomi, nè le carte, nè le storie parlano più oltre di servi. È facilissimo adunque il potere argomentare: 1. che i servi Greci di Romania avessero tutti professato gli articoli della fede cattolica apostolica romana, e perciò abbiano ottenuto dopo sette anni d'esercizio la libertà: 2. che tutt'altri servi convertendosi alla religione cristiana abbiano ottenuto il favore delle leggi che ne vietavano la vendita, e quindi in maggior parte il favore dei loro Signori: 3. che rimanendo dopo queste detrazioni ancora servi, il loro numero sia rimasto così menomo da spingere ed incoraggiare i Signori alla libertà. A questo modo per nostra opinione fu abolita la servitù in Sicilia.

gnità, superiori a quello di Conte, avvenuta nella stessa epoca aragonese e nelle susseguenti (48); ma nel suo insieme essa si conservò sempre durante il sistema feudale, se non che, bisogna dire, con quel grado di modificazioni, che i tempi, le leggi sopravvenute e gli usi e gli abusi rinascenti poterono imprimervi.

Abbiamo dunque fin qui l'influenza del sistema feudale sulla classificazione dei beni, e la sua influenza sulla classificazione delle persone.

IV. Ma non rimasero solo a queste le influenze del sistema feudale. Una terza ne ebbe luogo sui costumi del paese che veniva d'informarsi a tanta novità di cose.

Il quadro generale della classificazione delle persone da noi tracciato poco avanti, dimostra sufficientemente senza bisogno di ulteriore illustrazione come le varie classi dei feudatarii formassero allora la miglior parte e la più accreditata della società. I feudatarii individualmente rappresentavano tanti valorosi campioni del Principe: a corpo unito costituivano la forza ed il sostegno dello stato. Tanta reputazione può bene immaginarsi come doveva esaltare la di loro importanza ed in qual guisa dovea lumeggiare la professione delle armi che era la sorgente di tanta nobiltà. Allora le più belle idee per lusingare l'amor proprio furono le armi ed il valore personale, i cavalli generosi, il coraggio e la forza del braccio. Ecco sorgere quindi nella società feudale le usanze e i costumi della cavalleria che si leggono nelle storie del medio evo. L'elmo, la corazza, ed il valore: la spada, il cavallo ed il valore: la forza, il coraggio ed il valore formarono il tutto del tema sociale. La guerra, il duello e il disprezzo per chi non sapea misurarsi con altri furono le idee dominanti di quell'epoca. Tutto quindi fu foggiato al paragone del valore e del co-

(48) Vedi il cap. 4 di quest'opera.

raggio. L'onore istesso che non può non riconoscersi nella lealtà si fe' consistere nella spada. Chi sapeva esporre ed anche spargere il suo sangue per sostenersi, era un cavaliere d'onore: chi nol sapeva era un vile. La raccolta di un guanto era la prima mietuta degli allori, lo scontro del rivale era la seconda. Un duello ben sostenuto, sia stato coronato della vittoria o dalla perdita, costituiva il cavaliere in tanta e tale reputazione che nulla più.

Siffatti costumi frattanto raccogliendo l'occupazione quasi universale su questo genere di idee, alle quali era anche il più bel vanto di dedicarsi esclusivamente, allontanavano per loro virtù costitutiva gli spiriti da qualunque cultura intellettuale. Fu conseguenza adunque di tali fatti l'alimento ed il trionfo dell'ignoranza. Un bravo ed onorato cavaliere non poteva non isdegnare di perdere le sue ore agli studii mentali. Quel tempo sarebbe stato rapito allo steccato o al campo, e lo steccato ed il campo non poteano essere abbandonati da chi ne dovea raccogliere la palma dell'onor suo. Un vero cavaliere anzi dovea sentire un forte disprezzo per le occupazioni della mente. Il suo brando e il suo coraggio erano sufficientissimi per lui quando gli procuravano la vendetta di qualunque torto. E l'ignoranza che dominava era frattanto reputata forse il più saldo fondamento del bel vivere sociale.

Ma l'uomo ignorante è l'essere avviato sopra un sentiero di tenebre. Egli non sa rendersi ragione che di poco o nulla di tutto ciò che lo circonda. Forse non sa rendersi ragione nemmeno dei fatti stessi sui quali esclusivamente egli vive, e dai quali ha tolto la sua totale occupazione. Quindi una catena sterminata di pregiudizii sul tenore di ciò a cui non si presta la sua intelligenza. Individui quindi ignoranti e pregiudicati, società ignorante e pregiudicata, costumi involti di pregiudizii. Noi non sapremmo nè vorremmo qui tutta delineare la fila dei pregiudizii che erano invalsi nei

costumi di quelle epoche per effetto della ignoranza feudale: sarebbe questa un' opera difficile e lunga che non abbiamo la volontà di assumere. Ma per rendere colpito il segno del nostro cenno su questo tema diremo che i pregiudizii giunsero sino al fanatismo, e ne sono esempio marcatissimo i famosi giudizii di Dio e le celebri leggi paribili (49).

Il rinvenire la verità sopra un'accusa giudiziaria quando l' accusato negava, era per quei tempi cosa assai difficile. Il mezzo speculato dalla giurisprudenza d' allora fu quello di sottoporre l' accusato ad una prova di fatto materiale, in cui se avesse superato dovea ottenere la sua libertà, o nel caso contrario subire una conveniente condanna. L'imperador Federico nella sua costituzione *De Legibus paribilibus sublatis* (50) accenna al giudizio del ferro rovente ed a quello della sommersione entro l'acqua, nella quale se l'imputato fosse morto sarebbe risultato innocente, e reo se fosse rimasto a galla (51). Monsignor Di Giovanni fa menzione di un antico messale esistente nello archivio della Cattedrale di Palermo (52), che per opinione del can. Gregorio rimonta ai tempi normanni (53), in cui sono descritte le cerimonie, le benedizioni e le messe che si celebravano in occasione dei giudizii dell'acqua fredda, dell'acqua bollente, del ferro infocato, del pane e del cacio ed altro. Il giudizio dell'acqua fredda si facea con una messa, con certi esorcismi ed altre cerimonie dopo le quali si tuffava l'imputato entro l'acqua: se fosse rimasto a galla

(49) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 3.

(50) Constitutiones Regni Siciliae lib. 2, tit. 31.

(51) Vedi Constitutiones Regni Siciliae lib. 2, tit. 31.

(52) Johannis de Johanne De Divinis Siculorum Officiis pag. 87 e seguenti.

(53) Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 3.

era dichiarato reo, se si fosse affogato era innocente. Nel giudizio dell'acqua bollente si metteva la mano dell'imputato entro l'acqua bollente: indi trattala subito s'avvolgeva in un panno e si suggellava col suggello del Vescovo o dello Arcidiacono: finalmente dopo tre giorni di digiuno e di visite di luoghi santi si discioglieva l' avvolto, e se la mano era trovata sana, l'imputato si reputava innocente, se scottata e piagata era reo. Il ferro infocato dovea afferrarsi dall'imputato colla mano e trattenersi per tre passi: indi la mano ed il braccio si avvolgevano in un panno e se ne attendeva l'esito come nel giudizio dell'acqua bollente (54). Il giudizio del pane e del cacio, che era il più ridicolo fra tutti, si faceva obbligando l'imputato a mangiare una porzione di pane e di cacio, sicchè se poteva inghiottirla dopo le benedizioni e gli esorcismi all'uopo celebrati era innocente, se non poteva era reo (55). In questo genere di giudizii era anche più celebre quello del duello giudiziario che si usava tanto negli affari civili che negli affari criminali (56). L'attore ed il reo, l'accusatore e l'accusato si ammettevano a far risultare la verità dal-

(54) Abbenchè l'uso delle leggi paribili fosse stato abolito dall'imperator Federico colla sua costituzione *Leges quae a quibusdam*, pubblicata alla prima metà del secolo decimoterzo, la sua memoria si è conservata sino a noi nel linguaggio comune e volgare. Taluno del popolo tuttora, volendo assicurare la verità di un fatto, della stessa guisa come si farebbe col giuramento, ripete che in prova egli ne metterebbe le mani sul fuoco, o sul ferro rovente. Tanto sono tenaci nel popolo gli antichi costumi: così lenti sono nel volgo i progressi del tempo, che dopo sei secoli di abolizione non han fatto dimenticare i giudizii di Dio.

(55) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 3, nota 14.

(56) Vedi Constitutiones Regni Siciliae lib. 2, dal tit. 32 al tit. 40 dalla costituzione *Prosequentes* alla costituzione *Consuetudinem pravam*.

l'esito di un duello. Chi dei due sarebbe rimasto succumbente doveva lasciar la vittoria all'altro. Il duello dipoi non solo era ammesso fra le parti in lite, ma fra le parti e i testimonii, e fra le parti e i giudici che avrebbero pronunziato la sentenza contro la quale si volea reclamare (57).

Fin qui erano arrivati a pregiudicarsi e ad infanatichirsi i costumi, sino al punto di credere che questa specie di prove potesse far risultare la verità. Lascio al lettore di considerare in qual condizione dovea essere il rimanente dei costumi, e quanta opera di leggi e di tempo ebbe a valere per ridurli a migliore avviamento.

V. Ma il feudalismo oltrechè sui costumi, sulle persone e sui beni, mise anche una più forte influenza sul sistema sociale della nazione, e fu quella cioè d'invadere le prime basi della economia pubblica.

L'esaltazione generale dell'amor proprio dei feudatarii che si vedevano elevati a tanta fiducia, a tanta nobiltà ed a tanta importanza dal Principe della nazione e dello stato, avea fatto di essi tanti entusiasti della lor propria condizione. Ma la vita è breve e nel meglio di tutte le illusioni finisce. Dura condizione dell'uomo! Era d'uopo dunque per loro un mezzo come prolungare le proprie illusioni anche fuori i limili della loro vita. Ed il mezzo fu pronto ed unico: quello cioè di voler vivere oltrechè nei loro individui anche nelle loro famiglie. L'individuo muore, ma la famiglia può non morire: l'individuo vive anni, ma la famiglia vive secoli e secoli. Così elevando lo sguardo al di sopra della nascita del proprio individuo si può accompagnare la famiglia sino alla conoscenza della sua origine: abbassandolo sul corso delle generazioni future si può augurare sin non si sà dove e, come suol dirsi, in infinito ed in perpetuo. Questa bella illusione che non è possibile il

(57) Vedi Gregorio Considerazioni sulla Storia di Sicilia lib. 2, cap. 3.

dire quanto debba esser grata ad ogni uomo, qualunque si fosse superiore ai pregiudizii, è tutta dovuta all'influenza del sistema feudale. Vi fu tempo in cui grandi e piccoli feudatarii si occuparono di studiare o di fare studiare nei diplomi e nelle antiche carte la origine delle proprie famiglie (58). Più onore per chi la rinveniva più onorata. Quindi vi fu chi la rannodò al conte Ruggiero (59) ed a Raoul primo conquistatore della Normandia (60). Non meno decoro per chi la rinveniva più antica. Quindi vi ebbe chi la tracciò sino ad Obizzo alfiere dello esercito di Carlo Magno (61), sino a Barba Foca parente e capitano dell'imperador Costantino (62), e sinanco a Catilina (63).

Ma questo non era tutto per completare tutta la illusione. Bisognava più essenzialmente provvedere che si conservasse lo stesso splendore nello avvenire delle famiglie. Lo splendore però dipendeva assai dalle dovizie. Onde mantenere adunque nelle famiglie i beni e le proprietà degli avi ed evitarne le alienazioni fu speculato di adottare i fedecommessi del dritto romano. Il padre istituiva eredi i suoi figli coll'obbligo di conservare l'eredità e di restituirla ai loro

(58) Vedi Villabianca *Sicilia Nobile*, Inveges *Nobiliario Viceregio*, Mugnos Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia e gli altri che hanno scritto delle famiglie nobili.

(59) Fu questa la famiglia Ventimiglia dei Conti Marchesi di Geraci. Vedi Inveges, Nobiliario Viceregio, famiglia *Ventimiglia*.

(60) Fu questa la famiglia Gravina dei Principi di Comitini, di Palagonia, Montevago, Rammacca e Gravina. Vedi Mugnos Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia part. 2, lib. 1, tom. 2, pag. 5.

(61) Fu questa la famiglia Branciforte dei Principi di Butera. Vedi Inveges, Nobiliario Viceregio, famiglia *Branciforte*.

(62) Fu questa la famiglia Grifeo o Graffeo dei Principi di Partanna. Vedi Mugnos Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia part. 2, lib. 1, tom. 2, pag. 1.

(63) Fu questa la famiglia Uberti un tempo de' Conti di Assoro. Vedi Inveges, Nobiliario Viceregio, famiglia *Uberti*.

figli, così in infinito ed in perpetuo. Questo fu un primo passo, ma non era pur tutto. Qualunque somma di beni avessero potuto possedere gl'individui d'una famiglia, duplicandosi e triplicandosi dopo un dato corso di generazioni non ne avrebbero diviso tanto da conservare il conveniente ed il desiderato splendore. Fu speculato quindi di adottare i fidecommessi primogeniali, che trasmettendo i beni di primogenito in primogenito potessero apprestare ad un solo della famiglia i mezzi di decorosamente rappresentarla. Così fu che i fedecommessi, i maggioraschi e le primogeniture, investita buona parte dei beni allodiali del regno li resero inalienabili. Nè tal costume ebbe a limitarsi nei soli feudatarii. Anche tutt'altri proprietarii per legge di consenso e per desiderio d'imitare i magnati, ove lo potessero, fecero uso delle istituzioni d'erede vincolate, e quindi le istituzioni vincolate di restituire, le sostituzioni fidecommissarie, i maggioraschi, le primogeniture divennero così comuni e così tenacemente attaccati ai costumi di Sicilia, che una gran parte delle proprietà allodiali del regno ebbe il destino della inalienabilità (64).

Ecco dunque come tra i beni demaniali inalienabili assolutamente, tra i beni feudali alienabili e trasmissibili colle regole da noi esposte nel corso di quest'opera (65), e tra i beni allodiali trasmissibili soltanto giusta le ultime volontà dei testatori, le proprietà territoriali di Sicilia furon quasi tutte, ove più ove meno, avulse dal libero commercio della pubblica economia. Era questa per essa un ostacolo insormontabile al suo sviluppo. Ecco la più grande e la più importante delle influenze del sistema feudale.

(64) Questo uso era così invalso in Sicilia, che sino all'epoca dell'abolizione dei fedecommessi difficilmente poteva leggersi un testamento ove non fosse contemplata una sostituzione fidecommissaria.

(65) Vedi il cap. 8 di quest'opera.

Queste influenze, oltre ad una quantità di altre simili che noi non possiamo tutte seguire nei di loro dettagli. Ci siamo contentati dello sviluppo di queste, perchè furono le principali e le più generali ed estese. Il resto lo lasciamo alla considerazione del lettore, che vedendo abbrancati così fortemente dall'influenza feudale quattro punti cardinali del sistema della società, quali sono i beni, le persone, i costumi e la pubblica economia, può bene argomentare ciò che sia stato degli effetti e delle conseguenze.

CAPITOLO XV.

CONSIDERAZIONI SULL'ABOLIZIONE DELLA FEUDALITÀ.

I. Grande influenza dell'abolizione della feudalità sull'economia pubblica dell'isola: commerciabilità dei beni fin'allora incommerciabili — II. Prima ed immediata opinione sull'abolizione della feudalità — III. Sua confutazione.

I. Noi ci troviamo aver dimostrato nel corso di quest'opera (1) come l'abolizione dei feudi fu un bisogno dello sviluppo della civiltà ed un'urgenza della economia pubblica della nazione oppressa sotto il peso aggravante di quel sistema. Ora soggiungiamo che l'economia pubblica riconobbe la più bella delle sue risorse dalla abolizione della feudalità.

D'allora non più feudi ma tutti allodii, non più dritti baronali, non più dritti proibitivi, non più privative, non più dritti angarici, non più privilegi personali e reali, non più prepotenze signorili. D'allora tutte le università baronali ritornarono al Demanio, e si rimisero nella libertà della lor condizione come tutte le altre città demaniali. D'allora gli ex-baroni si riconobbero nel dritto

(1) Capitolo 13.

di poter fare dei loro beni ex-feudali qualunque uso libero lor piacesse. Ecco quindi un numero sterminato di beni da tanto tempo avulsi al commercio ritornarvi ampia materia. Ecco i comunisti ex-vassalli richiamati al godimento di tante franchigie reali e forse anche personali. Ecco finalmente l' economia pubblica attingere un grado tale di espansione che l'incommerciabilità di tanto numero di beni feudali e gli inciampi degli usi e degli abusi signorili non le aveano mai concesso.

Nè la commerciabilità dei beni ex-feudali avrebbe completato l'opera ed il desiderio che animò l' abolizione dei feudi se non avesse trascinato con se quella di tutt' altri beni soggetti a vincoli, quali erano i beni fidecommissati. E lo stesso Parlamento che aboliva la feudalità ebbe cura di disporre l'abolizione dei fedecommessi. Stette indi alcun tempo per l' approvazione del re: ed il re si compiacque in seguito di formarne una legge espressa (2). Le ragioni che la animarono furon due: da un lato l'urgenza di veder prosperare la pubblica economia, di cui non è poca parte la commerciabilità dei beni: dall'altro la cessazione del bisogno di perpetuare i beni nelle famiglie, che era stato l' effetto dell' orgoglio feudale degenerato indi quasi generalmente (3). Così al numero sterminato dei beni ex-feudali si aggiunse l'altro non indifferente di quelli ex-fidecommissati, e la economia pubblica respirò d'un campo sì vasto e sì aperto alla sua libertà.

Ma i primi vagiti di un ardente desiderio ottenuto sono sempre avventati, e il bel possesso di un dritto che non si è fin' allora avuto fa commettere sovente degli eccessi. Così fu nell' occorrenza dell' abolizione dei feudi. Gli ex-

(2) Legge del 2 agosto 1818. Raccolta di leggi e decreti anno 1818 tom. 2, pag. 78.

(3) Vedi il cap. 14 di quest'opera num. 5.

baroni appena vedutisi già liberi dei loro beni e costituiti nello assoluto dritto di poterne disporre come più e meglio lor piacesse, chi per bisogno, e chi per capriccio, cominciarono quasi tutti, chi più chi meno, ad attentare con replicate e significanti alienazioni alla consistenza dei loro patrimonii. Così fortune grandi e piccole in potere degli ex-feudatarii furono, quali interamente, quali pressochè interamente, distrutte. Fortune colossali si ridussero al nulla per non lasciare di loro che il triste avanzo del nome delle famiglie che le possedevano. Furono pochi anzi pochissimi gli ex-baroni che non vollero gustare le delizie della dissipazione. Tutto il resto consumarono, chi prima chi poi, i loro ricchi patrimonii, montando nel più gran lusso possibile la loro vita privata e pubblica. Ma i capitali ritratti dalle vendite finalmente si esaurirono. Il lusso e l'agiatezza vennero quindi a sparire, ed infra un ventennio dall'abolizione della feudalità furon vedute famiglie che aveano nuotato nelle ricchezze, offrire di loro il miserando spettacolo del bisogno e della miseria.

II. La triste fisonomia frattanto che presentarono siffatti avanzi della feudalità, non potè non recar sorpresa in tutti coloro che avevano assistito ai bei giorni dei feudatarii e agli ultimi trionfi della loro grandezza. Gli spiriti intelligenti mirarono quella nuova scena, sebbene con dolore, pure con una tal quale intrepidezza, perchè giunsero a scorgervi il principio di un nuovo ordine di cose. Tutti gli altri piansero non meno che la decadenza della nazione e la perdita d'ogni sua risorsa. Le alienazioni dei grandi patrimonii a spezzoni fecero dire che in Sicilia non vi erano più proprietarii. Lo scioglimento o la restrizione degli officii e delle amministrazioni degli ex-feudatarii fece dire che in Sicilia non v'era più dove godere impieghi con convenienti soldi. La sospensione temporanea di alcune opere di gran lusso fece dire che gli artigiani e gli artisti non

aveano più da occupare i loro travagli. La diminuzione delle liti per rivendiche e per successioni di grandi signorie, come era negli antichi tempi, fece dire che il foro non avea più risorse. La disparizione finalmente di quei ricchi feudatarii fece dire che in Sicilia non vi era più speranza di rivedere ricchezza. La desolazione negli spiriti brevi fu al colmo.

III. Ma essi non sapevano che da quella scomposizione di cose dovea organizzarsi una nuova ricomposizione. Se quelle grandi proprietà e quegli immensi latifondi, allora in potere di pochi, si erano dissipati in alienazioni, non perciò erano spariti. Rimasti ancora in Sicilia a formar parte del territorio della nazione essi si trovarono in potere dei moltissimi a cui si erano divisi, ma integri nelle loro menome parti. Una gran differenza frattanto distinse il possesso dei secondi da quello dei primi. E questa era, che ove i pochi grandi proprietarii, contenti delle loro rendite sino al punto dell'esuberanza, sdegnavano di rivolgere la propria vigilanza alla cultura delle terre, i moltissimi piccoli proprietarii all'incontro, onde ritrarre il più che fosse possibile dai loro poderi e poderucci, vi versarono tutti i mezzi dell'industria. Così piccoli proprietarii, più coltivazione: più proprietarii, più speculatori: più speculatori e più coltivazione, più prodotti: più prodotti agricoli, più avviamento d'industria e più ricchezza.

Non è vero adunque ciò che dicevano alcuni contemporanei dei feudatarii che la Sicilia per l'abolizione della feudalità fosse già piombata nell'abisso della miseria. Fu questa un'illusione nata dal movimento di disquilibrio nel quale si trovarono in un punto gli antichi proprietarii. Ma quel disquilibrio non tendeva che al riequilibrio delle forze sociali, e quel riequilibrio si è già osservato, e se i tempi favoriranno la Sicilia si osserverà ancor meglio.

Digitized by Google

Bisogna dire che l'abolizione della feudalità al secolo decimonono era una urgenza per la economia pubblica, della stessa guisa come fu un' urgenza lo stabilimento dei feudi per l'epoca nella quale furono costituiti (4).

(4) Vedi l'introduzione di quest'opera.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

CONCLUSIONE DELL' OPERA.

Dopo trent'anni dall'abolizione della feudalità era desiderio dei dotti e degli amatori delle cose patrie di vedere illustrata una materia tanto celebre e di tanti estesi rapporti nella storia di molti secoli. Insieme cogli altri fui anch'io a concepire lo stesso desiderio : ed animandomi la novità del lavoro mi determinai ad idearlo, ad eseguirlo, e a presentarlo al pubblico.

Una fiducia intanto mi rende probabile il buono accoglimento dell'opera, ed è questa l'importanza del tema. Il resto sarà giudicato. Solo bisogna dire che non ho risparmiato nè tempo nè diligenza onde pervenire al compimento del mio disegno. Non perciò protestandomi in tal guisa presumo d'aver dato fuori un'opera superiore ad ogni critica. Difficilmente gli stessi uomini di gran merito hanno avuto la fortuna di poterla sfuggire. Però mi giova sperare che avrò per me la considerazione della novità del lavoro. Io ho dovuto riunire un corpo di notizie attinenti ad un tema che giaceva sparso e disperso in tanti libri, in tanti diplomi

ed anche in tante memorie. Questa verità può servire ad ottenermi la più gran compiacenza dei dotti, i quali non mi negheranno certamente la giustizia di riconoscere nel mio libro, se non altro, il merito della bella intenzione del suo autore.

FINE

Digitized by Google

INDICE

INTRODUZIONE . . . . . pag. 5

CAPITOLO I.

DEI FEUDI IN GENERALE.

I. Idea dei feudi — II. Definizione del feudo — III. Etimologia della parola feudo . . . . . pag. 19

CAPITOLO II.

ORIGINE DEI FEUDI IN SICILIA.

I. Si ripete l'origine dei feudi in Sicilia dalla venuta dei Normanni — II. Si rigetta l'opinione dell'esistenza dei feudi all'epoca saracena — III. Si espone la quistione di sapere se il conte Ruggiero abbia conceduto i feudi per sola generosità, ovvero per obbligo di ricompensa . . . . . pag. 29

CAPITOLO III.

PROGRESSO DEI FEUDI.

I. Il conte Ruggiero concede feudi ai suoi commilitoni, alle chiese ed ai membri della sua famiglia — II. Questi feudatarii fondano vassallaggi ed introducono i suffeudi — III. I feudi si moltiplicano di tempo in tempo — IV. Regine feudatarie — V. Infanti reali feudatarii — VI. Nuove e numerose concessioni di feudi — VII. Quadro di grandi feudatarii del regno — VIII. Sono infeudati palazzi — IX. Saline — X. Tonnare — XI. Rendite, decime, proventi — XII. Uffici . . . . . pag. 53

CAPITOLO IV.

POSSESSORI DEI FEUDI.

I. Condizione dei possessori dei feudi ossia dei feudatarii — II. Loro titoli di *Conte*, *Barone* e *Milite* — III. Differenza fra questi titoli — IV. Nuovi titoli di Marchese, Duca, Principe e Visconte — V. Differenza fra questi titoli . . . . . pag. 75

CAPITOLO V.

DIVERSE SPECIE DI FEUDI.

I. Feudi e suffeudi — II. Feudi franchi e feudi longobardi — III. Feudi pazionati ed ereditarii, proprii ed improprii, retti e degeneranti, di forma stretta e di forma larga — IV. Feudi nobili e non nobili — V. Feudi quaternati e non quaternati ossia piani. . . pag. 99

CAPITOLO VI.

OBBLIGHI DEI FEUDATARII.

I. Obblighi di omaggio e di fedeltà: in che consistessero: quando e in che forma fossero dovuti — II. Obbligo della investitura: in che consistesse — III. Quando fosse dovuta l'investitura, nonchè l'omaggio e il giuramento di fedeltà — IV. Fusione in uno di questi tre obblighi — V. Esenzione de' feudatarii ecclesiastici dalla investitura — VI. Obbligo del servizio militare: in che consistesse — VII. Condizione di quest'obbligo nei tempi normanni, svevi, angioini, aragonesi e nei tempi seguenti sino all' abolizione della feudalità — VIII. Dispense all' obbligo del servizio militare — IX. I feudatarii ecclesiastici soggetti a quest' obbligo — X. Soggetti anche i reali infanti e le regine, feudatarii e feudatarie — XI. Esenti i suffeudatarii — XII. Obbligo dello adjutorio: in che consistesse: sua notizia e condizione . . . . . pag. 109

CAPITOLO VII.

DRITTI DEI FEUDATARII.

I. Dritto di proprietà sui prodotti del feudo — II. Dritto di riscuotere pubbliche imposte sulle popolazioni dei feudi — III. Privative — IV. Servizii — V. Adjutorii feudali — VI. Abusi feudali — VII. Dritto di amministrare giustizia: mero e misto impero: sue vicende — VIII. Questo dritto anche nei feudatarii ecclesiastici — IX. Dritto di esser giudicati dalla Corte dei Pari — X. Dritto di convocare la Corte dei Pari — XI. Dritto di rappresentanza nei Parlamenti. . . . . pag. 151

CAPITOLO VIII.

INALIENABILITA' ED ALIENABILITA' DEI FEUDI.

I. È incerto se sotto il conte Ruggiero i feudi sieno stati aliena-

bili — II. Leggi di re Ruggiero e dell' imperador Federico sulla inalienabilità — III. Legge del re Federico d'Aragona per l' allenabilità — IV. Dritti da corrispondere alla Regia Corte in caso di alienazione . . . . . pag. 201

CAPITOLO IX.

SUCCESSIONE E REVERSIONE DEI FEUDI.

I. Due modi di regolare le successioni feudali: col dritto dei Franchi e col dritto dei Longobardi — II. Legge dell'Imperator Federico in favore delle figlie femine — III. Altra legge dello stesso Federico regolatrice delle successioni — IV. Legge di re Giacomo estensiva della successione feudale sino al sesto grado — V. Altre leggi di altri re posteriori — VI. Leggi e disposizioni dirette a sopprimere il dritto dei Longobardi nelle successioni feudali — VII. Dritti dovuti dal successore nel fendo agli ultrogeniti della famiglia — VIII. Dritti dovuti dal successore nel fendo alla regia Corte — IX. Dritto di reversione a favore del Fisco in deficienza di successori legali — X. Vicende di questo dritto: contrasto di dottrine e legge diffinitiva . . . . . pag. 205

CAPITOLO X.

CADUCITA' DEI FEUDI.

I. Cause per le quali i feudatarii erau caducati dai feudi — II. Protesta dell'autore. . . . . pag. 227

CAPITOLO XI.

AMMINISTRAZIONE DEI FEUDI.

I. Registri della regia Corte: Quaderni, Platee, Defetarii — II. Perdita dei Defetarii, disuso delle Platee e permanenza dei Quaderni ossia Registri — III. Capibreve di Luca Barberi — IV. Registri della regia Cancellaria, dell' officio del Protonotaro e della Conservatoria del Regio Patrimonio — V. Libro del Cedolario — VI. Baliato dei feudi — VII. Deputazione degli stati . . . . . pag. 229

CAPITOLO XII.

RIDUZIONE DEI FEUDI A DEMANIO.

I. In che consisteva la Riduzione a Demanio — II. Modi di effet-

tuirla — III. Esposizione delle teorie di dritto intorno alla medesima, e loro critica . . . . . pag. 245

CAPITOLO XIII.

DECADENZA ED ABOLIZIONE DEI FEUDI.

I. Ricerca sulle cause della decadenza della feudalità — II. L' invenzione di nuove tattiche di guerra per l' uso della polvere, rende inefficace il servizio militare feudale — III. L' aumento della ricchezza nazionale dopo la scoverta dell' America fa sdegnare ai feudatarii il servizio personale — IV. Il progresso dell' industria fa contrasto cogli usi e gli abusi feudali — V. Leggi dirette alla protezione dell'industria e alla estinzione degli abusi feudali — VI. Inefficacia di queste leggi — VII. Stato della feudalità nell'ultima epoca — VIII. Abolizione della feudalità . . . . . pag. 251

CAPITOLO XIV.

CONSIDERAZIONI SULLE INFLUENZE DELLA FEUDALITA'.

I. Influenza generale della feudalità sullo stato sociale — II. Influenza sulla condizione dei beni dell' isola e sulla loro classificazione — III. Influenza sulla condizione delle persone dell' isola e sulla loro classificazione — IV. Influenza sui costumi: esaltazione, ignoranza, pregiudizii, fanatismo — V. Influenza sull'economia pubblica dell'isola. . . . . pag. 263

CAPITOLO XV.

CONSIDERAZIONI SULL'ABOLIZIONE DELLA FEUDALITA'.

I. Grande influenza dell'abolizione della feudalità sull'economia pubblica dell' isola: commerciabilità dei beni fin' allora incommerciabili — II. Prima ed immediata opinione sull' abolizione della feudalità — III. Sua confutazione . . . . . pag. 293

CAPITOLO XVI.

CONCLUSIONE DELL'OPERA . . . . . pag. 299

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google